



Questo numero di *Cittadini in crescita* è centrato su alcuni temi relativi alla tutela del bambino e adolescente e al sostegno e promozione dei legami familiari. I primi contributi della sezione *Approfondimenti* hanno per focus l'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie: l'importanza del lavoro con la famiglia di origine e l'affidamento al servizio sociale. Segue poi il tema dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, del quale si presentano alcune novità normative. Nelle interviste, viene proposto un confronto con l'esperto inglese di comunicazione David Buckingham, che espone una prospettiva originale e allo stesso tempo realistica sull'idea del bambino/adolescente davanti ai nuovi mezzi tecnologici. Con Caroline Sawyer sono state invece discusse le questioni aperte legate alla perdita o mancata acquisizione della cittadinanza. Si tratta di un problema che riguarda molte famiglie, e dunque anche molti soggetti minorenni. La sezione *Dalla parte dei "cittadini in crescita"* offre spunti di riflessione su vari argomenti. Il primo contributo riprende il tema dell'affido e dei legami tra bambino allontanato e famiglia di origine. Ci si sposta poi sul fronte dell'essere "straniero" e/o "diverso", con tutte le implicazioni che appartenenze etniche e culturali hanno sui soggetti in età evolutiva. Gli altri articoli sono centrati sulle famiglie rom e sull'esperienza di un progetto socioeducativo piemontese, che utilizza numerose forme di espressione artistica per prevenire il disagio dei bambini e delle loro famiglie. Le esperienze presentate si concludono con due analisi a sfondo cinematografico, sul tema dei film d'animazione. L'ambito internazionale riprende una questione associata alla convivenza tra più culture, e in particolare ai problemi che insorgono a livello di rispetto dei diritti, tolleranza e manifestazioni di razzismo, con un breve commento sulla recente dichiarazione europea su questo tema, la *Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'aumento dell'antiziganismo e della violenza razzista contro i rom in Europa*. L'analisi giuridica è poi completata da un approfondimento su tre *General Comments* del Comitato Onu per i diritti dell'infanzia, rispettivamente su: il diritto alla salute, il legame e gli effetti tra diritti dell'infanzia e le pratiche commerciali delle imprese, il diritto al gioco.

Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza si occupa di: raccolta e diffusione di normativa, dati statistici e pubblicazioni scientifiche; mappatura aggiornata dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; analisi della condizione dell'infanzia e valutazione dell'attuazione della legislazione; predisposizione degli schemi di rapporti e relazioni istituzionali. La gestione delle sue attività è affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri, in rapporto convenzionale, all'Istituto degli Innocenti di Firenze.

ISSN 1723-2562

Cittadini in crescita 3 | 2012

Cittadini in crescita

Editoriale: Bambini, adolescenti e la tutela dei loro diritti • *Allontanare i bambini e tenere vicine le famiglie* • *Rilevanza e criticità dell'istituto giuridico dell'affidamento al servizio sociale* • *Reati sessuali e procedimento penale* • *Interviste a David Buckingham e Caroline Sawyer* • *Un tesoro in vasi di creta* • *Il sostegno alle madri migranti* • *La Strategia nazionale di integrazione dei rom* • *Cer Pala Cavourè* • *Stare benestare male* • *Perdersi (e ritrovarsi) al cinema* • *Disney a parte* • *Dichiarazione europea su antiziganismo e violenza razzista contro i rom* • *I Commenti generali del Comitato Onu sui diritti del fanciullo* • *Nuove tipologie di affido e riunificazione familiare; I percorsi formativi nazionali per le adozioni internazionali; Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari; In difesa dei diritti dell'infanzia; Un unico status giuridico: quello di figlio; L'accoglienza dei bambini al tempo della crisi* • *Rassegna normativa*



Cittadini in crescita

nuova serie
3 | 2012

3 EDITORIALE

Bambini, adolescenti e la tutela dei loro diritti

APPROFONDIMENTI

5 Allontanare i bambini e tenere vicine le famiglie *Paola Milani*

13 Rilevanza e criticità dell'istituto giuridico dell'affidamento al servizio sociale *Aurea Disegna*

21 Reati sessuali e procedimento penale *Elisabetta Renieri, Maria Carmen Napolitano*

INTERVISTE

37 Nativi e immigrati digitali nella società dei consumi
Intervista a David Buckingham a cura di *Gloria Vitaioli*

43 Apolidia e diritti umani
Intervista a *Caroline Sawyer* a cura di *Gloria Vitaioli*

DALLA PARTE DEI "CITTADINI IN CRESCITA"

47 Un tesoro in vasi di creta *Marianna Giordano, Chiara Capasso*

57 Il sostegno alle madri migranti *M. Luisa Cattaneo, Sabina dal Verme, Elena Gavazzi*

63 La Strategia nazionale di integrazione dei rom *Federica Marzano*

67 Cer Pala Cavourè *Maria Riso*

71 Starebenestaremale *Marco Bricco, Grazia Fallarini*

76 Perdersi (e ritrovarsi) al cinema *Fabrizio Colamartino*

81 Disney a parte *Chiara Tognolotti*

INTERNAZIONALE

85 Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'aumento dell'antiziganismo e della violenza razzista contro i rom in Europa *Valentina Rossi*

88 I Commenti generali 15, 16 e 17 del marzo 2013 del Comitato Onu sui diritti del fanciullo *Tessa Onida*

EVENTI

94 Nuove tipologie di affido e riunificazione familiare. Strategie per rafforzare le competenze di ragazzi e genitori *Paola Milani, Sara Serbati, Aida Urrea, M. Angels Balsells, Nuria Fuentes*

97 I percorsi formativi nazionali per le adozioni internazionali nel 2012 *Giorgio Macario*

99 Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari. I lavori del XXXI convegno nazionale dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia *Luciano Spina*

102 In difesa dei diritti dell'infanzia. Il ruolo dei garanti per l'infanzia in Italia: ambiti di intervento e prospettive di sviluppo *Barbara Guastella*

105 Un unico status giuridico: quello di figlio *Barbara Guastella*

107 L'accoglienza dei bambini al tempo della crisi *Samantha Tedesco*


110 RASSEGNA NORMATIVA a cura di *Tessa Onida*

Sommario



Le strisce che illustrano questo numero della rivista sono del famoso artista statunitense CHARLES M. SCHULZ (1922-2000). Figlio di un modesto barbiere nasce a St. Paul (Minnesota) dove trascorrerà gli anni della sua infanzia e adolescenza. Durante l'ultimo anno di liceo segue un corso di disegno per corrispondenza e, dopo aver partecipato alla guerra in Europa, torna negli Stati Uniti dove riuscirà a pubblicare le sue prime vignette nel 1947 firmandole con il suo soprannome: Sparky. Ma è con i *Peanuts*, che nascono tre anni dopo, che Schulz raggiungerà la fama mondiale. In Italia i personaggi di Schulz si diffusero negli anni Sessanta grazie al mensile *Linus*. Ma chi sono Charlie Brown, Lucy, Piperita, Patty, Sally...? A volte timidi, insicuri, innamorati, arrabbiati, nevrotici, irritabili, dispettosi, egoisti... sono bambini "veri": vanno a scuola, al campeggio, aspettano il Grande Cocomero, giocano a baseball. Sono bambini-filosofi, che si interrogano su se stessi e il mondo, che vivono nel presente, concedendo poco al futuro da adulti che verrà.

Le vignette riprodotte in questo numero sono tratte da Charles M. Schulz, *The complete Peanuts. Dal 1969 al 1970*, Panini comics.



BAMBINI, ADOLESCENTI e la tutela dei loro DIRITTI



Questo numero di *Cittadini in crescita* è centrato su alcuni temi relativi alla tutela del bambino e adolescente e al sostegno e promozione dei legami familiari.

Il primo contributo della sezione *Approfondimenti*, di Paola Milani, Università di Padova, presenta un quadro generale sull'allontanamento dei bambini dalla famiglia nel panorama italiano, in termini di dati e informazioni a oggi conosciuti sul fenomeno, e sviluppa l'approccio dal punto di vista della famiglia d'origine da sostenere accanto al bambino/adolescente. Se, infatti, l'obiettivo della protezione del soggetto bambino passa attraverso la ricerca del benessere del suo ambiente familiare, e dunque il miglioramento delle relazioni familiari, è chiaro come non si possa prescindere dal lavoro sulla famiglia e da un'ottica che è certamente quella della prevenzione dell'allontanamento.


Il secondo contributo offre alcune delucidazioni sull'istituto dell'affidamento al servizio sociale, una misura di intervento che nel corso di quasi un secolo dalla sua nascita ha vissuto profondi mutamenti, sia di contenuto che di forma. La garante del Veneto Aurea Dissegna guida i lettori nella comprensione delle modalità di utilizzo di questo strumento di protezione del bambino/adolescente. Vengono così analizzati gli effetti che l'affidamento al servizio sociale comporta sulla patria potestà, e quali diritti e doveri innesca nei soggetti che prendono in carico la situazione del bambino interessato.

Il terzo contributo della sezione, di Elisabetta Renieri e Maria Carmen Napolitano, affronta



due questioni importanti e gravi, quali l'abuso e lo sfruttamento sessuale, approfondendo le modalità di recepimento da parte dell'Italia della Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore a ottobre 2012. Le due penaliste del Foro di Firenze analizzano i principali cambiamenti apportati dalla normativa in materia di diritto penale, miranti a rafforzare le misure per prevenire ma anche punire i reati e tutelare le vittime.

Nelle interviste, viene proposto un confronto con l'esperto inglese di comunicazione David Buckingham, che espone la sua prospettiva – insieme realistica e originale – sull'idea di bambino/adolescente davanti ai nuovi mezzi tecnologici. Prendendo le distanze da una concezione iperprotettiva, paternalistica e ingenua del bambino, Buckingham ha infatti scandagliato nei suoi diversi studi le sfaccettature del “materialistic child” e “child consumer”, oggetto di grande attenzione opportunistica da parte del mercato e fonte di preoccupazione per genitori, insegnanti e operatori sociali. Lo studioso propone di



rompere questa netta separazione tra mercato e cultura/educazione, aprendo lo spiraglio a un utilizzo “buono” delle competenze dimostrate da bambini e ragazzi nel muoversi all’interno del mondo informatico e tecnologico.

Con Caroline Sawyer sono state invece discusse le questioni legate alla perdita o mancata acquisizione della cittadinanza, problema che riguarda molte famiglie, e dunque anche molti soggetti minorenni. L’argomento è ancora poco conosciuto, pochi sono i dati monitorati con certezza, e vista la diversa casistica che ne deriva è difficile persino ipotizzare quali effetti possa avere questo fenomeno sullo sviluppo e la crescita del bambino.

La sezione *Dalla parte dei “cittadini in crescita”* offre spunti di riflessione su vari argomenti. Il primo contributo riprende il tema dell’affido e dei legami tra bambino allontanato e famiglia di origine. Segue un articolo, curato da un team della Cooperativa di clinica transculturale Crinali di Milano, che presenta le difficoltà di crescita dei “figli della migrazione”, partendo dal punto di vista dell’essere madre.

Gli altri due testi sono centrati invece sulle famiglie rom, rispetto alle quali si espongono le politiche promosse dall’Italia partendo dalla Strategia nazionale, e alcuni interventi di sostegno e accompagnamento realizzati in una esperienza di “casa dei bambini” a Torino.

L’ultima esperienza proposta è quella di un progetto educativo e sociale piemontese, che utilizza numerose forme di espressione artistica – soprattutto il teatro – come strumenti per intercettare disagi e risorse di bambini e adulti presenti attorno a loro per favorire processi di inclusione e il miglioramento delle abilità comunicative e relazionali.

Le esperienze presentate si concludono poi con due analisi a sfondo cinematografico, sul tema dei film d’animazione: lo scambio e condivisione di competenze e saperi complementari tra genitori e figli che vanno al cinema insieme e l’evoluzione dei film animati nella produzione alternativa al *mainstream*. Nello specifico, si offrono delle schede di lettura e approfondimento di alcune pellicole di cinema animato, che possono integrare curricula educativi o scolastici che hanno l’obiettivo di formare la capacità di pensiero critico e originale degli studenti.

L’ambito internazionale riprende la questione della convivenza tra culture diverse e si sofferma in particolare sui problemi che insorgono a livello di rispetto dei diritti, tolleranza e manifestazioni di razzismo con un commento della giurista Valentina Rossi sulla recente *Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’aumento dell’antiziganismo e della violenza razzista contro i rom in Europa*. L’autrice sottolinea come al centro di tale documento sia posta, oltre all’integrazione e l’inclusione delle popolazioni rom, anche la questione della diffusione di una cultura della vicinanza, dell’accoglienza e della conoscenza. L’analisi giuridica è poi completata da un approfondimento su tre *General Comments* del Comitato Onu per i diritti dell’infanzia, rispettivamente su: il diritto alla salute, il legame e gli effetti tra diritti dell’infanzia e le pratiche commerciali delle imprese, il diritto al gioco. Come sottolineato nella presentazione curata da Tessa Onida, i tre diritti sono richiamati dal Comitato evidenziando le interconnessioni tra di essi. Emerge come il benessere sociale e soggettivo di bambini e adolescenti non sia affatto un elemento acquisito a priori nelle nazioni ad alto sviluppo economico-tecnologico, che spesso tralasciano di considerare adeguatamente la rilevanza degli aspetti ludico-espressivi nella formazione dei cittadini più giovani.

Prima della consueta rassegna normativa, presentata in ragione delle diverse aree tematiche e fonti giuridiche (internazionale, nazionale, regionale), una corposa lista di eventi richiama alcuni temi del numero: l’affidamento familiare e le relazioni familiari nei convegni di Padova e Roma, i ragazzi e bambini fuori famiglia e la formazione degli operatori nelle adozioni internazionali in un incontro di Milano sull’accoglienza in tempo di crisi e nel seminario fiorentino della Commissione per le adozioni internazionali. Vengono inoltre presentati gli esiti di due conferenze, una di respiro internazionale, promossa da Unicef e Regione Toscana, in cui si svolge una presentazione e commento del rapporto curato dal Centro di ricerca Unicef sull’istituto del garante per la difesa dei diritti dell’infanzia, e l’altra sul tema dello *status* di figlio naturale, che una legge del 2012 ha mirato a equiparare a quello di figlio legittimo.

ALLONTANARE i bambini e TENERE VICINE le famiglie



Paola Milani

La legislazione di gran parte dei Paesi occidentali concepisce l'allontanamento dei bambini dalle famiglie di origine come uno strumento di protezione che lo Stato ha il dovere di mettere in atto quando la stessa capacità di protezione dei bambini da parte dei genitori è inadeguata.

Sulla base di questo principio anche nel nostro Paese questo strumento è sempre stato utilizzato dai servizi titolari di questa funzione degli enti locali, che sono i servizi di protezione e tutela all'infanzia, variamente denominati e variamente gestiti sul territorio nazionale.


In questo articolo proponiamo alcune sintetiche riflessioni sul tema degli allontanamenti, a partire da ciò che sappiamo su questo nel

nostro Paese, come anche da ciò che non sappiamo, per tracciare in particolare qualche linea di intervento con le famiglie di origine nel tempo dell'allontanamento dei figli.

Cosa sappiamo e cosa non sappiamo sugli allontanamenti

Un primo dato è che in Italia si allontana ancora molto: secondo l'ultima indagine campionaria (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2012a) sono poco meno di 30.000 i bambini fuori famiglia nel nostro Paese, ma secondo il sentire comune di molti operatori sembra che non siano tutti quelli che ne avrebbero bisogno: la percezione di chi è sul campo è che, di recente, si allontani meno, non a causa di diminuiti bisogni delle famiglie, quanto a causa delle diminuite risorse dei Comuni. Molti bambini sembrano cioè restare in famiglia perché non ci sono più le risorse per mettere in atto progetti compiuti di allontanamento.

Sappiamo inoltre che sono in crescita gli affidi familiari rispetto al collocamento in struttura:



Possiamo essere sicuri che, quando si toglie un bambino dalla famiglia d'origine e lo si colloca altrove, sia garantita la possibilità di avviare rapporti di affetto, cura, contenimento, attenzione, rispetto, adeguati ai suoi bisogni di crescita?

è un dato positivo perché l'aumento degli affidi sembrerebbe salvaguardare, più di altre esperienze, il bisogno di mantenere il senso di appartenenza alla famiglia di origine così come di fare positiva esperienza di appartenenza a una "co-famiglia". Ma l'affido familiare non è condizione sufficiente perché sia garantita una reale dimensione di familiarità nell'accoglienza del bambino: il senso di appartenenza è il frutto di un intreccio di relazioni che non si genera certo automaticamente grazie al solo essere accolti in una famiglia. Nelle nuove *Linee di indirizzo nazionali sull'affido familiare* (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2012b) è incoraggiata una concezione plurale dell'affido: l'affido, fatte salve le dimensioni caratterizzanti della temporaneità e del familiare, può essere utilizzato in una molteplicità di situazioni diverse e si presta a rispondere a bisogni diversi, quindi è considerato, nelle sue forme più leggere, anche come strumento di prevenzione degli allontanamenti.

La scelta della "giusta" tipologia di affido va dunque basata sull'appropriatezza del progetto rispetto ai bisogni del bambino e della sua famiglia. Per questo, va ridefinita l'idea che l'affido costi poco: per avere una misura complessiva di quanto costa un affido rispetto a un collocamento in comunità, vanno calcolati, insieme a quelli del vivere del bambino in famiglia affidataria, i costi dei servizi che seguono il progetto, le due famiglie e il bambino.

In realtà non abbiamo conoscenza generale, a livello nazionale, su come siano attualmente utilizzate le diverse tipologie di affido, o su quanti siano, tra i bambini in carico ai servizi nella protezione e tutela, quelli che vengono allontanati: conosciamo la percentuale dei bambini allontanati sui bambini in generale, che si aggira tra il 2 e il 3 per mille, ma non la percentuale sui bambini in protezione. E questo è un dato di cui ci servirebbe disporre perché darebbe una chiave di lettura sul modo di intervenire dei servizi nelle situazioni di protezione e tutela, e sull'appropriatezza degli interventi rispetto ai bisogni che le famiglie portano oggi ai servizi.

Un altro aspetto è che non si conoscono gli esiti degli allontanamenti: se per esito e buon esito si intende il miglioramento dello stato di salute complessivo del bambino e della quali-

tà relazionale della famiglia, e la stabilità nella condizione di vita del bambino (Berry, 2007), non disponiamo di conoscenze sul fatto che i bambini allontanati abbiano beneficiato positivamente o meno di tale intervento e che l'allontanamento abbia raggiunto il fine per cui è stato realizzato.

Abbiamo infatti prevalentemente dati sul processo, piuttosto che sugli esiti, e riferiti ai soli bambini. Dati relativi ad esempio a dove sono e quanto tempo stanno in collocamento esterno questi bambini, da cui si evince un problema sulla questione dell'effettiva temporaneità dei collocamenti fuori famiglia, rivelatore di una carenza di cultura sul tema del posto della famiglia di origine nella protezione dell'infanzia, come dimostrano alcune ricerche (Clough, Bullock, Ward, 2006) sui cosiddetti bambini *lost in care*. Tali ricerche evidenziano che la lunghezza degli allontanamenti è sovente giustificata dallo stesso provvedimento di allontanamento più che dal problema iniziale della famiglia, il quale invece di funzionare come strumento di protezione del bambino agisce come strumento di indebolimento dello stesso e del legame fra genitori e figli.

Questione questa collegabile a quella relativa alla debole conoscenza rispetto alla qualità delle risorse accoglienti: qual è la qualità che offrono le risorse accoglienti, le strutture e le famiglie? Ne sappiamo poco, non c'è ancora un repertorio complessivo delle strutture che le censisca e le definisca secondo criteri di qualità, quali ad esempio il rapporto numerico bambini/operatori, le professionalità degli operatori, le metodologie di lavoro, i risultati non solo attesi ma raggiunti ecc.

Possiamo essere sicuri che, quando si toglie un bambino da una famiglia d'origine e lo si colloca altrove, la possibilità di avviare rapporti di affetto, cura, contenimento, attenzione, rispetto, adeguati ai suoi bisogni di crescita sia effettivamente garantita? Gli educatori delle comunità sono preparati a fare questo? E gli adulti affidatari? Perché tanta letteratura sulle competenze parentali delle famiglie di origine e così poca che evidenzi criteri condivisi sul reperimento, la formazione, l'"adeguatezza" delle famiglie affidatarie e degli educatori delle comunità? Nessuna valutazione delle competenze parentali di questi ultimi?

Chi sono i bambini allontanati¹

La prima causa di allontanamento in Italia, che distanzia di molto tutte le successive e che riguarda il 37% dei bambini, è relativa all'“inadeguatezza genitoriale” (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2012a). Chiaramente questa è una definizione troppo vaga e soggetta a interpretazioni anche molto diverse tra loro, ma possiamo ritenere, forse superficialmente, che essa si riferisca alla questione della negligenza, che è un fenomeno distinto anche se contiguo, spesso anche in termini temporali, al maltrattamento, in quanto evidenzia «Una carenza significativa o un'assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni riconosciuti come fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e/o dei valori sociali adottati dalla collettività di cui il bambino è parte» (Lacharité, Éthier, Nolin, 2006, p. 384).

Nel gergo dei servizi la locuzione spesso usata è “abuso e trascuratezza”, la quale appunto non distingue fra l'uno e l'altro e ciò è probabilmente all'origine di un'associazione indebita fra negligenza e maltrattamento che induce a considerare l'intervento di allontanamento come il più pertinente in entrambi i casi, senza mettere in rilievo invece la specificità di ognuna di queste situazioni. Riconoscere la specificità della negligenza rispetto al maltrattamento è cruciale: il mondo sociale e familiare sta cambiando e la protezione dell'infanzia non riguarda più, come forse era fino a qualche decennio fa, casi isolati di bambini maltrattati in situazione estrema di disagio sociale che potevano essere affrontati con misure individuali, ma, emanando da un cambiamento a 360° della società stessa, reclama una visione più societaria e trasversale dell'azione sociale, in cui la protezione dell'infanzia sia concepita come “affare di tutti”.

Quel 37% di cui sopra ci dice che gli operatori dei servizi, spesso, attivano procedimenti di allontanamento non a causa di problemi dei bambini, non a causa di problematiche specifiche dei genitori, ma a causa di difficoltà che si situano nello spazio relazionale tra genitori e figli, tra genitori e ambiente esterno. Se la questione prevalente è che questi genitori, faticando ad adattarsi a un dato contesto, mettono in atto comportamenti negligenti verso i loro figli, l'intervento di allontanamento, che

per definizione espropria i genitori della competenza genitoriale rimettendola al servizio, non sembra essere l'intervento più appropriato (Sellenet, 2007).

L'aumento delle segnalazioni di bambini a rischio nei servizi di protezione e tutela, di cui, come dicevamo poco sopra, non abbiamo però dati precisi, sembra essere cioè la risultante di una destabilizzazione diffusa del sistema famiglia e dell'indebolimento delle reti sociali, piuttosto che di maltrattamenti *stricto sensu*. Per questo, molti studi individuano ormai con chiarezza che, a fronte di problemi nello spazio relazionale fra genitore e figlio, la priorità non è aprire una procedura nell'ambito della “tutela minori”, ma assumere a bersaglio dell'intervento questo stesso spazio relazionale (comprensivo di tutto il suo *entourage*), favorendo innanzitutto un piano di sviluppo del bambino e la riqualificazione delle competenze genitoriali e riannodando il legame sociale fra la famiglia e il suo ambiente di vita (Holland, 2010; Milani, 2009; Dumas, 2005; Dottori *et al.*, 2010): la negligenza è cioè un fenomeno multifattoriale che chiama in causa interventi multidimensionali e multisettoriali (Serbati, Milani, 2013, in press; Milani, Serbati, 2013).

Una demisura da equilibrare tramite la valutazione

Dagli stessi dati 2010, emerge chiaramente la questione di una “demisura” nella gestione degli allontanamenti: macroscopiche differenze fra regioni italiane sul numero di bambini allontanati ci fanno ritenere che sia cruciale, nel processo decisionale costituito dal *decision making*, il tema della valutazione: cosa si valuta? Come si valuta?

Sono domande che non sono ancora alla base di ricerche avanzate e sistematiche e sulle quali proponiamo di seguito iniziali riflessioni che nascono da alcuni percorsi di ricerca che stiamo conducendo, in particolare all'interno del Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (Pippi), che è il risultato di una collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare dell'Università di Padova e dieci città italiane che hanno aderito alla sperimentazione negli anni 2011-2014, con la finalità di innovare

¹ Questo paragrafo riprende, con molteplici integrazioni e modifiche, una parte di un paragrafo del primo capitolo di Serbati, Milani (2013, in press).

le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine (Milani *et al.*, 2011).

Sulla prima delle suddette questioni, relativa al cosa si valuta quando c'è da decidere se allontanare un bambino, la proposta che segue è relativa al non valutare tanto una famiglia, le competenze genitoriali, come spesso si ritiene, e neppure un bambino, quanto l'intero "Mondo del bambino", mondo di cui anche il servizio che valuta è parte. Per questo, la valutazione, venendo alla questione relativa al come si valuta, ossia secondo quale modello, non può che essere partecipativa, dinamica e relazionale, piuttosto che giudicante, statica e magari asettica.

Il modello a cui facciamo riferimento è il Framework for the assesement of children in need and their families (Departement of Health, Departement for Educational and Skills and Home Office, 2000), nato da un grande progetto inglese negli anni '90 e ormai diffuso in quindici Paesi occidentali, e che ha all'origine la spinta a voler superare la *post code lottery* che impedisce ai bambini un accesso veramente equo al sistema dei servizi e che i dati a cui poco sopra si è fatto riferimento dimostrano essere ancora vigente nel nostro Paese.

Alla base di questo modello c'è l'idea che un modo per superare le disegualianze nell'accesso ai servizi, per superare le frammentazioni fra servizi, interventi e professionisti, per garantire una qualità del progetto rivolto ad ogni bambino, è quella di fornire a tutti i soggetti che costituiscono *the team around the family* una mappa comprensiva che permetta agli operatori di raccogliere informazioni sui bambini e le famiglie e che faciliti l'identificazione e l'*assessment* (analisi) dei bisogni, piuttosto che dei problemi, dei bambini. Questa mappa è un referenziale, un modello teorico basato sull'ecologia dello sviluppo umano (Bronfenbrenner, 2005) che funge allo stesso tempo da strumento per tratteggiare l'analisi della situazione iniziale del bambino e per costruire un progetto di reale cambiamento a partire da questa. All'interno del Programma Pippi si sta effettuato la prima implementazione italiana di tale modello (Milani *et al.*, 2013).

Il modello descrive e permette di costruire un ritratto obiettivo e dettagliato dei bisogni di sviluppo del bambino, delle capacità delle figure parentali di soddisfare tali bisogni, sulla base (che è proprio la base del triangolo) dei fattori familiari e ambientali suscettibili di influenzare le risposte a questi bisogni. Il modello cerca dunque le composizioni fra tre

The Assessment Triangle

FONTE: Departement of Health, Departement for Educational and Skills and Home Office, 2000



sistemi (bambino, famiglia e ambiente sociale) che sono, ognuna, composta da molteplici dimensioni e ne evidenzia le interdipendenze, favorendo l'identificazione, per ognuna di esse, dei fattori di rischio e di protezione, delle forze e delle difficoltà, a partire dalla logica della resilienza che induce a evidenziare la possibilità di cambiamento anche nelle situazioni considerate di rischio, partendo dal cercare non i problemi, ma le possibilità di intervento concrete e quindi le risorse delle famiglie e dei servizi per mettere in campo risposte appropriate ad assicurare il benessere dei bambini. Esso è basato su un insieme di principi che orientano l'insieme dei soggetti responsabili del benessere del bambino nel percorso di analisi del "Mondo del bambino":

- l'analisi è condotta con i bambini e i genitori stessi, considerati partner piuttosto che utenti;
- il bambino è al centro delle preoccupazioni di ognuno degli attori;
- sono considerati i differenti stadi di sviluppo del bambino per poter offrire servizi e attività adattati all'età dei bambini: l'ottica che si assume è evolutiva e dinamica;
- il benessere del bambino è considerato in una prospettiva ecologica che mette in luce le interdipendenze fra quest'ultimo e le risposte che il bambino stesso riceve ai suoi bisogni e dei fattori familiari e ambientali che impattano sulla capacità degli adulti di soddisfare i bisogni di crescita dei bambini;
- si tengono in grande considerazione le differenze culturali, ma non c'è alcuna discriminazione rispetto alla struttura familiare, alla religione e all'origine etnica, al fine di garantire a tutti i bambini le stesse opportunità di crescita.

A partire da un modello comune, gli operatori possono utilizzare e anche valorizzare i diversi sguardi disciplinari e i relativi strumenti, ma con il fine di costruire una narrazione condivisa su dimensioni altrettanto condivise (quelle individuate nei tre lati del triangolo), cosa che permette di superare la frammentazione degli interventi e avviare l'integrazione fra gli operatori, le discipline e i servizi, creare terreno comune fra modelli, funzioni e ruoli degli operatori sociali, degli psicologi, degli psicologi clinici come degli psicologi di comunità, degli psichiatri, degli educatori, ma

Il Programma Pippi, che è il risultato di una collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare dell'Università di Padova e dieci città italiane che hanno aderito alla sperimentazione negli anni 2011-2014, mira a innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti per ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine.

anche degli operatori che appartengono a altri sistemi come gli insegnanti, gli operatori della giustizia, della sanità ecc.

Il sistema di protezione e tutela dei "minori" e il sostegno alla genitorialità sono solitamente considerati due ambiti distinti, regolamentati da riferimenti legislativi diversi, che hanno storie e radici diverse, che perseguono obiettivi diversi ecc. La sfida condivisa oggi nella maggior parte dei sistemi occidentali di welfare e insita in questo modello è riuscire a far lavorare in tandem questi due ambiti, pur mantenendo una certa indipendenza fra loro: non si tratta infatti di non riconoscere la centralità dei diritti individuali del bambino come soggetto o di piegarli e quindi nasconderli alle esigenze di una visione familista, e neppure di voler salvaguardare i legami familiari a qualunque costo, ma di affermare che tali diritti, per essere concretamente esigiti, passano anche, perlomeno nelle situazioni di negligenza, attraverso la cura e la protezione non solo del bambino, ma di tutto il suo mondo relazionale. E ciò permette di collocare in positiva dialettica il diritto del bambino a essere protetto e il diritto dei suoi genitori a essere sostenuti, la loro vocazione a essere i primi protettori del bambino, e a mettere al centro la questione dell'appropriatezza della valutazione di ogni situazione familiare segnalata: valutare in maniera appropriata è infatti l'unica, vera arma capace di proteggerci dalle insidie delle ideologie.

La ricerca dimostra ampiamente che le famiglie (in particolare le più povere) che hanno accesso a servizi di sostegno alla genitorialità,

integrati a servizi di sostegno ai bambini, riescono, meglio di altre, a recuperare la capacità di prendersi cura in maniera adeguata dei bisogni evolutivi di questi ultimi (Brousseau, 2012; Davies, Ward, 2012; Quinton, 2005). Sellenet (2007) propone di anteporre una visione multidimensionale della protezione, ossia centrata sul complesso di relazioni in cui nasce e cresce ogni bambino e che include la famiglia di origine nel progetto di aiuto di un bambino, a una visione unidimensionale, centrata cioè sul solo bambino, astrattamente inteso. Includere la famiglia di origine nel progetto di intervento è una questione cruciale che va affrontata a partire dall'atteggiamento verso i genitori naturali per aumentare, concretamente, le capacità di coinvolgimento dei genitori nei processi decisionali, nelle scelte che riguardano la vita di ogni giorno dei figli, le relazioni con la scuola ecc., partendo dal rivisitare il mandato istituzionale che pesa sulla tutela, il quale spesso frena sul lavoro con i genitori in favore di un lavoro sul solo bambino. Si tratta di non separare contesto e persona, e di non separare i contesti fra loro, di lavorare sulle connessioni e le appartenenze di cui ogni soggetto umano ha profondo bisogno. Ciò non concerne solo la concretezza degli interventi di allontanamento, ma riguarda anche la concezione che li sottende, il come vengono realizzati: può essere necessario, infatti, talvolta, allontanare i bambini dai loro genitori per periodi determinati nel tempo, ma questa azione non può essere effettuata in base ad un approccio che considera in modo conflittuale e antagonista i bisogni dei bambini da quelli dei genitori. Gli studi sulla resilienza, a questo proposito (Milani, Ius, 2010), permettono di capire meglio, conducendoci a

rivisitare la stessa nozione di famiglia. Permane forte, infatti, nel nostro contesto, una concezione sociale secondo cui, ad esempio, collocare un bambino in comunità residenziale o in famiglia affidataria vuol dire toglierlo dalla sua famiglia d'origine, sostituendo una famiglia "rotta" o "difettata" con una almeno un po' migliore. Una concezione più aperta suppone invece di integrare fra loro una diversità di configurazioni familiari in cui può essere previsto l'affido condiviso tra famiglia accogliente e famiglia d'origine, o l'affido diurno in cui il bambino fa esperienza di una duplice appartenenza. Questa definizione più ampia di configurazione familiare può comprendere qualunque "terzo" (Pourtois, Desmet, 2006; Milani, Serbati, 2009) che gioca un ruolo "tonificante" nei confronti del bambino (vicini, amici, parenti, nuovi compagni dei genitori, ecc.); non riconosce nella famiglia tanto un sistema di affiliazione, quanto una combinazione fertile di diverse affiliazioni che il bambino intrattiene nei diversi contesti in cui vive (Moro, 2008).

Questa diversa concezione fa capire anche che, parlando qui di genitori, ci riferiamo sia a quei genitori che ancora vivono con i loro figli, rifacendoci quindi a una prospettiva di prevenzione degli allontanamenti (*preservation families*) sia ai genitori di bambini/ragazzi allontanati e quindi rifacendoci alla prospettiva della riunificazione familiare (*re-unification families*). Comunemente con la dizione *preservation families* si intendono tutte quelle azioni volte a sostenere i genitori perché possano continuare a vivere con i loro figli, mentre per riunificazione si intende un processo programmato che ha per fine il rientro in famiglia e che si realizza attraverso un insieme integrato di azioni nei

Includere la famiglia di origine nel progetto di intervento è una questione cruciale che va affrontata a partire dall'atteggiamento verso i genitori naturali per aumentare le capacità di coinvolgimento dei genitori nei processi decisionali, nelle scelte che riguardano la vita di ogni giorno dei figli, le relazioni con la scuola ecc.

confronti sia del bambino che della famiglia di origine, non il rientro stesso, che è invece un evento puntuale nel tempo (Warsh, Pine, Maluccio, 1996).

Sappiamo infatti che lavorare nel tempo dell'allontanamento con la famiglia di origine, con un focus pro-attivo, per sostenerla e aiutarla a superare le cause che hanno condotto all'allontanamento, e sin dal primo giorno in cui il bambino viene allontanato dal suo nucleo, è un'azione imprescindibile affinché il progetto di allontanamento raggiunga il fine che il dettato legislativo impone, ossia il diritto del bambino alla sua famiglia. Il tempo dell'allontanamento, quando esso è inteso come un mezzo per favorire il processo della riunificazione familiare e non un fine in sé, può davvero allora diventare un *kairòs* (Tuggia, Me, 2009), un tempo propizio per permettere ai genitori di riprendere in mano, con il supporto adeguato da parte dei servizi, la loro vulnerabilità, la loro identità ferita di adulti e di genitori. Un piano curato e condiviso con i genitori stessi di visite e incontri con il bambino è un fattore determinante nell'aiutare a riannodare i legami.

Come valutare

Tornando alla seconda delle questioni posta poco sopra, relativa a come si valuta, il modello della valutazione partecipativa e trasformativa (Serbati, Milani, 2012; Serbati, Milani, 2013, in press) ci permette di considerare la valutazione come parte integrante dell'intervento: tenere stretto il legame tra intervento e valutazione consente una valutazione più piena, uno sguardo dal di dentro più aperto che nasce dallo stare in relazione piuttosto che dal giudicare.

Valutare diventa così parte integrante dell'accompagnare: a questo proposito Le Bouedec enuncia tre funzioni dell'accompagnare: accogliere e ascoltare, partecipare insieme all'altro allo svelamento del senso di ciò che vive e ricerca, camminare al suo fianco per confermarlo nel nuovo senso in cui si impegna. È dunque da dimenticare la dimensione del lavoro "su", nella quale il professionista si trova in una situazione di potere e impone la sua definizione della situazione, a favore di quella del lavoro "con" in cui ci si impegna a integrare la logica del controllo sociale con la logica

relazionale che implica una co-costruzione con colui che non è un utente, ma un co-produttore del servizio.

In questo accompagnamento, in particolare durante il tempo dell'allontanamento, alcune pratiche sono irrinunciabili: come abbiamo già detto innanzitutto le visite e gli incontri fra bambini e genitori, minuziosamente preparati insieme a loro secondo un progetto condiviso in cui gli obiettivi sono comprensibili ad ognuno, e realisti rispetto ai tempi e alla raggiungibilità; la possibilità per i genitori di accedere a dispositivi di sostegno sia individuali che di gruppo: i gruppi per i genitori negligenti sono ancora poco diffusi, ma sembrano invece essere contesti di apprendimento sulle competenze genitoriali e di costruzione di relazioni sociali che permettono ai genitori di avanzare rapidamente sul piano della consapevolezza di sé e di trovare o di ritrovare la "buona direzione" nelle loro pratiche educative. Questi gruppi possono essere realizzati nei servizi, ma anche in luoghi altri, come ad esempio la scuola, luogo ricco di relazioni dove i genitori più vulnerabili possono trovare *natural helpers*, altre famiglie disponibili a mettersi al loro fianco, in nome spesso dell'amicizia spontanea che nasce tra bambini e che i genitori sono sovente portati a rispettare. La scuola è inoltre un luogo dove gli insegnanti possono essere sollecitati a ripensare il loro ruolo a fianco dei genitori vulnerabili, con cui hanno la *chance* di costruire una relazione in un contesto di "normalità" che è sempre rivelatore di aspetti della genitorialità che difficilmente emergono nei contesti più specialistici e dove possono così divenire occhi indispensabili per gli operatori sociali, occhi capaci di vedere cosa fanno questi genitori, non raramente anche di buono, e su quali dimensioni, con i loro figli, nello spazio del quotidiano.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Berry, M. (2007), *Identifying essential elements of change*, Acco, Leuven.
- Bronfenbrenner, U. (2005), *Making humans being human. Bioecological perspectives on human development*, London, Sage; tr. it., *Rendere umani gli esseri umani. Bioecologia dello sviluppo*, Trento, Erickson, 2010.
- Brousseau, M. (2012), *Interventions et programmes en contextes de négligence: évolution et défis de l'intervention auprès des familles*, in «Enfances Familles Générations», 16, p. 95-112.
- Clough, R., Bullock, R., Ward, A. (2006), *What works in residential child care. A review of research evidence and the practical considerations*, London, National Children's Bureau.
- Davies, C., Ward, H. (2012), *Safeguarding children across services*, London - Philadelphia, Jessica Kingsley.
- Dottori, S., et al. (2010), *La place des parents dans la protection de l'enfance. Contribution à une meilleure adéquation entre les pratiques et le droit*, Paris, Odas.
- Dumas, J.E. (2005), *La dynamique de la bientraitance. Contextes psychologiques, sociaux et culturels*, in Desmet, H., Pourtois, J.P. (eds.) (2005), *Culture et bientraitance*, Bruxelles, de Boeck, p. 61-80.
- Greco, O., Iafrate, R. (2001), *Figli al confine. Una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, Milano, Franco Angeli.
- Great Britain. Department of Health (2000), *Framework for the assessment of children in need and their families. The family pack questionnaires and scales*, London, The Stationery Office.
- Holland, S. (2010), *Engaging children and their parents in the assessment process*, in Horwath, J. (2010), *The Child's World: the comprehensive guide to assessing children in need*, London, Jessica Kingsley.
- Lacharité, C., Ethier, L., Nolin, P. (2006), *Vers une théorie écosystémique de la négligence envers les enfants*, in «Bulletin de psychologie», 59/4, p. 381-394.
- Le Bouedéc, G., et al. (2010), *L'accompagnement en éducation et formation: un projet impossible?*, Paris, L'Harmattan.
- Milani, P. (2009), *Buongiorno signora Rossi. Domiciliarità e personalizzazione degli interventi*, in «RIEF», 2, p. 7-22.
- Milani, P., Ius, M. (2010), *Sotto un cielo di stelle. Educazione, bambini e resilienza*, Milano, Cortina.
- Milani, P., Serbati, S. (a cura di) (2009), *Per costruire insieme genitorialità*, Inserto, in «Animazione sociale», 11, p. 29-59.
- Milani, P., Serbati, S. (2013), *Dalla tutela del minore al ben trattamento delle famiglie*, in «Animazione sociale», 1, p. 42-51.
- Milani, P., et al. (2011), *Pippi. Programma di intervento per prevenire l'istituzionalizzazione*, in «Cittadini in Crescita», 2/3, p. 58-64.
- Milani, P., et al. (2013), *Il quaderno di P.I.P.P.I.: teorie, metodi e strumenti per l'implementazione del programma*, Padova, Becco Giallo.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2012a), *Bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31.12.2010*, (Quaderni della Ricerca Sociale 19), Roma, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2012b), *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, <http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1A86BF9C-1124-43C9-8981-1B-38BE937B11/0/Lineediindirizzoaffidamentofamiliare.pdf>
- Moro, M.R. (2008), *Maternità e amore. Quello di cui hanno bisogno i bambini per crescere bene qui e altrove*, Milano, Frassinelli.
- Pourtois, J.P., Desmet, H. (eds.) (2006), *La bientraitance en situation difficile. Comment soutenir des enfants et des adolescents vulnérables*, Paris, L'Harmattan.
- Quinton, D. (2005), *Themes from a UK Research initiative on supporting parents*, in Scott J., Ward H. (eds.), *Safeguarding and promoting the well-being of children, families and Communities*, London - Philadelphia, Jessica Kingsley, p. 151-167.
- Sellenet, C. (2007), *La parentalité décryptée. Pertinence et dérives d'un concept*, Paris, L'Harmattan.
- Serbati, S., Milani, P. (2012), *La genitorialità vulnerabile e la recuperabilità dei genitori*, in «Minori Giustizia», 3, p. 111-119.
- Serbati, S., Milani, P. (2013, in press), *La tutela dei bambini. Teorie e strumenti per l'intervento con le famiglie vulnerabili*, Roma, Carocci.
- Tuggia, M., Me, S. (2009), *Tra krònos e kairòs. Il tempo del contrasto alla istituzionalizzazione nelle comunità per minori*, Venezia, Regione Veneto. Assessorato alle politiche sociali, programmazione sociosanitaria, volontariato e non profit.
- Warsh, R., Pine, B.A., Maluccio, A.M. (1996), *Reconnecting Families: A Guide to Strengthening Family Reunification*, Washington, DC, Child Welfare League of America.

RILEVANZA e CRITICITÀ dell'istituto giuridico dell'affidamento al SERVIZIO SOCIALE CONSIDERAZIONI E INIZIATIVE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO



Aurea Dissegna

Definizione e storia dell'istituto

L'affidamento al servizio sociale è un istituto giuridico che non va confuso con altre forme di affidamento di un minore di età: l'affidamento pre-adoitivo, l'affidamento intrafamiliare (parenti entro il 4° grado), l'affido eterofamiliare (a una famiglia estranea disponibile all'affido) o a una comunità educativa, l'affido giudiziale, l'affido a rischio giuridico, tutte forme di affido previste e disciplinate dalla normativa, dalle quali tuttavia si distingue nettamente per contenuti, storia, destinatari, effetti.

L'affidamento al servizio sociale è disposto con un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed è una risorsa che nel tempo si è molto diffusa

nelle prassi giuridiche della magistratura minorile e negli ultimi anni è in forte espansione anche in quella ordinaria per l'ambito civile. È un provvedimento che attualmente, in Veneto, viene emesso prevalentemente a tutela di minori di età che sono in condizione di pregiudizio o a rischio di pregiudizio, e che incide sulla potestà genitoriale.

È interessante cogliere la sua evoluzione e il suo sviluppo nel tempo: nasce come intervento di controllo sociale e "rieducazione" nei confronti di minori di età (all'epoca sino a 21 anni) che presentavano comportamenti considerati inaccettabili e inadeguati dal punto di vista sociale, da correggere appunto. La legge istitutiva del tribunale per i minorenni,



L'istituto dell'affidamento al servizio sociale ha subito negli anni una notevole evoluzione nel suo utilizzo, passando da misura tesa a "correggere" e contenere i comportamenti del minore a strumento di tutela per i minori di età in situazione di disagio, e rivolto in prevalenza ai genitori, considerati non adeguati a svolgere le funzioni genitoriali.

il Regio decreto legislativo n. 1404 del 1934, li definiva minori «traviati e bisognevoli di correzione morale», definizione poi aggiornata e modificata dalla legge 888 del 1956 che introduce l'affidamento al servizio sociale come intervento di tipo amministrativo, non penale, per i minori, senza distinzione di età, con comportamenti «irregolari nella condotta e nel carattere».

Questo istituto giuridico, pur rimanendo pressoché immutato nel sintetico testo normativo che lo prevede, ha subito una notevole evoluzione nel suo utilizzo, passando da misura tesa a "correggere" e contenere i comportamenti del minore a strumento di tutela per i minori di età in situazione di disagio, e rivolto in prevalenza ai genitori, considerati non adeguati a svolgere le funzioni genitoriali, interessando quindi non solo l'ambito amministrativo/rieducativo in cui era nato ma anche, in misura via via crescente, l'ambito civile.

Tali cambiamenti sono strettamente connessi alle trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno interessato la società italiana, e all'introduzione sia di leggi di sistema, come la legge sul nuovo diritto di famiglia del 1975, le leggi regionali di riordino dei servizi sociali negli anni '80, la legge quadro sui servizi sociali L. 328/2000, sia leggi di settore come la legge sull'adozione speciale del 1967, sull'affido e l'adozione L. 184/1983 integrata dalla L. 149/2001, il nuovo processo penale minorile DPR 4448/1998, nonché la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione europea di Strasburgo, ratificate dall'Italia rispettivamente nel 1993 e nel 2003. Tale nuova cornice normativa è testimonianza del recepimento, nel tempo, dei profondi cambiamenti sociali e relativi nuovi

riferimenti culturali, tuttora in corso, rispetto alla famiglia, all'infanzia e all'adolescenza.

Tra le più rilevanti innovazioni nell'ordinamento giuridico nazionale si segnalano la sostituzione della patria potestà con la potestà genitoriale, l'introduzione della separazione e del divorzio, più recentemente il diritto alla bigenitorialità, norme che dimostrano la considerazione diversa dei bambini, ai quali viene riconosciuta soggettività e titolarità di diritti. In tale contesto a essere mutata in maniera significativa è la titolarità della funzione di protezione e tutela dei minori introdotta dal DPR 616/1977, attuativo del decentramento amministrativo di funzioni statali in concomitanza con lo scioglimento di enti nazionali "inutili", che ha trasferito la competenza di tale funzione dallo Stato all'ente locale.

Questo profondo cambiamento avvia la stagione della progressiva nascita e strutturazione dei servizi sociali nel territorio così come li conosciamo oggi (vedi riforma del Servizio sanitario nazionale, L. 833/1978, e successive modifiche e integrazioni). In assenza di una legge quadro che solo nel 2000 verrà approvata (L. 328/2000), le diverse normative regionali in materia di servizi sociali, nel frattempo emanate, hanno individuato modalità molto diverse di organizzazione nel territorio nazionale e regionale, e questo aspetto, unito all'insoddisfacente integrazione socio-sanitaria dei servizi, rende la uniformità degli stessi nel nostro Paese un problema ancora molto attuale. I servizi dei Comuni si sono trovati, in base alle funzioni loro assegnate, a rendere operativi i provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria, in particolare quelli nei quali è previsto l'affidamento al servizio sociale, sia nell'ambito amministrativo che civile, e – come già accennato – è stata attribuita loro una funzione di aiuto/sostegno ma anche di controllo nei confronti dei bambini coinvolti e dei loro genitori. Queste diverse responsabilità hanno creato comprensibili e inevitabili problemi di gestione della presa in carico. In assenza di interventi di tipo amministrativo e legislativo che aggiornassero e definissero meglio nel tempo il sistema del servizio sociale, i Comuni si sono dovuti confrontare con modalità molto diverse utilizzate dai tribunali, dando luogo a loro volta a interpretazioni e prassi differenti di questo istituto.

Le autorità giudiziarie che dispongono l'affidamento al servizio sociale e le procedure per l'attivazione

Per cogliere meglio le criticità, occorre distinguere gli ambiti in cui può essere utilizzato l'affidamento al servizio sociale, ambiti collegati alle competenze proprie dell'autorità giudiziaria minorile: quella civile (affrontare, appianare conflitti tra privati), quella amministrativa (rieducativa) e quella penale (accertare e punire minori autori di reato), perché diverse possono essere le finalità di tale istituto, come pure gli interlocutori istituzionali e i servizi a cui va ricondotta la responsabilità di renderlo operativo e gestirlo.

Il soggetto pubblico che ha la titolarità della funzione di protezione e tutela dei minori di età è come sopra accennato l'ente locale, il Comune, al quale fanno riferimento le competenze in ambito civile e amministrativo/rieducativo, in base al citato DPR 616/1977 art. 23. Tale funzione può essere delegata alle Aziende Ulss, a istituzioni o a consorzi di Comuni.

Per l'ambito penale invece la competenza è tuttora statale, in capo al Ministero di giustizia ed esercitata dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni (Ussm).

La misura dell'affidamento al servizio sociale venne inizialmente limitata all'ambito amministrativo, ovvero rieducativo, e attribuita in origine agli Uffici di servizio sociale del Ministero della giustizia, che aveva previsto il servizio sociale professionale al proprio interno, a cui venne affidato lo «svolgimento di inchieste e trattamenti psicologici e ogni altra attività diagnostica e rieducativa nei confronti di minori ed in dipendenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria» (L. 1085/1962).

Tale competenza, unitamente a quella del collocamento in casa di rieducazione, di cui l'affido al servizio sociale costituiva un'alternativa, in quanto consentiva di privilegiare il mantenimento del minore nel suo ambiente di vita, venne in seguito trasferita agli enti locali territoriali (Comuni o consorzi di Comuni) col citato DPR 616/1977.

Nel corso degli anni la magistratura minorile ha reso progressivamente residuale l'uso di questo strumento in ambito amministrativo con finalità rieducative, utilizzandolo prevalentemente in ambito civile nelle procedure

cosiddette “de potestate” (artt. 330-336) e nell'ambito delle procedure dell'adottabilità (L. 184/1983; L. 149/2001). In ambito penale l'istituto è stato assorbito e disciplinato dal DPR 448/1989 che ha previsto l'affidamento giudiziale.

L'attivazione della procedura che può portare a un provvedimento che dispone l'affido al servizio sociale scaturisce da una segnalazione facoltativa alla procura minorile da parte di diversi soggetti: operatori dei servizi, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, cittadini, o da parte di genitori al tribunale per i minorenni.

Se fin dalla segnalazione o da accertamenti ulteriori disposti dal magistrato emergono elementi di pregiudizio o di rischio di pregiudizio, la procura minorile presenta un ricorso al tribunale per i minorenni, il quale può emettere un decreto con il quale dispone l'affidamento al servizio sociale, che, teoricamente, dovrebbe essere limitato nel tempo, in attesa che al giudice pervengano elementi più chiari che gli consentano di adottare i provvedimenti più idonei previsti dall'ordinamento. L'ente titolare della protezione e tutela, il Comune o altro ente delegato, e gli operatori del servizio sociale professionale, dopo aver svolto un'approfondita indagine sociale, elaborano un progetto di intervento, individuando degli obiettivi, preferibilmente con il coinvolgimento della famiglia e del minore, per affrontare i problemi che hanno condotto alla segnalazione, e periodicamente riferiscono al giudice del tribunale per i minorenni.

In passato questo tipo di provvedimenti, emessi in via provvisoria, rimanevano tali per molto tempo. Non era infrequente la casistica in cui si potevano riscontrare per lo stesso caso anche più decreti provvisori, tra l'altro, non reclamabili. Situazioni che anche oggi si possono verificare, seppur molto più contenute.

Solo con l'introduzione del giusto processo, previsto dalla L. 149/2001, entrato in vigore nel 2007, il tribunale per i minorenni ha adottato nuove modalità, limitando di più la provvisorietà, e definendo le posizioni con provvedimenti definitivi, non senza ulteriori problemi dato che in molti di questi provvedimenti permane l'affidamento al servizio sociale, criticità che verrà affrontata in seguito.

L'affidamento al servizio sociale: effetti sulla potestà genitoriale, poteri e doveri dei servizi che lo devono gestire

Un provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affidamento al servizio sociale sia nell'ambito amministrativo/rieducativo sia in ambito civile ha effetti molto importanti sulla potestà genitoriale. L'interpretazione di tale mandato è nella pratica professionale e istituzionale molto contraddittoria, discrezionale e diversificata sia dal punto di vista dell'autorità giudiziaria che da quello degli operatori.

A livello nazionale vi sono Regioni dove l'utilizzo di questo istituto è molto elevato e altre dove è del tutto residuale. Vi sono realtà in cui viene usato nel provvedimento di apertura di un caso in cui vi sono ipotesi, per i minori coinvolti, di rischio di pregiudizio e/o pregiudizio (artt. 330-333-336) per poi essere revocato con l'apertura di una procedura di stato di adottabilità. In altre realtà territoriali l'affidamento al servizio sociale rimane fino alla dichiarazione di stato di adottabilità. In altre esperienze ancora viene disposto e permane anche con la sospensione e/o la decadenza della potestà genitoriale e relativa nomina di un tutore.

La gestione della situazione da parte degli operatori risulta pertanto complessa ed esposta a disomogeneità e criticità per varie motivazioni:

- è un dispositivo che non è limitato a provvedimenti provvisori, ma che a volte permane per molto tempo e in certi casi rimane anche in decreti/sentenze definitivi e di chiusura del caso per l'autorità giudiziaria;
- la casistica è sempre più multiproblematica e complessa;
- il ricorso all'affidamento al servizio sociale avviene con varie prescrizioni per superare le difficoltà nell'integrazione sociosanitaria tra i servizi;
- la modalità di gestione di tale risorsa da parte dei magistrati e dei servizi è alquanto diversa;
- l'interpretazione da parte dei servizi può essere più o meno estensiva;
- si assiste all'allargamento dell'applicazione di questo istituto giuridico, nel tempo, sia nell'ambito civile minorile ma anche nell'ambito delle separazioni e divorzi, senza una modifica normativa;

- vi è difficoltà della distribuzione dei poteri decisionali (servizi, famiglia affidataria, comunità di accoglienza, tutore).

In letteratura e nella ricerca non è riscontrabile nel corso degli anni un puntuale approfondimento di tale tematica, peraltro ancora oggi oggetto di discussione e ampio dibattito, tra gli addetti ai lavori, in merito all'interpretazione e ai relativi comportamenti che ne conseguono da parte dei vari interlocutori della tutela del minore.

È evidente che l'effetto di una tale disposizione in un provvedimento dell'autorità giudiziaria comporta di fatto per la potestà genitoriale un affievolimento dei diritti connessi alla potestà, non sempre però chiaramente definito e quindi controverso.

Il tipo di provvedimento che dispone l'affidamento al servizio sociale, a seconda del suo carattere, generico, o della sua declinazione in prescrizioni, limiterà in modo più o meno ampio l'esercizio della potestà.

Le criticità rilevate

L'Ufficio del pubblico tutore dei minori (Uptm) del Veneto da quasi dieci anni ha implementato un'attività di ascolto istituzionale finalizzato a favorire l'attuazione dei processi di garanzia dei diritti dei bambini, prestando in particolare attenzione al delicato intreccio della relazione tra amministrazioni e autorità giudiziarie, che tanto influenza i tempi e i modi degli interventi di tutela e protezione dei bambini.

È a partire dalla consapevolezza di questo intreccio relazionale, in cui si incontrano diverse e specifiche competenze, professionalità, responsabilità e azioni, che si realizza l'attività di "ascolto istituzionale" dell'ufficio, volta ad accogliere istanze, consulenze, segnalazioni e richieste legate alla protezione e tutela dei bambini. All'interno di questa attività l'ufficio incontra gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio investiti della responsabilità di rendere attuativi i decreti di affido al servizio sociale disposti dalle autorità giudiziarie.

L'istituto dell'affidamento al servizio sociale, utilizzato inizialmente dal giudice, come si è visto nei paragrafi precedenti, a scopo rieducativo (L. 888/1956), si è rivelato efficace e applicabile anche nei casi previsti dall'art.

330-336 cc, relativamente alla limitazione della potestà genitoriale. Questa misura, utilizzata a scopo protettivo, consente al giudice di formulare delle prescrizioni attribuendo al servizio sociale dell'ente locale il compito di sostegno e controllo della situazione. L'istituto dell'affidamento al servizio sociale non sottende in sé la decadenza o la sospensione della potestà genitoriale, ma una sorta di "limitazione", di "affievolimento", che però non trova alcuna declinazione nella norma.

L'ambiguità che si crea nelle situazioni in cui, pur in presenza di una potestà integra, il genitore si trova limitato nei poteri genitoriali in virtù della disposizione del giudice dell'affido al servizio sociale crea di fatto una condizione di scarsa trasparenza anche nella relazione tra operatore e cittadino. Tale criticità diviene ancora più manifesta quando il giudice non esplicita chiaramente gli ambiti di limitazione della potestà genitoriale e dei poteri del servi-

rapporto basato sulla fiducia e sulla reciproca motivazione, a intraprendere un percorso di comprensione, miglioramento o recupero della funzione genitoriale compromessa, se viene investito di poteri censori non chiaramente definiti e delimitati e dunque non esplicitabili. Non rischia il servizio sociale, all'interno di questa indefinitezza dei poteri, di essere vissuto e forse di agire una funzione prevalentemente di controllo e sanzionatoria? Quanto l'utente può percepire nella relazione con l'operatore una dimensione ricattatoria (se non aderisci al progetto devo informare il giudice...) e quindi sviluppare forme adesive al progetto di cura e sostegno a scapito di un'effettiva comprensione, elaborazione e condivisione del percorso di aiuto?

La questione si complica ulteriormente quando il minore coinvolto nel procedimento promosso dall'autorità giudiziaria viene affidato a una famiglia affidataria o collocato in una

Un provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affidamento al servizio sociale sia nell'ambito amministrativo/rieducativo sia in ambito civile ha effetti molto importanti sulla potestà genitoriale. L'interpretazione di tale mandato è nella pratica professionale e istituzionale molto discrezionale e diversificata sia dal punto di vista dell'autorità giudiziaria che da quello degli operatori.

zio. Fino a che punto si può attribuire a un servizio sociale l'arbitrarietà di decisioni che vanno a incidere sull'esercizio della potestà genitoriale? Gli operatori spesso si interrogano sui limiti dei poteri loro attribuiti dall'affidamento al servizio sociale, e anche i genitori si chiedono in che misura un servizio sociale abbia la facoltà di interferire nella loro vita e abbia il potere di limitare arbitrariamente la loro funzione e il loro ruolo genitoriale, di cui l'esercizio della potestà è un'indubbia prerogativa.

La riflessione effettuata sulla casistica analizzata presso l'Uptm porta a chiedere come può il servizio sociale mantenere o ricondurre la relazione operatore/utente nell'ambito di un

comunità educativa o terapeutica. Come si distribuiscono in tal caso i poteri decisionali tra i genitori, la cui potestà di fatto non è né decaduta né sospesa, il servizio sociale affidatario (L. 888/1956) e la famiglia affidataria o la comunità educativa (L. 184/1983)?

Negli ultimi anni, per districarsi in queste situazioni complesse, alcuni servizi, e l'autorità giudiziaria, quando interrogata, sono ricorsi alla nozione di ordinaria e straordinaria amministrazione, in analogia alla disciplina dell'affido familiare (art. 5 L. 184/1983). Questa distinzione risolve solo in parte il problema, poiché in questa materia non c'è norma né giurisprudenza, dunque non sempre le parti trovano facilmente un accordo. Proprio

l'esperienza di questi anni ha dimostrato la grande variabilità di interpretazione da parte dei servizi che, in alcuni casi, rischiano di eccedere in decisionismo arbitrario e in altri invece restano del tutto passivi.

Con l'introduzione del giusto processo anche in ambito minorile (L. 149/2001), sempre più spesso i servizi si trovano a interfacciarsi con gli avvocati dei genitori che chiedono conto, in tutela dei propri clienti, delle decisioni che incidono sulla potestà genitoriale. Dunque il servizio è chiamato ad argomentare le proprie decisioni e soprattutto a dimostrarne la legittimità.

D'altronde, com'è possibile accompagnare dei genitori in un percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di individuazione delle proprie risorse e dunque aiutarli a impegnarsi in un progetto finalizzato al recupero o sviluppo delle loro competenze e capacità genitoriali, se non si instaura un rapporto chiaro, basato sulla trasparenza dei rispettivi ruoli, funzioni e poteri? In che misura questo istituto, così poco chiaro nella sua definizione giuridica e dunque nella sua applicazione, rischia di inficiare la propensione, che ogni operatore dovrebbe avere, a ridurre, per quanto possibile, l'asimmetria relazionale operatore/utente per dare spazio a processi di *empowerment* che consentano alle persone (genitori e figli) di raggiungere responsabilmente la propria autonomia?

Un altro ambito, a volte fonte di incomprensioni, riguarda le situazioni in cui i genitori sono decaduti o sospesi dalla potestà ed è stato nominato un tutore legale per i minori d'età. Le conflittualità tra servizi e tutore legale nascono prevalentemente quando quest'ultimo non condivide talune scelte effettuate dagli operatori o quando gli operatori ritengono che il tutore interferisca con il loro agire attraverso decisioni che non condividono o che ritengono non siano di sua competenza. Ancora più problematico è per i servizi, nel rispetto del contraddittorio, gestire il provvedimento di affidamento al servizio sociale nelle procedure di adottabilità, per le quali viene sospesa la potestà genitoriale e nominato un tutore ed è prevista la difesa tecnica di un legale.

Coniugare i poteri attribuiti all'operatore dal provvedimento di affidamento al servizio sociale con i poteri attribuiti al tutore legale

nella sua funzione di rappresentante legale del minore costituisce un altro ambito di approfondimento che sollecita la necessità di intervenire a un chiarimento, possibilmente con l'emanazione di direttive o norme che meglio regolamentino ed esplicitino l'istituto dell'affido al servizio sociale.

Un'ulteriore questione che merita di essere affrontata riguarda l'efficacia dell'affido al servizio sociale quando questo è disposto da un decreto definitivo o da una sentenza dell'autorità giudiziaria, comportamento modificato solo da pochi anni, a seguito dell'entrata in vigore del giusto processo introdotto dalla L. 149/2001. In queste situazioni, in cui il procedimento è chiuso, permane l'affido al servizio sociale senza una definizione temporale, con la possibilità che possa durare fino alla maggiore età del minore. Solitamente sono situazioni per le quali a seguito di un positivo recupero delle funzioni genitoriali sono venute meno le condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio che avevano motivato l'apertura di un procedimento giudiziario. Rimangono tuttavia situazioni che a parere dell'autorità giudiziaria è necessario monitorare attraverso lo strumento dell'affido al servizio sociale.

Appare evidente in questi casi l'enfaticizzazione della funzione di controllo che il giudice attribuisce al servizio sociale, provocando il rischio di una connotazione impropria del ruolo e delle funzioni del servizio stesso. Se la situazione migliora il servizio sociale non ha un interlocutore a cui segnalare il venir meno della necessità dell'"affievolimento" della potestà genitoriale e dunque il venir meno della necessità di attribuzione di "poteri particolari e transitori" al servizio medesimo. Gli unici soggetti legittimati a chiedere una modifica del decreto definitivo o della sentenza sono i genitori. Il servizio ha solo la facoltà di segnalare alla procura minorile eventuali eventi peggiorativi della situazione che richiedono quindi nuovi provvedimenti del giudice.

Se è vero, ma questo è un dato che va più ampiamente verificato, che la maggior parte dei decreti di affido al servizio sociale viene disposta in seguito alla segnalazione da parte dei servizi di una mancata o altalenante collaborazione dei genitori nella realizzazione degli interventi di aiuto (ritenuti necessari

dai servizi a fronte di situazioni in cui sono presenti elementi di pregiudizio o rischio di pregiudizio per i minori d'età) e quindi come conseguenza dell'impossibilità di disporre interventi di cura e protezione dei fanciulli nell'ambito della consensualità (ambito caldeggiato dalla normativa nazionale e internazionale), sarebbe opportuno individuare delle procedure "snelle" di revoca di tale disposizione da attivare quando le condizioni di collaborazione si modificano e l'operatore può svolgere i suoi compiti nell'ambito della consensualità e della condivisione. Diversamente tale istituto rischia di diventare una sorta di "spada di Damocle" che non consente il riconoscimento effettivo del recupero delle competenze genitoriali e dunque dell'assunzione delle responsabilità connesse all'esercizio della potestà che il genitore ha dimostrato di essere in grado di sostenere. Tale problema si sta evidenziando anche con i provvedimenti del tribunale ordinario che utilizza l'affidamento al servizio sociale nei decreti e sentenze che riguardano separazioni particolarmente conflittuali.

Ultima, ma non meno importante criticità che si è evidenziata nel territorio del Veneto riguarda l'organizzazione dei servizi deputati alla tutela e alla protezione dei minori d'età e dunque solitamente investiti degli oneri connessi all'affidamento al servizio sociale disposto dal giudice. Come già accennato, è il Comune l'ente deputato alla garanzia degli

interventi di cura e protezione dei minori d'età previsti dalla normativa vigente. È facoltà di ogni Comune decidere come organizzarsi per garantire i supporti necessari alla realizzazione degli interventi necessari in tale ambito. Nella realtà veneta esistono modalità organizzative molto diverse da territorio a territorio. In alcune realtà i Comuni di alcune Conferenze dei sindaci hanno deciso di delegare totalmente la gestione di questa materia alle Aziende Ulss, che meglio possono garantire la collaborazione e l'integrazione tra i servizi e le figure professionali che gli interventi di protezione richiedono. Altre realtà hanno optato per una delega parziale, altre ancora non hanno delegato. La maggiore criticità nella gestione degli interventi di protezione e tutela dei minori, e quindi nella gestione delle disposizioni dell'autorità giudiziaria, compreso l'affidamento al servizio sociale, è dovuta alle scarse potenzialità operative dei piccoli Comuni, i quali sono dotati di risorse limitate per affrontare una molteplicità di situazioni complesse. Solitamente nei piccoli Comuni è presente un solo operatore, a volte per poche ore settimanali, e dove ce n'è più di uno si è comunque in presenza di una sola professionalità: quella dell'assistente sociale che, sovente in grande solitudine, deve affrontare situazioni particolarmente complesse che richiederebbero interventi multiprofessionali e multidisciplinari. La valutazione delle situazioni, la costruzione e la realizzazione di progetti articolati che sappiano affrontare la globalità delle interazioni familiari, il monitoraggio dei processi degli interventi messi in atto, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dunque dei cambiamenti intervenuti non possono prescindere dall'integrazione di saperi e professionalità diverse, difficilmente attivabili quando appartengono ad altri enti o istituzioni.

È dunque auspicabile che i Comuni che non sono in grado di garantire una certa soglia di qualità (professionalità, risorse, tempi) procedano a una delega delle funzioni alle Aulss, o utilizzando altri strumenti giuridici previsti dalla normativa (Consorzio di Comuni o funzioni associate), evitando però una loro deresponsabilizzazione rispetto alle condizioni di salute e benessere dei loro cittadini più piccoli e dei loro familiari.

In che misura questo istituto, così poco chiaro nella sua definizione giuridica e dunque nella sua applicazione, rischia di inficiare la propensione che ogni operatore dovrebbe avere a ridurre, per quanto possibile, l'asimmetria relazionale operatore/utente per dare spazio a processi di *empowerment* che consentano a genitori e figli di raggiungere responsabilmente la propria autonomia?

Conclusioni e prospettive per una miglior definizione

Dall'osservatorio privilegiato costituito dall'attività di ascolto istituzionale dell'Ufficio del Pubblico tutore dei minori della Regione del Veneto, attraverso le consulenze agli operatori dei servizi sociosanitari del territorio si sono rilevate, a conferma di quanto sinora affermato, notevoli difficoltà nella gestione dell'affidamento al servizio sociale.

L'argomento è stato affrontato, senza tuttavia pervenire a risposte soddisfacenti, anche nel gruppo tecnico operativo, interistituzionale, multiprofessionale e multidisciplinare, attivato all'interno del "Laboratorio comunicazione servizi socio-sanitari – autorità giudiziarie" promosso nel 2012 dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori, laboratorio finalizzato all'individuazione e condivisione di modalità di comunicazione che possono meglio rispondere alle esigenze informative, valutative e decisionali delle autorità giudiziarie.

È evidente che l'istituto giuridico dell'affidamento al servizio sociale ha bisogno di essere ripensato, ridefinito e armonizzato all'interno della legislazione minorile e familiare anche alla luce della recente legge 219/2012, che ha previsto il passaggio della competenza dell'art. 317 *bis* cc al tribunale ordinario.

A partire dall'ipotesi che l'affidamento al servizio sociale sia un istituto giuridico poco definito nei contenuti e nella sua applicazione operativa, suscettibile di interpretazioni e ampia discrezionalità da parte delle istituzioni e degli operatori preposti alla protezione, cura e tutela dei minori, che rischiano di non garantire appieno i loro diritti e quelli delle loro famiglie, è stato ritenuto importante attivare una specifica ricerca. La finalità è quella di approfondire in maniera più rigorosa e scientifica l'utilizzo, la percezione e l'interpretazione che gli operatori e le istituzioni hanno di tale istituto.

Ritenendo interessante indagare le prassi messe in atto in un territorio ampio, è stata proposta l'iniziativa anche ad altre Regioni, trovando adesione e coinvolgimento di altri due Garanti regionali (Lazio ed Emilia-Romagna). Le tre Regioni, dopo aver condiviso le finalità e gli obiettivi della ricerca, hanno sottoscritto nel luglio 2012 una Convenzione con la quale affidano l'incarico di attuazione

della ricerca al Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.

La ricerca, dal titolo "Percezione, diffusione e interpretazione dell'istituto giuridico dell'affidamento al servizio sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell'infanzia", è stata avviata nel mese di settembre 2012. A livello interregionale è stata istituita una cabina di regia (comitato scientifico del progetto) ed è stata programmata la realizzazione in ciascun ambito territoriale di interviste telefoniche a un campione rappresentativo degli operatori pubblici dei servizi sociali di protezione e tutela.

Sono inoltre previsti *focus group* e interviste in profondità a testimoni privilegiati: rappresentanti delle autorità giudiziarie, dei governi regionali, dei servizi sociali pubblici e del privato sociale regionali e locali, degli ordini professionali, dell'associazionismo professionale di settore, delle sedi universitarie formative. Le tematiche pertinenti all'intervista riguarderanno le esperienze e le opinioni in merito all'applicazione dell'istituto giuridico dell'affidamento al servizio sociale disposto dall'autorità giudiziaria per i minori sottoposti a procedimenti civili e amministrativi.

A completamento dell'indagine verrà effettuata l'analisi di un campione significativo di provvedimenti, nel rispetto della privacy, emessi dai Tribunali per i minorenni di Venezia, Bologna e Roma negli ultimi cinque anni, al fine di analizzare in termini quantitativi e di contenuto le pratiche attuative dell'affidamento al servizio sociale nonché le eventuali differenze sostanziali presenti nelle medesime pratiche nell'ambito delle tre Regioni coinvolte.

La ricerca si concluderà prevedibilmente entro l'estate del 2013, ed entro l'anno, dopo averne analizzato gli esiti, sarà elaborato un documento interpretativo sulla natura, i significati e le implicazioni operative di tale istituto per il lavoro sociale e saranno promosse linee di indirizzo su base regionale e interregionale e proposte a livello nazionale, con azioni di comunicazione e diffusione, eventi formativi, nonché proposte di maggior definizione in ambito normativo.

REATI SESSUALI e PROCEDIMENTO PENALE

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO



Elisabetta Renieri, Maria Carmen Napolitano



La Convenzione di Lanzarote, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote, è stata ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2012, n. 172,

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, entrata in vigore il 23 ottobre 2012. Il testo è stato sottoscritto da 46 Stati, tutti membri del Consiglio d'Europa (Coe), e 19 Stati l'hanno già ratificata¹. Con il documento i Paesi ade-

renti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei reati, nonché per la tutela delle vittime. La Convenzione risponde alla necessità di elaborare nuovi strumenti che abbiano effetto vincolante per gli Stati parte del Consiglio d'Europa al fine di contrastare il fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori. Con la legge di ratifica alcune importanti novità si registrano per l'ordinamento italiano sotto vari aspetti: modifiche in materia di diritto penale sostanziale, introduzione di nuove figure di reato, interventi sulle norme del processo penale, in materia di misure di prevenzione e di ordinamento penitenziario.

¹ 1 A ottobre 2013.

* Il paragrafo passa in rassegna le principali novità in materia di diritto penale sostanziale; in alcuni casi sono trascritti gli articoli novellati per comprendere meglio i cambiamenti effettuati, in altri ci si limita a descrivere in narrativa gli aspetti di maggiore interesse allo scopo di alleggerire un po' una lettura che può risultare indubbiamente non facile a causa del linguaggio tecnico che è stato necessario mantenere.

Modifiche al diritto penale sostanziale*

Uno degli elementi più importanti e segnalati anche nel dibattito corrente attorno alla ratifica della Convenzione è rappresentato dalle modifiche in tema di prescrizione.

L'art. 4 comma 1 lett. a) della legge ha raddoppiato il termine di prescrizione anche per i principali reati di maltrattamento, violenza sessuale ai danni di bambini e adolescenti, sfruttamento sessuale e pedopornografia, come meglio specificato nella tabella che segue. Il raddoppio dei termini di prescrizione risponde, anche in questi casi, all'esigenza di far fronte a indagini che possono essere molto complesse e lunghe nonché a un'istruttoria dibattimentale articolata e minuziosa.

- **Reato di maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 cp);**
- **Reati di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), impiego di minori nell'acconteraggio (art. 600-octies) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);**
- **Reati di violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante del "caso di minore gravità" contemplata dal terzo comma dell'art. 609-bis e dal quarto comma dell'art. 609-quater;**
- **Reato di associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, e 609-undecies (art. 416 comma settimo cp), introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. c), della legge in esame e incluso dall'art. 5 comma 1, lett. a), n. 1 della legge medesima nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3 bis cpp.**

Un altro effetto rilevante della legge di ratifica è stato l'introduzione di nuove figure di reato: l'art. 4 comma 1 lett. b) della legge ha introdotto, infatti, nel codice penale le ipotesi di reato descritte qui di seguito.

Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pornografia)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

L'articolo presenta una formulazione modellata sulla base della fattispecie generale dell'istigazione a delinquere prevista dall'articolo 414 cp, ma se ne distingue perché, in virtù della natura degli atti criminosi considerati, prevede un minimo di pena edittale più alto (non un anno bensì un anno e sei mesi).

La nuova figura criminosa, che introduce nel nostro ordinamento penale la parola "pedofilia", si pone come speciale rispetto al reato di "istigazione a delinquere", del quale non costituisce tuttavia circostanza aggravante, essendo strutturata come autonoma figura di reato.

La norma punisce la condotta sia di chi, pubblicamente, istiga alla commissione delle pratiche di pedofilia e di pornografia, sia di chi, pubblicamente, ne fa apologia. Il bene giuridico protetto dall'articolo in questo caso non è però il bambino in quanto tale, ma l'ordine pubblico.

L'istigazione che si vuole perseguire è da intendersi come la condotta "con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione" finalizzata a eccitare, rafforzare o alimentare l'altrui risoluzione e si caratterizza per l'immediata attitudine a influenzare l'altrui volontà, suscitando una risposta comportamentale nel soggetto. Ed è interessante notare che sussiste istigazione anche qualora la condotta

si estrinsechi in una provocazione, cioè nella proposizione di altri motivi di impulso o nella demolizione di motivi di inibizione riguardo l'attività delittuosa che l'istigatore vuol provocare.

La norma punisce quindi qualsiasi condotta rivolta a determinare e rafforzare il proposito di commettere reati (Cass., Sez. I, 40684/2008).

La condotta di istigazione può, dunque, essere integrata sia quando l'intento dell'istigatore sia quello di rafforzare un progetto criminoso già presente nell'individuo che viene istigato, sia qualora quest'ultimo non abbia ancora autonomamente deciso per conto proprio di agire nel senso prospettato dall'istigatore, ma si trovi in uno stato di indecisione.

Carattere fondamentale è che l'istigazione, con un giudizio in concreto *ed ex ante*, sia idonea a indurre l'istigato a commettere uno o più reati; in tal senso sarà decisivo l'accertamento della contiguità temporale tra condotta istigativa e commissione del reato nonché la univocità dell'istigazione in relazione alla creazione della motivazione a compiere atti di pedofilia e/o pedopornografia. L'istigazione deve avvenire in un luogo pubblico o aperto al pubblico e deve rivolgersi a una pluralità di persone.

La condotta di chi fa apologia, intesa come istigazione indiretta, deve estrinsecarsi nell'esortazione di un fatto costituente delitto, pubblicamente (intendendosi con ciò una modalità che rende esplicita la condotta), attraverso l'uso di un linguaggio articolato e suggestivo idoneo a persuadere una pluralità di persone.

L'elemento soggettivo di entrambe le fattispecie è costituito dal dolo generico cioè dalla mera coscienza e volontà di istigazione o di apologia, non apparendo necessario che l'agente si rappresenti anche il fine ulteriore di commettere effettivamente gli atti di pedofilia e pedopornografia².

Art. 416 (Associazione per delinquere)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater.1*, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un

minore di anni diciotto e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

La legge di ratifica ha introdotto una nuova fattispecie associativa con l'inserimento di un ulteriore comma, il settimo, nell'art. 416 cp, che punisce l'associazione a delinquere diretta a commettere reati sessuali ai danni di minori. Le pene sono, in questo caso, inasprite rispetto alla fattispecie generale; per i promotori o organizzatori del sodalizio criminale la pena è ricompresa fra quattro e otto anni di reclusione (anziché da tre a sette); per la mera partecipazione alla *societas sceleris* la pena va da un minimo di due a un massimo di sei anni di reclusione (anziché da uno a cinque)³.

Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater.1*, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

L'adescamento di minori è una nuova figura di reato che colma un pericoloso vuoto normativo soprattutto alla luce delle nuove forme di comunicazione telematica, punendo le condotte di adescamento di minorenni anche online.

Il legislatore ha ritenuto di dover circoscrivere in modo tassativo la condotta di adescamento, altrimenti suscettibile di molteplici interpretazioni, definendolo come qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del bambino o del ragazzo attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo delle reti internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Trattasi di un reato di pericolo che anticipa la tutela penale a comportamenti non ancora lesivi della sfera sessuale del minore. Ai fini dell'integrazione della condotta tipica la norma, infatti, non richiede che l'adescamento si

² Il termine di prescrizione per il delitto *de quo* è di anni sei; è procedibile d'ufficio ed è previsto, in caso di flagranza, l'arresto facoltativo; sono applicabili tutte le misure cautelari, ivi compresa la custodia cautelare in carcere.

³ Per il reato in oggetto i termini di prescrizione sono raddoppiati. È consentito l'arresto facoltativo in flagranza e sono applicabili misure cautelari personali.

La legge 1 ottobre 2012, n. 172, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, ha introdotto una nuova fattispecie associativa con l'inserimento, nell'art. 416 cp, di un comma, il settimo, che punisce l'associazione a delinquere diretta a commettere reati sessuali ai danni di minori. Le pene sono, in questo caso, inasprite rispetto alla fattispecie generale.

concretizzi per attualizzare il pericolo per il soggetto minorenne interessato, ma richiede che l'adescamento sia posto in essere al fine della commissione dei delitti previsti dalla Convenzione.

In particolare, l'articolo codifica il fenomeno identificato con il termine "grooming", che si riferisce specificamente alla tecnica usata da adulti per adescare bambini e ragazzi attraverso l'uso delle nuove tecnologie (rete internet, social forum, chat, mms, sms ecc.) e l'utilizzo di nickname e falsi profili, approfittando della loro immaturità, inesperienza e ingenuità, e conquistarne la fiducia per poterli coinvolgere in attività a sfondo sessuale.

Il limite di pena edittale (anni tre di reclusione) non consente l'arresto o il fermo dell'autore del reato né l'applicazione di misure cautelari. Il reato si prescrive nel termine di anni sei.

Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

La legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha modificato il reato di maltrattamento in famiglia rispetto alla formulazione contenuta nel codice penale, innalzando il limite edittale della pena e rimodellando il novero delle persone offese dal reato.

Questa nuova formulazione della norma è stata inserita nel corso dei lavori parlamentari sebbene la Convenzione non abbia espressamente previsto un intervento in ordine a questo reato.

La nuova previsione normativa va a rafforzare la tutela del minore anche al di fuori di condotte strettamente sessuali ponendosi, così, perfettamente in linea con la finalità di garantire una più adeguata protezione a chi per ragioni di età si trova in una situazione di svantaggio, in un'ottica di cooperazione nazionale e internazionale di contrasto a tali crimini.

Con riferimento al contenuto della nuova norma si osserva che nulla cambia rispetto al testo previgente in ordine alla condotta che, anche in tal caso, si riassume nell'utilizzo della forma verbale "maltratta". Il reato resta a forma libera⁴ e punisce una serie di condotte illecite di vessazione, anche costituenti autonome figure di reato e anche condotte di per sé lecite che, concatenandosi fra di loro e caratterizzandosi per la sistematicità con cui vengono poste in essere, rendano le relazioni familiari particolarmente penose e la condizione di vita intollerabile umiliante o degradante.

Trattasi di reato abituale il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Passando all'esame delle novità introdotte dalla legge di ratifica, è stata innalzata la pena che ora oscilla da un minimo di due a un massimo di sei anni di reclusione.

Risultano leggermente aumentate anche le pene per le ipotesi aggravate del delitto perché ora si computano da quattro a nove anni di reclusione (anziché da quattro a otto) se dal fatto deriva una lesione personale grave; da sette a quindici anni se ne deriva una lesione gravissima e infine da dodici a ventiquattro anni (anziché da dodici a venti) se ne deriva la morte. A questo proposito si segnala che l'art. 576 cp, che cataloga le circostanze aggravanti dell'omicidio volontario, è stato modificato in quanto è stata introdotta come quinta ipotesi l'aggravante speciale che punisce con la

⁴ In base alla condotta, i reati possono distinguersi in: reati a forma vincolata in cui l'attività esecutiva è rigidamente fissata dalla norma incriminatrice (es.: truffa); reati a forma libera (o causalmente orientati) in cui è sufficiente che la condotta sia idonea a cagionare l'evento previsto dalla norma (es.: omicidio).

pena dell'ergastolo l'omicidio consumato in occasione del reato di maltrattamento.

Quest'ultima ipotesi ricorre allorché il soggetto agente abbia con coscienza e volontà cagionato la morte della persona offesa mentre ricorre il maltrattamento aggravato art. 572 cp quando la violenza posta in essere si rivela oggettivamente idonea a produrre la morte della vittima ma l'esito letale della stessa non sia coscientemente rappresentato e voluto dal maltrattante. È quindi fondamentale, al fine di distinguere le due ipotesi, un attento vaglio dell'atteggiamento psicologico dell'agente e della riferibilità soggettiva della sua condotta a una autonoma volontà omicida.

Altra novità riguarda il novero delle persone offese. In passato la definizione stessa del reato ("Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli") e il primo comma ("Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici...") facevano espresso riferimento a soggetti minorenni tra le persone offese a prescindere dalla relazione sussistente con il maltrattante; oggi invece il minorenne non è più indicato espressamente e il primo comma dell'articolo indica genericamente "una persona della famiglia" o chi sia "comunque convivente". Questo ampliamento, come sottolineato nella relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, codifica l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che afferma che "il richiamo contenuto nell'art. 572 cp alla famiglia deve intendersi riferito a ogni consorzio di persone per le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo" (fra tutte Cass. 20647/2008). E sono, altresì, da intendersi ricompresi nella pre-

visione normativa anche i rapporti affettivi "di fatto" ancorché non caratterizzati da una vera e propria convivenza, quando essi siano maturati nel contesto di una stabile relazione sentimentale.

Tuttavia, è con riferimento alla tutela del minore infraquattordicenne che la novella legislativa ha introdotto le novità più significative: infatti, se da un lato la norma ha previsto, nel secondo comma, l'aggravamento della pena nel caso in cui la persona offesa sia un minore di anni 14, dall'altro fra i soggetti tutelati dal primo comma ha espunto il riferimento al minore degli anni 14. Si tratta di un intervento che ha suscitato una serie di perplessità poiché l'esclusione dall'elenco delle persone offese dell'infraquattordicenne porta a pensare che egli non rientri più nelle categorie protette e non possa più ricomprendersi fra le possibili vittime del reato.

L'inserimento dell'aggravante con il conseguente aumento di pena se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 14 non garantisce di per sé una tutela rafforzata perché restano fuori dall'ipotesi normativa i casi, sia pure residuali, in cui il minore infraquattordicenne non sia legato all'autore del reato da una delle relazioni di convivenza o familiarità indicate al primo comma.

Che si tratti di un aggravante e non di ipotesi autonoma di reato lo si evince non solo dalla collocazione sistematica della disposizione ma anche dalla locuzione "la pena è aumentata" e, infine, dai Lavori preparatori e dalla Relazione accompagnatoria ove si prevede che il fatto reato commesso ai danni dell'infraquattordicenne sia "un'aggravante del reato".

La conseguenza, discutibile, è che l'applicazione dell'aggravante e quindi il conseguente aumento di pena troverebbero applicazione

Tra le varie novità introdotte dalla legge si segnala l'ampliamento delle varie figure di possibile agente per le quali si prevede un inasprimento della pena (con un aumento che va dalla metà ai due terzi) in caso di commissione dei reati di prostituzione e pornografia minorile.

solo quando il fatto è commesso nei confronti di minore infraquattordicenne che sia familiare o convivente con l'autore.

Le aggravanti speciali previste nell'ultimo comma dell'articolo, infine, non distinguono *quoad poenam* se la vittima sia minore degli anni 14 o meno, uniformando il trattamento sanzionatorio indipendentemente dalla qualità della persona offesa.

In relazione alla prescrizione, come già indicato, il reato in questione rientra tra quelli per i quali il termine è stato raddoppiato.

Inoltre, la legge di ratifica, facendo propria la raccomandazione contenuta nella Convenzione di Lanzarote di prevedere aggravanti per i reati commessi in danno di "vittima particolarmente vulnerabile" (art. 28 lett. C), ha, da un lato, introdotto una nuova aggravante, cosiddetta "sessuale", per l'omicidio volontario, punita con l'ergastolo quando il fatto viene commesso anche "in occasione della commissione" del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché delitti di prostituzione minorile e pornografia minorile, dall'altro ha previsto le pene accessorie della decadenza dall'esercizio della potestà di genitore e dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministratore di sostegno per il caso di condanna o di patteggiamento per i reati suddetti commessi dal genitore o dal tutore.

La legge di ratifica ha introdotto sostanziali modifiche anche ai reati concernenti la prostituzione minorile (art. 600-*bis*), la pornografia minorile (art. 600-*ter*), le circostanze aggravanti di questi ultimi, la confisca e l'inescusabilità dell'ignoranza o errore circa l'età della persona offesa. In tal modo il legislatore è intervenuto uniformando una disciplina che

nel tempo, a causa del proliferare normativo e della conseguente stratificazione di imposizioni, aveva originato ridondanze e criticità dovute proprio a difetti di coordinamento.

In tale ottica di riordino l'art. 600-*sexies* è stato abrogato e le aggravanti ivi previste di fatto "trasferite" nell'art. 602-*ter*, al quale sono stati aggiunti quattro nuovi commi. A seguito di tali importanti modifiche, aggiunte e soppressioni la norma può risultare però di non facile lettura e farraginoso.

Tra le varie novità si segnala in questa sede l'ampliamento delle varie figure di possibile agente, per le quali si prevede un inasprimento della pena in caso di commissione dei reati di prostituzione e pornografia minorile; stabilisce infatti adesso la norma che «la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata».

Per quanto riguarda la confisca dei beni connessi ai reati in esame, sono queste le principali novità introdotte dalla legge di ratifica: innanzitutto la confisca è disposta solo per i beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e non in tutti casi di cui all'art. 240 cp. Inoltre, la confisca per equivalente può riguardare anche beni di cui il condannato abbia la disponibilità anche indiretta o per interposta persona. È stato poi ampliato il catalogo dei reati per i quali è prevista la confisca obbligatoria ricomprendendovi i reati contro la libertà sessuale commessi ai danni di minori (prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

Di particolare rilievo è l'introduzione da parte della legge 172/2012 del primo comma dell'art. 609-*sexies* e del nuovo art. 602-*quater* in tema di ignoranza dell'età della persona offesa.

La legge di ratifica ha previsto le pene accessorie della decadenza dall'esercizio della potestà di genitore e dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministratore di sostegno per il caso di condanna o di patteggiamento per i reati suddetti commessi dal genitore o dal tutore.

Art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa)

Quando i delitti previsti negli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'art. 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 602-quater (Ignoranza dell'età della persona offesa)

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Prima di tale intervento si registrava una sostanziale disparità di trattamento fra i reati sessuali e i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater.

Per i primi proprio l'art. 609-sexies prevedeva per l'appunto una rigida irrilevanza dell'ignoranza o dell'errore sull'età della persona offesa. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di siffatta disparità di trattamento, da un lato ha dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata – ritenendo di non poter eliminare puramente e semplicemente la norma spettando al legislatore intervenire – sul presupposto che «la disposizione dell'art. 609-sexies cp [...] è in effetti espressiva di una precisa scelta del legislatore: quella, cioè, di accordare una protezione particolarmente energica – in deroga alla disciplina generale in tema di imputazione soggettiva – a un bene di indubbia pregnanza, anche nel quadro delle garanzie costituzionali (art. 31 comma 2 Cost.) e di quelle previste da atti internazionali (tra cui, in particolare, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 20 novembre 1959; la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989; e da ultimo, con specifico riguardo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003). Tale è, in specie, la “intangibilità sessuale” di soggetti che, in ragione della loro immaturità fisico-psichica, per un verso, sono

considerati incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti di natura sessuale e, per un altro verso, risultano particolarmente esposti ad abusi».

Dall'altro ha fornito un'interpretazione adeguata riconoscendo che «il legislatore ben può – nell'ambito delle diverse forme di colpevolezza – graduare il coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono essere preservati, pretendendo dall'agente un particolare “impegno” nell'evitare la lesione dei valori esposti a rischio da determinate attività» (Corte cost. 24-7-2007 n. 322).

In tal modo la Corte costituzionale, quale giudice delle leggi, richiamandosi ai principi affermati in altre pronunce (fra le altre Sent. n. 364/1988 sul disposto dell'art. 5


cp), ha ribadito che l'ignoranza sull'età della persona offesa può ritenersi effettivamente irrilevante solo quando inescusabile, dovendosi escludere dalla inescusabilità proprio l'ignoranza inevitabile.

In tal modo si giunge a graduare l'elemento soggettivo di reati punibili solo a titolo di dolo, anche nei casi in cui l'errore sull'età sia imputabile a colpa e questa sia da ritenersi inescusabile, cioè non inevitabile e sufficiente a fondare la rimproverabilità dell'agente.

Oggi, dopo l'intervento della legge di ratifica, vi è una duplice previsione normativa. L'art. 609-sexies novellato limita l'irrilevanza ai casi di ignoranza o errore inescusabili, cioè imputabili a colpa dell'agente. Il nuovo art. 602-quater contiene una norma identica, valevole per i reati contro la personalità individuale.

In entrambi gli articoli il riferimento alla minore età riguarda i minori degli anni 18 (e non i minori degli anni 14 come nel testo previgente dell'art. 609-sexies).

Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 172/2012 gli effetti delle modifiche normative sono diverse. Con riferimento ai reati contro la personalità individuale indicati nell'art. 602-quater quest'ultima norma non può trovare applicazione per i fatti pregressi perché più sfavorevole (essendo



di nuova introduzione); diversamente, per i reati di cui agli art. 609-*sexies* la nuova previsione normativa può trovare applicazione anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore nella nuova normativa, perché più favorevole, purché si tratti di persone offese infraquattordicenni.

Art. 609 *quinquies* (Corruzione di minorenni)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui per ragioni di cura, di educazione di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

La norma è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella previgente laddove descrive la condotta criminosa, in quanto il legislatore è intervenuto solo sulla pena edittale, che viene ora stabilita nella reclusione da uno a cinque anni. Modifiche più significative, con le quali il legislatore italiano ha inteso recepire quanto disposto nella Convenzione, riguardano la previsione, nei due commi aggiunti, di una nuova figura criminosa, che punisce anche chi mostra al minore materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali e di una circostanza aggravante a effetto speciale, incentrata sulla relazione qualificata intercorrente fra il la persona offesa e l'autore del reato. La condanna (anche nella forma del patteggiamento) per qualcuno dei reati considerati dalla Convenzione comporta l'applicazione di due nuove pene accessorie (art. 609-*novies*) che sono l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in caso di condanna alla reclusione dai tre ai cinque anni e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Sono altresì state previste inedite misure di sicurezza personali per chi è stato condannato

per il delitto di prostituzione minorile (art. 600-*bis* II comma), violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minore, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo aggravate. Tali misure di sicurezza trovano applicazione dopo l'esecuzione della pena e per la durata minima di un anno. L'applicazione delle misure di sicurezza deve essere preceduta dall'accertamento sulla pericolosità sociale, secondo i principi generali dell'ordinamento.

Modifiche al diritto processuale penale

Il capitolo della Convenzione di Lanzarote che occorre esaminare per introdurre l'argomento è il settimo (articoli da 30 a 36) ed è intitolato *Indagini, azione penale e diritto processuale*.

Anche le disposizioni destinate al processo penale si prefiggono l'obiettivo di rafforzare e di assicurare il rispetto dei diritti del minore e di porre come finalità primarie l'attenzione per la posizione della vittima, la rapidità della risposta punitiva dello Stato e l'efficacia dell'azione investigativa delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Così le norme della Convenzione che si occupano della materia processuale affermano i principi che i procedimenti siano trattati senza aggravare il trauma sofferto dal bambino, che la risposta penale sia seguita da una forma di assistenza alla vittima e che questa sia celere, in modo da garantire una definizione in via prioritaria senza che abbiano luogo ritardi ingiustificati. Le indagini devono essere svolte in maniera efficace per consentire di espletare operazioni di infiltrazioni e di pervenire all'individuazione delle vittime nel caso particolare di reati attinenti alla pedopornografia. L'art. 31 individua un elenco non esaustivo di misure finalizzate alla protezione delle persone offese e dei loro familiari fin dalle indagini preliminari. Fra queste deve essere valorizzata la costante informazione sui diritti di cui sono titolari, sui servizi a loro disposizione e sulla possibilità di essere assistiti. Viene quindi presa in considerazione l'esigenza che sia assicurata alle persone offese l'informativa – se essa viene richiesta – sul seguito delle denunce, sul capo d'imputazione, sullo svolgimento delle indagini o del procedimento e sul loro ruolo all'interno di esso nonché sulla decisione presa.

Importante affermazione è quella avente a oggetto l'impegno degli Stati a garantire l'informazione alle vittime, in caso di pericolo per loro stesse o per i familiari, sull'eventuale messa in libertà temporanea o definitiva della persona accusata o condannata. Nell'ambito di questa considerazione del ruolo e della particolare vulnerabilità delle persone offese, la convenzione richiede che sia consentito loro di essere sentite e di fornire elementi di prova, di scegliere modalità di presentazione e di valutazione dei loro pareri, bisogni e preoccupazioni con trasmissione diretta o a mezzo di intermediario; ciò in conformità con le disposizioni dell'ordinamento interno a cui viene effettuato rinvio.

Oltre all'assistenza alle parti offese che deve essere "appropriata" in modo che i loro diritti siano adeguatamente presi in considerazione anche in relazione all'età, va assicurata alle medesime una protezione della loro vita, identità e immagine al fine di evitare che siano diffuse pubblicamente notizie che consentano di identificarle. In tale ottica gli Stati

a un legale, fornito gratuitamente ove ne sussistono i presupposti, della possibilità di avere la nomina di una rappresentante speciale laddove la vittima sia minorenni e i genitori siano privi di rappresentanza in quanto in conflitto di interessi con la medesima. Nella prospettiva dell'offerta di un supporto ampio alle persone offese dai reati contemplati dalla Convenzione, viene attribuito un ruolo significativo a gruppi, fondazioni e associazioni governative o non governative, alle quali è riconosciuta la possibilità di fornire assistenza e/o sostegno alle vittime previo loro consenso nel corso dei procedimenti penali per i reati di cui sono vittime.

L'art. 32 contempla l'adozione da parte degli Stati di misure atte a rendere perseguibili i reati indipendentemente da una denuncia o da una dichiarazione di accusa della vittima e a consentire che il procedimento prosegua anche se la denuncia viene ritirata.

L'art. 33 prescrive agli Stati di individuare termini di prescrizione più lunghi: ciò in quanto le vittime dei reati di cui agli artt. 18, 19

La legge introduce inedite misure di sicurezza personali per chi è stato condannato per il delitto di prostituzione minorile, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minore, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo aggravate. Tali misure di sicurezza trovano applicazione dopo l'esecuzione della pena e per la durata minima di un anno.

devono adottare misure affinché le vittime, i loro familiari e i testimoni d'accusa siano tutelati dai rischi di intimidazione, ritorsione e di nuova vittimizzazione.

Devono essere evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori del reato nell'ambito dei locali addetti ai servizi di indagine e degli uffici giudiziari salvo che sia deciso diversamente dalle autorità competenti nell'esclusivo interesse superiore del minore o per esigenze attinenti alle indagini.

L'assistenza alle parti offese è comprensiva della prerogativa di accedere alle informazioni sui procedimenti, della facoltà di ricorrere

paragrafo 1, lett. a) e b) e 21 paragrafo 1, lett. a) e b) possono non avere la capacità e la consapevolezza di denunciare offese sessuali nei loro riguardi almeno fino alla maggiore età; pertanto la Convenzione chiede di considerare che il termine di prescrizione sia differito per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'avvio effettivo del procedimento penale dopo il compimento della maggiore età e che la durata di esso sia prevista in proporzione alla gravità del fatto.

L'art. 34 afferma il principio della formazione professionale di tutti coloro che operano nel settore delle indagini contro lo sfrutta-

Tra le novità introdotte dal punto di vista processuale, c'è l'esclusione del ricorso al rito alternativo nei casi di prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis cp. In tal modo si aggiunge una nuova preclusione a quelle già operanti per i delitti in materia di pedopornografia, prostituzione minorile e violenza sessuale.

mento e gli abusi sessuali relativi ai bambini: la specializzazione va di pari passo con la raccomandazione di attribuire risorse adeguate ai reparti e alle unità che devono svolgere le indagini.

Un articolo apposito – il n. 35 – è dedicato all'audizione del minore. La norma prevede che l'esame debba avvenire senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti all'autorità competente, che abbia luogo in locali concepiti e adatti a tal fine, che sia condotto da professionisti esperti e formati appositamente e che siano utilizzati mezzi di audio e video registrazione. Il documento che verrà formato con la videoregistrazione potrà essere utilizzato come mezzo di prova conformemente alle norme previste del diritto interno. Rilevanti sono le indicazioni sulle modalità da seguire nell'esame del minore affinché sia tenuto in debito conto il fatto che questi dovrebbe essere sentito, ove possibile e se necessario, sempre dalle stesse persone, che le audizioni debbano essere ridotte al minimo e allo stretto necessario per il procedimento penale e che il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o da un adulto a sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di questa persona.

Altre disposizioni concernenti il processo sono contenute nell'art. 36 con riferimento all'udienza, per la quale il giudice potrà ordinare che non sia prevista la partecipazione del pubblico e nella quale la vittima potrà anche non essere fisicamente presente ma collegata all'aula adoperando i sistemi appropriati nel campo della tecnologia di comunicazione.

Novità concernenti il procedimento penale

Giungendo a esaminare la legge di ratifica nella parte che interessa le novità introdotte dal punto di vista processuale occorre tenere conto del disposto dell'articolo 5 che reca modifiche al codice di procedura penale.

Secondo la novella per i procedimenti concernenti l'associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di pornografia minorile, prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18, pubblica istigazione o apologia a pratiche di pedofilia o pedopornografia e adescamento di minorenni, le funzioni del pubblico ministero sono attribuite al procuratore della Repubblica distrettuale (presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente), con la possibilità, peraltro, che, per giustificati motivi, il procuratore generale, su richiesta del procuratore distrettuale, assegni a un magistrato della procura della Repubblica presso il giudice competente le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento (art. 51 comma 3-ter cpp, che richiama i casi previsti sia dal comma 3-bis sia dal comma 3-quinquies del medesimo articolo).

La ragione di attribuire la competenza sui reati sessuali alle procure distrettuali deve sostanzialmente ricondursi alla circostanza per la quale gran parte dei reati apparentemente singoli in realtà presuppongono sodalizi criminali. Nelle audizioni in commissione sono stati sentiti alcuni rappresentanti delle procure che hanno giudicato in termini positivi l'esperienza maturata dalle procure distrettuali nel perseguire i reati in questione, già introdotta nel 2008.

È stata valorizzata l'esigenza di assicurare forme di collegamento tra gli uffici al fine di individuare filoni comuni nelle strategie investigative attraverso il c.d. "coordinamento orizzontale e verticale". Il coordinamento fra le direzioni distrettuali antimafia (DDA) è soprattutto finalizzato «ad assicurare la conoscenza delle informazioni fra tutti gli uffici

interessati e a collegare le DDA tra loro quando emergono fatti e circostanze rilevanti fra due o più di esse», e fa capo alla Direzione nazionale antimafia (DNA) e al Procuratore nazionale antimafia (PNA), ai quali spettano l'elaborazione e la valutazione dei dati acquisiti e la distribuzione delle informazioni alle DDA per il necessario coordinamento.

La decisione di mantenere ferma la competenza delle procure distrettuali con gli ampliamenti della legge di ratifica va posta in relazione ai casi di reati di associazione per pedofilia al fine di mettere in atto strumenti di repressione del fenomeno che meglio potranno essere attuati se viene utilizzato il percorso investigativo della DDA i cui uffici, meglio delle procure circondariali, potranno contrastare le condotte criminose utilizzando programmi operativi di ampia dimensione. Sembra questa un'interpretazione plausibile dal momento che nel catalogo dei reati di attribuzione della procura distrettuale non sono stati ricompresi i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori (artt. 609-*bis* e ss. cp), i cui procedimenti restano dunque assegnati alle procure circondariali.

L'art. 282-*bis* cpp, avente a oggetto l'allontanamento dalla casa familiare del presunto maltrattante o abusante, viene modificato dalla legge 172/2012 che amplia l'elenco dei delitti che possono determinare l'applicazione della misura cautelare a prescindere dai limiti edittali di pena (ai sensi dell'art. 280 cpp reclusione superiore nel massimo a tre anni). Sono state aggiunte, infatti, le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp), la tratta di persone (art. 601 cp), l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp).

La misura cautelare troverà quindi applicazione in deroga ai limiti edittali di cui all'art. 280 cpp, nei procedimenti relativi ai vari delitti di sfruttamento sessuale e pornografia minorile previsti dalla normativa italiana.

L'art. 5 comma 1, lett. e) della legge in commento amplia inoltre la gamma di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato e introducendo anche la fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609-*quater* commi 1 e 2 cp, che va ad aggiungersi ai reati di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile,

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione, detenzione di materiale pornografico, i delitti di violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e di violenza sessuale di gruppo. L'arresto obbligatorio in flagranza diviene misura precautelare obbligatoria per tale fattispecie e può aggiungersi alla misura coercitiva della custodia in carcere.

Tuttavia è opportuno ricordare che la giurisprudenza richiede che nessun automatismo o presunzione siano seguiti nell'applicazione delle misure coercitive e in particolare nella decisione di irrogare quella più affittiva, in quanto i principi della graduazione delle misure e della scelta di meccanismi di selezione del trattamento cautelare individualizzati alla situazione concreta devono avere prevalenza.

Il tempo di durata massima delle indagini preliminari, fin dal 2000 già pari a due anni (art. 5 comma 1, lett. i) per la gran parte delle fattispecie qui considerate, è stato esteso anche al reato relativo al commercio di materiale pornografico minorile. Infine, nell'ottica di fornire una risposta sanzionatoria certa e rigorosa per gli autori dei reati di sfruttamento sessuale dei minori, va ricordata la modifica apportata dall'art. 5 comma 1, lett. l) alla disciplina del patteggiamento. Viene escluso il ricorso al rito alternativo nei casi di prostituzione minorile di cui all'art. 600-*bis* cp. In tal modo si aggiunge una nuova preclusione a quelle già operanti per i delitti in materia di pedopornografia, prostituzione minorile e violenza sessuale.

L'audizione del minore

Significative per l'assistenza e il sostegno del minore durante le indagini ma anche di grande utilità per agevolare le audizioni dei minori durante le indagini sono le disposizioni che, modificando sia l'art. 351 cpp sia l'art. 362 cpp, introducono la presenza dell'esperto di psicologia o psichiatria infantile quando occorre assumere sommarie informazioni da persone minori sia allorquando all'adempimento procede il pubblico ministero (PM) sia quando esso è eseguito dalla polizia giudiziaria (PG). La nomina è effettuata dal PM e si riferisce ai procedimenti promossi per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornogra-

fia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni.

L'utilizzo della locuzione "si avvale" lascia pochi spazi interpretativi e non consente di ravvisare in capo all'autorità procedente una facoltà rimessa alla discrezionalità di chi opera, ma individua un obbligo di ricorrere alla figura dello psicologo o dello psichiatra infantile. Parimenti la presenza di un esperto deve essere garantita allorché è il legale che intende procedere all'assunzione di sommarie informazioni nel corso delle indagini difensive nei procedimenti inerenti le medesime fattispecie.

In tal modo si pone un requisito da osservare anche per il difensore sia dell'indagato sia della parte offesa, il quale dovrà necessariamente nominare un consulente per effettuare l'audizione di minori nell'ambito dei procedimenti relativi ai reati indicati, pena l'irregolarità dell'atto sicuramente e almeno sotto il profilo deontologico.

Per quanto riguarda gli altri profili attinenti alla validità dell'atto compiuto va richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 42477/2010) che aveva avuto occasione di pronunciarsi affermando che «l'assistenza agli esami testimoniali dei familiari dei minori o di un esperto in psicologia infantile non è obbligatoria, ma facoltativa, come chiaramente si evince dall'art. 498 cpp, comma 4, né è imposta dall'art. 609 *decies* cp, comma 2 (che intende assicurare alla persona offesa minorenni assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento, avendo il precetto la finalità di apprestare al minore le condizioni idonee a evitare ogni trauma ulteriore rispetto a quello cagionato dal reato, non strettamente e assolutamente indispensabile), né dalle disposizioni dell'art. 392 cpp, comma 1 bis, art. 398 cpp, comma 5 bis e art. 473 cpp».

Alla luce delle modifiche introdotte l'orientamento giurisprudenziale dovrà essere rivisto anche se allo stato l'inosservanza della norma che prescrive di avvalersi di un esperto non è sanzionata a pena di nullità o di inutilizzabi-

lità delle dichiarazioni comunque assunte in assenza del tecnico.

Per risolvere la questione che potrebbe sottoporsi, deve innanzitutto essere richiamato l'art. 124 cpp che prescrive l'obbligo dell'osservanza delle norme processuali anche quando la loro violazione non comporti la nullità o altra sanzione. Ciò al fine di richiamare la necessità dell'osservanza delle modalità prescritte dalla legge.

Si potrebbe porre anche il problema dell'inedoneità probatoria dell'atto compiuto senza rispettare le forme prescritte o di un'attenta valutazione del suo contenuto.

Se non si produce una nullità, in quanto tale conseguenza non è contemplata dalla legge, si può ritenere che la discrepanza dal modello formale introdotto dia luogo a un'irregolarità priva di conseguenze sul piano dell'efficacia processuale dell'atto, ma potrebbe far insorgere responsabilità di natura disciplinare a carico dell'autore dell'atto irregolare.

Inoltre sotto il profilo dell'attendibilità della dichiarazione assunta o della valutazione del contenuto, la narrazione resa senza l'ausilio dell'esperto dovrà sottostare, laddove fosse comunque acquisita o utilizzata, a un vaglio rigoroso da parte dell'autorità giudiziaria.

In assenza di una previsione specifica circa l'utilizzo di tali dichiarazioni è stato prospettato⁵ dai primi commentatori «il vizio dell'inutilizzabilità (art. 191 cpp) patologica della prova, trattandosi della violazione di un divieto inderogabile di natura istruttoria».

Tuttavia la tesi esposta merita maggiore ponderazione e riflessione in quanto l'inosservanza della norma che prescrive l'ausilio di uno psicologo è destinata a produrre i suoi effetti immediati nell'ambito della fase delle indagini preliminari, in cui l'atto è destinato a svolgere la sua funzione, e solo eventualmente potrà riverberarsi nella successiva fase giurisdizionale nella quale potrebbe emergere la questione se quella dichiarazione resa senza l'ausilio dell'esperto sia da considerarsi valida. La previsione dell'utilizzo dell'esperto è limitato all'elenco di fattispecie penali indicate in precedenza ossia ai reati in materia di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.

Si osserva che la necessità di procedere ad assumere informazioni dal minore può presentarsi anche nei procedimenti promossi per

⁵ P. De Martino, *Un'ulteriore riflessione sulla legge n. 172 del 1° ottobre 2012 anche in relazione alla recente direttiva 2012/29/UE*, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

altri reati, come per esempio nel caso del delitto di maltrattamenti in famiglia o degli atti persecutori ai sensi dell'art. 612 *bis* cp.

Anche con l'applicabilità ridotta ai reati di natura sessuale l'innovazione deve essere salutata con favore perché interessa un atto essenziale del procedimento qual è l'esame della persona offesa e che se si colloca nello stadio iniziale delle investigazioni può precludere ad altri approfondimenti istruttori. Pertanto deve essere effettuato con particolare cura e delicatezza, non trascurando alcun aspetto e cercando di instaurare una relazione con la parte offesa, in un'ottica di ascolto complessivo della stessa, allo scopo di avere un quadro complessivo dei dati che compongono il fatto da accertare con modalità che salvaguardino la sua persona, che tengano conto della sua capacità di discernimento, della sua età, del suo vissuto, di possibili ritrosie, imbarazzi, se non di vero e proprio rifiuto di rievocare vicende di elevato livello traumatico.

È anche vero che l'audizione assistita di bambini e ragazzi nelle indagini preliminari sta diventando un'eventualità che non è detto che abbia luogo poiché le prassi più recenti degli uffici giudiziari sembrano essere più orientate verso una limitazione degli atti di escussione dei minori in fase di indagini atteso che le dichiarazioni ricevute non hanno efficacia probatoria e propendono a riservare all'incidente probatorio il luogo dell'audizione nel pieno contraddittorio tra le parti.

Pur essendo la tendenza prevalente quella di assumere le dichiarazioni del minore con incidente probatorio, ciò non toglie che si possano verificare dei casi che inducano il PM o la PG ad assumere direttamente le dichiarazioni del minore. A tale riguardo si potrebbe ipotizzare la necessità di raccogliere le dichiarazioni di un minore degli anni 18 in sede di denuncia dinanzi alle forze di polizia o ai carabinieri e quindi si potrebbe porre in concreto la questione della nomina di un esperto anche in questi atti che danno avvio a un procedimento penale. Non è possibile ad avviso di chi scrive paralizzare l'assunzione di notizie di reato condizionando l'acquisizione delle dichiarazioni in questi momenti iniziali alla necessaria presenza di un esperto che deve essere nominato dal PM. Poiché al momento dell'assunzione della *notitia criminis* non

è ancora individuabile un PM che procede, l'eventuale rilascio di dichiarazioni o la ricezione di denuncia potranno essere effettuati senza la presenza di un esperto.

Il ruolo dell'esperto nell'affiancamento al PM o alla PG si traduce in un'assistenza all'operatore che può iniziare con un'introduzione al bambino/a della figura che procede e del significato dell'atto che deve essere compiuto, per lasciare poi all'esperto la proposizione delle domande e la gestione di interventi per superare eventuali *impasse* – quali silenzi, blocchi, allontanamenti – che spesso caratterizzano questi momenti.

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare proprio in questa materia che l'esperto psicologo che ha partecipato all'esame del minore non è assimilabile alla figura dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero, che si identifica con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria, ma è persona estranea all'amministrazione della giustizia che viene a trovarsi a svolgere di fatto, e occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge. Semmai la figura dell'esperto può essere equiparabile a quella del consulente tecnico che verrà nominato dal PM anche per le attività che verranno svolte dalla PG.

Per i soggetti che assisteranno il PM, ovvero la PG nel corso delle prime indagini, non si pongono profili di incompatibilità con l'ufficio del testimone e non si prospetta neppure un'incapacità per il consulente della polizia giudiziaria ad assumere anche quella di consulente del PM. Non è previsto invece alcun obbligo per il giudice che assume la testimonianza in incidente probatorio o in dibattimento di avvalersi di un esperto. Il

Significative per l'assistenza e il sostegno del minore durante le indagini ma anche di grande utilità per agevolare le audizioni dei minori durante le indagini sono le disposizioni che introducono la presenza dell'esperto di psicologia o psichiatria infantile quando occorre assumere sommarie informazioni da persone minori, indipendentemente da chi proceda all'adempimento.

giudicante, diversamente dal pubblico ministero, potrà quindi valutare se la nomina di un esperto sia necessaria.

La differenza di disciplina non sembra giustificabile e comporterà che sarà rimessa alla sensibilità del singolo la decisione di utilizzare o meno l'assistenza di un esperto.

Si deve rilevare che, diversamente dalle norme della Convenzione di Lanzarote enunciate nel primo paragrafo, il legislatore italiano non ha recepito l'indicazione inserita nel secondo comma dell'art. 35 della Convenzione sulla necessità dell'uso di impianto di videoregistrazione per le audizioni effettuate nella fase delle indagini.

Si deve concludere che, nonostante la legge di ratifica, rimane una certa eterogeneità di disciplina sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni del minore e su quelle che concernono la documentazione dell'attività svolta. Difatti si è visto che l'obbligo di avvalersi dell'esperto riguarda solo le audizioni unilaterali, per le quali non è prescritto l'obbligo di videoregistrazione; mentre l'utilizzo di impianto fonografico, in alternativa a quello video, riguarda l'esame del minore in incidente probatorio.

Passando all'esame dell'istituto dell'incidente probatorio, la novità attiene all'introduzione di ulteriori fattispecie nell'elenco dei delitti nei cui procedimenti si può inoltrare richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di un minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di non rinviabilità della prova. Si tiene conto nell'aggiornamento delle fattispecie delle ipotesi introdotte dalla nuova legge, quali il reato di adescamento di minorenni, e viene inseri-

to anche il delitto di detenzione di materiale pornografico.

In ordine cronologico l'ultima modifica significativa dell'art. 392 comma 1-*bis* cpp era stata attuata dal DL 23 febbraio 2009, n. 11, che aveva esteso l'applicabilità dell'istituto, riservato prima di allora al solo minore infrasedicenne, ai soggetti minori di anni 18 o alle persone offese che avevano compiuto 18 anni. La medesima riforma aveva aggiunto nel novero dei reati di matrice sessuale di cui all'art. 392 comma 1-*bis* cpp i delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ora modificato dalla legge 172/2012 in maltrattamenti contro familiari e conviventi) e di atti persecutori. Ciò nell'intento di accentuare la tutela del dichiarante sia in qualità di vittima sia come testimone laddove si procedesse per reati sessuali.

La finalità di salvaguardare la vittima vulnerabile nel momento della sua deposizione è stata coltivata anche nella legge 172/2012 effettuando un coordinamento con le fattispecie incriminatrici entrate in vigore.

Misure di prevenzione

Merita di essere richiamata la novità afferente la disciplina delle misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La legge 172/2012 prevede la possibilità di imporre, in aggiunta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minorenni. La disposizione si propone lo scopo di attuare le prescrizioni della Convenzione di Lanzarote concernenti le misure da adottare per prevenire e le forme di sfruttamento e abuso sessuale nei confronti dei bambini.

La legge interviene anche in materia di benefici penitenziari ai detenuti per delitti di prostituzione minorile, pedopornografia e violenza sessuale in danno di minori. In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione, dovranno essere elaborati programmi di osservazione al fine di prevenire la ricaduta nel reato e predisposte misure di trattamento psicologico di cui poter valutare l'esito e l'efficacia.

I soggetti destinatari della nuova misura sono quelli indicati all'art. 1, lett. c), D.Lgs. 159/2011, ossia «coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

Ordinamento penitenziario

L'art. 7 della legge 172/2012 interviene in materia di benefici penitenziari ai detenuti o internati per delitti di prostituzione minorile e di pedopornografia, nonché di violenza sessuale in danno di minori. In attuazione di quanto previsto agli artt. 15, 16 e 17 della Convenzione di Lanzarote, dovranno essere elaborati programmi di osservazione dei detenuti per reati sessuali (al fine di prevenire la ricaduta nel reato) e dovranno essere predisposte misure di trattamento psicologico per i condannati di cui poter valutare l'esito e l'efficacia. La legge di ratifica ricomprende poi i delitti prima indicati nel numero dei delitti rispetto ai quali l'accesso ad alcuni benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto – condotta collegialmente per almeno un anno, anche con la partecipazione di esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

Finora la possibilità di accedere ai benefici penitenziari, quali assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà in questa materia era riservata invece anche ad alcune ipotesi di violenza sessuale. Per esigenze di chiarezza si precisa che la norma prevede discipline differenziate per la concessione dei benefici penitenziari: per alcuni reati⁶, ma in modo un po' diversificato, sono indispensabili la collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge sull'ordinamento penitenziario e la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o

eversiva. Riguardo a un gruppo più ampio di reati⁷, che includono anche parte di quelli previsti sopra, i benefici penitenziari potranno essere concessi sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità degli interessati condotta collegialmente per almeno un anno.

Il nuovo art. 13-bis della legge sull'ordinamento penitenziario introduce un trattamento psicologico *ad hoc* per i condannati, con finalità rieducative, la cui partecipazione e il cui esito sono valutati dal magistrato di sorveglianza o dal tribunale di sorveglianza per l'accesso ai benefici penitenziari.

In conclusione la sottoposizione al trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno pare essere una condizione che si aggiunge agli esiti dell'osservazione scientifica della personalità condotta in istituto per almeno un anno quali presupposti per potere accedere ai benefici penitenziari.

Comunicazione al tribunale per i minorenni

La legge di ratifica, oltre a inserire il delitto di adescamento di minorenni di cui all'art. 609-undecies fra i delitti che comportano l'obbligo per il PM di avvisare il tribunale per i minorenni (*comma primo*), amplia le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale (*comma secondo*). In particolare, vengono aggiunti gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative che devono avere le seguenti caratteristiche: comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori e iscrizione in un apposito elenco e che abbiano il consenso del minorenni. Peraltro, anche la presenza di questi soggetti dovrà essere ammessa dall'autorità giudiziaria.

La norma è stata introdotta per dare attuazione alla disposizione della Convenzione che invita a promuovere anche in ambito giudiziario il ruolo delle associazioni che si dedicano al sostegno dei minori (art. 31 comma 5).

⁶ I reati di cui agli artt. 600-bis comma 1, 600-bis comma 2, 600-ter commi 1 e 2, 600-quinquies, 601, 602, 609-octies cp.

⁷ I reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies cp, ai quali si aggiungono le ipotesi degli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quinquies e 609-undecies cp.

Il compito di assistere il bambino o il ragazzo vittima può dunque essere affidato a persone con le quali non esiste alcuna relazione pregressa, purché sussista il requisito dell'esperienza comprovata e dell'iscrizione in apposito elenco. L'elenco al momento in cui verrà formato dovrà essere messo a disposizione dell'AG al fine di controllare l'iscrizione che diviene presupposto legittimante a "seguire" il percorso processuale del minore.

Il coinvolgimento di un terzo soggetto – ente o persona fisica – si può verificare per un minore privo di rappresentanza o che non disponga di figure parentali di riferimento idonee, nell'ambiente familiare o parafamiliare (scolastico o sportivo).

A margine deve essere rilevato come la Corte di legittimità aveva ritenuto non obbligatorio il ricorso al sostegno previsto dall'art. 609-*decies* cp, inquadrato come strumento facoltativo nella disponibilità della parte. La Corte ha anche chiarito che la persona che assiste il minore ai sensi dell'art. 609-*decies* cp non diventa incompatibile a testimoniare. In assenza di interventi normativi che escludano la capacità di rendere testimonianza sia dell'esperto che "media" l'audizione unilaterale, sia della persona che sostiene il minore sotto il profilo psicologico e affettivo, essi conservano piena capacità di testimoniare anche in ordine al contenuto dell'atto assunto unilateralmente nel corso delle indagini preliminari.

Gli stessi saranno testimoni *diretti* dei comportamenti comunicativi non verbali, e dei "fatti" non dichiarativi che si producono durante l'audizione (l'ingresso di un cancelliere che interrompe il flusso comunicativo, la caduta di oggetti, i tentativi di fuga del minore dalla stanza dove si svolge l'esame, ecc.) e testimoni *indiretti* del contenuto delle dichiarazioni.

Patrocinio a spese dello Stato

L'articolo 9 della legge di ratifica novella l'art. 76 del testo unico delle spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002), relativo alle condizioni per l'ammissione al patrocinio nel processo penale a spese dello Stato. La legge ammette al patrocinio, anche in deroga ai previsti limiti di reddito, la persona offesa da delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-*bis*), pornografia minorile (art. 600-*ter*), turismo sessuale (art. 600-*quinqüies*), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), corruzione di minorenni (art. 609-*quinqüies*) e adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*).

Conclusioni

La legge di ratifica ha introdotto indubbiamente alcune novità di rilievo nell'ordinamento italiano, ma non ha preso in considerazione l'attività di prevenzione volta a impedire il perpetrarsi del fenomeno stesso individuando strumenti o politiche da adottare a tal fine.

Si rende infatti opportuno sottolineare come, in un'ottica di reale contrasto del fenomeno, appaia assolutamente necessario intervenire anche nello specifico ambito della prevenzione e della formazione, valorizzando gli interventi di sensibilizzazione sui principali fattori di rischio e sui comportamenti più appropriati per far fronte a eventuali situazioni di pericolo. Può, dunque, affermarsi che il fenomeno della pedofilia non può combattersi solo con nuove leggi, senza prevedere anche azioni preventive e formative che coinvolgano una pluralità di soggetti pubblici e privati: accanto alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria, le famiglie, la scuola, le agenzie educative, i servizi del territorio, gli esperti di salute mentale.

DAVID BUCKINGHAM

Nativi e immigrati digitali
nella società dei consumi

a cura di di Gloria Vitaioli



Il bambino nel ruolo di consumatore è un soggetto al quale si rivolge da tempo il dibattito a livello internazionale. Se da un lato nel secolo XX è cresciuta l'attenzione che il mercato ha riservato a bambini e adolescenti quali potenziali acquirenti di beni e servizi, allo stesso modo la comunità scientifica ha dirottato i propri studi alla relazione tra bambini e mondo economico e all'impatto che il comportamento consumistico ha sui figli delle società odierne. Nel contempo si sono sviluppate anche nuove prospettive, che non guardano al bambino solo come soggetto passivo, ma che riconoscono in lui delle capacità specifiche di scelta e movimento autonomi e consapevoli anche in questo campo. Sebbene utilizzate dai "venditori" per conquistare nuovi utenti, queste competenze possono essere messe opportunamente a fuoco dagli educatori per sviluppare una coscienza critica e salvaguardare bambini e ragazzi dai pericoli del consumismo.

In molte sue interviste e pubblicazioni compare il termine "competenza" in relazione ai bambini e alla loro partecipazione al mondo del mercato. Il termine è usato anche da esperti di marketing e sociologi. Qual è la sua interpretazione del termine? In che modo, a suo parere, lo sviluppo di competenze per muoversi nel mondo dei consumi può cambiare i bambini?

Devo fare necessariamente un passo indietro. Penso che l'argomento del rapporto bambini/mercato, ovvero dei consumatori più giovani, stia diventando un problema, e nel Regno Unito è un problema di politiche sociali. Ci sono state campagne su questo tema, sono stati scritti libri divenuti popolari; io stesso ho fatto una ricerca per il governo precedente e anche l'attuale governo di coalizione, benché guidato da un leader conservatore, sta tenendo conto di questo problema e si sta muovendo verso norme più severe.

Nel dibattito pubblico su questo argomento, la domanda chiave è "che cosa sono le competenze?", perché rimanda alla questione di come noi adulti comprendiamo i modi in cui i bambini trattano quello succede loro. Ovve-

DAVID BUCKINGHAM

è Professore ordinario in Communications and Media Studies presso il Dipartimento di Studi sociali della Loughborough University; in precedenza ha insegnato presso la University of London, dove ha fondato e diretto il Centre for the study of children, youth and media. Buckingham è conosciuto a livello internazionale per essere stato uno dei pionieri nella ricerca sulla media education nel Regno Unito e in Europa. Nel corso della sua carriera professionale ha diretto vari progetti di ricerca che hanno avuto per oggetto le interazioni di bambini e giovani con i media elettronici e l'educazione mediatica. Nel 2008-2009 è stato impegnato in una ricerca indipendente per il governo inglese, volta a verificare l'impatto del mondo commerciale sul benessere dei bambini. Tra le sue più recenti pubblicazioni, si ricordano *The material child: growing up in consumer culture* (2011) e *Childhood and consumer culture* (2010).

ro, è molto chiaro che il marketing raggiunge i bambini in modo molto più diretto di prima. Il marketing rivolto ai bambini sta crescendo e questo può aggiungere problemi al mondo dell'infanzia. Vogliamo guardare ai bambini come innocenti e vulnerabili e incapaci di gestire queste cose, oppure possiamo riconoscere che anche loro sono competenti in materia? La mia idea di *competence* arriva dalla sociologia dell'infanzia: per esempio, se pensi alla pubblicità e ti chiedi fino a che punto i bambini capiscono la pubblicità, quella che ti stai ponendo è una domanda sulla competenza dei bambini. È un argomento che merita di essere oggetto di ricerca e dobbiamo conoscere la risposta se vogliamo produrre delle norme su questo tema, perché se affermiamo che i bambini sono innocenti e vulnerabili, o che sotto una certa età non riescono a capire che cosa è la pubblicità, allora essi devono essere protetti, ma se sappiamo che i bambini sono competenti allora non hanno bisogno di protezione. C'è una connessione diretta tra *competence* e protezione: più assumiamo che i bambini sono competenti, meno hanno bisogno di protezione; quindi il problema cambia. Inoltre, oggi il mercato usa nuove strategie che non sono solo la pubblicità classica (tv); ci sono molti altri modi di fare pubblicità: marketing virale, *peer-to-peer* marketing, tutte pratiche che non sono ancora completamente conosciute. Secondo me i bambini capiscono la pubblicità e la differenza tra pubblicità e programmi tv; già a 5 anni i bambini sono in grado di capire cosa la pubblicità prova a fare, ovvero vendere cose. Il punto è che questo non vuol dire che non siano influenzati dalla pubblicità, ma lo stesso problema si presenta con gli adulti. Se anche capiamo cosa vuole fare la pubblicità, ciò non significa che i nostri interessi non possano essere dirottati da essa. È dunque una questione di competenze, e penso che se rispetto alla pubblicità tradizionale sappiamo quali competenze mettere in atto, il campo di conoscenza è ancora sconosciuto quando la pubblicità passa attraverso i nuovi media digitali.

Cos'è il viral advertising?

È quando tu, consumatore, agisci come un virus: ti arriva qualcosa, ad es. sul telefono, e tu pensi "divertente!", e lo mandi ai tuoi

amici. Sembra che sia solo un messaggio divertente ai tuoi amici, ma chi fa marketing sa che il più potente metodo di marketing non è la pubblicità tradizionale, è il passaparola: se qualche tuo amico ti consiglia un prodotto, è molto probabile che tu segua il suo consiglio. Se un messaggio commerciale arriva dal tuo amico attraverso il *viral marketing*, questo può avere più influenza di una pubblicità di massa diretta a tutti. Quello che accade è che gli esperti di marketing stanno cambiando il loro metodo, usando i media digitali (vedi gli esempi di facebook, google, ecc.).

E poi c'è di nuovo la domanda sulla competenza: gli adulti sono competenti? E come sviluppano le loro competenze?

Può essere benissimo che bambini e giovani capiscano molto meglio degli adulti. La questione sulla competenza è importante, perché dobbiamo basare le decisioni sulla comprensione delle competenze se vogliamo regolare il mercato, ma questo è complicato.

Le pratiche di marketing attraverso i nuovi media sono molto usate, ma se non si fa attività di ricerca *ad hoc* è difficile comprenderle. Neanche chi si occupa di realizzare questi nuovi interventi di marketing ne sa molto. Il must del marketing oggi è usare internet, i giochi al computer, inserendo messaggi in questi mondi virtuali. Un esempio di questi *online worlds* per bambini è "Club Penguin", un'iniziativa Disney¹. Quando il marketing entra in questi contesti, lo fa in modo spesso invisibile, così che è difficile rintracciare la sua presenza.

Nei suoi testi parla di comunità riferendosi all'infanzia e alla società dei consumi. Direbbe che ci sono delle opportunità sociali positive in queste comunità? Sono comunità virtuali?

Certo, un esempio di questo è facebook. Sebbene ufficialmente facebook non sia per bambini, la realtà è ben differente. Credo ci siano molte opportunità positive. A parte il fatto che assumiamo sempre che i bambini siano incompetenti – quindi c'è l'idea che i bambini siano innocenti e vadano protetti (e io vorrei mettere in discussione questa idea) –, c'è anche l'assunzione che questa influenza commerciale sia negativa per i bambini. Io direi che in parte questo è il mondo, la realtà, così

¹ «Club Penguin è un mondo sempre in cambiamento dove le possibilità di creare, socializzare e giocare sono infinite (non letteralmente, questo sarebbe impossibile)» (dalla pagina dedicata ai genitori sul sito Club Penguin).

come la viviamo oggi, e che molto di quello che viene offerto oggi nel campo di media e comunicazione è sempre di più commerciale. Dunque, molto di quello che succede su internet è commerciale, vedi facebook: sembra che queste cose siano gratis, ma in realtà fanno soldi, sono piattaforme commerciali e quindi offrono tutte queste opportunità su informazione, intrattenimento, conoscenza, comunicazione, relazioni sociali, ma lo fanno entro il contesto commerciale e per me la domanda è: la gente lo capisce?; e ancora, in quale modo i bambini e gli adulti capiscono che questo è un contesto commerciale e come funziona?

E le comunità virtuali specifiche per bambini? Qual è la sua visione sulle opportunità di socializzazione?

In alcuni di questi giochi online le relazioni sociali sono mediate e rese possibili dal mercato, che sta dietro lo strumento mediatico. Ci si può chiedere “ok, cosa imparano i bambini in questo mondo”? Imparano a socializzare, ma molto spesso imparano a costruirsi la propria identità, imparano che questa “identità” è collegata a quello che hai, a quello che possiedi, leggi, compri e vendi, quindi i bambini imparano come funziona il mondo, però stanno imparando anche ad essere loro stessi materialistici, consumistici, che quello che hai è più importante di chi sei.

Secondo lei sono questi i messaggi che trapevano da questi giochi?

Penso che sia inevitabile e che sia qualcosa di cui hai bisogno per fare esperienza, per essere in quel mondo. Ma penso che questo messaggio sia ovunque nel mondo dei bambini, non è solo nei media.

Cosa può dirci circa i “material children”, di cui tratta nelle sue ricerche e che ha sviluppato nella sua recente pubblicazione *The material child: growing up in consumer culture*?

Siamo preoccupati delle relazioni dei bambini con il mercato, ma in realtà la pubblicità gioca una piccola parte. Quattro anni fa il governo britannico mi ha chiesto di fare un’inchiesta sull’impatto del mondo commerciale sul benessere del bambino. Penso immaginassero che avrei espresso qualche idea sulla pubblicità, di come il mercato della pubblicità debba

essere regolato, e io ho fatto attenzione a questo, ma ho anche detto che in realtà, nella vita quotidiana dei bambini, molte esperienze di divertimento, educazione ecc. sono già commercializzate, non solo nella pubblicità.

Ci sono sempre più aziende commerciali che operano nelle scuole, è un fenomeno più diffuso negli Stati Uniti, ma sicuramente esiste anche in Gran Bretagna. Ci sono aziende che sponsorizzano, quelle che usano le scuole per fare pubblicità o ricerche di mercato – i libri di scuola per esempio contengono pubblicità –, ma io sostengo che in realtà vediamo che le aziende (sicuramente nel Regno Unito) sono anche impegnate in offerte di educazione: il sistema scolastico pubblico è diventato, lentamente e invisibilmente, pubblicizzato. È diventato un mercato, un sistema che opera come il mercato; ci sono aziende private che gestiscono scuole, autorità locali per l’educazione, training per insegnanti, esami. Le imprese commerciali si stanno inserendo in questo spazio e molto di tutto ciò è invisibile. Non credo che molta gente abbia capito cosa sia successo e infatti molti ancora pensano che serva bloccare la pubblicità rivolta ai bambini, così da riportarli verso uno spazio non commerciale, liberandoli dall’influenza negativa della pubblicità e dal materialismo. Ma in realtà è l’esperienza quotidiana stessa dei bambini ad essere diventata offerta commerciale, parte del mercato.

Come possono gli adulti esercitare un’influenza positiva, come possono aiutare i bambini a sviluppare questa competenza di cui lei parla? Immagino che parte di questo abbia a che fare con l’educazione. Guarderei a un’educazione legata alla “media literacy” (alfabetizzazione mediatica), che riesca a coinvolgere genitori e insegnanti, che devono riconoscere che questa, ora, è un’esperienza dei bambini; il problema a mio parere è che molti sistemi scolastici non vogliono saperne veramente di questo. Si immagina che si possa escludere il mondo che esiste fuori dall’aula scolastica e che la scuola sia un luogo non commerciale. Penso invece che sia una nostra responsabilità aiutare i bambini a capire com’è il mondo. È un tipo di educazione critica, nel concetto di “media literacy”; spesso il termine “literacy” è tradotto come alfabetizzazione, ma in inglese

significa molto di più. Non è solo decodificare i media, capire i media: è una cosa molto più ampia, è un'educazione critica. Quando dico "digital literacy" intendo una comprensione dei media, per esempio l'economia dei media, il modo in cui i media rappresentano il mondo, come gestiscono informazione e conoscenza e tutto ciò è parte del mondo dei bambini; possiamo fingere che non esista, ma io penso sia meglio preparare i bambini sviluppando le loro competenze e capacità per cavarsela in questo ambito.

Cosa consiglia di fare?

Penso che anche i genitori possano avere un ruolo, ma è un processo difficile, in parte perché, soprattutto con i nuovi media, c'è un gap generazionale. Ci sono bambini che sono cresciuti con questi media e genitori che li hanno conosciuti un po' dopo. In inglese c'è un modo suggestivo di parlare di questo: "digital natives" e "digital immigrants": per me sono espressioni carine. In realtà c'è ancora molto che i bambini non sanno sui media, anche se possono entrare in contatto con alcuni di questi media ancora prima di diventare adulti. Eppure nella famiglia c'è spesso un gap tra quello che fanno i genitori e quello che fanno i bambini e c'è sempre il pericolo che il genitore interferisca in quello che fanno i bambini e che lo faccia sulla base di un'ignoranza. Con i nuovi media, internet per esempio, c'è molto panico esagerato. Per esempio, in Gran Bretagna, quando si parla di bambini e internet, si pensa subito a pedofili e pornografia. Il panico è causato dall'ignoranza e c'è il pericolo che i genitori vogliano proteggere eccessivamente i figli; è utile cercare un equilibrio, perché se si esagera, si negano esperienze importanti ai figli. Trovare questo equilibrio è molto difficile, ma sicuramente ci dovrebbe essere molto più dialogo tra genitori e bambini, e questo potrebbe voler dire che i bambini insegnano ai genitori, così come i genitori insegnano ai bambini.

Anche in Italia bambini e pedofilia sono spesso collegati, ma ci sono anche progetti sulle famiglie digitali. Le viene in mente qualche esempio di buone pratiche?

Direi che l'educazione nelle scuole è importante, è il mio background, io sono un inse-

gnante e un formatore di insegnanti e direi che esiste un'idea su quello che funziona nelle scuole. In qualche scuola nel Regno Unito c'è un curriculum di educazione ai media ed è stato elaborato un sistema di approcci che le persone potrebbero usare. Penso succeda anche in Italia, anche in ambito europeo vi è una specifica Commissione interessata alla "media literacy".

Mi sembra che per molte persone stia diventando una questione di "protezionismo" e io non sono interessato a questo, non penso sia efficace. I genitori iniziano a intervenire sull'uso che i bambini fanno dei media in un modo che può essere ignorante; penso che anche gli insegnanti corrano lo stesso rischio, stanno provando a fermare l'uso dei media da parte dei bambini, ma così falliscono. I bambini hanno piuttosto bisogno di sviluppare una conoscenza critica, perché i bambini non sono ignoranti, sanno già molto su questo, e gli insegnanti devono partire dalla loro conoscenza.

E i genitori che portano i figli nella natura lontano da tutto, tv ecc.?

Ci sono persone che lo fanno, è una moda di genitori benestanti che pensano a un'infanzia tradizionale. Quello che descrivi è un po' estremo, ma lo stesso atteggiamento si può notare nei genitori che propongono lezioni di musica, danza, sport o l'acquisto di cose che possano far vivere ai figli un'infanzia tradizionale. Queste scelte sono sorrette anche da idee precise sull'educazione, che presuppongono che i bambini debbano lavorare per gran parte del loro tempo: è un consumismo tipico della *middle class* e ci sono molte aziende che si focalizzano su questa idea borghese, "se compri le cose giuste per tuo figlio, lui crescerà meno consumista", ad esempio se ha giochi di legno invece che plastica, videogiochi educativi e non commerciali. È facile ridere di questo, ma mi ci riconosco, anche se i miei figli ora sono grandi. Tuttavia facendo così si tende a ignorare il mondo moderno e non si preparano i bambini a viverlo. Penso che sia una fantasia pensare di sfuggire a ciò e che sia un pericolo pensare che quello che si debba fare sia impegnare i figli tutto il tempo, far fare attività per la loro crescita tutto il tempo. Un mio collega statunitense parla di bam-

bini borghesi che hanno un'agenda piena, da scuola a musica, danza ecc., poi quando arrivano a casa devono leggere libri... quindi non si permette ai bambini di trovare la loro strada, anche se capisco le loro motivazioni. Penso che tutto questo sia pericoloso.

In che modo il background socio-economico e culturale contribuisce alla crescita dei bambini? È il marketing che si adegua o viceversa?
C'è una storia del marketing per i bambini, che risale a fine XIX o inizio XX secolo, ma non inizia a crescere fino agli anni '50-'60 del Novecento, dopo la seconda guerra mondiale. Da quel momento in poi i bambini sono stati scoperti come mercato, perché la società occidentale e le famiglie diventano più ricche, in Inghilterra in quegli anni le famiglie iniziano ad avere più soldi da spendere. In più c'è un cambiamento nel ruolo del genitore, divenuto più permissivo: i bambini hanno più potere e sono incoraggiati a esprimere i loro punti di vista e desideri, e ciò crea un'opportunità per il mercato, i bambini diventano un possibile target per il mercato. Secondo me ci sono enormi disuguaglianze nella società in termini di guadagni e la società – sicuramente nel Regno Unito – è diventata più discriminante negli ultimi 20-30 anni.

Quali Paesi presentano più disuguaglianze?

Ci sono società dove ci sono più disuguaglianze e, per come funziona il mercato, le persone che risultano più interessanti sono quelle che hanno più soldi, non è una cospirazione, è la logica del mercato. Il mercato servirà meglio le persone più interessanti, con un guadagno maggiore: sono un professore universitario, ho un computer della Apple – Apple mi conosce, tutti questi prodotti sono pensati per gente coi soldi. Persone con meno soldi sono inevitabilmente meno interessanti e il risultato è un gap tra ricchi e poveri, un gap tra persone che sono ben servite dal mercato e hanno molta scelta e persone che hanno meno scelta. Ci sono ricerche sul consumo nelle famiglie povere, che mostrano come i genitori sacrifichino i loro bisogni perché i bambini vogliono l'ultimo modello di scarpe Nike ecc., hanno bisogno di beni di consumo perché è importante per il loro status e quindi aumenta la pressione sulle

famiglie. Sono sempre sospettoso di questa idea di consumismo, materialismo, come se il mercato stia forzandoci ad adottare falsi valori; più che altro secondo me è una preoccupazione del ceto medio e mi sembra che in qualche modo il problema sia in alcune persone che non hanno abbastanza opportunità per consumare e dunque per partecipare. Accusiamo sempre altre persone di essere materialiste o consumiste, è una critica di stampo moralistico che facciamo ad altri; io invece penso che il problema principale sia la disuguaglianza e che non sia il mercato a creare disuguaglianza, piuttosto sia il mercato ad amplificare l'esperienza della disuguaglianza. Questa è anche la conclusione del mio libro *The material child*.

E va a finire che tutti sono materialisti allo stesso modo?

Non sono sicuro del significato di "materialista", c'è sempre una connotazione morale ed è sempre rivolta verso altre persone, sono sempre gli altri a credere a ciò che vedono nella pubblicità. Così, quando parliamo di bambini ci riferiamo a loro come "gli altri": noi capiamo come funziona il mercato ma i bambini non capiscono; noi non siamo materialisti, ma i bambini lo sono. "Io consumo molti libri, cd, computer, ho la mia forma di consumo, ma le altre persone consumano cose negative"; penso che in queste affermazioni ci sia sempre un elemento morale, quindi sono molto sospettoso.

Ci sono istituzioni internazionali e inglesi attive nel lavoro con i bambini?

Unesco al momento sta facendo un lavoro molto interessante su quello che chiamano "media and information literacy", e che mette insieme progetti su informazione e media, pubblicano risorse per curricula e per la formazione degli insegnanti. È interessante e penso che l'informazione sia un aspetto interessante. Una conseguenza dei media digitali è che a quanto pare abbiamo maggiore accesso alle informazioni, non possiamo negarlo, il mondo accademico è stato trasformato, il mio insegnare agli studenti è stato trasformato dall'accesso a tutte queste informazioni digitali. Però è molto difficile valutare queste informazioni, giudicare la loro credibilità,

Molti ancora pensano che serva bloccare la pubblicità rivolta ai bambini, così da riportarli verso uno spazio non commerciale. Ma in realtà è l'esperienza quotidiana stessa dei bambini ad essere diventata offerta commerciale, parte del mercato.

Con i media c'è sempre, a mio parere, una politica del *displacement*, una "politica del distrarre", perché non potendo davvero affrontare il problema principale, voltiamo lo sguardo, accusiamo i media e proviamo a regolarli.

capire come gli studenti decidono di quale informazione fidarsi. C'è bisogno di una comprensione critica e penso che l'Unesco stia riportando questo problema a una preoccupazione leggermente più tradizionale di "information literacy".

Il governo inglese sta investendo nella ricerca? Come si sta occupando della questione?

Lavorare vicino al *policy making* del governo precedente è stata un'esperienza molto interessante per me. Ora ci sono stati cambiamenti con il governo conservatore, che ci si aspetta sia più amico del mercato ma in realtà ha una moralità tradizionale forte. Quindi per i conservatori si pone un dilemma: credono nel mercato libero ma allo stesso tempo si preoccupano di aspetti particolari di quello che succede. Alcuni di questi aspetti sono per esempio l'obesità e la sessualizzazione, di cui ho parlato nella mia inchiesta per il governo. Penso che in entrambi i casi siano problemi molto complessi che la gente vuole pensare in termini semplici, e ottenere politiche semplici da attuare. Per l'obesità, l'argomentazione è che c'è una crisi, l'obesità infantile è un problema e sarà un problema per il servizio sanitario nel futuro. La mia preoccupazione è che la crisi sia ingigantita, non sono sicuro che sia così estrema. Molte persone vorrebbero dare la colpa alla pubblicità. Tuttavia, non si può in modo semplicistico incolpare i media; la ricerca suggerisce che, se anche la pubblicità esercitasse un'influenza, questa sarebbe minima. L'obesità è legata solo in parte alla dieta, riguarda anche altri aspetti dello stile di vita. Ma se il governo regola la pubblicità dei cibi-spazzatura per i bambini, allora sembra che faccia davvero qualcosa. Sembro molto cinico qui ma mi sembra che ciò che accade spesso in questi casi è che il governo vuole far vedere che fa qualcosa. Penso che ci sia un pericolo, se facciamo queste cose sembra che abbiamo risolto il problema ma in realtà non l'abbiamo risolto per niente, è una risposta superficiale. La sessualizzazione è un problema leggermente diverso e ci sono grandi domande su cosa definiamo sessualizzazione. Sento ancora un'argomentazione di tipo morale su questo tema, ma se di nuovo parliamo di pubblicità e mercato, in realtà quello di cui stiamo parlando sono cambiamenti molto più grandi nella

società e quello che facciamo è focalizzarci su cose piccole ma visibili che pensiamo di poter gestire. Il pericolo è che viviamo in un mondo di fantasia. I conservatori non vogliono regolare il mercato con leggi, ma vogliono che il mercato si regoli da solo, quindi vogliono che le aziende abbiano nuove linee guida, nuove norme, solo per loro: una delle norme è che intorno alla scuola ci sia una "zona di esclusione" di 100 metri dove non ci siano pubblicità sessualizzate, e io penso sia una pazzia. In parte dobbiamo domandarci come definiamo le pubblicità sessualizzate: lo è ad esempio la pubblicità di H&M con Beckham in mutande? Cosa crediamo sia sessualizzato e cosa no? Ma anche la proposta di creare una zona *sex-free* mi pare inutile, quando i bambini usciranno da quella zona vedranno di tutto: sembra quello che noi chiamiamo politica simbolica, il governo sembra voglia fare cose che siano simboliche facendole sembrare buone... insomma vogliono far vedere che il governo sta facendo qualcosa; oppure vogliono forzare il mercato a fare qualcosa, perché a loro volta gli operatori di mercato vogliono mostrare di essere responsabili, che ci tengono davvero, e il pericolo è che tutto sia superficiale.

Sembra uno scenario molto triste...

Se questo fa essere tutti felici, va bene così, ma io credo che in tutte queste cose ci siano molti problemi più seri e con i media c'è sempre, come dico io, una politica del *displacement*, ovvero "una politica del distrarre", perché non potendo davvero affrontare il problema principale, voltiamo lo sguardo e accusiamo i media e proviamo a regolarli. La violenza è uno degli esempi, gli americani non riescono davvero a gestire i livelli di violenza nella società, non possono vietare la vendita di armi leggere – negli Stati Uniti ci sono più armi leggere che persone – e politicamente non possono gestire la situazione, quindi parlano molto di violenza nei media, pagano la ricerca sulla violenza nei media, dicono a Hollywood che devono essere responsabili. È politica simbolica, non stanno affrontando il vero problema perché se si vuole capire la violenza si deve guardare al razzismo e alla disuguaglianza, che sono grandi problemi di cui non si vuole invece parlare.

CAROLINE SAWYER

Apolidia e diritti umani

a cura di di Gloria Vitaioli



Secondo i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite (ACNUR/UNCHR), le persone apolide nel mondo sono circa dodici milioni, mentre in Europa se ne contano 600.000. Si tratta di persone che non hanno cittadinanza in nessuno Stato, lasciate spesso in un limbo giuridico di limitazione dei diritti fondamentali. Per aiutare la rivendicazione dei loro diritti, dalla Seconda guerra mondiale a oggi, la comunità internazionale ha promosso due trattati sull'apolidia: la Convenzione del 1954 relativa allo stato delle persone apolide e la Convenzione del 1961 sulla Riduzione dell'apolidia. Mentre il primo trattato ha visto un'ampia adesione degli Stati, il secondo invece è stato ratificato da poche nazioni.

La apolidia *de iure*, determinata dalla condizione giuridica, si distingue dalla apolidia *de facto*, legata all'impossibilità di far riconoscere la propria nazionalità o alla sua contestazione da parte di uno o più Stati. Spesso sono proprio i bambini tra i più discriminati nella trasmissione della cittadinanza. Questo accade, per esempio, a un bambino nato in uno Stato (come l'Italia) dove la cittadinanza è concessa solo ai figli di chi è già cittadino di quel Paese, ma allo stesso tempo lo Stato di origine di questi minori concede cittadinanza ai soli nati all'interno del proprio territorio nazionale: così si crea il fenomeno dell'apolidia. Come afferma Erika Feller, assistente per la protezione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, «Un bambino che nasce apolide affronterà un futuro incerto e insicuro».

L'apolidia è ancora oggi un problema considerato marginale da molte politiche nazionali e un fenomeno ancora poco conosciuto dai cittadini. Da qui la decisione di dedicare uno spazio a questo argomento, con un'intervista a Caroline Sawyer, curatrice del volume *Statelessness in the European Union (L'apolidia nell'Unione Europea, 2011)*.



Storicamente il fenomeno dell'apolidia all'interno dell'Unione Europea è considerato il risultato delle turbolente dissoluzioni dell'Unione Sovietica e della ex Jugoslavia all'inizio del 1990. Oggi, nel 2013, qual è la fotografia generale e chi sono le persone senza cittadinanza negli Stati dell'Unione Europea?

L'apolidia è davvero un grande tema, che richiede di essere trattato nei diversi suoi aspetti. La prima questione da affrontare è che comparativamente, mentre poche persone sono tecnicamente apolidi (*de iure*), ovvero non hanno e non possono ottenere alcuna cittadinanza, molte più persone, in possesso di una cittadinanza, sono tuttavia apolidi *de facto*, perché non godono dei diritti fondamentali riconosciuti agli altri cittadini.

È il caso di quelle persone che hanno la nazionalità di un Paese da cui sono emigrate per diverse ragioni e non possono ottenere la cittadinanza del Paese dove vivono attualmente, a causa delle disposizioni della legge interna. Spesso, questa è la situazione di molte persone alle quali non è riconosciuto alcuno status sociale nel Paese ospite, se non di piccola entità; in tal modo vivono difficoltà di accesso ai diritti lavorativi e alla rivendicazione di benefici, con una costante paura di essere espulsi. Questa paura è tanto più reale nei Paesi caratterizzati da alti livelli di povertà e di violenza, dove sussiste un concreto pericolo di sopravvivenza per i singoli cittadini.

CAROLINE SAWYER

è docente di Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza della Victoria University di Wellington (Nuova Zelanda), dove tiene corsi di insegnamento sui temi della migrazione e cittadinanza. Ha collaborato come esperto per la Gran Bretagna nello studio comparativo dell'Istituto Universitario Europeo sull'accesso alla cittadinanza in Europa. Dopo aver praticato come avvocato in Inghilterra, è stata ammessa come avvocato e procuratore del Tribunale della Nuova Zelanda nel 2012. Oltre ad avere un interesse nel diritto di proprietà, ha ricercato e scritto molto su coloro che non hanno uno status giuridico pieno e ai quali di conseguenza possono essere negati dei diritti umani. Passando da un interesse sul confine legale tra bambino e adulto allo status dei cittadini stranieri, passando per l'espropriazione delle popolazioni nomadi derivante dalla mercificazione della terra, ha curato uno studio empirico sulle vite delle persone senza cittadinanza (*Statelessness in the European Union*, 2011).

La maggior parte dei bambini ottengono la cittadinanza alla nascita in due modi: o dai loro genitori, se questi appartengono a un Paese che riconosce la trasmissione della cittadinanza per discendenza, o dal Paese in cui sono nati, se questo riconosce l'acquisizione della cittadinanza per il fatto di nascere nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

Tuttavia l'acquisizione della cittadinanza per nascita sul territorio di un determinato Stato è più limitata di quanto non sembri e quella per discendenza, spesso, può essere trasmessa per una sola generazione all'interno della stessa famiglia; così con buona probabilità queste persone saranno apolidi *de facto* e avranno figli e nipoti apolidi *de iure*.

Al termine della dissoluzione della ex Jugoslavia la maggior parte delle persone lì residenti continuava a godere della cittadinanza del Paese di origine (la Jugoslavia), quindi non si poteva parlare di apolidia *de iure*. Tuttavia, al crearsi di nuovi Stati, il vero problema per molti era avere cittadinanza "iugoslava", ma non del neo-Stato in cui vivevano, e sul piano pratico questo ha creato molti problemi nella vita delle persone.

Ne sono un esempio i famosi "cancellati" della Slovenia che erano per lo più persone che avevano la cittadinanza di una delle altre repubbliche iugoslave: circa 18.000 persone appartenenti all'etnia serba, croata e bosniaca sono state cancellate in un primo momento dai Registri di residenza della Repubblica di Slovenia e rese in tal modo apolidi *de facto* e, infine, quando la Slovenia ha assunto i propri confini nel periodo post dissoluzione, queste persone hanno perso completamente il diritto di soggiorno. Alcuni dei "cancellati" erano nati lì e si consideravano sloveni dalla nascita; la maggior parte erano apolidi *de iure*.

Può essere difficile dimostrare che sei cittadino di un Paese – e quindi allo stesso modo lo è dimostrare che non hai la cittadinanza e che sei "completamente" apolide.

Le convenzioni internazionali ed europee utilizzano la definizione *de iure*; questo comporta che i numeri riportati all'interno di report e ricerche non comprendano i casi di apolidia *de facto*.

In gran parte d'Europa l'apolidia *de iure* è un fenomeno relativamente raro.

Sono poche le persone tecnicamente apolide (*de iure*), che non hanno e non possono ottenere alcuna cittadinanza. Molte di più sono invece le persone che, in possesso di una cittadinanza, sono tuttavia apolide *de facto*, perché non godono dei diritti fondamentali riconosciuti agli altri cittadini.

Infatti, i controlli sull'immigrazione e le disposizioni che attribuiscono la cittadinanza alla nascita ai figli di stranieri legalmente insediati in un dato Paese fanno sì che il numero di bambini nati senza Stato in Europa siano pochi; anche coloro che non hanno ottenuto la cittadinanza del Paese in cui sono nati saranno probabilmente in grado di ottenerla dal Paese di origine dei genitori.

Anche se ci sono disposizioni in materia di naturalizzazione con il permesso di cittadinanza, tuttavia, per una serie di motivi, molte persone non sono naturalizzate e rimangono tecnicamente apolide. A livello di vita quotidiana, però, i loro diritti come residenti permanenti in un dato Paese sono, per molti aspetti, altrettanto soddisfacenti di quelli degli stessi cittadini.

Un'importante differenza si vede spesso quando si desidera attraversare le frontiere. I diritti di viaggio dei residenti permanenti sono oggi oggetto di discussione, così come quelli delle persone profughe e dei rifugiati apolide che nel 1922 erano state riconosciuti a livello internazionale dalle Nazioni Unite – grazie al lavoro pionieristico di Fridtjof Nansen – con l'introduzione dei “passaporti Nansen”, che permisero a centinaia di migliaia di persone apolide l'emigrazione in un Paese diverso da quello di origine.

L'apolidia *de facto*, rispetto a quella *de iure*, risulta in Europa molto più comune.

Nell'Europa occidentale vive un numero significativo di persone che hanno legami personali o familiari con i Paesi che sono stati colonizzati, e successivamente, all'avvento dell'Europa moderna, non è stata concessa loro la cittadinanza del Paese di residenza europea, risultando quindi apolide *de facto*. Può essere un esempio la Francia con le popolazioni nordafricane, o la Gran Bretagna con quelle del subcontinente indiano.

Dal momento che vi sono famiglie stanziate da diverse generazioni in un determinato Paese, molte persone legate, per motivi personali o familiari, a Paesi terzi possiedono invece anche la cittadinanza del Paese di residenza.

Il fenomeno dell'apolidia non riguarda solo gli individui e le famiglie: le comunità possono muoversi, i Paesi possono scomparire o ricostituirsi, lasciando le persone, che hanno sempre vissuto nello stesso posto, private del loro status civile.

Perché oggi si diventa apolide?

Ci sono in effetti casi di nascita senza la possibilità di acquisire cittadinanza: molti di questi individui riescono successivamente a ottenere la cittadinanza nel Paese di residenza, soprattutto se questo è firmatario della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia; altri, invece, nati sempre apolide *de iure*, non riescono ad essere riconosciuti ed arrivano a creare una propria famiglia senza prima avere la possibilità di ottenere i documenti necessari.

“Diventare” apolide in seguito, invece, è un fenomeno abbastanza insolito per gli individui: vi è un divieto legale sul lasciare un individuo apolide.

Alcuni casi di privazione possono riguardare le persone che hanno commesso reati gravi o sono sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche, ma farli diventare apolide risulterebbe in ogni caso inutile se l'idea è quella di espellerli dal Paese, in quanto, una volta privati di qualsiasi cittadinanza, risulta difficile trovare un posto dove mandarli.

Tuttavia, dato che la vita reale è ben più complessa e ambigua della stessa teoria, è ancora possibile per gli Stati privare un individuo della sua cittadinanza.

I bambini cresciuti con uno status precario, in famiglie precarie, iniziano decisamente con uno svantaggio rispetto agli altri bambini, soprattutto se questo si traduce in formazione inadeguata e condizioni di vita insicure.

Anche se esistono leggi rilevanti in materia di apolidia, per gli individui che un tempo volevano opporsi a questa privazione era necessario presentare la prova di non godere di alcuna cittadinanza e di non essere in grado di tornare al loro Paese di origine.

Il diritto internazionale prevede anche disposizioni circa la possibilità di privare della cittadinanza individui rei di terrorismo o altri gravi crimini condannati dalla comunità internazionale.

Le persone che diventano apolidi “di fatto” potrebbero essere depositari, nel Paese in cui vivono, di istanza di cittadinanza o almeno mantenere un adeguato status legale.

L'arrivo nel Paese può essere dovuto alla ricerca di lavoro, prevedendo continuità e auspicando una vita sedentaria per la propria famiglia; queste persone si sono ritrovate invece senza lavoro, e risulta a rischio il mantenimento del loro *status quo*.

A volte le persone arrivano in un determinato Paese con la speranza di acquisirvi la cittadinanza, se concesso spesso richiedono “asilo” e si staniano nel territorio per crearsi una nuova vita e, forse, una nuova famiglia.

La questione dei minori sta crescendo di importanza: alcuni Stati si occupano dei bambini cittadini del Paese in cui vivono, ma non dei loro genitori, che non hanno la stessa cittadinanza.

Si hanno così casi in cui il bambino ottiene la cittadinanza del Paese di residenza della famiglia, forse in virtù della nascita sul territorio (*ius soli*), e in seguito i genitori perdono invece il loro status (di rifugiati ecc.): ai genitori può essere chiesto di lasciare il territorio nazionale. In questa situazione, o anche il bambino, in possesso di cittadinanza, viene effettivamente espulso dal proprio Paese, o la politica di immigrazione del Paese consente ai genitori di rimanere come ospiti indesiderati. Questo caso è spesso citato come ragione per non concedere la cittadinanza per nascita sul territorio, ma in realtà questo non risolve il problema, che rimane invece laddove ci siano due genitori, uno cittadino e uno non cittadino, che si separano, e il bambino viene affidato al genitore non cittadino, che è costretto magari a lasciare il Paese proprio in virtù del rompersi della relazione con l'altro genitore.

In molti riviste, periodici e giornali, troviamo prove circa le dure condizioni degli apolidi, ma è difficile conoscere la situazione dei bambini senza alcuna cittadinanza.

Ci piacerebbe conoscere che cosa significa essere bambini apolidi, soprattutto per quanto riguarda la loro possibilità di partecipare alla vita della società. In che modo il loro status ha effetto sul loro sviluppo psichico e qual è la loro possibilità di ricevere una formazione valida?

Questa è una domanda interessante in quanto rappresenta alcune delle grandi tensioni di fondo in materia di diritti dei minori. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo stabilisce i diritti per tutti i bambini senza alcuna discriminazione, anche sulla base della nazionalità. In teoria, quindi, gli Stati dovrebbero “curare” tutti i bambini residenti, così come si prendono cura dei figli dei cittadini stessi; molti Stati invece richiedono una prova di cittadinanza o comunque la residenza legale, al fine di ammettere per esempio i bambini alla scuola statale. In linea di principio potrebbe essere possibile l'iscrizione alla scuola privata, che richiede però un contributo finanziario nettamente superiore alla scuola pubblica che molte persone non si possono permettere.

Lo stress provocato da questo status precario non va a influenzare solo le famiglie più povere: anche quelle con maggiori possibilità economiche possono risentirne nei rapporti e nella vita quotidiana all'interno della famiglia stessa.

Il fenomeno è così vario, e colpisce le singole persone in modo diverso, che è difficile valutare quanto danno ne deriva. I bambini cresciuti con uno status precario, in famiglie precarie, iniziano decisamente con uno svantaggio rispetto agli altri bambini, soprattutto se questo si traduce in formazione inadeguata e condizioni di vita insicure.

Le richieste della Convenzione sono generalmente legate ai diritti e le responsabilità dei genitori, la cui posizione è principalmente influenzata da questioni di livello superiore, quali la politica di immigrazione o la disponibilità di un alloggio o di lavoro. Il disagio ovviamente aumenta quando sono coinvolti figli cittadini che vivono in famiglie in difficoltà economica e poco qualificate nel mondo del lavoro.

Un TESORO in vasi di CRETA LA “MANUTENZIONE” DEI LEGAMI TRA FIGLI E GENITORI DURANTE L’AFFIDO



Marianna Giordano, Chiara Capasso



L’esperienza indica come l’affido familiare sia spesso uno strumento temporaneo di cura e tutela dei bambini e un’opportunità di riparazione per il bambino e per le famiglie biologiche, preziosa ma al tempo stesso fragile (Cirillo, 1986). Nel contesto meridionale, ma non solo, tra i punti critici più significativi vi è la “manutenzione” dei legami tra il bambino e i suoi familiari e il sostegno ai genitori (Casibba, Elia, Terlizzi, 2012). La “manutenzione” è l’insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato, conservare in piena efficienza qualcosa. Il termine è usato come sinonimo di cura,

custodia e si correla a protezione. In senso giuridico le azioni di manutenzione sono anche necessarie quando un diritto è messo in pericolo. Nel linguaggio tecnico industriale è «la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, inclusa la supervisione, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta» (UNI9910). I legami tra genitori e figli durante l’affido sono un tesoro prezioso, vitale per entrambi, ma custodito in un vaso di creta molto spesso incrinato, o anche con delle rotture, quali le esperienze sfavorevoli che hanno portato alla necessità di un collocamento del bambino in un’altra famiglia. Per tutelare il legame è quindi necessaria un’azione di manutenzione che eviti la spaccatura del vaso e anzi permetta – nei limiti del possibile – il ripristino di un contesto funzionale.

Il contesto organizzativo

L’Orsa Maggiore cooperativa sociale collabora da più di tre anni con il Comune di Napoli nella realizzazione del servizio CE-

STA (CEntro Sostegno e Tutela dell’Affido), orientato in modo particolare al lavoro di supporto sociale ed educativo con i genitori dei bambini e al sostegno del legame tra figli e genitori, fin quando possibile (Artiaco, Giordano, 2010).

CESTA si è collocato nel sistema dei servizi in una fase in cui sono in corso delle azioni nuove di promozione dell’accoglienza, sia in linea con l’applicazione della legge 149/2001 sulla deistituzionalizzazione, sia sviluppando un’idea di integrazione nella presa in carico attraverso la costituzione di una Cabina di regia interistituzionale promossa dal Comune con la Asl Napoli 1 e con la partecipazione del terzo settore.

La casistica emersa dal lavoro svolto all’interno della Cabina di regia mette in evidenza come nel 2008 gli affidi del Comune di Napoli fossero per il 75% intrafamiliari e per il 25% eterofamiliari. Degli affidi intrafamiliari, il 10% sono consensuali, il 90% giudiziari. Tra le motivazioni prevalenti per le quali l’affido è stato realizzato vi è il disagio delle famiglie, che spesso si configurano come multiproblematiche, con la compresenza di situazioni di dipendenza, problemi di salute mentale, grave povertà, monoparentalità che interferiscono con l’esercizio della genitorialità.

L’attività principale di CESTA consiste nel facilitare gli incontri tra i bambini in affidamento e i loro genitori, sostenendo questi ultimi nel riconoscere e valorizzare l’affido come risorsa sia per i figli sia per se stessi, proseguendo nel frattempo il proprio percorso di cura e autodeterminazione personale (Cyrulnik, 2005). L’équipe di lavoro della cooperativa è composta da una coordinatrice assistente sociale specialista, da un’assistente sociale e da due educatrici, con l’affiancamento di altre due operatrici esperte sui temi in oggetto.

Le attività caratterizzanti il servizio sono:

- *Incontri genitori-figli.* Si offre uno spazio di incontro tra i bambini e i genitori in un luogo dedicato e protetto, diverso dalle case di ciascuno, con la presenza di operatori con formazione sociale ed educativa che promuovono l’interazione e tutelano l’esperienza, secondo le necessità. La metodologia prevalente è il gioco, inteso come strumento privilegiato di relazione e

di apprendimento. L’idea – come poi più articolatamente descritto – è di favorire la possibilità che i figli trascorrono del tempo positivo con i genitori, e che partendo dal gioco si possa sostenere l’affettività, trattare le emozioni, anche quelle spiacevoli quali le paure e le incertezze; sollecitare lo sviluppo cognitivo per l’acquisizione di regole, abilità e capacità di usare strategie; sostenere una dimensione valoriale nel gestire insieme la cooperazione e le responsabilità. L’operatore coniuga la funzione educativa con quella di tutela.

- *Supporto sociale.* L’aspetto centrale nel sostegno ai genitori biologici è la costruzione di una relazione personalizzata che, senza sovrapporsi agli altri servizi di tutela e cura già presenti, permette di costruire un percorso di cambiamento. Si caratterizza come uno spazio di ascolto e accoglienza del genitore – da parte degli stessi operatori impegnati negli incontri – e di tematizzazione e condivisione delle difficoltà che hanno portato all’affido. Insieme si cerca di ascoltare e pensare le preoccupazioni per i figli, di individuare cambiamenti che possono ridurre il malessere e portare il benessere. Quando emerge la fatica e la condizione di bisogno dei genitori, gli incontri possono essere orientati a un ascolto dedicato e centrato su loro, in un’ottica di condivisione. Parallelamente si sviluppa anche l’aiuto accompagnando il genitore nei servizi sanitari, che spesso vengono vissuti con disagio, per condividere la fatica e la rabbia di affrontare problemi percepiti come stigmatizzanti (la salute mentale, le dipendenze ecc.) o contesti vissuti come giudicanti (il tribunale per i minori, i servizi sociali ecc.) o nella ricerca e utilizzo di opportunità che possono portare al cambiamento (corsi di formazione, percorsi terapeutici personali ecc.). La resistenza da parte dei genitori biologici ad affrontare determinate situazioni può essere attenuata dalla condivisione che contrasta la solitudine e la paura e riduce il senso di impotenza. Gli strumenti sono i colloqui, le visite domiciliari, l’affiancamento nella gestione di compiti o nell’assunzione di responsabilità.
- *Equipe integrata:* la partecipazione all’équipe con gli operatori del territorio che condi-

vidono la presa in carico (l'assistente sociale del servizio sociale referente per la tutela e per gli interventi territoriali, e, a seconda dei casi, psicologi della Asl o dei Centri di riabilitazione convenzionati, impegnati nella valutazione e nella cura di altri componenti la famiglia; la referente dell'Ufficio affidi) permette al percorso realizzato dalla cooperativa di contribuire al più ampio progetto di affido nella duplice dimensione dell'osservazione e sostegno della relazione tra figli e genitori, della mediazione tra le famiglie (Miodini, Borelli, 2005). È lo spazio in cui ci si confronta rispetto alle richieste e ai problemi; è un contesto di ascolto e condivisione sulle criticità della presa in carico e del lavoro di supporto, in cui si chiedono pareri, ci si confronta nei momenti di *impasse* o sulle posizioni divergenti rispetto alla gestione del caso; si ri-progetta l'intervento.

Il contesto operativo

Il lavoro che si presenta è il frutto di una riflessione sulle famiglie che sono state in carico al servizio, che ha offerto per tutte un sostegno negli incontri tra figli e genitori e per alcuni un supporto sociale. Per ciascuna famiglia presa in carico – in presenza di un numero contenuto di casi – vi è stato un lavoro di osservazione e di riflessione che ha offerto la possibilità di approfondimento e confronto, individuando uno stile di lavoro in un ambito importante e in genere sottovalutato.

Si sono utilizzate una scheda anagrafica per ciascun nucleo, articolata con fogli di osservazione per i bambini, una griglia sui fattori di rischio e di protezione (Bertotti, Casartelli, 2007; Piccolo, 2005), una griglia per l'osservazione delle dinamiche durante gli incontri, uno schema di report.

Nell'arco del triennio CESTA ha preso in carico 12 nuclei familiari relativi complessivamente a 19 bambine e bambini. Su 12 nuclei, 9 già avevano attivato l'affido, e CESTA è intervenuto successivamente in un momento di difficoltà; in 3 situazioni il servizio è stato coinvolto nella fase di progettazione. Gli invii sono sempre avvenuti attraverso i servizi sociali territoriali.

I bambini coinvolti sono stati 18, di cui 3 nella fascia 0-3 anni, 3 nella fascia 4-5 anni, 10 nella fascia 6-10 anni, 2 nella fascia 11-14 anni. Dei bambini, 4 sono figli unici; delle 8 fratric, in 3 casi i bambini sono tutti stati collocati in affido, anche se non sempre insieme, in 4 casi alcuni dei fratelli minori sono rimasti con i genitori, in un caso il fratello è già maggiorenne.

Rispetto alle forme di violenza subita dai bambini, prevale nella quasi totalità dei casi la trascuratezza grave, associata in 12 situazioni a violenza assistita. Si riscontrano anche maltrattamenti fisici e psicologici.

Le condizioni familiari sono estremamente precarie sul piano economico, abitativo, occupazionale e dell'istruzione con situazioni estreme di bambini che hanno vissuto anche in automobile. I genitori biologici – in particolare le madri – sono in modo quasi totale privi di un'istruzione superiore e una quota consistente non ha neanche assolto l'obbligo scolastico. Come si evidenzierà più oltre, i genitori sono persone molto vulnerabili e i contesti familiari sono caratterizzati da discontinuità e imprevedibilità. I bambini presentano diversi sintomi di malessere sul piano fisico, comportamentale, relazionale.

Gli affidi – nell'ambito dei quali si è lavorato – sono consensuali per oltre la metà dei casi, con una prevalenza di quelli extrafamiliari sugli intrafamiliari. Gli affidi giudiziari rappre-

L'attività principale del servizio CESTA, che L'Orsa Maggiore realizza in collaborazione con il Comune di Napoli consiste nel facilitare gli incontri tra i bambini in affidamento e i loro genitori, sostenendo questi ultimi nel riconoscere e valorizzare l'affido come risorsa sia per i figli sia per se stessi, proseguendo nel frattempo il proprio percorso di cura e autodeterminazione personale.

sentano una piccola parte (quasi equivalenti tra intra ed extra); tra questi sono da evidenziare 4 casi che nel tempo da consensuali sono diventati giudiziari a causa dell’aggravarsi delle necessità di tutela.

Rispetto alla cura del bambino, meno del 50% dei più grandi (oltre i 3 anni) è sostenuto da un intervento psicoterapeutico.

Rispetto alla manutenzione del legame genitori/figli, è da sottolineare che 6 bambini provenivano da un’esperienza di accoglienza residenziale, 3 con la madre, 3 da soli. I bambini accolti con la madre sono poi stati collocati in affido per la trascuratezza rilevata nella madre. Il lavoro di supporto negli incontri tra figli e genitori, quindi, non è stato richiesto per elaborare la separazione o altro, ma spesso con l’obiettivo di supportare i genitori nella relazione. Tuttavia in nessuno dei casi presi in carico parallelamente è stato effettuato dalla rete dei servizi un lavoro di valutazione della recuperabilità genitoriale che permettesse di progettare in modo più complesso e articolato l’intervento (Cirillo, 1986; Pedrocchi Biancardi, Sperase, Sperase, 2008).

Le finalità di CESTA sono la protezione del bambino e dei suoi legami. Infatti, il bambino – soprattutto quando non è sostenuto da un percorso psicoterapeutico – vive l’affido con difficoltà e comunque in modo spesso ambivalente sia nel senso dell’appartenenza sia nel senso della lealtà alle due famiglie. D’altra parte la scelta dell’affido ha in sé l’idea di sostenere per il bambino lo sviluppo di legami non alternativi, ma che possano convi-

vere. Oggi – almeno nella nostra esperienza – l’obiettivo non è sempre la riunificazione ma il mantenimento di un legame residuale con i genitori biologici nelle sue parti “sufficientemente buone”.

Nella relazione tra i bambini affidati e i genitori capita spesso, infatti, che gli adulti riversino sui figli le proprie frustrazioni e sentimenti di fallimento, come se incolpassero loro della situazione di disagio, di “sbandamento” e di discontinuità generale in cui si trovano.

Così durante gli incontri si può osservare come il rapporto sia quasi rovesciato: è come se questi bambini avessero sviluppato una sensibilità e una maturità tali da poter sentire, conoscere e vedere i limiti e i disagi dei loro genitori, avendo bene in testa, o meglio nel cuore, quali siano i motivi che hanno portato all’affido.

Dalle loro parole e dagli sguardi si capisce quanto siano “adulizzati”: loro stessi vorrebbero prendersi cura dei genitori, portando sulle loro spalle il peso della sofferenza, quasi sostituendosi a loro. Nei loro occhi è palese il desiderio di vedere i genitori in grado di recuperare i pezzi della loro vita, darsi da fare per il futuro ed essere “più bravi” con i loro figli.

Gli incontri

Gli incontri tra i bambini e i genitori sono momenti molto forti e delicati, che spesso compromettono gli equilibri fino a quel momento raggiunti e destabilizzano soprattutto i figli, i quali vivono di riflesso l’agitazione, la rabbia, la malinconia ma anche l’apertura e la disponibilità che intercorre tra gli adulti.

La “riuscita” di un incontro, la possibilità di stare insieme serenamente e la capacità di sfruttare al meglio quel tempo, prima di doversi separare ancora una volta, sono connesse soprattutto ai pensieri e alle emozioni che ciascuno individualmente vive rispetto all’affido e che porta quel giorno con sé. Tuttavia questa cascata di emozioni può essere contenuta e controllata dalla presenza dell’operatore e da una programmazione mirata dell’incontro, evitando che esse rimangano sospese nei non detti o in parole e atteggiamenti che possono ferire l’altro, magari colpevolizzandolo.

Abbiamo esaminato alcune dimensioni del lavoro per individuare punti di forza e criticità.

Le finalità di CESTA sono la protezione del bambino e dei suoi legami. Il bambino può vivere l’affido con difficoltà e in modo ambivalente sia nel senso dell’appartenenza sia nel senso della lealtà alle due famiglie. D’altra parte la scelta dell’affido ha in sé l’idea di sostenere per il bambino lo sviluppo di legami non alternativi, ma che possano convivere.

Il contesto (lo spazio, il tempo, i giochi). Uno dei punti di forza del servizio è il contesto in cui si svolge, soprattutto per il clima informale e quasi amicale che viene a crearsi tra i presenti. Incontrarsi sempre nello stesso luogo, in una stanza accogliente, colorata e a misura di famiglia, rassicura. Se la stanza è già pronta e sul tavolo c'è il disegno fatto insieme la volta precedente o il gioco che ci si è promessi di fare, tutto questo fa sentire "attesi" e accolti. Abitando lontani e non avendo la possibilità di condividere spazi quotidiani, la stanza delle visite diventa preziosa perché è l'unico luogo in comune con l'altro e in cui poter conservare disegni ed emozioni.

I luoghi, come le azioni, per diventare familiari vanno vissuti più volte, così la scansione del tempo delle visite (due ore) rispetta modalità simili di volta in volta. La cadenza degli appuntamenti dipende dal progetto più ampio di affidamento; mediamente è settimanale, per i bambini più piccoli anche più frequente (Piccolo, 2005).

Si possono considerare in linea di massima *tre fasi*: il re-incontro, lo stare insieme, il ri-saluto. Sebbene la fase dei giochi e delle attività occupi la maggior parte del tempo, l'inizio e la fine dell'incontro sono fondamentali per il benessere di piccoli e grandi.

Quando ci si rivede le reazioni non sono sempre le stesse e sono simili anche ai saluti. Per rompere il ghiaccio e il disagio, si parte spesso dal raccontare qualcosa che è accaduto durante la settimana o dal come ci si sente e cosa si ha voglia di fare in quel giorno. Questo momento è utile anche all'operatore per percepire gli stati d'animo ed eventualmente i temi da affrontare.

Al termine degli incontri, invece, è importante considerare un momento di chiusura in cui si fa una piccola valutazione anche sotto forma di gioco, durante la chiacchierata, e ci si dà appuntamento per la volta seguente.

Il ruolo dell'operatore diventa quello di un facilitatore, che si pone a un livello paritario ora del bambino ora dell'adulto e diventa un mezzo attraverso cui padre/madre e figlio riescono a interagire.

Facilitare l'interazione consiste nel favorire la comunicazione cercando le modalità più consone a ciascun nucleo familiare. Laddove la comunicazione verbale è quasi assente per-

ché troppo difficile, troppo pesante, subentra il gioco: così il *découpage* permette di stare l'uno accanto all'altro nell'intento di creare qualcosa di nuovo e di bello insieme; il gioco di movimento permette di guardarsi, di misurarsi e di sfidarsi divertendosi, mentre la drammatizzazione con le marionette permette di dirsi cose senza che siano esplicitamente rivolte all'altro.

L'attenzione nella scelta dei giochi è un passaggio fondamentale affinché né il bambino né il genitore possa sentirsi in difficoltà. Nella stanza delle visite sono presenti diversi giochi per permettere alla famiglia di orientarsi spontaneamente verso ciò che preferisce, avendo anche la possibilità di osservare le dinamiche con cui si sceglie cosa fare, ad esempio se il genitore è propositivo, se asseconda qualsiasi preferenza, se rifiuta alcuni giochi. Col tempo si è ritenuto opportuno raccogliere comunque in una scatola colorata personalizzata parte del materiale utilizzato abitualmente per le attività creative: pastelli, pennarelli, plastilina, das, gessetti colorati, forbici, fogli da disegno, tasselli per il mosaico, carte da gioco, perline per braccialetti ecc. La scatola, presa ogni volta, dopo la fase iniziale dei saluti, diventa un altro elemento di routine che permette di collegare l'incontro precedente con quello del giorno. Ogni volta sembra nascondere qualcosa di nuovo, o meglio ogni volta i bambini sono attratti da un oggetto diverso da utilizzare con la loro fantasia.

Tuttavia le attività manuali non impiegano oltre mezz'ora di tempo. Sedersi attorno a un tavolo e preparare lavoretti è già un'attività, impegnativa perché presuppone che in alcuni momenti il silenzio possa essere molto pesante se si ha di fronte un genitore passivo e con problemi di depressione. Altre volte la leggerezza e la spensieratezza di alcuni momenti rassicurano i bambini della presenza serena dei genitori e gratificano i genitori che vedono sorridere i loro figli. In questi casi i giochi proposti incoraggiano la cooperazione tra l'adulto e il bambino "contro" l'avversario (l'operatore). Maggiore è il grado di fiducia e collaborazione tra i presenti più è possibile scambiare ruoli e creare nuove alleanze all'interno del gioco, senza che nessuno si senta scomodo nel posto che gli viene assegnato. Ci sono genitori che si mettono in gioco, a costo

di apparire ridicoli agli occhi dei propri figli, pur di vederli divertire; ce ne sono altri che non riescono a superare il pensiero di "non riuscire" a fare qualcosa.

Il gioco da proporre non ha solo una finalità educativa. Soprattutto nell'ottica della tutela dei legami, l'obiettivo diventa trascorrere un tempo in cui stare bene insieme, e in alcuni momenti anche solo coccolarsi e ridere sul divano della stanza può bastare a riempire di gioia tutti. Pensando ancora all'assenza della quotidianità, i bambini spesso propongono attività che facevano insieme ai genitori prima di separarsi (guardare video su internet, giocare con quella determinata bambola, ricordare aneddoti divertenti), altre volte invece chiedono di fare giochi che avrebbero sempre voluto fare con i genitori ma non ne hanno mai avuto l'occasione.

La possibilità di avere un parco pubblico accanto alla sede delle visite permette di avere una "via di fuga", e una sana alternativa all'aperto quando l'atmosfera è troppo pesante, e soprattutto quando il genitore è meno collaborativo. Laddove le condizioni lo permettono e le visite si sono stabilizzate, sia dal punto di vista della frequenza che dell'emozionalità, anche andare a fare una passeggiata, mangiare un gelato per strada o intrattenersi a pranzo in una pizzeria diventa un momento importante per queste famiglie perché rientra in una informalità ormai persa.

Un'altra riflessione riguarda gli incontri in cui sono presenti *più fratelli* in affidamento. In un contesto di tutela, la partecipazione di più figli, se da un lato favorisce l'interazione con il genitore perché i bambini si sentono rassicurati dalla presenza del fratellino e della sorellina, dall'altro rende più complessa la gestione del tempo perché entrambi (o più) bambini hanno bisogno della stessa attenzione, pur avendo età e personalità diverse. In questi casi, ai fini della tutela dei legami, ma soprattutto per il benessere psicologico ed emotivo dei bambini, l'operatore aiuta la mamma a *vedere* tutti i suoi figli, dedicando uguale attenzione e tempo a ciascuno.

Ci sono genitori che in un modo o nell'altro cercano di *coinvolgere altri familiari* o conoscenti durante gli incontri (conviventi, amici di famiglia, zii e cugini). Si tratta di esigenze che sembrano riguardare soltanto gli adulti,

mentre infastidiscono molto i bambini. Per i genitori sembra essere un pretesto per stabilire un raccordo con il passato, ritornando ai momenti in cui abitavano insieme, in altri casi la presenza dell'"altro" rappresenta una difesa e un supporto personale per affrontare l'incontro con i figli. Tutto questo invece danneggia e destabilizza i bambini, un po' perché li riporta a un passato non piacevole, un po' perché la fatica di stare nell'incontro viene ulteriormente messa alla prova. Il ruolo dell'operatore è stato ancora una volta quello di tutelare la stabilità e il benessere psicologico dei bambini da tali interferenze proteggendo lo spazio e il tempo dedicato esclusivamente alla relazione con il papà e/o con la mamma. I bambini hanno manifestato di apprezzare molto l'intervento mostrandosi rassicurati e rilassati.

Le attività proposte dall'operatore, dunque, variano a seconda delle caratteristiche del caso, della predisposizione dei presenti e dalla fase dell'affidamento in cui si inserisce il servizio e degli obiettivi generali dell'affido. Nella fase finale dell'affido, ad esempio, non solo si aumentano gli incontri, ma si intensifica anche il livello di autonomia della coppia genitore/figlio riproponendo momenti di vita quotidiana quali la preparazione di un pasto o l'organizzazione di un'uscita.

Il tempo con il genitore prima e dopo. È importante da parte dell'operatore effettuare un colloquio con il genitore prima e dopo l'incontro. Si è osservato che alcuni hanno difficoltà a gestire il tempo da trascorrere insieme ai loro figli, a proporre giochi e a prendere iniziativa. Quest'esperienza può essere molto frustrante per i piccoli i quali ripongono delle aspettative nell'adulto. Quando la madre si mostra passiva o non collaborativa, il rischio è che il bambino possa scegliere di rinunciare a rapportarsi con lei e giocare solo con l'operatore. Per evitare questa situazione, o che addirittura il genitore possa adagiarsi alla presenza dell'operatore, aspettando che sia solo lui a proporre le attività, il tempo prima dell'incontro viene utilizzato per accogliere la madre e programmare insieme cosa fare partendo dalle esigenze e preferenze dei bambini. Dopo l'incontro, invece, è opportuno rimanere un po' di tempo per riflettere su come

L'operatore, al di là del rapporto con il bambino, diventa un punto di riferimento per il genitore. Sostenere l'adulto, cercare con lui soluzioni da attuare ed essere fisicamente presente durante i suoi tentativi di cambiamento permette al genitore di abbandonare i sentimenti di ostilità verso l'affido, cominciando a pensare a come darsi da fare per migliorare la propria situazione.

è andata, quali siano stati i momenti critici e quelli piacevoli, aiutare a individuare gli stati d'animo e i bisogni dei bambini, così che all'incontro successivo possano far tesoro delle loro stesse riflessioni.

La vicinanza, tra l'operatore e la madre, percepita anche dai bambini, alleggerisce questi ultimi dal senso di responsabilità e fa in modo che i genitori si sentano stimolati e incoraggiati. Questo discorso non vale per quei bambini che non si sentono al sicuro con i propri genitori e che hanno bisogno di maggiore tutela. Per loro la vicinanza tra l'operatore e il genitore potrebbe apparire ambigua, quasi una complicità, per cui è importante che sentano l'operatore dalla loro parte, in grado di proteggerli da eventuali parole o atteggiamenti dell'adulto.

Il supporto ai genitori biologici. Le vite dei genitori seguiti dal servizio sono prevalentemente storie di persone sole, o meglio rimaste isolate in seguito a un avvicinarsi di relazioni strappate o di incontri vanificati, a partire dai propri familiari, fino ai rapporti di amicizia e di convivenza. Si sono avvalsi del servizio prevalentemente le madri; i padri sono nella maggioranza dei casi assenti (morti, scomparsi, non presenti).

Le loro vite sembrano esser stracolme di eventi e di un susseguirsi confusionario di vicende, a cui è difficile dare un ordine consequenziale, tant'è che risulta complicato per loro stessi raccontarli in modo chiaro e lineare. Dalle narrazioni sembra quasi che di volta in volta si siano sovrapposte sulla strada storie e vite di altre persone con cui hanno condiviso soltanto alcuni pezzi spesso traumatici.

L'assenza di relazioni sane e significative evidenzia ancora di più il valore del percorso di supporto sociale attuato dall'operatore, che diventa un punto di riferimento per il genitore al di là del rapporto con il bambino. Sostenere l'adulto, dargli fiducia, cercare insieme soluzioni da attuare ed essere fisicamente presente durante i suoi tentativi di cambiamento gli permette gradualmente di abbandonare i sentimenti di ostilità verso l'affido, cominciando a pensare finalmente a come darsi da fare per migliorare la propria situazione (Tomisich, 2006).

È da registrare lo scarso numero di genitori che si avvale di un sostegno psicologico: questo rappresenta un punto critico molto importante ascrivibile sia alla diffidenza delle persone verso il lavoro su di sé ma anche alla idea che circola nei servizi territoriali della non necessità di una presa in carico psicologica per sostenere soggetti così vulnerabili. D'altra parte i servizi per gli adulti (per le dipendenze e la salute mentale), lì dove presenti, non sono risultati disponibili a lavorare con i servizi di tutela, o per vincoli organizzativi o perché ritengono pregiudizievole per il loro paziente la collaborazione con chi si occupa dei figli (Giordano, 2011).

Nel lavoro di supporto ai genitori, l'operatore di CESTA rischia a volte la collusione: diventa quindi importante essere molto chiari con loro, facendo capire che la propria presenza è funzionale alla riuscita dell'affido e alla promozione del benessere sia del bambino sia dell'adulto.

Per questo motivo l'operatore media anche con la famiglia affidataria e con i servizi, avendo sempre bene in mente gli obiettivi posti dall'équipe di rete.

La mediazione tra le famiglie. Le famiglie affidatarie conosciute all'interno di CESTA sono costituite da coppie, salvo una. Per quanto riguarda gli affidi extrafamiliari si tratta prevalentemente di famiglie con almeno due figli, coetanei o di età maggiore dei bambini in affidamento. Soltanto in due casi le coppie non hanno altri figli. Come si dirà in seguito, le loro motivazioni all'affido sono in qualche modo legate alla storia particolare della coppia. Nei casi di affidamenti agli zii, materni o paterni, in casa sono presenti anche altri figli

maggiori. Laddove gli affidatari sono i nonni, i bambini si trovano a vivere come veri e propri "figli", assistiti e protetti dalle loro cure, spesso eccessive, a rischio di compromettere il rapporto tra i bimbi e i loro genitori biologici. La maggior parte delle volte sono i genitori affidatari ad accompagnare i bambini agli incontri.

Per gli affidatari l'incontro con i genitori biologici è ugualmente impegnativo. Innanzitutto perché spetta a loro contenere i bambini prima e dopo gli appuntamenti, quando a casa diventano più ansiosi e agitati, a volte aggressivi, o quando la sera non riescono ad addormentarsi, e poi perché sono loro ad accompagnare i bambini, per cui l'incontro non è soltanto tra i figli e i genitori, ma anche tra i genitori e la famiglia affidataria.

In quei pochi minuti all'arrivo e ai saluti in cui sono presenti tutti nello stesso spazio, è possibile osservare fugacemente l'interazione tra le persone raccogliendo informazioni preziose sulle dinamiche che avvengono anche al di fuori di quella stanza e da tenere in mente per tutto il percorso. A volte risultano davvero pesanti quei momenti perché alcuni affidatari non hanno buoni rapporti con i genitori biologici, a stento si salutano o addirittura si evitano. Si può immaginare lo stato di confusione e conflittualità in cui il bambino continua a stare: alla presenza sia degli affidatari che dei genitori i piccoli sono imbarazzati, non sanno come comportarsi, perché hanno il timore di ferire l'uno o l'altro e rimangono fermi con lo sguardo basso.

La disponibilità e l'approccio solidale da parte degli affidatari fa sentire i bambini a proprio agio e liberi di voler bene sia ai genitori sia alla famiglia che li ha accolti (Piccolo, 2005; Lizzola, 2007).

Il rapporto tra le famiglie è più conflittuale nei casi di affidi intrafamiliari, dove la competizione e gli antichi rancori emergono inevitabilmente a discapito dei più piccoli. Anche la presenza dei servizi viene vissuta come intrusiva e comunque è necessario entrare con prudenza per non lasciarsi imbrigliare nei giochi familiari.

Nei casi presi in carico sono stati prevalenti gli affidamenti extra-familiari.

In generale si è osservato che il rapporto tra le famiglie è più conflittuale nei casi di affidi intrafamiliari, dove la competizione e gli antichi rancori emergono inevitabilmente a discapito dei più piccoli. Anche la presenza dei servizi viene vissuta come intrusiva e comunque è necessario entrare con prudenza per non lasciarsi imbrigliare nei giochi familiari. È importante che gli operatori del servizio si rendano conto di tali dinamiche e che stiano ben attenti a non colludere con l'una o con l'altra parte.

L'approccio solidale, dunque, sembra essere più frequente tra famiglie che non hanno un legame di parentela, non solo per l'assenza di questioni pregresse irrisolte, ma soprattutto per la diversa predisposizione all'affido. Spesso si tratta di motivazioni religiose o comunque valoriali che spingono ad aiutare un bambino, e di conseguenza i loro genitori. In questi casi anche il gap culturale ed economico tra le due famiglie non sembra essere un fattore di competizione, anzi il più delle volte comporta una maggiore predisposizione da parte degli affidatari verso il nucleo biologico, in modo che i genitori stessi possano riconoscerne i benefici. Non è da sottovalutare il fatto che le famiglie maggiormente collaborative e comprensive risultino essere quelle già seguite anche prima dell'arrivo del bambino/a da associazioni di sostegno all'affido.

Ci sono stati casi, invece, in cui le storie delle famiglie affidatarie celavano motivazioni di carattere funzionale, come la perdita di un figlio, o la sterilità della coppia. In alcuni di questi casi la mediazione tra le famiglie è stata più difficile da gestire, perché è stato evidente che il problema, la conflittualità o l'ostilità rispetto all'altro riguardavano questioni non trattabili nell'ambito del servizio; tuttavia, in alcuni casi si è riscontrato un progressivo miglioramento e un'apertura, piccoli cambiamenti sono dovuti probabilmente a un lento e delicato lavoro da parte dell'operatore che ha assunto una posizione non giudicante, accogliendo anche le sue fatiche nella gestione dell'affido.

Anche se nell'immaginario dell'affido dovrebbe essere naturale pensare a un comportamento collaborativo tra gli adulti, è

risultato invece un fatto eccezionale vedere giocare insieme a calcio balilla il bambino, il padre e l'affidatario durante gli ultimi minuti dell'incontro. L'opportunità in questo caso è nata soltanto grazie alla predisposizione di entrambi gli adulti che, consapevolmente o meno, si sono presentati "vicini" agli occhi del bambino.

Criticità

La riflessione ha permesso di evidenziare alcune criticità ricorrenti.

Alcune situazioni si sono presentate così compromesse che è stato difficile progettare un intervento di manutenzione dei legami, soprattutto perché spesso manca e non è stata prevista una chiara valutazione delle criticità e delle risorse.

I genitori a volte sono sfiduciati. Spesso i problemi e gli interventi sono già cronicizzati per cui vi sono pochi margini di speranza da parte di ciascuno a intraprendere un nuovo percorso.

Cinque bambini sono stati collocati in struttura residenziale di accoglienza perché – anche attraverso il lavoro di CESTA – è emersa la non adeguatezza dell'affido ai loro problemi, a volte perché il contesto non era sufficientemente tutelante, a volte perché la gravità delle situazioni genitoriali richiedeva una diversa progettazione. I bambini in alcuni casi sono stati provati da diversi interventi – dal tutoring al semiconvitto ad affidamenti intrafamiliari – già falliti, presentano sintomi gravi di disagio e vivono un grave maltrattamento familiare e a volte istituzionale in cui l'affido non rappresenta sempre la migliore opportunità. Il malessere si è acuito e si è sviluppata una sfiducia sulla possibilità di stare meglio e di potersi "affidare", mettendo in crisi il presupposto dell'affidamento stesso.

Queste riflessioni rimandano al senso iniziale dell'affido: un dispositivo fragile e non salvifico "tout court" che va attivato alla luce di una valutazione articolata della situazione familiare, della genitorialità e delle esigenze del bambino (Pedrocco Biancardi, Sperase, Sperase, 2008). Ancora più delicata è riemersa la questione degli affidi intrafamiliari, molto spesso sopravvalutati nelle loro potenzialità, mentre le dinamiche familiari danneggiano ulteriormente i bambini.

Punti di forza

Rispetto alla funzione di proteggere i bambini, le osservazioni compiute indicano che l'intervento dell'operatore ha:

- offerto un contenimento e un controllo nelle situazioni in cui il genitore si relaziona in modo inadeguato con il figlio colpevolizzandolo o attirandolo in progetti illusori o scaricando su di lui/lei i suoi problemi;
- aiutato il bambino a dare significato ai momenti difficili dell'incontro, mettendo in parola le emozioni;
- facilitato il bambino a trovare un senso anche alle *défaillances* dei genitori: i ritardi, le assenze, i comportamenti inadeguati durante le visite;
- protetto fisicamente e psicologicamente il bambino dalle interferenze di altri che non sono i genitori o i fratelli che in modo improprio si presentano e pretendono di partecipare agli incontri;
- ridotto la conflittualità tra le due famiglie lavorando anche non in presenza dei bambini, sia semplicemente ascoltando e accogliendo le difficoltà e le ambivalenze sia proponendo separatamente o insieme occasioni di dialogo, per trattare i problemi.

Rispetto alla funzione di proteggere i legami, le osservazioni compiute indicano che l'intervento dell'operatore ha:

- garantito uno spazio e un tempo di incontro dedicato, nonostante le difficoltà e le conflittualità tra le famiglie che avrebbero dilatato o annullato gli appuntamenti;
- reso possibile l'incontro lì dove il genitore si sarebbe sottratto per un senso di inadeguatezza o per le sue problematiche;
- realizzato un incontro più rispondente alle esigenze del figlio aiutando il genitore nella preparazione e nella gestione;
- assicurato uno spazio logistico (fisico e temporale) dedicato, non soffocato dalle rivalse reciproche tra le famiglie, soprattutto negli affidi intrafamiliari.

I cambiamenti nella relazione sono maggiori lì dove i bambini e i genitori sono impegnati in un percorso terapeutico. Di contro la mancanza di una presa in carico per gli adulti non permette di effettuare un lavoro progettuale che consenta loro di riprendere in mano la propria vita come persone e come genitori per cui si vanificano gli impegni per migliorare la

relazione con i figli. Per di più, il lavoro di manutenzione dei legami rappresenterebbe una risorsa concreta per sostenere il cambiamento.

Per continuare il lavoro

L'esperienza conferma il valore di una manutenzione specifica dei legami nell'affido. Per il bambino vittima di trascuratezza o violenza è cosa buona e necessaria vivere in una famiglia diversa ma lo è altrettanto mantenere i legami con quella biologica – anche nelle formule *sine die* o dell'adozione mite. La presenza di un supporto esterno aiuta ad affrontare le difficoltà emotive e logistiche e rappresenta una risorsa di protezione che gli incontri siano sempre nell'interesse del bambino e siano un'occasione di cambiamento. Nella realtà operativa vi è una sottovalutazione degli incontri genitori/figli, spesso svolti dagli operatori con spirito di routine che svuota di significati e opportunità l'incontro stesso.


È anche vero che non sempre è chiaro il senso degli incontri quando l'affido non è all'interno di un progetto, ma a volte è una misura decontestualizzata, magari scelta perché più economica o meno dolorosa.

A volte il contesto giuridico non è chiaro quando vi è il mandato di favorire la relazione in assenza di una disposizione di valutazione della recuperabilità genitoriale o anche gli incontri tra bambino e genitore permangono senza chiarificazione nelle situazioni di decadenza della potestà.

Senza valutazione non è possibile costruire un progetto e quindi anche il sostegno dei genitori e del bambino diventa inefficace e lo stesso affido perde la sua funzione riparativa. Una scia da seguire sul piano culturale è da attingere dai progetti di sviluppo, dove – individuata la sostenibilità che nel nostro caso potrebbe essere la genitorialità residua – si lavora per la manutenzione come valore condiviso tra tutti gli attori. Un po' come dire che in tanti ci si gioca *perché il vaso di creta non solo non crepi ulteriormente ma anzi possa mantenere le sue varie parti e non essere esposto a scosse che possano minacciarne l'integrità o ancora se anche – come probabile – vi siano scosse, che si trovino braccia pronte a sorreggerlo per evitare che vada in frantumi e il tesoro si disperda.*

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Artiaco, D., Giordano, M. (2010), *Offrire una stella a chi non è nato sotto una buona stella. Il lavoro con la famiglia di origine durante il progetto di affido*, in Associazione Progetto famiglia (a cura di), *A Babele non si parla d'affido. Costruzione e gestione dei progetti individualizzati di affidamento familiare di minori*, Milano, Franco Angeli.
- Bertotti, T., Casartelli, A. (2007), *Valutare nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza*, in De Ambrogio, U., Bertotti, T., Merlini, F., *L'assistente sociale e la valutazione*, Roma, Carocci Faber.
- Casibba, R., Elia, L., Terlizzi, M. (2012), *L'accompagnamento del bambino e delle famiglie (biologica ed affidataria) nel percorso di affidamento familiare*, in «MinoriGiustizia», 1, 269-277.
- Cirillo, S. (1986), *Famiglie in crisi e affido familiare*, Roma, Carocci Faber.
- Cyrulnik, B. (2005), *Abbandono e tutori di resilienza*, in Cyrulnik, B., Malaguti, E. (a cura di), *Costruire la resilienza*, Trento, Erickson.
- Giordano, M. (2011), *La rete di tutela del bambino: opportunità o groviglio?*, in Pedrocco Biancardi, M.T., Talevi, A. (a cura di), *La voce dei bambini nel percorso di tutela*, Milano, Franco Angeli.
- Lizzola, I. (2007), *Per una fraternità tra sconosciuti*, in «Animazione sociale», 1.
- Miodini, S., Borelli, S. (2005), *Il sostegno alla famiglia d'origine prima, durante e dopo l'affidamento familiare: gli interventi necessari e le possibili integrazioni fra servizi*, in «Prospettive assistenziali», 151
- Pedrocco Biancardi, M., Sperase, M., Sperase, L. (2008), *La cicogna miope. Dalla famiglia che violenta alla famiglia che ripara*, Milano, Franco Angeli.
- Piccolo, M. (2005), *L'affidamento familiare*, in Di Blasio, P. (a cura di), *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Torino, Unicopli.
- Tomisich, M. (2006), *Risorsa famiglia*, Roma, Carocci Faber.



IL SOSTEGNO alle MADRI migranti

■ M. Luisa Cattaneo, Sabina dal Verme,
Elena Gavazzi

Diventare genitori in terra di migrazione

La migrazione, oltre che un evento sociologico, è anche un evento psichico che mette sotto stress tutti i processi identitari. Comporta infatti un'interruzione brusca, anche se prevista, del rapporto di continuo scambio e rafforzamento reciproco fra cultura interna (il quadro di riferimento interiorizzato dall'individuo) e cultura esterna (la cultura del gruppo di appartenenza). Il nostro funzionamento psichico, la nostra percezione del mondo, la capacità di adattarci sono strutturati dalla cultura in cui cresciamo, che non è soltanto un insieme di valori, ma è ciò che informa la nostra capacità di pensare, percepire, sentire. Nella migrazione, questo rispecchiamento fra individuo e gruppo si interrompe. Per questo l'etnopsichiatria (Nathan, 1996; Moro, 2001, 2002, 2005) parla di "trauma migratorio". Migrare significa andare in un Paese in cui non solo non si capiscono gli altri e non si viene capiti, ma la maggior parte di quel-

lo che si pensa non ha senso per gli altri. Per fortuna non tutti i migranti sviluppano patologie da trauma, ma sicuramente tutti vivono un'esperienza di rottura.

In questa situazione, mettere al mondo dei figli è molto difficile e quasi "avventuroso".

Nella vita di tutti noi diventare genitori è un passaggio importante, che ha a che fare con complessi processi di differenziazione: di generazioni, di identità, di sessi. Per i migranti è una doppia avventura, un doppio passaggio che richiede un grande investimento di energie.

Tre sono i momenti di particolare vulnerabilità nella relazione fra genitori e figli migranti: la gravidanza e il primo anno di vita del bambino; l'ingresso nella scuola primaria; l'adolescenza.

Le ricerche dimostrano che esiste una vulnerabilità specifica dei figli di migranti dovuta all'insicurezza, alla confusione o alla depressione dei genitori; il loro trauma migratorio può essere trasmesso al figlio che, anche se



Il trauma migratorio può essere trasmesso dai genitori ai figli che, anche se nascono nel Paese di emigrazione, crescono in una famiglia in cui la migrazione ha rappresentato un grande cambiamento e causato sofferenza.

nasce nel Paese di emigrazione, cresce in una famiglia in cui la migrazione ha rappresentato un grande cambiamento e causato sofferenza.

**Maternità e migrazione:
una doppia vulnerabilità**

In tutte le culture gravidanza e parto sono eventi importanti, che segnano il passaggio da una generazione all'altra, sono accompagnati da gesti carichi di significato simbolico e hanno un'importante dimensione affettiva e culturale. Oggi si parla della gravidanza come di un periodo di "trasparenza psichica", si mette in rilievo il bisogno di sicurezza da parte della donna, si è attenti agli aspetti emotivi. Nella maggior parte delle culture del mondo, per una donna, avere dei figli è l'unica condizione per raggiungere uno statuto sociale riconosciuto e la rappresentazione della donna-madre rende cruciale l'esperienza della maternità. La gravidanza è accompagnata da grandi attenzioni da parte delle donne di casa (le co-madri) e intorno alla partoriente e alla puerpera si attivano riti di protezione e mille precauzioni. La migrazione modifica radicalmente quest'esperienza: la donna si trova spesso isolata, in un ambiente che non conosce, dove vigono regole implicite che le sfuggono, le manca la

padronanza della lingua per esprimere i propri bisogni, dubbi e paure; il marito, quando è presente, non è abituato a occuparsi della gravidanza della moglie; i servizi italiani sono diversi da quelli del Paese d'origine; diventa più acuta la nostalgia della famiglia lontana che, nel Paese, l'avrebbe accudita e coccolata. Le difficoltà pratiche si aggiungono alla fragilità psicologica conseguente al trauma migratorio e le mamme migranti vivono una condizione di doppia vulnerabilità: quella sperimentata da tutte le donne e quella legata al diventare madre lontano dalla propria famiglia e dalla propria cultura.

A ciò si aggiunge quello che Marie Rose Moro (2002) ha definito la "solitudine elaborativa" delle donne migranti, cioè la difficoltà a pensare, nella situazione di perdita dei riferimenti esterni e degli scambi relazionali all'interno del gruppo familiare. La giovane madre si sente insicura e confusa, non sa bene come comportarsi, è in dubbio se allevare il bambino come ha visto fare nel suo Paese o come le viene detto qui, rischiando di trasmettere al bimbo una visione del mondo frammentata e instabile. Alcune madri sono tristi, altre depresse, molte non riescono a investire affettivamente il bambino, lo vivono con un senso di estraneità, stabiliscono con lui una relazione insicura.

**LE PAROLE
DELLE MADRI
MIGRANTI**

Per provare a immaginare che cosa significhi per una donna vivere la gravidanza, la maternità e la crescita dei figli in un Paese straniero, lontano dalle proprie madri, sorelle, zie, in un mondo per lo più poco conosciuto e non sempre accogliente, riportiamo le parole di alcune di loro all'interno di un gruppo di accompagnamento alla nascita.

ELVIRA: *Quando sono arrivata qui ero da sola, scappavo da una situazione pericolosa in Perù, mi sentivo strana, non capivo più nemmeno il mio corpo, non sapevo di che cosa avessi bisogno e quando ho scoperto la gravidanza, mamma mia, ero disperata nella testa perché non ero proprio nelle condizioni di avere un bambino, senza lavoro, senza casa... ma anche contenta perché almeno avrei avuto la compagnia di questo bambino.*

THERÈSE: *Io sono sposata da due anni e la gravidanza l'aspettavo con ansia, perché da noi in Togo tutta la famiglia aspetta la gravidanza subito*

dopo il matrimonio. Fin da bambina pensavo che sarebbe stata bella la gravidanza, mia madre e le mie zie mi dicevano che la donna gravida è trattata come una regina, tutti soddisfano i suoi desideri prima ancora che lei debba chiedere. I piatti più buoni le vengono offerti non solo dai parenti ma anche dai vicini, tutta la famiglia la protegge e non la lascia mai da sola. Qui invece sono proprio sola, tutto il giorno da sola, mio marito lavora tanto e io sono sola, triste, annoiata, non ho nessuno con cui parlare, sempre in casa...

VERONICA: *Per me è stato difficile l'ospedale, io ho già due figli nel Salvador e pensavo che questa bambina l'avrei cresciuta come i primi, ma qui mi dicevano che sbagliavo a farla dormire nel letto con me, che il mio latte non era sufficiente, che la coprivo troppo. Tutto diverso da là. Mi sembra di non essere capace di fare la madre. Sono gentili in ospedale, ma ogni volta ecco che sbaglio qualcosa. Mi sento più*

Accogliere e accompagnare le donne migranti nel diventare madri:

l'esperienza di due centri a Milano

Da più di un decennio, in due ospedali milanesi, San Paolo e San Carlo Borromeo, con la collaborazione della Cooperativa sociale Crinali, sono nati due Centri di salute e ascolto per le donne migranti e i loro bambini. Si tratta di servizi di accoglienza, ascolto e cura, cui le donne migranti accedono anche senza appuntamento e in cui lavora in modo integrato un'équipe tutta femminile che comprende ginecologa, ostetrica, pediatra, psicologa, assistente sociale e mediatrici linguistiche culturali. L'idea è di superare la separazione tra le cure al corpo, le cure alla psiche e l'aiuto sociale, tenendo conto della dimensione antropologica delle donne migranti. Obiettivo prioritario è quello di consolidare, per quanto possibile, il loro involucro culturale, in modo che possano sentirsi sufficientemente sostenute per "portare" con sicurezza i loro bambini. Le prestazioni offerte sono: colloquio di accoglienza, visite ostetriche e ginecologiche, consulenze sulla contraccezione, colloqui prima e dopo l'interruzione volontaria di gravidanza, visite pediatriche, colloqui sociali e psicologici, servizio di mediazione linguistico culturale, corsi di accompagnamento alla nascita.

Si tengono spesso colloqui congiunti, in cui operatrici con professionalità diverse incontrano insieme l'utente e mettono in atto un approccio integrato che cerca di tener conto della visione globale della salute e della malattia, tipica delle culture tradizionali. Negli ultimi due anni è stato inoltre sperimentato, come parte dell'assistenza di base, il colloquio del settimo mese di gravidanza (ripreso dalla pratica diffusa in Francia dell'*entretien précoce*). Scopo del colloquio è ascoltare gli stati d'animo della madre, le sue preoccupazioni, la rete di relazioni familiari e amicali (si cerca di incontrare anche il futuro padre) e organizzare un accompagnamento personalizzato negli ultimi mesi prima del parto o, se c'è la necessità, un intervento specifico di supporto dopo il parto.

L'efficacia degli strumenti che usiamo non dipende solo dalle risorse concrete, ma anche dalla nostra attitudine interiore. Solo se ognuno di noi sviluppa la capacità di accogliere l'alterità culturale senza giudizi e pregiudizi, ma nutrendo la fiducia che il discorso o il comportamento dell'"altro" abbia un senso nella sua logica culturale, cioè se impara *a decentrarsi anche a livello culturale*, riuscirà a incontrare veramente le famiglie migranti e a costruire con loro un legame di fiducia.

insicura che se fosse il primo figlio. E poi esami su esami, anche l'ecografia delle anche...

MICHELLE: *A proposito di ecografia, a me è capitato questo: ero al quinto mese di gravidanza più o meno, vado a fare l'ecografia, e il medico ci mette tanto, io non capisco, già l'ecografia mi sembrava inutile e poi questo medico che guarda, guarda, guarda... gli chiedo se c'è qualcosa che non va bene e lui mi dice che il bambino è "birichino", "come birichino?" chiedo io e lui "ma sì, è un modo per dire cattivello, perché non si lascia vedere"... Quella parola cattivello mi è girata in testa per tutto il resto della gravidanza e anche la domanda "Perché voleva nascondersi? Come faceva il dottore a dire che era un bambino cattivo?".*

ADIATOU: *Io mi sono trovata bene in ospedale, meglio che al Paese, però ho fatto tutto quello che facciamo noi donne senegalesi per partorire bene. Mia madre mi ha mandato l'erba della vita, è un rametto secco che si prende alla Mecca, viene dal deserto, sembra*

secco, ma lo si mette nell'acqua e ritorna verde.

Durante il travaglio io bevevo quell'acqua a piccoli sorsi e infatti il parto è andato bene.

MARISOL: *Anch'io ho usato qualcosa del Paese, sono delle gocce di essenza di una pianta tipo il sedano, sono gocce forti, si mettono nell'acqua e poi si beve, ma io l'ho fatto senza dire niente alle ostetriche perché non sapevo se... Il parto è stato duro ma tutto bene.*

Elvira ci porta la dimensione traumatica della migrazione legata a situazioni di violenza. Thérèse, la delusione per la gravidanza vissuta in solitudine. Veronica il fatto che le sue competenze materne non vengono riconosciute dagli operatori dell'ospedale. Michelle esprime l'angoscia legata a tecnologie che suscitano in lei sentimenti contraddittori: sono moderne e sicure ma sono anche trasgressive perché infrangono la regola per cui per proteggere il feto bisogna nascondere la gravidanza.


Nessun professionista e nessuna istituzione possono pensare di affrontare con successo da soli le problematiche complesse che le famiglie migranti in crisi propongono. È importante invece sviluppare un lavoro di rete fra servizi e tra professionisti delle diverse discipline.

Inoltre, dobbiamo imparare a lavorare insieme alle altre e agli altri professionisti della nascita. La frammentazione dei servizi materno-infantili spesso mette le famiglie migranti in difficoltà perché ricevono messaggi incoerenti e a volte contraddittori. Quando la migrazione ha costretto a separazioni e perdita di legami, è molto importante che le famiglie, le madri e i bambini possano sperimentare legami sicuri. Solo se riusciremo ad accompagnare le madri e i padri nel percorso nascita, valorizzando la loro capacità di essere genitori, essi potranno sviluppare un senso di appartenenza al mondo di qui e i loro bambini svilupperanno la resilienza e l'arte di passare da una cultura all'altra con creatività e gioia.

Sostenere genitori e figli in età scolare e in adolescenza

Le difficoltà della genitorialità in terra di migrazione non si esauriscono quando i figli sono neonati o di pochi mesi. Un altro momento particolarmente delicato è quello del primo ingresso a scuola: per i bambini è il passaggio dal mondo interno della famiglia, impregnato dalla cultura d'origine, al mondo esterno; è il primo processo di separazione e di inserimento nella sfera sociale. Un bambino migrante, che non senta di avere un legame sicuro all'interno della famiglia, fa più fatica a distaccarsene. I genitori sono infatti spesso insicuri, conoscono poco la lingua e la scuola italiana: le madri, abituate ad affidare al marito le relazioni con il mondo esterno, non si recano a scuola e gli insegnanti a volte interpretano questo atteggiamento come trascurante. Ma anche i padri spesso si vergognano ad andare ai colloqui con gli insegnanti, si sentono umiliati nel dimostrare le loro scarse conoscenze e nel sentirsi dire che i figli hanno dei problemi. I genitori migranti sono spesso ambivalenti: da un lato desiderano il successo scolastico dei figli, che corona il loro progetto migratorio, dall'altro temono che la scuola glieli "rubi", rendendoli cittadini di un mondo che essi non conoscono bene.

Il bambino deve quindi affrontare da solo la scuola, da solo deve imparare a passare da un mondo all'altro. Tutte le sue energie psichiche sono impegnate a tenere insieme, in qualche modo, i due universi culturali e il suo spazio mentale ed emotivo per l'apprendimento



è ridotto. Alcuni bambini hanno le risorse per superare questa fatica e ce la fanno, altri soffrono troppo e rinunciano, si ripiegano su se stessi, si autoescludono, oppure reagiscono con aggressività e comportamenti trasgressivi. L'adolescenza è il terzo periodo critico per i figli delle famiglie migranti: gli interrogativi sulla propria origine e sulla propria appartenenza rendono per loro problematica la ricerca dell'identità. I genitori spesso non riescono a svolgere il ruolo di guida e sono contraddittori: da una parte vorrebbero trasmettere i valori della cultura d'origine ai figli, dall'altra li vorrebbero inseriti con successo nella nuova realtà. D'altro canto, per i ragazzi non è facile crescere con genitori che la migrazione ha reso fragili e che essi faticano a riconoscere come modelli di riferimento positivi.

I grandi interrogativi – chi sono? da dove vengo? a che cultura appartengo? – sono particolarmente complessi quando si è cresciuti nella scissione, nella frattura tra il mondo familiare e il mondo esterno che, d'altra parte, spesso nutre pregiudizi e rifiuta gli adolescenti stranieri. Tutto ciò può provocare grave sofferenza, con genitori che precipitano in crisi depressive o psicotiche e figli che prendono la strada della devianza, dell'abuso di sostanze o che arrivano a comportamenti autolesivi, a tentativi di suicidio.

È nella scuola, per lo più, che i problemi si manifestano. Il disagio, il senso di estraneità e di solitudine che spesso i figli di migranti vivono all'interno delle nostre classi comportano per loro un alto rischio di fallimento scolastico. Il vero problema non è tanto la mancata conoscenza dell'italiano, quanto la scissione fra la cultura della famiglia e quella della società esterna, dei conflitti fra i diversi modelli educativi, che mettono in gioco questioni identitarie profonde.

Per accompagnare bambini e adolescenti stranieri verso l'integrazione, bisogna soprattutto affrontare gli aspetti psicologici e relazionali che riguardano i rapporti intrafamiliari, coinvolgere i genitori, accoglierli, ascoltarli, sostenerli nelle loro capacità genitoriali.

UNA STORIA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Carmen viene segnalata alla psicologa in prima elementare per comportamenti aggressivi verso i compagni, isolamento nella classe, difficoltà di costruzione di una relazione con le maestre. Intelligente, ma poco interessata all'apprendimento, il suo rendimento è scarso.

Arriva in Italia, a sei anni, dalla Colombia, durante l'estate, per essere inserita in prima elementare con un procedimento regolare di ricongiungimento familiare.

La madre, partita da quattro anni, l'ha lasciata quando ne aveva due, a seguito della rottura della relazione con il marito, per cui ha deciso di venire in Italia. Carmen è rimasta con una sorella e un fratello molto più grandi di lei in casa del padre. Ha rivisto la madre una sola volta. Arriva da sola in aereo, incontra la madre all'aeroporto, in un primo momento non si riconoscono. Va a vivere con la madre e il suo convivente italiano.

Si attacca a "ventosa" alla madre, che è l'unica persona alla quale Carmen riconosce autorità; non la riconosce invece alle maestre, che all'inizio non capisce, per via della lingua e da cui è difficile farsi capire. La mamma fatica a riconoscere, nella bambina aggressiva e poco interessata a imparare che le maestre le descrivono, la figlia remissiva, affettuosa, che le sta addosso tutto il giorno. Si sente in difficoltà, umiliata: la figlia le dice che sono gli altri bambini che la infastidiscono e lei risponde: la mamma non sa a chi credere: alle maestre o a Carmen? Le maestre saranno razziste?

Si crea un rapporto di diffidenza con la scuola e la madre non sa cosa suggerire a Carmen: a volte le dice di rivolgersi alle maestre se ha problemi con altri bambini, a volte l'appoggia in un atteggiamento di autodifesa. Carmen è sempre più confusa.

La madre non vuole nemmeno che il convivente italiano intervenga: è una donna orgogliosa, non vuole interferenze, diventa nervosa e insofferente verso il suo compagno. L'inquietudine della madre non può non essere avvertita da una bambina intelligente e sensibile come Carmen. Il contesto, sia fuori casa che in casa, è insicuro e confuso, difficile da decifrare. In questa situazione ci pare che Carmen riversi sulla scuola l'angoscia, la rabbia, il disagio legati allo sradicamento dai suoi affetti e dal suo ambiente d'origine, e la sua difficoltà a creare nuovi legami. È un modo per preservare il legame con la madre, nel ricostruire il quale investe moltissime delle sue energie, poiché non lo sente abbastanza sicuro per poter riversare in esso sentimenti pericolosi. Importantissimo sarà in questa situazione l'intervento di sostegno che la madre accetta, su suggerimento della direttrice della scuola e delle maestre. La psicologa fa un paziente lavoro di tessitura delle relazioni madre/maestre, di sostegno e contenimento a Carmen. Da parte nostra, nel Servizio di clinica transculturale, sosteniamo la madre, ricostruiamo il suo percorso migratorio e il suo legame con una storia precedente segnata da molti aspetti dolorosi, aiutiamo la signora a distinguere sé e la sua storia da quella della figlia. Sosteniamo la relazione di Carmen con la madre e, successivamente, anche quella con il compagno di lei, con miglioramenti palesi nel clima familiare e nel rendimento scolastico di Carmen.

La Cooperativa Crinali svolge alcuni interventi di sostegno e di ascolto organizzati in accordo con gli insegnanti e gestiti da psicologi o *counsellors*, affiancati, quando serve, da una mediatrice linguistico-culturale: incontri individuali o di piccolo gruppo con i ragazzi; incontri con i loro genitori e gli insegnanti – e qui la presenza della mediatrice è indispensabile perché mette in comunicazione culture e mondi che altrimenti non saprebbero parlarsi; interventi in classe della mediatrice per affiancare uno o più ragazzi o gestire laboratori di educazione interculturale.

Il ricongiungimento familiare

Le problematiche che abbiamo fin qui descritto si aggravano di fronte a un ricongiungimento familiare, cioè all'arrivo di figli o di coniugi che raggiungono il genitore o il coniuge già presente in Italia da alcuni anni. È un momento molto delicato per l'intera famiglia, che quasi sempre si trova impreparata di fronte alle difficoltà affettive e relazionali che comporta il rimettersi insieme dopo anni di separazione.

Molte donne si ricongiungono al marito durante la gravidanza, magari al settimo, ottavo

me, e si presentano in ospedale per prepararsi al parto. Sono sperdute, non parlano una parola d'italiano, non sanno come funzionano i servizi. Sia per loro sia per i mariti, vivere in contemporanea l'arrivo di lei in un Paese straniero, l'inizio per entrambi della vita di coppia, il diventare genitori, crea spesso una miscela esplosiva di difficoltà relazionali e intrapsichiche.

Anche per i bambini, soprattutto in età scolare, il ricongiungimento rende più complesso l'inserimento nel nuovo contesto. Lasciando il Paese d'origine, il bambino deve affrontare molte separazioni e nuovi attaccamenti e vive direttamente su di sé quei processi di perdita dei riferimenti linguistici, affettivi, identitari che si accompagnano alla migrazione.

Se, infine, il ricongiungimento familiare avviene nella preadolescenza o nell'adolescenza, gli effetti del trauma (disorientamento spaziale e temporale, difficoltà di inserimento nel nuovo mondo e nella nuova/vecchia famiglia, apprendimento della nuova lingua) si intrecciano con le vicissitudini dell'evoluzione identitaria propria di questa età.

Il ricongiungimento trova spesso tutti impreparati di fronte alle nuove difficoltà che né i ragazzi né gli adulti sanno come gestire.

Una rete di servizi e l'esperienza della Clinica transculturale

I genitori migranti, dunque, e soprattutto le madri, hanno davanti a sé un compito ben difficile e non sempre hanno le risorse e le capacità per affrontarlo autonomamente con successo. Gli operatori dei servizi sanitari, sociali, psicologici, gli educatori della scuola, gli operatori del privato sociale possono essere delle preziosissime guide nel percorso di inserimento dei migranti. Per aiutarli a superare il senso di smarrimento e frammentazione nei quali si trovano, devono lavorare nell'ottica della ricostruzione dei legami, offrendo una rete di sostegno all'interno della quale le famiglie possano sentirsi supportate.

Sottolineiamo qui l'importanza dello sviluppo di un lavoro di rete fra servizi sanitari, servizi sociali, servizi psicologici di base, scuola e, all'interno di ciascun servizio, fra professionisti delle diverse discipline. Nessun professionista e nessuna istituzione possono pensare di affrontare con successo da soli le proble-

matiche complesse che le famiglie migranti in crisi propongono.

Nell'ambito dell'esperienza quindicennale delle operatrici della Cooperativa Crinali, a Milano e provincia, si è venuta costruendo una rete di servizi in cui operatrici e operatori diversi, formati alla transculturalità, affrontano le problematiche che si presentano nelle diverse fasi della vita delle famiglie migranti, con l'indispensabile coinvolgimento delle mediatrici linguistiche e culturali.

In questa rete si inserisce il Servizio di clinica transculturale, ispirato ai principi di fondo dell'etnopsichiatria (Nathan, 1996) e improntato a una metodologia specifica che tiene conto della differenza culturale e degli effetti sulle persone del trauma migratorio. Il servizio mette in campo un dispositivo grupale in cui una terapeuta principale e più coterapeute/i di diverse provenienze culturali accolgono un gruppo familiare. Genitori e figli si trovano insieme: i primi vengono aiutati a riannodare i legami con le proprie origini, affinché possano utilizzare tutte le loro risorse nel sostenere la crescita dei figli, trasmettendo loro la propria storia e la propria cultura; bambini e adolescenti vengono guidati a guardare i genitori con occhi nuovi, ad apprezzare il loro coraggio nel migrare, a ricostruire con loro un legame positivo che sia la base sicura da cui partire per entrare nel mondo.

BIBLIOGRAFIA

- Moro, M.R. (2001), *Bambini immigrati in cerca d'aiuto. I consultori di psicoterapia transculturale*, Torino, Utet.
- Moro, M.R. (2002), *Genitori in esilio. Psicopatologia e migrazione*, Milano, Cortina.
- Moro, M.R. (2005), *Bambini di qui venuti da altrove. Saggio di transcultura*, Milano, Franco Angeli.
- Nathan, T. (1996), *Principi di etnopsicoanalisi*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Cattaneo, M.L., Dal Verme, S. (2005), *Donne e madri nella migrazione. Prospettive transculturali e di genere*, Milano, Unicopli.
- Cattaneo, M.L., Dal Verme, S. (a cura di) (2009), *Terapia transculturale per le famiglie migranti*, Milano, Franco Angeli.

La STRATEGIA nazionale di INTEGRAZIONE dei ROM



Federica Marzano

La forte presenza nell'Unione Europea di persone di etnia rom, che oggi risultano circa 10 milioni di unità articolate in gruppi fortemente eterogenei, ha indotto la Commissione europea ad adottare negli ultimi anni una serie di misure e strumenti a livello politico e istituzionale atti a favorirne l'integrazione.

Il numero esatto delle persone rom, sinti e caminanti (RSC) presenti oggi in Italia non è certo. Secondo le stime fornite da Opera Nomadi e da altre associazioni, il numero oscilla tra i 150.000 e i 170.000 individui, di cui circa la metà con cittadinanza italiana e i restanti cittadini stranieri appartenenti ad altri Paesi dell'Unione Europea, cittadini di Paesi extra-europei, stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria, apolidi (*de facto*), nati in Italia da apolidi di fatto. Nel 2001 la Commissione per le politiche dell'integrazione degli immigrati ha stimato che il 45% della popolazione RSC ha meno di 16 anni, il 70% ha meno di 30 anni e solo il 2-3% ha più di 60 anni, con un'aspettativa di vita media estremamente bassa e un tasso di mortalità infantile più alto rispetto alla media dell'Italia.

Da una relazione sulla situazione dei rom negli undici Stati membri pubblicata dall'Agencia dei diritti fondamentali (si veda <http://fra.europa.eu>) risulta che, tra i rom interv-



stati, uno su tre è disoccupato, il 20% non è coperto da assicurazione medica e il 90% vive al di sotto della soglia di povertà. Molti si scontrano quotidianamente con pregiudizi, intolleranza, discriminazioni ed esclusione sociale. I rom sono emarginati e vivono nella maggior parte dei casi in condizioni socio-economiche estremamente povere. Sprestando questi potenziali talenti, i governi perdono opportunità ed entrate potenziali.

Le comunità rom, sinti e caminanti presenti in Italia sono caratterizzate dalla eterogeneità dei gruppi, dalla loro varietà linguistico-dialettale, nonché da differenti culture. La complessità della condizione dei rom, sinti e caminanti è confermata dai vari tentativi susseguitisi negli anni volti a favorire l'integrazione, l'inclusione e il loro riconoscimento quale minoranza (nazionale o linguistica). Un dato certo è che appare ormai superata la vecchia concezione che attribuiva a tali comuni-

tà l'esclusiva connotazione di "nomadismo", termine ormai inadeguato sia da un punto di vista linguistico che culturale e che non fotografa correttamente la situazione attuale.

Poiché, tra tutte le minoranze etniche, le comunità rom rappresentano oggettivamente il gruppo più colpito dai fenomeni di discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e ai servizi sociosanitari, negli ultimi anni si sono intensificate le sollecitazioni dell'Unione Europea ai Paesi membri sul tema dell'inclusione e delle relative strategie attuate o in programma.

In questi tempi di crisi, una migliore integrazione economica e sociale di tutti i cittadini dell'UE è indispensabile; ma se si vuole che sia efficace, occorre agire in modo concertato su tutti i livelli per affrontare le molteplici cause dell'esclusione. Secondo le ricerche della Banca mondiale, un'integrazione completa dei rom potrebbe essere valorizzata intorno a 0,5 miliardi di euro all'anno per le economie di alcuni Paesi, grazie a aumenti di produttività, tagli alle spese sociali e aumento delle entrate fiscali. L'Unione Europea, pertanto, ha adottato numerose azioni normative e regolamentari tra le quali si segnalano la Direttiva 2000/43/CE, recepita dal D.Lgs. n. 215 del 9 luglio 2003, che adotta un quadro giuridico antidiscriminazione che prevede la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dall'origine etnica e che obbliga gli Stati membri a garantire ai rom, come a ogni altro cittadino dell'Unione Europea, un accesso non discriminatorio all'istruzione, all'occupazione, alla formazione professionale, all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale e all'alloggio, e le Direttive 2000/78/CE e 2002/73/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Inoltre, in seguito alla Comunicazione 173/2011 della Commissione europea (Bruxelles, 5.4.2011), le competenti istituzioni degli Stati membri dell'Unione Europea sono state sollecitate a elaborare una Strategia nazionale di integrazione dei rom, in coerenza con i programmi di riforma nazionali e nel rispetto di criteri condivisi.

La Strategia italiana¹ è fondata su una nuova alleanza trasversale e interistituzionale, partita dalla cooperazione attiva con le comunità RSC e il mondo dell'associazionismo, con il

supporto di tutte le amministrazioni interessate al problema a livello nazionale e locale.

Gli obiettivi generali della Strategia nazionale sono quelli di promuovere la parità di trattamento e l'inclusione economica e sociale delle comunità RSC nella società, assicurare un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita, renderne effettiva e permanente la responsabilizzazione, la partecipazione al proprio sviluppo sociale, l'esercizio e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza garantiti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali.

In questa prospettiva, si ritiene che la prima fase biennale della Strategia debba assicurare una progressiva inclusione dei RSC nel tessuto socio-economico nazionale, superando alcune particolari situazioni di difficoltà e tendendo alla soluzione delle questioni giuridiche riguardanti lo status di cittadini.

Successivamente, in prospettiva di un completo superamento di ogni disparità, la Strategia nazionale dovrà sicuramente affrontare il nodo di una compiuta normazione di carattere nazionale, che non solo funga da "sostegno" al completamento o al miglioramento di necessarie politiche territoriali di livello locale o regionale, ma stabilisca precisi principi e criteri per l'effettiva tutela delle comunità RSC nella loro qualità di minoranze nazionali. L'Italia intende dunque sottrarre il fenomeno RSC a una trattazione meramente emergenziale e prendere in considerazione l'opportunità di programmare interventi di integrazione di medio e lungo periodo in vista della definizione dell'agenda *Europa 2020*, non accettando più di adottare misure "straordinarie". Inoltre si ritiene necessario far diventare l'inclusione dei RSC parte di un processo di maturazione culturale più complessivo, che interessa l'intera società.

Il tema è stato trattato per la prima volta in una logica interministeriale, aggiornando l'approccio nazionale all'inclusione dei rom, sulla base dei quattro indicatori contenuti nella comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011.

La Strategia stessa ha non solo una valenza istituzionale, ma anche simbolica: infatti l'introduzione sistematica del "Porrajmos" (in lingua romani "devastazione", indica il tentativo del regime nazista di sterminare le etnie romanés

¹ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, *Strategia nazionale 2012-2020* (28.02.2012). *Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti. Attuazione comunicazione Commissione europea n. 173/2011.*

nei Lager durante la seconda guerra mondiale) nelle iniziative pubbliche dedicate alla memoria della Shoah contribuirà al definitivo ingresso nella cultura corrente di tali comunità tra quelle colpite dal dramma dello sterminio. Pertanto, il governo italiano ha preso atto della necessità di adottare una Strategia che possa guidare, nei prossimi anni, una concreta attività di inclusione dei rom, sinti e caminanti, superando definitivamente la fase emergenziale, attraverso la collaborazione attiva tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia nell'ambito del Tavolo interministeriale per delineare le politiche di settore dei prossimi anni. L'azione governativa, quindi, che si avvale come Punto di contatto nazionale dell'Unar, continuerà con regolarità nel tempo, prendendo in esame le esperienze passate e portando a completamento alcune iniziative già in corso, oltre a implementare progressivamente le misure individuate dalla cabina di regia anche negli altri settori d'intervento.

Discenderanno, sempre sotto la guida politica uniforme della Struttura di vertice, quattro Tavoli sugli specifici problemi dell'abitazione, dell'istruzione, del lavoro e della salute e, altresì, alcuni Gruppi di lavoro relativi all'aggiornamento costante dei dati, presupposto indispensabile per la scelta della politica di settore, al riconoscimento giuridico di alcune situazioni determinatesi, in particolare, a seguito del conflitto dei Balcani e dell'arrivo in Italia di alcune comunità prive di documenti, oltre a monitorare costantemente la disponibilità dei fondi nazionali e dell'Unione Europea, il loro corretto impiego e l'adeguatezza delle risorse agli obiettivi prefissati.

Nell'ambito della Strategia nazionale sono previsti infatti quattro assi di intervento, ciascuno dei quali prevede tre obiettivi specifici. Parte integrante e fulcro della Strategia risultano poi le Azioni di sistema, che vengono promosse e attuate, sulla base delle linee di indirizzo formulate dal Tavolo interministeriale, direttamente dal Punto di contatto nazionale o dalle amministrazioni centrali previo coordinamento del PCN e si caratterizzano per la loro trasversalità rispetto agli Assi di intervento e agli Obiettivi specifici, in quanto finaliz-


zate in particolare a: sostenere e implementare l'attuale livello di *capacity building* istituzionale e della società civile per l'inclusione sociale dei RSC; promuovere e realizzare un sistema integrato permanente di reti e centri territoriali contro le discriminazioni; programmare e attuare una strategia ad hoc nel settore dell'informazione e della comunicazione; elaborare, sperimentare e rendere permanente un modello di partecipazione delle comunità RSC ai processi decisionali a livello nazionale e locale. Attraverso le diverse misure in cui la Strategia nazionale è articolata, si vuole così raggiungere un concreto miglioramento della realtà socio-economica, abitativa, educativa e sanitaria delle comunità RSC, favorire la loro positiva immagine sociale, rafforzare il senso di appartenenza alla società più ampia e l'esercizio dei propri diritti, con il coinvolgimento attivo delle comunità e della società civile, in uno spirito di forte cooperazione tra amministrazioni locali, regionali e nazionali.

Il primo Asse riguarda l'ambito dell'istruzione e tende ad «Aumentare la quantità e qualità delle opportunità educative e il numero di studenti RSC iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendone la frequenza e il successo scolastico e la piena istruzione» in quanto l'inadeguato livello di istruzione media nei cittadini di origine rom, sinti e caminanti è una delle principali cause della loro precaria condizione di vita e delle difficoltà di accesso al mercato del lavoro e la scuola è considerato il principale strumento di discriminazione positiva per i minori e gli adolescenti RSC: essa rappresenta un fattore decisivo di emancipazione.

Il secondo Asse si orienta verso il campo del lavoro per «Promuovere la formazione professionale e l'accesso al lavoro per donne e uomini di origine RSC»: il lavoro rappresenta il cardine del successo di ogni politica di inclusione, capace di contrastare definitivamente ogni atteggiamento pregiudizievole nei confronti delle comunità RSC.

La salute è l'ambito di intervento del terzo Asse con lo scopo di «Migliorare l'accesso ai servizi sociali e sanitari disponibili sui territori e implementando la prevenzione medico-sanitaria, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili della popolazione di origine rom e sinti» in quanto si concorda nel considerare tale popolazione ad alto rischio sanitario.

La Strategia nazionale mira a promuovere la parità di trattamento e l'inclusione economica e sociale delle comunità RSC nella società, assicurare un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita.



Tra le priorità della Strategia nazionale, ci sono la soluzione e lo sradicamento delle ineguaglianze e discriminazioni nell'accesso ai sistemi educativi di bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti.

Il quarto Asse si occupa della problematica abitativa e ha l'obiettivo di «Aumentare l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative per RSC, in un'ottica partecipata di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunità locali, dell'unità familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione», per contrastare e ridurre la cronica carenza di alloggi accessibili a persone in stato di estremo disagio sociale.

Infine, come espressamente previsto nella Strategia, azione di sistema di primaria competenza del Dipartimento per le pari opportunità è quella volta alla costituzione di un network informale nazionale di donne rom e sinti, volto a promuovere il protagonismo femminile al fine di incrementare la partecipazione di genere nelle rispettive comunità e prevenire progressivamente le discriminazioni multiple cui le donne rom e sinti sono spesso sottoposte sia nella società nel suo complesso sia nell'ambito stesso del proprio contesto di riferimento.

Alla luce dell'avvio della prima fase biennale della Strategia nazionale per l'inclusione dei RSC, è stata formulata da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la proposta di un progetto di convergenza sulle aree dell'integrazione scolastica e sociale per minori e famiglie RSC alle 15 città riservatarie.

La proposta condivisa con le città riservatarie nel corso di uno degli incontri del Tavolo di coordinamento 285 (tavolo di confronto e laboratorio di pensiero che ha l'obiettivo di promuovere, nei territori coinvolti, azioni di crescita del sistema dei servizi grazie al perseguimento di obiettivi comuni e condivisi) è caratterizzata da un percorso di coprogettazione che si avvale di un coordinamento scientifico e di supporto tecnico messi a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così come di un processo di valutazione, monitoraggio e assistenza continua.

Il progetto intende di favorire processi di inclusione dei bambini e adolescenti RSC; promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi, valorizzando le esperienze già attive sui territori aderenti e le progettualità realizzate nei Paesi europei impegnati nell'azione di inclusione dei RSC; favorire la costruzione di una rete di collaborazione tra le città coinvolte.

Il percorso mira a valorizzare le esperienze già attive nelle città per arrivare alla sperimentazione di un approccio e di una metodologia di cui sia possibile misurare oggettivamente l'impatto al fine di favorirne la riproducibilità nel tempo.

Si ipotizza la condivisione di azioni sinergiche con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel percorso di sperimentazione delle azioni di sostegno alla frequenza scolastica e al successo formativo per la prevenzione della dispersione scolastica dei minori RSC e nel rafforzamento delle azioni progettuali di prescolarizzazione rivolte alle popolazioni rom per la promozione della fruizione dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

Una tale sperimentazione risulta particolarmente coerente sia con le previsioni del Terzo Piano di azione per l'infanzia e l'adolescenza, laddove esso orienta un'intera direttrice di azione all'obiettivo dell'interculturalità e dell'integrazione dei bambini rom, sia con le Raccomandazioni del Comitato Onu sui diritti del fanciullo emanate il 31 ottobre 2011 (cfr. punti 25, 61 e 80), laddove viene sollecitato un ulteriore sforzo nella soluzione e nello sradicamento delle ineguaglianze e discriminazioni nell'accesso ai sistemi educativi dei minori rom, sinti e caminanti.

BIBLIOGRAFIA E SITI WEB

Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati (2001), *Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia*, a cura di Zincone, G., Bologna, Il Mulino.

EPSCO (2011), *Conclusions on EU framework for national Roma integration strategies up to 2020*, Brussels.

European Union Agency for Fundamental Rights (2011), *Annual report 2011. Fundamental rights: challenges and achievements in 2011*.

Senato della Repubblica. Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (2011), *Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia*.

Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali. Punto di contatto nazionale (2012), *Strategia nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti. Attuazione comunicazione Commissione Europea n. 173/2011*.

www.operanomadimilano.org

www.unar.it/

CER PALA CAVORÈ LA CASA DEI BAMBINI



Maria Riso

Il contesto

La città di Torino è interessata da diversi decenni da un flusso migratorio che ha assunto, nel corso del tempo, caratteristiche diverse a seconda dei Paesi di provenienza dei migranti, e del contesto storico-culturale in cui è avvenuto e ancora oggi avviene.

Il primo grande flusso migratorio risale alla fine degli anni '70 del secolo scorso, e ha interessato rom provenienti in prevalenza dall'attuale Bosnia Erzegovina e rom provenienti dalle attuali Serbia e Croazia.

I rom provenienti dai Paesi dell'ex Jugoslavia vivono prevalentemente nelle due aree sosta attrezzate della città: in prossimità della strada Aeroporto e della via Germagnano, mentre una settantina di famiglie vive in appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Molti di loro, benché nati a Torino o ivi domiciliati da più di trent'anni, risultano irregolari.

Indubbiamente la famiglia è la cellula fondamentale della società rom; gli adulti si realizzano in quanto genitori e i figli rappresentano una necessità e una ricchezza in quanto garantiscono la continuità della casata e la sopravvivenza della comunità.

La famiglia ha una competenza esclusiva su tutti gli aspetti e le fasi di vita dell'individuo ed è l'unica istituzione legittimata all'educazione del minore, perché è solo in essa che egli può imparare a "essere Rom".

Il progetto

Il progetto *Cer Pala Cavorè* è realizzato nell'area sosta di via Germagnano, dove attualmente sono domiciliate circa 130 persone tutte provenienti dalla Bosnia Erzegovina, di cui 78 minori; l'area è stata attrezzata nel 2004 a seguito del trasferimento di un campo abusivo.

Le questioni principali che hanno determinato la progettazione di "una casa dei bambini" sono sostanzialmente riconducibili alla presenza, nella comunità rom, di un alto numero di minori della fascia di età 0-3 anni che non frequentano alcuna struttura educativa: infatti spesso proprio i bambini più piccoli vengono portati dalle madri a chiedere l'elemosina o restano al campo seguiti dai fratellini di poco più grandi. Inoltre gli inserimenti nelle scuole dell'infanzia sono generalmente sporadici e limitati ai bambini di età non inferiore ai 5 anni.



La situazione dei campi rom ha caratteristiche che la distinguono dalle altre realtà cittadine: i tempi di socializzazione dei bambini, le relazioni che legano gli adulti delle varie generazioni e i bambini piccoli, il concetto di famiglia e di parentela, le esigenze organizzative delle famiglie seguono regole proprie, che caratterizzano in modo specifico questo popolo. Anche i rapporti tra le famiglie all'interno del campo rappresentano un'area di intervento "sensibile", poiché comportano, ad esempio, che difficilmente bambini e adulti di "clan/famiglie allargate" diversi possano frequentare un nido familiare e un centro gioco negli stessi orari. Tuttavia l'offerta di un servizio come quello della casa dei bambini, se attento e rispettoso dei modelli educativi della popolazione rom, è anche un segnale di fiducia e uno strumento per costruire una relazione più continuativa e significativa con le donne del campo.

Gli operatori, che da anni operano in questo contesto, hanno ritenuto prioritario innescare, fin da subito, dinamiche rigenerative. Infatti è fondamentale porre particolare attenzione alla tutela e al sostegno dei minori e dei loro sistemi familiari di riferimento, sia in quanto categoria di cittadini ad alto rischio di vulnerabilità, richiamanti attenzioni educative ineluttabili, sia in quanto persone che interpreteranno da protagonisti le rinnovate identità.

Nel 2008 fu avviato il primo progetto cittadino di micronido presso il campo di Strada dell'Arrivore, che intendeva conciliare l'esigenza di accudimento dei bambini più piccoli con le difficoltà di accoglienza nei nidi pubblici, derivanti dal ridotto numero dei posti disponibili in un territorio connotato da marcate condizioni di svantaggio sociale e dalle forti resistenze delle madri a separarsi dai figli

piccoli per affidarli a persone estranee al clan familiare. Sin da allora il servizio è stato gestito anche dalle donne rom che avevano negli anni precedenti frequentato un corso di formazione sulla cura della prima infanzia, organizzato dal servizio sociale con la Croce rossa italiana e in seguito dal personale dei servizi sociali ed educativi. L'esperienza è proseguita negli anni in modo continuativo, coinvolgendo attivamente una dozzina di donne e circa 50 bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

La positività dell'esperienza ha condotto alla decisione di riproporla nel nuovo campo sorta di via Germagnano. Nel corso del tempo è stato possibile attivare anche un centro gioco rivolto prevalentemente alla fascia d'età tra i 3 e i 5 anni, che ha permesso non solo di assicurare uno spazio di gioco e di cura dei bambini, ma anche di innescare processi di inserimento progressivo nelle scuole dell'infanzia.

Il progetto si è sviluppato sin da subito coinvolgendo le donne rom nell'équipe professionale incaricata per la gestione del servizio (tre educatori della cooperativa Animazione Valdocco).

Incaricare le mamme rom per la cogestione del servizio permette di valorizzare il ruolo della donna/madre nella cultura rom e le individua come protagoniste nei processi di inclusione dei servizi cittadini che hanno come fulcro i bambini e i loro diritti. Infine le madri diventano mediatrici per i conflitti e negoziatrici cruciali per le altre famiglie abitanti nell'area, favorendo così l'accessibilità e la fruibilità del servizio. Sino a oggi sono state assunte dalla cooperativa Animazione Valdocco, come mamme gestrici, nove donne rom con contratto a tempo determinato di 24 ore settimanali. Negli anni precedenti ne sono state impiegate altre 12.

Le finalità ultime del progetto torinese *Cer Pala Cavourè* sono quelle di abituare i bambini a situazioni educative e collettive, offrendo loro attività per l'arricchimento del proprio bagaglio esperienziale e per "attrezzarli" ai fini di un costruttivo ed efficace inserimento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie.

Attraverso il nido familiare e il centro gioco, le finalità ultime della struttura Cer Pala Cavorè sono quelle di abituare i bambini a situazioni educative e collettive, offrendo loro attività per l'arricchimento del proprio bagaglio esperienziale e per "attrezzarli" ai fini di un costruttivo ed efficace inserimento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie.

La casa dei bambini vuole garantire ai minori un luogo educativo accettato e riconosciuto dalla comunità di appartenenza e sostenere le competenze genitoriali delle mamme più fragili, attraverso il sostegno educativo e la valorizzazione delle singole risorse familiari.

L'inserimento lavorativo di almeno una donna del campo rom, con la garanzia di regolarità e formazione professionale, oltre ad essere una forma per il suo sostegno, fornisce ai bambini che frequentano il centro gioco la possibilità di fruire di uno spazio su misura, dove la propria cultura sia conosciuta, riconosciuta e valorizzata.

I nidi familiari e i centri gioco a livello cittadino sono nati come servizi per la prima infanzia ma anche come servizi di sostegno agli adulti dei nuclei familiari interessati.

La scansione delle attività segue il calendario scolastico, da settembre a luglio dell'anno successivo. Esse sono programmate e realizzate con l'attenzione a non introdurre metodi di accudimento predefiniti, ma partendo dai singoli bisogni individuati dalle mamme per i propri bambini; attraverso il confronto e l'integrazione di sistemi educativi e di cura materno-infantile propri dei reciproci ambiti culturali di riferimento – a partire dalla valorizzazione delle buone pratiche di cura e tutela infantile della cultura rom, innestando le opportune innovazioni e integrazioni riferibili alla cultura italiana/latina dell'accudimento infantile.

Nel nido familiare sono offerte diverse attività ormai strutturate come il massaggio dolce e corsi di acquaticità infantile, consulenze educative sulla cura igienico-sanitaria del minore, sostegno per l'accesso ai servizi pediatrici e sanitari, preparazione e sostegno agli inserimenti scolastici e consulenza amministrativa e sull'accesso agli uffici pubblici.

Per il centro gioco si organizzano invece momenti aggregativi a profilo educativo e didattico, attività di manipolazione, espressive,

L'inserimento lavorativo di almeno una donna del campo rom, con la garanzia di regolarità e formazione professionale, oltre ad essere una forma per il suo sostegno, fornisce ai bambini che frequentano il centro gioco la possibilità di fruire di uno spazio su misura, dove la propria cultura sia conosciuta, riconosciuta e valorizzata.

ludico-musicali, ludico-motorie e attività didattiche per la prima alfabetizzazione.

La programmazione prevede inoltre lo svolgimento di attività esterne in collaborazione con le ludoteche e le strutture sportive del territorio; sono previsti inoltre percorsi di accompagnamento dei minori e delle famiglie per l'accesso alle scuole dell'infanzia e primarie, che si basano da una parte sulla relazione fiduciaria instaurata con le mamme del nido e dall'altra sulla collaborazione assidua dei dirigenti e dei docenti delle scuole.

Metodologia, monitoraggio e valutazione

La co-progettazione è la base metodologica adottata tra operatori del pubblico (servizi educativi e servizi sociali) e del terzo settore (rappresentato da 3 educatori del Raggruppamento temporaneo concorrenti) insieme alle mamme rom assunte nell'arco dell'anno per la gestione del nido familiare e del centro gioco.

La programmazione e la verifica/valutazione delle attività, alle quali le mamme gestrici partecipano attivamente, avvengono nell'arco di 3 quadrimestri (dicembre/aprile/fine luglio) e riguardano:

- l'organizzazione del gruppo nido e centro gioco: giornata tipo, attività, laboratori, gite;
- le relazioni con il territorio attraverso le quali si realizzeranno le attività da effettuarsi sul territorio limitrofo all'area sosta;
- il progetto pre-scolastica per il centro gioco;
- l'accompagnamento alla scuola dell'infanzia e le eventuali iscrizioni alla scuola dell'obbligo;
- le attività integrative, come l'organizzazione di soggiorni estivi brevi e delle attività estive quali le "gite fuori porta".

Continuare a garantire uno spazio libero di confronto, aggregazione e scambio tra donne, madri e bambini, che si contrappone positivamente alle dinamiche di chiusura riscontrate nei nuclei allargati all'interno del campo rom, è uno tra i punti di forza che caratterizza il progetto.

Cer Pala Cavourè viene monitorato in modo continuativo sia dagli operatori dei servizi educativi sia da quelli dei servizi sociali della VI Circoscrizione del Comune di Torino.

Il progetto è finanziato dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (legge 285/1997), finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione personale, privilegiando la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo. I referenti del progetto sono gli operatori dell'Ufficio mondialità dei servizi educativi, in rete con gli operatori dei servizi sociali circoscrizionali e del consultorio pediatrico, con le scuole dell'infanzia e dell'obbligo limitrofe all'Area sosta, le ludoteche, e con gli educatori che gestiscono il progetto, che fanno capo al Raggruppamento temporaneo concorrenti di cui la Cooperativa Animazione Valdocco è capofila.

Risultati raggiunti e nodi critici


Dal mese di settembre 2008, grazie alla messa in sicurezza di alcuni locali comuni all'interno dell'Area sosta, il progetto ha consolidato e affinato sia le attività del nido familiare sia quelle del centro gioco, diventando un riferimento stabile e continuativo per gli abitanti dell'area, per gli operatori dei servizi e per i soggetti istituzionali del territorio. Un elemento di criticità importante, evidenziato da tutti gli operatori, è legato al contesto attuale del campo: durante il periodo estivo molti nuclei abitativi sono andati via ed è diminuita la presenza degli operatori sociali che si occupavano dei problemi delle famiglie residenti. Il nido familiare/centro gioco è ri-

masto la sola attività funzionante, e la mancata connessione con altre iniziative rende il progetto molto fragile.

La mancanza dell'équipe di lavoro ha effetti negativi, ai fini di un lavoro costruttivo e sostenibile nel tempo, di un lavoro costante con la rete dei servizi e le scuole del territorio. Non da ultimo, con la conclusione dei vari progetti stagionali presenti al campo, i bambini di età compresa dai 6 ai 13 anni hanno perso delle opportunità e delle figure di riferimento, continuando a fare grandi richieste alle educatrici del centro gioco per svolgere attività e uscite come i fratelli più piccoli. Tali richieste continuano ad essere accolte nei giorni di chiusura delle scuole e nel periodo estivo.

Continuare a garantire uno spazio libero di confronto, aggregazione e scambio tra donne, madri e bambini, che si contrappone positivamente alle dinamiche di chiusura riscontrate nei nuclei allargati all'interno del campo rom, è sicuramente uno tra i punti di forza che caratterizza questo progetto. Nel corso del tempo, dal 2008 a oggi, si è registrato un costante aumento delle iscrizioni ai nidi, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie dei minori abitanti nell'Area. Un altro dato positivo è la valutazione delle insegnanti, che segnalano un buon impatto con il "sistema scolastico" per quei bambini che hanno avuto la possibilità di essere sostenuti e preparati attraverso il percorso nido/centro gioco/scuola dell'infanzia.


Resta però la preoccupazione, da parte di tutti gli operatori, che questo momento di grave crisi sociale ed economica si ripercuota negativamente sulle famiglie, rischiando di inficiare con dinamiche distruttive quanto sino a oggi è stato realizzato con il progetto *Cer Pala Cavourè*.



STAREBENESTAREMALE UN PROGETTO PER CONIUGARE INTERVENTO EDUCATIVO ED ESPERIENZA ARTISTICA



Marco Bricco, Grazia Fallarini



Starebenestaremale è un progetto rivolto a bambini, ragazzi, insegnanti, educatori e genitori dei Comuni consorziati del Cisa Ovest Ticino (No): Cameri, Cerano,

Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate, in cui la pratica artistica – in particolare il teatro, la musica, la danza e la scrittura poetica – è inscindibilmente legata all’arte dell’educazione. In undici anni di attività, *Starebenestaremale* ha coinvolto oltre 16mila persone tra bambini, ragazzi, insegnanti, genitori, educatori, volontari del servizio civile e tirocinanti, su di un territorio che conta una popolazione totale di 60mila abitanti.

Il progetto – ideato, elaborato e coordinato dal Cisa Ovest Ticino e dalla Compagnia Stilema/Unoteatro di Torino – fin dalla sua nascita, nel 2001, si è proposto di ascoltare le ragioni che influenzano, a volte in modo positivo, a volte in modo negativo, la relazione dei bambini e dei ragazzi con se stessi, con i coetanei, con gli adulti – in particolare le famiglie – e con il resto del mondo che li circonda. A oggi, però, guardando tutto il lavoro

condotto in questi anni, occorre dire che il termine “progetto” pare identificare solo parzialmente la natura di *Starebenestaremale*.

Un progetto, per sua natura, è a termine; *Starebenestaremale* invece, pur procedendo formalmente tramite scadenze annuali o biennali, è stato dotato, da subito, di un impianto organizzativo e metodologico che lo rendesse equiparabile a un servizio permanente rivolto al territorio: infatti, dopo aver goduto delle risorse economiche offerte dalla legge 285/1997, ha cercato di mantenere la propria identità, garantendosi la sopravvivenza grazie a fondi pubblici e privati, come quelli di alcune fondazioni bancarie, e ha cercato di radicarsi sul territorio per giungere all’obiettivo dell’autosostentamento.

A partire dalla sua nascita, *Starebenestaremale* ha posto come sua cifra distintiva e principio metodologico l’utilizzo di differenti linguaggi espressivi come teatro, musica, danza e poesia. Da sempre l’uomo utilizza l’arte, nelle sue varie forme, come strumento per raccontare la propria visione del mondo e per agire su di esso. In questo orizzonte di pensiero si è mosso chi ha lavorato nell’ambito del progetto. L’impiego della pratica artistica in contesti educativi non è certo una novità ed è dunque sulle modalità impiegate che occorre confron-

tarsi: per questo è necessario chiarire i principi e le riflessioni a cui il progetto si ispira.

L'importanza della pratica dei linguaggi artistici nello sviluppo formativo del bambino e nelle dinamiche relazionali

La sfida che caratterizza *Starebenestare-male* è quella di costruire un percorso fondato sull'idea che proporre un'esperienza artistica ai bambini significhi, prima di tutto, partire dal bambino stesso e dai percorsi espressivi spontanei che è in grado di esprimere naturalmente attraverso il gioco simbolico. Percorsi di natura istintiva che, grazie alla guida e ai suggerimenti dell'adulto competente, potranno poi essere progressivamente valorizzati e arricchiti attraverso un uso consapevole della grammatica espressiva che caratterizza le diverse arti, secondo un principio che consideri la tecnica al servizio dell'invenzione, le regole del linguaggio al servizio del senso del discorso. Una pratica artistica, dunque, che scelga fino in fondo, a progetto, di essere *a misura di bambino*.

È una prospettiva, questa, che richiede alle diverse arti una scelta precisa: mettere in discussione se stesse, rivedendo tutti gli elementi che le caratterizzano alla luce del confronto con la sensibilità infantile. È una scelta che, per molti aspetti, ribalta la prospettiva indicata dai modelli culturali a cui facciamo comunemente riferimento. L'idea di teatro, musica, danza e poesia a cui comunemente ci colleghiamo non costituirà più il punto di partenza unico e indiscutibile o il fine ultimo a cui tendere, ma soltanto una delle strade possibili, importante perché più frequentata, ma pur sempre una delle tante.

Ciò che invece diventa fondamentale è l'approccio del bambino al gioco artistico-espressivo, le strategie che mette in atto, il rapporto che riesce a creare con la realtà attraverso questo tipo di esperienza, il piacere che prova, il senso profondo e lo spessore emotivo di ciò che vive. Questo particolare approccio si ispira all'idea che i diversi linguaggi artistici, al di là della loro specifica natura o dei loro tratti caratterizzanti, al di là delle differenti abilità tecniche che si potranno poi sviluppare, appartengono a ogni uomo in quanto individuo dotato, per sua natura, di una capacità percettiva plurisensoriale, di una elaborazione

emotiva infinitamente variegata, di una globalità espressiva che è già da sola contenitore e contenuto delle diverse forme d'arte, di un desiderio di comunicazione istintivo in grado di elaborare messaggi non solo legati ai bisogni primari, ma anche alla rappresentazione del proprio immaginario nel mondo reale.

Il riferimento va a una metodologia che proponga un approccio di lavoro in grado di tenere nel massimo conto la natura dei partecipanti e, di conseguenza, le caratteristiche del loro specifico percorso di crescita. La metodologia è fondata su di un approccio ludico e coinvolgente, dove il gioco va inteso come uno strumento di conoscenza primario per tutti, indipendentemente da fatto che si parli del bambino o dell'adulto e dove si considerano la *ludicità* e il *coinvolgimento* elementi appartenenti alla morfologia stessa dell'espressione artistica.

I diversi linguaggi artistici, in quanto espressione della sensibilità e dell'immaginario dell'uomo, sono parte fondamentale e necessaria dello sviluppo, della formazione e dell'esperienza di vita di ogni singolo individuo, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla razza, dalla cultura e dal ceto sociale a cui egli appartiene. Allo stesso modo siamo convinti che coltivare l'idea di un'educazione alla percezione del bello, che nasca dall'ascolto, dall'osservazione e dalla conoscenza delle opere della natura e dei grandi artisti contemporanei e del passato, possa contribuire a dare una visione positiva della vita, possa stimolare lo sviluppo e la coscienza delle proprie capacità e della propria autostima, possa aiutare ogni individuo a una più attenta riflessione sui valori civili e morali dell'esistenza e sostenere la persona nelle dinamiche relazionali che sostengono la vita di ogni giorno.

Pratica educativa e pratica artistica a confronto: l'esempio paradigmatico del teatro

Il teatro, come potenziale contenitore e sintesi delle diverse forme d'arte, è diventato il *trait d'union* di gran parte delle esperienze realizzate nell'ambito del progetto e, proprio per questo, si può prendere come esempio paradigmatico per delineare meglio i principi caratterizzanti del lavoro, sul fronte sia artistico sia educativo: vediamo allora in sintesi alcuni di questi principi¹.

¹ Per ulteriori approfondimenti rimandiamo Bricco, M., *Alfabeto Teatro. Idee e materiali per un percorso teatrale dai tre ai dieci anni*, Trento, Erickson, 2001.

Il teatro come strategia relazionale

Parlare di teatro come esperienza utile al miglioramento della relazione significa collocarlo in un'area di pensiero che abbraccia campi diversi, quali l'antropologia, la sociologia, la psicologia e la pedagogia. In questo senso, il teatro deve mettere provvisoriamente da parte la sua identità di esclusivo evento spettacolare, per recuperare un elemento altrettanto importante della propria originaria natura: il suo essere *forma di espressione e comunicazione*. Non va dimenticato, infatti, che il teatro nasce come espressione di una comunità che si rivolge a se stessa raccontando le proprie visioni del mondo: il suo essere linguaggio di tutti è dunque la misura di quanto il teatro giochi un ruolo importante nella relazione. In più, fondandosi sul *meccanismo della finzione condivisa*, il teatro spinge la comunicazione in uno spazio altro, diverso dal reale perché fantastico, apparentemente lontano ma inscindibilmente legato a chi è partecipe della finzione stessa. Nello spazio del teatro si può dunque raccontare se stessi fingendo di parlare di altri; si può giocare con i propri vissuti, anche i più drammatici, essendo sostenuti dalla forza e dalla leggerezza del "far finta di". L'obiettivo principale del teatro di cui si parla non è evidentemente quello di creare attori, drammaturghi o registi, ma quello di *partecipare con la propria naturale teatralità* a un'esperienza che è personale e collettiva allo stesso tempo.

Il teatro come spazio del confronto

Il teatro è *combattimento* e sulla scena avvengono almeno due tipi di scontri: quello interno alla vicenda, alla trama; e quello fisico tra gli attori che interpretano i personaggi. Il teatro, dunque, ha bisogno del *conflitto* per crescere, per svilupparsi, per prendere forma: è parte indissolubile della sua natura. Questo elemento, comune alle dinamiche relazionali, lascia intravedere interessanti sviluppi sul fronte educativo. È noto infatti che la *relazione ha bisogno del conflitto*, del quale il bambino non può fare a meno per crescere, per prendere coscienza di sé, e anche l'adulto ne ha necessità se non vuole cristallizzarsi sulle sue posizioni. Nella pratica del teatro, il confronto si proietta nella finzione scenica e la trasposizione teatrale dei piccoli e inevitabili conflitti di tutti i giorni può diventare un

utile strumento per rivivere le dinamiche del reale, esorcizzate nella rappresentazione con il necessario distacco e con un po' più di serenità e autoironia. Ancora una volta il teatro mostra la sua valenza catartica e contribuisce alla capacità di gestire i conflitti, perché la consapevolezza della loro esistenza e natura consente una piena presa di coscienza.

Il teatro come spazio neutrale

Le relazioni che si vanno creando con coetanei e adulti si sviluppano nel quotidiano misurandosi con i problemi e le soddisfazioni di ogni giorno, generando talvolta sofferenza, talvolta gioia, in un imprevedibile fluttuare tra arricchimenti e delusioni. È una dinamica densa di implicazioni, dove il peso di ruoli e bisogni differenti crea rapporti di forza più o meno sbilanciati. Il teatro, invece, si pone come spazio neutro, dove sono rivisti ruoli e bisogni di bambini, ragazzi e adulti, i quali intraprendono l'esperienza teatrale dal medesimo punto di partenza. Come ci insegna l'antico ruolo sociale del carnevale, all'interno della finzione la relazione può idealmente azzerarsi, per ricrearsi alla luce di ogni possibile stravolgimento. E anche le capacità teatrali di ognuno, più o meno legate all'indole e all'istinto personale, potranno emergere da tale neutralità, rinnovando quei rapporti di forza: lo spazio neutrale del teatro può dunque costituire un'ideale *zona franca*, nella quale rivedere i propri ruoli, in vista di nuove strategie collaborative.

Il teatro come spazio dell'incontro

Un teatro inteso come spazio neutrale del confronto diventa il luogo privilegiato per incontrarsi. Se confrontarsi sul terreno della finzione teatrale vuol dire mitigare il conflitto, se agire in una zona di neutralità significa ricreare la relazione partendo da un numero eguale di opportunità, incontrarsi entro i confini del teatro costituisce un modo per riscoprirsi. La *riscoperta reciproca* è una componente indispensabile alle dinamiche relazionali, in quanto permette di rinnovare costantemente il rapporto. I meccanismi del teatro non solo permettono di parlarsi in modo diverso, ma mettono le persone sotto una nuova luce, valorizzandone i lati più nascosti e spesso sconosciuti del carattere. Osservare i coetanei o

Attraverso la mediazione dei linguaggi artistici si possono cercare consonanze al di là della cultura, della razza o della diverse età, per esprimere i propri pensieri e le proprie fantasie, superare paure, riaffermare valori, suggerire e incoraggiare interventi positivi sulla realtà con cui ci si confronta ogni giorno.

gli adulti, i propri figli o i propri genitori in un tale contesto significa, spesso, provare l'emozione e lo stupore che ogni scoperta porta con sé. Il *tempo del teatro* diventa allora un *tempo insieme*, dove l'*ascolto reciproco* è reso possibile proprio dalla condivisione del gioco di finzione.

Il teatro come spazio del gioco

Sappiamo bene quanto il gioco, e il piacere che ne deriva, costituiscano uno strumento primario di conoscenza per bambini e adulti. Non solo. Il "fare divertendosi" fissa nella memoria ciò che si sperimenta e crea forti motivazioni per proseguire l'esperienza; questo è vero tanto sul piano cognitivo, quanto su quello affettivo. Il gioco, dunque, facilita e sostiene la relazione, la rinnova continuamente facendo crescere il desiderio di proseguirla e svilupparla. È il divertimento stesso che costituisce un potente veicolo di socializzazione, perché condividere il piacere di un'esperienza unisce e crea il gruppo. Quando poi il gioco diventa *gioco di finzione* si aggiunge un ulteriore elemento di divertimento, vale a dire il piacere di trasformare la propria realtà, costruendo liberamente il proprio mondo fantastico e partecipando a quello degli altri. I principi descritti sopra motivano indubbiamente la scelta di affidare al teatro un ruolo centrale all'interno del progetto. Questi stessi principi, appartenendo a tutti i linguaggi artistici impiegati nel progetto, sia pure con aspetti e modalità operative talvolta differenti, fanno della pratica artistica una preziosa opportunità, per l'osservazione e la pratica educativa nei contesti più diversi.

Un progetto per coniugare intervento educativo ed esperienza artistica

In oltre dieci anni di vita *Starebene-staremale* ha saputo modellarsi sui bisogni emergenti del territorio svolgendo le proprie attività all'interno della scuola (da quella dell'infanzia alla secondaria di secondo grado), nel tempo libero in due centri di aggregazione creati con il progetto, nelle biblioteche, negli oratori e in ogni altro spazio fisico che permettesse una progettazione condivisa. Un impianto organizzativo, di coordinamento, di monitoraggio, di supervisione psicologica, pedagogica e sui linguaggi artistici, con

verifiche e riprogrammazioni *in itinere* e periodiche, sono stati elementi che hanno dato la possibilità – a *Starebene-staremale* – di incidere con maggiore efficacia sul territorio.

All'interno del progetto hanno trovato posto esperti di linguaggi artistici, pedagogisti, psicologi, educatori, civilisti, volontari giovani e anziani, tirocinanti universitari. Una caratteristica peculiare di *Starebene-staremale* è sempre stata quella di lavorare per favorire l'inclusione: sono state accolte, all'interno dei gruppi, persone con disagio psichico e sociale, stranieri, persone con disabilità, vittime di abuso e violenza. Allo stesso modo, la logica dell'inclusione ha connotato le modalità di relazione con tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel progetto. I laboratori sono divenuti una risorsa, sia per i cittadini del territorio che per i servizi sociali, e sono stati un'antenna di segnalazione di bisogni, disagio e risorse, oltre che un luogo dove è stato possibile effettuare quattro messe alla prova del tribunale per i minorenni.

Ogni laboratorio ha coniugato animazione ed educazione ispirandosi a un particolare argomento legato al tema generale – lo stare bene o male delle nuove generazioni – e condotto con una metodologia fondata sul gioco, sull'ascolto e sulla relazione. La natura ludica degli laboratori, la leggerezza di poter raccontare se stessi, protetti dalla finzione teatrale, permettono di raggiungere un grado altissimo di profondità di incontro. In modo privilegiato, il teatro consente di essere corpo sulla scena e dunque di portare tutto ciò che ognuno vuole condividere di sé, a condizione di lasciare spazio e di educare la capacità di invenzione dei partecipanti.

Non si tratta certo dell'anarchica messa in scena di ogni moto creativo dei singoli, ma di una attenta con-duzione dell'adulto che, con un ruolo a volte di facilitatore a volte di esperto, sostiene il gruppo, mettendo a servizio di esso tutto ciò che sa, ma anche, e soprattutto, ciò che egli è. D'altra parte, la partecipazione comune a un atto creativo contiene in sé uno scambio, che pone le basi per la formazione di una comunità che, raccontando, si conosce e ri-conosce. L'utilizzo dei linguaggi artistici tocca aspetti cognitivi ed emotivi e, con la messa in scena, offre un corpo incarnato all'immaginario collettivo.

Conclusioni

Oggi sappiamo molto bene quanto i fattori emotivi influenzino l'apprendimento e la conoscenza e quanto siano preziose le occasioni che permettano alle comunità di ricomporsi, di rinsaldare legami affettivi, di gettare ponti tra generazioni e culture diverse che caratterizzano la nostra società. E sappiamo che è attraverso la mediazione dei linguaggi artistici si possono cercare consonanze al di là della cultura, della razza o della diverse età, per esprimere i propri pensieri e le proprie fantasie, per superare paure e riaffermare valori, per suggerire e incoraggiare interventi positivi sulla realtà con cui ci si confronta ogni giorno.

Proprio con questa eredità il progetto si misura costantemente, provando a raccogliarla per invitare le nuove generazioni a farne parte, orgogliosamente, con la convinzione che dare spazio al punto di vista di bambini, ragazzi e giovani non costituisca soltanto un valido aiuto al loro naturale percorso di crescita, ma anche a quello degli adulti e, più in generale, dell'intera società civile.

Indubbiamente, una delle componenti indispensabili di un progetto che si proponga tali obiettivi educativi è la necessità di una continuità nel tempo.

Un analogo discorso, non meno importante, va fatto in relazione alla sostenibilità economica di progetti di questo tipo. La grave situazione che stiamo vivendo rischia, infatti, inevitabilmente, di spostare tutta l'attenzione sull'immediato. L'esiguità delle risorse a disposizione sembra restringere ogni alternativa alla risoluzione delle incombenze, al far fronte, in un modo o nell'altro, alle sole necessità della sopravvivenza quotidiana o dei bisogni primari.

Sappiamo bene, però, quanto sia altrettanto importante e fondamentale investire sull'educazione e sulla cultura; probabilmente è più complesso misurarne e valutarne risultati e ricadute positive, ma resta condizione indispensabile a garanzia di un futuro positivo, vitale e sostenibile. Siamo convinti, dunque, che anche progetti di questo tipo possano costituire un modesto ma significativo contributo, per tamponare il rischio di una generale e inevitabile osmosi tra crisi economica e crisi di valori e di coscienze.

STAREBENESTAREMALE: IL PROGETTO, LE INIZIATIVE, LE PARTECIPAZIONI...

Le iniziative realizzate:

- 326 spettacoli originali, nati dalla sintesi drammaturgica dei pensieri e delle invenzioni dei partecipanti ai laboratori
- 490 percorsi laboratoriali nelle classi e nel tempo libero
- 22 laboratori dedicati a gruppi di genitori e figli insieme
- 109 letture animate
- 5 convegni di studio su diverse tematiche approfondite dal progetto
- 7 relazioni e/o workshop realizzati in seminari o convegni organizzati sul territorio nazionale.

Progetti speciali sviluppati:

- *Sguardi bambini* (2001 e 2009), progetto legato alla cittadinanza attiva
- *Bende* (2006/07), in contrasto al fenomeno del bullismo
- *80in scena* (2008/09), un'esperienza biennale di teatro sociale che ha visto in scena, per la rappresentazione conclusiva, ottanta persone, dai 3 ai 65 anni
- *Senza Casco** (2012/13), mira alla rivitalizzazione sociale del territorio per la ricomposizione della comunità e alla promozione della cultura della legalità.

Partecipazioni significative:

- alla rassegna nazionale *Palcoscenico del teatro della scuola*, manifestazione indetta, tra gli altri, dal Ministero della Pubblica Istruzione (Assisi 2009)
- al progetto nazionale *Esperienza Italia 150* (Torino 2011) in occasione della celebrazione per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia
- collaborazione con il FAI Sezione di Novara (2011 e 2012), nella *19ª e 20ª Giornata di Primavera* a Novara, all'interno di beni curati dal FAI.

Riconoscimenti importanti:

- dal Consiglio dei Ministri con il *Premio Amico della Famiglia* (Roma 2009)
- dall'Istituto degli Innocenti di Firenze come *buona pratica* (Firenze 2006)
- dalla rete europea ChildONEurope come *best practice* in merito alla partecipazione dei bambini, rappresentando l'Italia al seminario di studi internazionale *Towards a Culture of Child Participation* (Firenze 2008).

* Progetto in corso, realizzato in collaborazione e con il contributo di Fondazione della Comunità del Novarese Onlus

PERDERSI (e RITROVARSI) al cinema

SAPERI CONDIVISI E SAPERI COMPLEMENTARI NELLA VISIONE FAMILIARE DEL FILM D'ANIMAZIONE



Fabrizio Colamartino

Il cinema di animazione tra scetticismo ed esaltazione acritica

Molti dei pregiudizi che hanno a lungo gravato sul cinema d'animazione, considerato a torto una forma di cinema "minore" e adatto a un pubblico esclusivamente infantile, negli ultimi due decenni sono venuti meno alla luce di un pressoché unanime apprezzamento in ambiti anche scientifici come quello pedagogico e didattico (l'articolo di Chiara Tognolotti pubblicato in questo stesso numero ne è la riprova).

Rivalutazione e riconsiderazione praticamente unanimi nei confronti dei *cartoon* che, tuttavia, spesso sono talmente ecumeniche e sperticate da divenire acritiche, capaci di eludere questioni interessanti come quella relativa alla ricezione, che nel cinema d'animazione spesso coinvolge genitori e figli in un gioco di rispecchiamento con ciò che avviene sullo schermo e con i personaggi che lo popolano. Eppure, nel panorama della produzione cinematografica mondiale il cinema d'animazione è oggi una delle realtà più interessanti (certamente la più apprezzabile per quanto riguarda il cinema cosiddetto *blockbuster*, quello degli incassi miliardari), non solo per le dinamiche

produttive e le competenze tecnologiche coinvolte nel processo di lavorazione, ma anche e soprattutto per i temi affrontati e i modi della narrazione/rappresentazione adottati. Temi e forme che negli ultimi due decenni sono mutati e maturati profondamente, a dispetto della quasi automatica iscrizione del cinema d'animazione alla categoria del semplice intrattenimento, magari intelligente ma pur sempre minore, e che per questo costringono a rivedere molte delle idee sulla fruizione del testo filmico da parte del suo pubblico privilegiato (quello delle famiglie), e soprattutto sull'interscambio tra generazioni che assistono allo stesso spettacolo e sul coinvolgimento di competenze, saperi e autorità che le due componenti del pubblico (adulti/genitori e bambini/figli) è portata a mettere in campo.

Dalla condivisione dei saperi alla complementarietà delle competenze

Fino a qualche tempo fa parlare di lungometraggio d'animazione voleva dire parlare dei film della casa di produzione fondata da Walt Disney nel 1923: la continuità produttiva, la diffusione mondiale del successo, i risultati sempre più superlativi ottenuti di film in film, la capacità di estendere e rendere concreto un immaginario attraverso i parchi



a tema avevano fissato nel corso dei decenni, pur attraverso alti e bassi, uno standard qualitativo e fatto del cinema d'animazione una vera e propria industria culturale.

Un dominio rimasto pressoché incontrastato fino a due decenni fa con l'entrata in scena da una parte della Pixar (fondata dal *patron* della Apple Steve Jobs) e dall'altra della Dreamworks (di Steven Spielberg), sull'onda del successo nell'uso sempre più massiccio ma anche consapevole e creativo dell'animazione digitale. Da territorio esclusivo di un produttore capace di replicare all'infinito l'immaginario attraverso una formula collaudata, negli anni '90 e 2000 il cinema d'animazione è divenuta la parte più creativa e anche spregiudicata del cinema *mainstream*, quella che si può permettere le sperimentazioni più ardite, le soluzioni più originali, soprattutto se si considera che anche i maggiori successi del cinema spettacolare dal vivo come *Il signore degli anelli* (2001-2003) e *Harry Potter* (2001-2011) non sono capisaldi per innovazione e creatività, ma si appiattiscono sull'illustrazione il più possibile fedele dei testi da cui sono tratti.

Il "punto di non ritorno" dell'animazione contemporanea è da individuare nell'uscita nelle sale di *Toy Story* (1995), primo lungometraggio girato completamente in digitale dalla Pixar che, grazie al formidabile exploit presso il pubblico globale, rompeva così il monopolio pressoché assoluto detenuto dalla Disney sull'immaginario cinematografico infantile e familiare. La proliferazione di lungometraggi d'animazione in seguito al venir meno di tale esclusiva mette in crisi il concetto di "classico" (del *cartoon*) concepito proprio dalla Disney per fissare un canone di riferimento per l'intera produzione mondiale. Almeno fino alla fine degli anni '80, la ricezione dei film della Disney da parte del pubblico si fondava sull'idea del regalo, del dono offerto alle famiglie in occasione delle festività natalizie, luogo privilegiato per la fruizione condivisa da parte di genitori e figli delle novità o, ancor meglio, di quei classici che la casa di produzione riproponeva costantemente di decennio in decennio¹. In questo modo la famiglia si ritrovava riunita in sala per godere di una strenna graziosamente elargita dallo "zio Walt", un classico spesso tratto dalla tradizione favolistica mondiale² ben conosciuto da adul-

ti e bambini perché oggetto di letture serali propedeutiche al riposo notturno. L'universo rappresentato, invariabilmente ispirato ai valori tipici della cultura popolare statunitense, costituiva una vera e propria celebrazione dei valori tradizionali, con al centro la narrazione dell'inclusione del protagonista (solitamente un diverso, un emarginato, un orfano nel senso più ampio del termine) in un nucleo disposto ad accoglierlo, il tutto in una chiave sostanzialmente paternalistica e consolatoria. Le competenze messe in gioco da adulti e bambini di fronte ai classici Disney erano per lo più condivise, dato che il film – spesso riproposto nelle sale in versione restaurata – costituiva la conferma a livello sia tematico sia formale della validità del modello proposto. Al termine di ogni proiezione la famiglia ritrovava l'ordine domestico di base invariabilmente ristabilito grazie all'happy end, e un terreno comune d'incontro il più possibile "neutro" attraverso la "riduzione" dei capolavori della fiaba tramandati di generazione in generazione.

Con quella che, sulla scorta dei principali studi in materia, abbiamo definito la "rottura del monopolio" detenuto dalla Disney, cambiano le forme (e le formule) della rappresentazione proprie del cinema d'animazione, e di conseguenza anche la ricezione da parte del pubblico. Fin dal suo lungometraggio d'esordio, il già ricordato *Toy Story*, la Pixar rinuncia alla traduzione di favole classiche per puntare su sceneggiature originali concepite per valorizzare al massimo le tecniche innovative adottate. Il processo di digitalizzazione dell'immagine, necessario per ottenere una sempre maggior illusione di tridimensionalità, allontana sia pur inconsciamente lo spettatore dal film, che diviene in questo modo una realtà sempre più altra, a sé stante, dotata di una propria esistenza indipendente proprio perché priva di un referente nella realtà. Attraverso l'invenzione di personaggi inediti (giocattoli, insetti, mostri, automobili, robot) e spesso ambivalenti, estranei all'universo tipico della Disney (i cui *cartoon* sono popolati da umani o da animali antropomorfizzati), ma immediatamente familiari agli spettatori di tutto il mondo, i film Pixar possiedono una linea narrativa coerente e avvincente, costellata da scene e gag ora esilaranti ora ricche di

Nel panorama della produzione cinematografica mondiale il cinema d'animazione è oggi una delle realtà più interessanti, per le dinamiche produttive e le competenze tecnologiche coinvolte nella lavorazione, ma soprattutto per i temi affrontati e i modi della narrazione/ rappresentazione adottati.

¹ Il catalogo di Classici Disney comprende 52 titoli a partire dal 1937, anno di uscita di *Biancaneve e i sette nani*, fino ad arrivare al recentissimo *Ralph spaccatutto* (2012).

² Un immaginario a dire il vero esclusivamente occidentale, visto che solo negli anni '90, attraverso successi come *Aladdin* (1992) e *Mulan* (1998), l'ispirazione comincerà ad arrivare anche da fonti appartenenti ad altre culture.

Le famiglie restano il target privilegiato del film d'animazione, ma cambiano le modalità di ricezione: i saperi messi in campo da genitori e figli sono adesso complementari, essendo il senso del film affidato a una varietà di simboli e messaggi appartenenti ad ambiti culturali diversissimi.

suspense, funzionali a una narrazione il più possibile sorprendente e spiazzante.

Accanto a queste innovazioni, che contribuiscono ad accreditare il lungometraggio d'animazione come vero e proprio genere con sue dinamiche interne e una propria consistenza per numero di titoli e spettatori, se ne inserisce un'altra, apparentemente secondaria ma in realtà non meno fondamentale: i film Pixar animano una serie di citazioni cinematografiche (e non solo) che incrociano pellicole di culto (*Star Trek* in *Toy Story*; *Agente 007 – Missione Goldfinger* in *Toy Story 2*; *Lo squalo* in *Alla ricerca di Nemo*) e capolavori indiscussi (*Quarto potere* in *Gli Incredibili*; *2001: Odissea nello spazio* in *Toy Story 2*; *I sette samurai* in *A Bug's Life – Megaminimondo*). È il gusto per il paradosso tipico della cultura postmoderna³ capace di offrire allo spettatore testi che accolgono livelli di lettura diversi, che spaziano dalla cultura alta a quella più popolare, dai classici alla contemporaneità senza soluzione di continuità.

La strategia alla base di questo nuovo modo di narrare è evidente: mettere a punto film capaci di coinvolgere tipologie di pubblico diverse, anche per età, offrire una serie di prodotti "adulti" non tanto per il contenuto delle storie narrate ma soprattutto per le forme della rappresentazione adottate. Allo stesso modo in cui la grafica digitale proietta il film in una dimensione priva di un referente reale, dunque dotata di una propria esistenza in quanto tale, si tende a dotare la pellicola di caratteristiche che la rendono indipendente da una specifica tipologia di spettatore, attraverso un'apertura al pubblico degli adolescenti e degli adulti. Del film d'animazione le famiglie restano comunque il target privilegiato, anche se cambiano le modalità di ricezione: i saperi messi in campo da genitori e figli sono adesso complementari, essendo il senso del film affidato a una varietà di simboli e messaggi appartenenti ad ambiti culturali diversissimi. Non si tratta più di ritrovarsi riuniti attorno al film in un afflato di unanime approvazione, di celebrare i valori tradizionali sanciti dall'ineludibile happy end, bensì di rinegoziare continuamente i vari messaggi passandosi il testimone tra genitori e figli, completando a vicenda le rispettive lacune.

In questo modo il film diventa un comune terreno di scambio delle diverse competenze:

se il bambino è ancora colui che mobilita la famiglia per andare a vedere il film in sala (e decide dell'acquisto di prodotti legati al film), il depositario di un sapere generico sulla pellicola riguardante la trama, le ambientazioni e i personaggi, da parte sua il genitore può chiarire il senso di talune citazioni cinematografiche, illuminare certi passaggi narrativi di non immediata comprensibilità, cogliere il messaggio di fondo del film, spesso aggiornato alla contemporaneità come avviene ad esempio in *Wall-E* (2008), vero e proprio pamphlet ecologista, o in *Cars* (2006), che sembra lanciare il proprio ammonimento verso una società basata esclusivamente sui miti della velocità e del successo.

Dalla famiglia alla comunità

Le innovazioni tecniche messe in campo da circa un ventennio a questa parte non hanno solo portato a un mutamento delle forme del visibile e dello stile della narrazione e della rappresentazione ma anche dei contenuti e dei temi, altrettanto importanti per vagliare i mutamenti nella ricezione dei film d'animazione. Mettendo in discussione il modello unico di rappresentazione proposto dalla Disney, legato a una riproposizione sostanzialmente immutata dei valori tradizionali della famiglia a beneficio delle famiglie stesse, i nuovi film d'animazione propongono invece nuovi scenari, aggiornano i temi e propongono modelli comunitari sostanzialmente inediti, almeno nel panorama dei *cartoon*. A dominare la scena non sono più le famiglie tradizionali della tradizione favolistica, spesso prive di uno degli elementi adulti (quasi sempre quello femminile, rimpiazzato da un'odiosa rivale-matrigna) e con un personaggio principale (si pensi alle varie Biancaneve, Cenerentola, Ariel, Belle) protagonista di un percorso di emancipazione solo apparente, in realtà teso a ristabilire l'equilibrio di partenza momentaneamente sconvolto da un elemento esterno soprattutto grazie alla propria remissività e avvenenza. In un panorama dell'immaginario sempre più complesso, privo delle consuete categorie venute meno in seguito alla fine delle grandi narrazioni capaci di dare ordine agli eventi riorganizzandoli razionalmente, si indebolisce l'idea di famiglia come entità fissa e indivisibile, da preservare, ricostruire e salvare.

³ Cultura postmoderna che, a sua volta, ha alcuni capisaldi nel mondo dell'animazione, come nel caso de *I Simpson*, la popolare serie animata creata verso la fine degli anni '80 da Matt Groening.

A dominare le diverse storie è un gruppo di personaggi estremamente eterogeneo, capace di accogliere il protagonista (solitamente un diverso più o meno consapevole d'essere tale), che può trovare nella stessa relazione con la comunità la soluzione dei suoi problemi. È evidente come la varietà dei personaggi schierati sia ancora il frutto dell'esigenza di sfruttare al massimo l'eterogeneità delle forme per mostrare i prodigi delle nuove tecniche digitali adottate. Se nei classici Disney si volesse cercare un precedente a questa tendenza bisognerebbe risalire ad *Alice nel paese delle meraviglie* (1951) che, con i vari Bianconiglio, Cappellaio Matto, Stregatto, Brucaliffo, eccetera, è probabilmente il prodotto più eccentrico e bizzarro tra quelli usciti dalle matite dei disegnatori ingaggiati dal creatore di Mickey Mouse. Con i giocattoli protagonisti di *Toy Story* e dei vari sequel, oppure gli insetti di *A Bug's Life – Megaminimondo* (1998), le automobili protagoniste di *Cars*, o ancora le variopinte specie ittiche di *Alla ricerca di Nemo* (2003) per quanto riguarda la Pixar, ma anche gli animali “selvaggi” protagonisti di *Madagascar* (2005) sul fronte dei lungometraggi della Dreamworks, o gli animali preistorici di *L'era glaciale* (2002) per quanto riguarda le produzioni Blue Sky Studios, l'obiettivo non è più ritrarre poeticamente (e un po' leziosamente) le forme della realtà (che si tratti di umani, animali o oggetti non ha importanza), ma creare una realtà totalmente altra, popolata da animali, oggetti, personaggi immediatamente riconoscibili (nel caso di giocattoli o automobili anche perché legati alla quotidianità degli spettatori) e capaci di portare sulla scena una serie di caratteristiche note a tutti.

Nel cinema d'animazione il ricorso a “tipi” immediatamente individuabili non è una novità: fin dal suo primo lungometraggio la Disney aveva portato sullo schermo sette personaggi capaci di incarnare l'uomo medio con i suoi vizi, tutti ovviamente veniali (pigrizia, infantilismo, presunzione, irascibilità) e le sue virtù. Nel caso dei nuovi *cartoon*, invece, siamo di fronte a una serie di figure che corrispondono ad altrettanti tipi nevrotici, ognuno con la sua “patologia” particolare e, spesso, con una storia complessa alle spalle (che offre ai creatori il destro per sequel e spin-off). Il dinosauro pavido e la patata sbruffona in *Toy*

Story, il carro attrezzi sempliciotto e il camion dei pompieri timido in *Cars*, il bruco complessato e la coccinella irascibile in *A Bug's Life* sono portatori di una somma di difetti spesso superiore a quella dei loro pregi, e in quanto tali sembrano i membri di quelle che potremmo definire “comunità di recupero” o “gruppi d'auto-aiuto”. Non è un caso se tanto la camera da letto del proprietario dei giocattoli protagonisti di *Toy Story* quanto la decadente cittadina di Radiator Springs in *Cars*, il formicaio di *A Bug's Life*, l'acquario nel quale finisce il piccolo pesce smarritosi in *Alla ricerca di Nemo* sono tutti mondi autosufficienti, con regole e ruoli interni al gruppo ben definiti, proprio come avviene in una piccola comunità. Si noti come in tutti questi casi la sfida consista nell'assegnare un'identità a chi solitamente non ce l'ha: prodotti di consumo (giocattoli o automobili), insetti o pesci sono solitamente considerati entità prive di personalità, sentimenti, emozioni, semplici unità generate (dall'industria o dalla natura) in serie e in numero tale da rendere impossibile una vera e propria identificazione. È una risposta provocatoria all'antropomorfismo disneyano, alla scelta di concentrare l'attenzione su protagonisti (cani, gatti, cerbiatti) o comprimari (topi, uccellini, coniglietti) ai quali solitamente l'essere umano tende ad assegnare un'identità, una personalità, per privilegiare invece forme di vita (o forme animate) che soltanto nel film d'animazione possono prendere vita e diventare protagoniste.

Tuttavia, dinamiche e ruoli non cambiano poi molto anche quando al posto di personaggi appartenenti a comunità più o meno eterogenee troviamo esseri umani, animali o esseri fantastici che fanno parte di uno stesso nucleo familiare. La famiglia di supereroi de *Gli Incredibili* (il primo lungometraggio della Pixar datato 2004 con personaggi “umani”) è tale a tutti gli effetti, e i diversi ruoli ricoperti dai protagonisti sono quelli della scena domestica nel senso più tradizionale. Una scena che, anche grazie allo stile nervoso del tratto grafico che la caratterizza, appare tuttavia vissuta dai protagonisti con il disagio di chi è costretto a una normalità coatta (i supereroi sono stati banditi dalla società e costretti a vivere esistenze anonime). Una quotidianità che sta stretta più o meno implicitamente a



tutti i membri del nucleo familiare, a incominciare dal capofamiglia, ma che cova anche nella frustrazione casalinga della moglie e nella difficile ricerca della propria identità da parte dei figli. Anche se nella seconda parte del film il tema dell'identità trova una sua sintesi nella coesione del gruppo-famiglia, che per funzionare deve responsabilizzare e allo stesso tempo rendere autonomo ognuno dei propri membri a partire dalle sue potenzialità, il senso d'inquietudine che ha attraversato la pellicola viene meno solo in parte.

In definitiva, anche quando la scena è occupata da vere e proprie famiglie ci troviamo di fronte a gruppi anomali, a figure non normalizzate, personaggi costretti a mettere in discussione identità e ruoli, proprio come avviene nella realtà di oggi. È il caso di Marlin, il pesce pagliaccio iperprotettivo protagonista insieme al figlioletto di *Alla ricerca di Nemo*, dell'orco misogino di *Shrek* (2001) costretto a convivere con i personaggi delle fiabe, del giovane squalo vegetariano in crisi d'identità di *Shark Tale* (2004), del panda Poo di *Kung Fu Panda* (2008) che scopre, ormai adulto, di essere stato adottato, della mammut di *L'era glaciale 2* (2006), cresciuta in una famiglia di opossum e convinta di essere a sua volta un marsupiale, di Rémy, il topo appassionato di gastronomia di *Ratatouille* (2007), costretto ad abbandonare la famiglia per seguire la propria vocazione. In *Up* (2009) – certamente il film più adulto finora prodotto in animazione digitale oltre a *Wall-E* – la comunità-famiglia è addirittura formata da personaggi che appartengono alle due età più distanti, l'infanzia e la vecchiaia: fino a quel momento sodalizi simili, anche se basati su legami di natura molto diversa, si erano visti solo nel rapporto tra Pinocchio e Geppetto in *Pinocchio* (1940), e tra Semola e Merlino in *La spada nella roccia* (1963). *Up* affronta temi come l'elaborazione del lutto, la solitudine della vecchiaia, la genitorialità mancata e poi recuperata, attraverso un senso di autentica malinconia davvero difficile da riscontrare in altre opere d'animazione⁴. Attraverso quella che potremmo definire "deriva comunitaria", il film d'animazione si apre dunque a tematiche entrate a far parte del lessico di ogni famiglia: solidarietà, accoglienza, cooperazione, tolleranza sono concetti che in parte scardinano e in parte affiancano i temi

più tradizionali come il rapporto complesso tra le generazioni, il rispetto dei ruoli, la conquista dell'autonomia da parte dei più giovani. Un ulteriore – e forse definitivo – segno di questa tendenza all'apertura verso una rappresentazione delle nuove forme di famiglia viene proprio dalla Disney, che finora avevamo giudicato portatrice di una visione tradizionalista gravata da una buona dose di paternalismo. Con *Lilo & Stich* (2002), inizialmente considerato un progetto minore ma in realtà premiato da un grande successo, anche l'animazione Disney abbraccia la nuova tendenza caratterizzata da una sempre maggiore complessità di temi e di struttura, dall'elaborazione di personaggi con personalità complesse e contraddittorie, nonché da una scrittura filmica articolata e ricca di citazioni. Il film mescola generi diversi come la fantascienza, la commedia, la fiaba, il musical, e trova proprio nell'elemento metacinematografico un mezzo per evidenziare le forme della diversità e dell'accoglienza, della solitudine e della famiglia in maniera visivamente accattivante e narrativamente moderna. Mettendo in scena un orfano (il piccolo alieno blu che dà il titolo al film) e una famiglia atipica come quella delle due sorelle hawaiane che lo accolgono e la cui unione è minacciata dalla precarietà della loro esistenza, con *Lilo & Stich* la Disney rilegge in chiave contemporanea la propria tradizione con messaggi sociali forti, aggiornandola a un gusto rappresentativo e cinematografico capace di attrarre un pubblico divenuto più ampio ma anche più maturo, e questo non solo a partire dal mero dato dell'età ma anche e soprattutto dal grado di consapevolezza di ciascuno, adulto-genitore o bambino-figlio che sia.

BIBLIOGRAFIA

- Antonini, A., Tognolotti, C., *Mondi possibili. Un viaggio nella storia del cinema di animazione*, Milano, Il principe costante, 2008.
- Bendazzi, G., *Cartoons. Cento anni di cinema di animazione*, Venezia, Marsilio, 1988.
- Fanchi, M., *Spettatore*, Milano, Il castoro, 2005.
- Génin, B., *Il cinema di animazione. Dai disegni animati alle immagini di sintesi*, Torino, Lindau, 2005.
- Negri, A., *Ludici disincanti: forme e strategie del cinema postmoderno*, Roma, Bulzoni, 1996.

⁴ Come sempre è bene specificare che le opere di animazione alle quali ci si riferisce sono essenzialmente quelle prodotte in Occidente: parlando di infanzia e di vecchiaia è inevitabile ricordare, ad esempio, i film d'animazione del regista giapponese Miyazaki Hayao, nei quali i rapporti tra anziani e bambini sono sempre molto presenti all'interno del racconto e funzionali allo sviluppo della narrazione.

DISNEY a parte

PROPOSTE EDUCATIVE DI CINEMA D'ANIMAZIONE LONTANO DA HOLLYWOOD



Chiara Tognolotti

Negli ultimi dieci anni il cinema d'animazione, relegato per tanto tempo dietro l'etichetta rassicurante e limitativa di “film per bambini”, è riuscito a vincere molti dei pregiudizi che spesso lo hanno tenuto lontano dalle aule scolastiche e come del resto lontano anche dal grande pubblico.

Si può considerare come data simbolica il 2002, anno in cui *La città incantata* di Miyazaki Hayao ha vinto l'Orso d'oro al festival di Berlino: per la prima volta un film animato ebbe la meglio sui film “dal vero”, portando il nome del grande autore giapponese all'attenzione di un pubblico tanto vasto quanto ignaro. Da allora la considerazione dei critici è cresciuta: ad amare i *cartoon* giapponesi, ma anche europei, non è più oggi un piccolo gruppo di esperti – o di nostalgici dei pomeriggi d'infanzia trascorsi alla tv – ma un pubblico decisamente più ampio e variegato. La conseguenza più importante è che si è allargata la gamma degli autori e dei generi conosciuti e diffusi, fino a quel momento chiusi esclusivamente sulle pur splendide opere dello studio Disney (e, in anni più recenti, di Pixar); ed è proprio a questo repertorio, che spezza l'egemonia hollywoodiana allargando gli orizzonti della visione, che è possibile at-



tingere per formulare proposte educative insieme formative e accattivanti.

Il cinema d'animazione condivide con il cinema tout court alcune doti che lo rendono uno strumento educativo dalle risorse notevoli. In sintesi, il cinema:

- possiede una valenza alfabetizzante (permette di lavorare su grammatica e sintassi delle immagini) e culturale (in quanto espressione tipica e determinante del Novecento ed espressione del suo immaginario, porta ad approfondimenti di tipo storico, sociologico e culturale in senso lato);
- si configura come spazio di contaminazione tra modelli rappresentativi (pittura, fotografia), narrativi (teatro, letteratura), linguistici (televisione e web), e ne rende possibile lo studio comparato;

- è un incrocio di pratiche socioculturali diverse: è un agente di socializzazione (consente di lavorare sulla costruzione del gruppo e sulla relazione tra pari) come anche un luogo di investimento psicologico, che comporta un livello di partecipazione ed empatia elevato, dunque permette di lavorare sulla presa di coscienza di sé¹.

In più, il cinema d’animazione in particolare:

- porta con sé una fortissima familiarità poiché sfrutta competenze già presenti anche negli studenti/spettatori più giovani;
- possiede i caratteri della semplificazione: il disegno schematizza, coglie l’essenziale, dunque è di facile fruizione a tutti i livelli;
- è segnato dalla simbolizzazione: il disegno, o altre tecniche, in luogo della fotografia smorzano l’impatto realistico delle immagini astraendole, in modo da rendere più agevole affrontare tematiche anche “difficili” e perfino drammatiche;
- le immagini simboliche assumono poi un valore universale, meno storicamente e geograficamente connotato e per questo di presa più immediata e profonda.

Tenendo questi principi sullo sfondo, le proposte che seguono intrecciano i modi di approccio appena elencati e hanno come comune denominatore l’uso di pellicole che non appartengono all’animazione *mainstream* (Disney-Pixar) e dunque propongono modelli e immaginari alternativi a quelli dominanti.

Per la scuola primaria:

Michel Ocelot, *Kirikù e la strega Karabà* (1998) e *Principi e principesse* (1999)

Dagli anni ’70 a oggi, l’animazione francese è la cinematografia che, nel panorama europeo, più ha saputo portare avanti un modello stilistico autonomo da quello hollywoodiano-disneyano: da un lato grazie alla presenza di centri di studi e produzione e a festival come quello di Annecy, dall’altro grazie alla presenza di politiche pubbliche di sostegno per le produzioni sia televisive che cinematografiche.

Lo stile francese si basa su una grafica che esclude il ricorso eccessivo alla tecnologia e agli effetti speciali e che punta piuttosto su un tratto semplice e raffinato, spesso vicino allo stile dell’illustrazione popolare e del fumetto (come in Sylvain Chomet, l’autore di *Appun-*

Negli ultimi dieci anni il cinema d’animazione è riuscito a vincere molti dei pregiudizi che spesso lo hanno tenuto lontano dalle aule scolastiche e come dal grande pubblico; si è allargata la gamma degli autori e dei generi conosciuti e diffusi, fino a quel momento chiusi esclusivamente sulle pur splendide opere dello studio Disney e, più di recente, di Pixar.

tamento a Belleville [*Les triplettes de Belleville*, 2003] e *L’illusionista* [*L’illusionniste*, 2010]), mentre la narrazione trae spesso ispirazione da fiabe e leggende antiche rilette e aggiornate al mondo contemporaneo. È quest’ultimo elemento a segnare in particolare il cinema di Michel Ocelot.

Nato in Francia, Ocelot trascorre l’infanzia e l’adolescenza in Guinea; il suo primo lungometraggio, *Kirikù e la strega Karabà* (*Kirikou et la sorcière*), porta la traccia proprio di quegli anni di formazione perché rielabora un’antica leggenda africana². Realizzato con una tecnica che prevede anche l’uso della computer grafica in 2D, il film lavora su un disegno molto semplice e dal fascino immediato, che riprende per molti aspetti l’iconografia del pittore Rousseau “il doganiere” (le immagini della vegetazione della savana) ma anche la grafica tipica della pittura tradizionale africana (evidente soprattutto nei personaggi di Karabà e dei suoi schiavi-feticci), popolata di figure bidimensionali dalle forme semplici e geometriche, quasi del tutto prive di profondità e dipinte in colori brillanti e vivaci.

Sul piano della narrazione la cosa interessante è che Ocelot smonta molti degli stereotipi tipici delle fiabe rovesciandoli: la strega cattiva si rivela una donna sofferente che, liberata dal dolore, si trasforma in principessa generosa e affascinante e finisce per sposare l’eroe; gli abitanti del villaggio non sono solo vittime sfortunate di una maga malvagia ma sono anche sciocamente superstiziosi e pieni di pregiudizi; e l’eroe, proprio perché intelligente e coraggioso, viene isolato dagli altri

¹ Per un approfondimento si vedano i saggi compresi in Malavasi, P., Polenghi, S., Rivoltella, P.C. (a cura di), *Cinema, pratiche formative, educazione*, Milano, Vita & Pensiero, 2010.

² Il film racconta la storia del piccolo Kirikù, bambino precoce nato in un villaggio africano sul quale grava il sortilegio della malvagia strega Karabà, che ha prosciugato la sorgente d’acqua e rapisce tutti gli uomini per mangiarli – così, almeno, credono gli abitanti. La strega, bellissima e crudele, vive circondata da uno stuolo di fedeli servitori-feticci. Kirikù decide di liberare il villaggio dalla sottomissione alla strega e ne scopre il mistero grazie al Vecchio della montagna, che gli rivela come le leggende attorno alla strega siano soltanto superstizioni e come la strega sia cattiva solo perché sofferente per una spina conficcata nella schiena. Una volta liberata dal dolore, la strega perde ogni potere e malvagità: il suo ultimo sortilegio è far diventare grande Kirikù, che così potrà chiedere la sua mano.

in quanto “diverso” e anticonformista. È un procedimento che il regista adotta anche nel film seguente, *Principi e principesse* (*Princes et Princesses*): nelle sei sezioni del film, infatti, le principesse sono, una volta tanto, non mero oggetto del desiderio maschile ma protagoniste e, alla fine dei conti, detentrici del potere. Con ironia e leggerezza Ocelot mette in discussione gli stereotipi del maschile e del femminile e indica agli spettatori la possibilità di una relazione uomo/donna libera dai ruoli codificati della tradizione. Dal punto di vista stilistico Ocelot abbandona la tecnologia digitale per affidarsi alla tecnica antica del ritaglio; ne deriva un film che, rifacendosi esplicitamente alle opere di Lotte Reiniger degli anni '20, recupera l'artigianalità tipica del cinema d'animazione nell'era pre-digitale e acquista tutto il fascino delle fiabe antiche, con le figure nere che si stagliano sullo sfondo azzurro e luminoso.

La tecnica è un disegno animato in bianco e nero dalle linee molto semplici ed essenziali; si sfruttano in particolare la bidimensionalità e le campiture di colore piatte – come nell'immagine in cui le donne, velate, sono ridotte a una massa nera informe e indistinta; nelle parti che rievocano la storia del Paese il tratto si fa più raffinato e vicino ai modi di raffigurazione tradizionali dell'Oriente. La storia, raccontata da Marjane in flashback e in prima persona, è incorniciata da una parte a colori ambientata all'aeroporto parigino di Orly, dove la ragazza sogna di partire per il proprio Paese pur sapendo che il ritorno le sarebbe impossibile. La narrazione scorre fluida tra la drammaticità degli eventi storici e i ricordi e le riflessioni della protagonista, alternando con maestria i toni elegiaci della commozione e della nostalgia al registro umoristico e ironico. I temi di fondo sono due: la difesa strenua dei propri ideali e della libertà e la difficile

Il cinema d'animazione condivide con il cinema tout court alcune doti che lo rendono uno strumento educativo dalle risorse notevoli: ha una valenza alfabetizzante e culturale; si configura come spazio di contaminazione tra modelli rappresentativi, narrativi, linguistici; è un incrocio di pratiche socioculturali diverse.

**Per la scuola secondaria:
Marjane Satrapi, *Persepolis***

Il film *Persepolis* (2007) nasce dalla rielaborazione di un *graphic novel* dallo stesso titolo pubblicato in Francia dall'autrice iraniana nel 2000. È un'autobiografia, un romanzo di formazione e una testimonianza storica. L'autrice ripercorre insieme la propria infanzia e adolescenza e le vicende che hanno segnato la storia del suo Paese nel Novecento: l'insediamento e la caduta di Reza Pahlevi, la rivoluzione islamica e la dittatura khomeinista, la guerra contro l'Iraq negli anni '80 – decennio, quest'ultimo, che Marjane trascorre studiando a Vienna; fino ai primissimi anni '90, in cui Marjane decide di abbandonare l'Iran e trasferirsi stabilmente in Francia.

conquista di maturità e indipendenza per chi, come le donne – e non solo in Iran –, è spesso sottoposto a limitazioni, vessazioni e divieti. A riassumerli la splendida figura della nonna della protagonista, sempre elegante e fiera di sé, anticonformista e affettuosa, che insegna alla nipote a «restare integra» e a non perdere mai la dignità. Per il resto è la figura di Marjane a dominare: prima bambina curiosa di tutto e spiritosa, “rompiscatole” e affettuosa, affascinata dallo zio Anouch, eroe della militanza comunista che le racconta le sue avventure come fiabe della buonanotte prima di essere imprigionato; poi l'adolescente ribelle e scontrosa, fiera oppositrice del regime ma profondamente a disagio nella Vienna che accoglie gli stranieri con estrema diffidenza;

La didattica del e con il cinema si fonda sulla polisemia dell'immagine come risorsa da sfruttare: non si tratta di dare una e una sola interpretazione dei film, quanto di suggerire percorsi nella consapevolezza che potrebbero essercene altri; che per quanto un'indagine sia articolata e profonda, resterà sempre qualcosa da scoprire, qualcosa di non spiegato.

infine la donna che cerca non senza fatica di conquistare una propria identità tra le regole opprimenti del regime e la difficoltà intima di trovare un equilibrio interiore.

**Per la scuola secondaria di secondo grado:
Miyazaki Hayao. *La città incantata***

Tra i più importanti e originali registi contemporanei, a partire dagli anni '80 Miyazaki Hayao ha diretto una serie di lungometraggi che meriterebbero di essere tutti inclusi in progetti centrati sul cinema animato. In particolare è la scrittura dei personaggi a segnare il lavoro del regista giapponese. Studiati con precisione sia nell'aspetto sia nelle psicologie, i loro gesti e le loro reazioni non si conformano a un "marchio di fabbrica" sempre uguale ma reagiscono e si adeguano alle circostanze in modi originali e inattesi. I protagonisti "miyazakiani" non sono mai del tutto buoni né assolutamente cattivi; sono caratteri a tutto tondo in cui gli stereotipi scompaiono per lasciare posto alle incertezze e alle sfumature di personalità complesse e variegata. C'è poi una netta predominanza dei personaggi femminili, scelti per la libertà narrativa che essi danno: le aspettative verso un eroe maschile sono ben radicate negli spettatori, che immaginano con facilità quale potrebbe essere il comportamento di un eroe, mentre le reazioni di un'eroina sono meno prevedibili e catalogabili. Il disegno è poi di grande accuratezza, fantasioso e sorprendente – nonostante ciò che si dice di solito riguardo ai *cartoon* giapponesi Miyazaki usa la computergrafica con grande parsimonia e preferisce disegnare a mano personaggi e fondali.

In *La città incantata*³ mito classico, fiaba, tradizione giapponese e romanzo di formazione si mescolano in una struttura armonica dai livelli di lettura molteplici. Chihiro, la protagonista, affronta un viaggio d'iniziazione che prevede ostacoli, aiutanti e prove da superare; ma alla fine del percorso non avrà conquistato un nuovo stadio dell'esistenza: sarà semplicemente tornata la ragazzina di dieci anni che era, secondo un percorso circolare più che lineare tipico della cultura giapponese. Accanto a lei si muovono figure che accennano ai topi della mitologia occidentale (Circe e i compagni di Ulisse trasformati in maiali; il mito di Proserpina) come di quella orientale (le divinità shintoiste che popolano il centro termale di Yubaba dove la ragazzina si trova a lavorare per poter liberare i genitori); senza contare i riferimenti alla storia del cinema – citiamo solo *Metropolis* (1927) di Fritz Lang – e, in senso più ampio, le allusioni metaforiche alla società contemporanea, incapace di vedere, come i genitori di Chihiro, le tracce di spiritualità che sopravvivono nel paesaggio e dedita solo alla soddisfazione dei piaceri immediati e superficiali.

Per concludere credo che la parola chiave per una buona didattica del e con il cinema sia comprensione più che spiegazione. In effetti questo particolare modo educativo si fonda sulla polisemia dell'immagine come risorsa da sfruttare: non si tratta di dare una e una sola interpretazione dei film, quanto di suggerire dei percorsi nella consapevolezza che potrebbero essercene altri; che per quanto un'indagine sia articolata e profonda, resterà sempre qualcosa da scoprire, qualcosa di non spiegato. In altri termini è necessario non perdere la componente emozionale della visione, incanalandola in un percorso analitico che sia rigoroso ma anche creativo in modo da acuire il piacere della visione attraverso la conoscenza, in quella distanza amorosa di cui scrisse a suo tempo Roland Barthes.



³ La protagonista del film è un'adolescente, Chihiro, che si trasferisce con i genitori in una nuova città; durante il viaggio i tre imboccano una scorciatoia e finiscono in un parco di divertimenti abbandonato. Qui i genitori si abbuffano di cibo fino a trasformarsi in porci; per salvarli la ragazzina dovrà lavorare alle dipendenze della malvagia (ma non troppo, come sempre in Miyazaki) Yubaba, incontrando aiutanti e superando ostacoli fino a riuscire nel suo intento.

DICHIARAZIONE del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'aumento dell'ANTIZIGANISMO e della VIOLENZA RAZZISTA contro i ROM in Europa



Valentina Rossi



Il 1° febbraio 2012, durante il 1.132° incontro del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, è stata adottata la Dichiarazione in relazione all'aumento di atti di violenza e di razzismo nei confronti della minoranza rom presente in Europa¹.

I gravi incidenti di violenza xenofoba, verificatisi negli ultimi anni in alcuni Stati membri, sono stati condannati dalle più importanti personalità del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani e dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri) nella sua Raccomandazione di politica generale n. 13, pubblicata il 24 giugno 2011, sulla lotta

contro l'antiziganismo e la discriminazione nei confronti dei rom². In particolare, nel paragrafo 8 di tale Raccomandazione, si definisce la violenza perpetrata nei confronti della comunità rom come una forma specifica di razzismo istituzionale: un'ideologia fondata sulla superiorità razziale di un popolo, una forma di disumanizzazione che si esprime con l'emarginazione, la violenza, l'odio, lo sfruttamento e la sua stigmatizzazione.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ricorda le priorità stabilite su questo tema dai 47 Stati membri nella Dichiarazione di Strasburgo sui rom, adottata il 20 ottobre 2010³, che include il garantire l'indagine puntuale ed efficace dei reati a sfondo razziale,

¹ Council of Europe. Committee of Ministers at the 1132nd meeting of the Ministers' Deputies (2012), *Declaration of the Committee of Ministers on the Rise of Anti-Gypsyism and Racist Violence against Roma in Europe*, Strasbourg.

² Council of Europe. Ministers' Deputies (2010), *The Strasbourg Declaration on Roma*, Strasbourg.

³ ECRI (2011), *General policy recommendation no.13 on combating anti-gypsyism and discrimination against Roma*.

rafforzare la lotta contro l'incitamento all'odio e alla stigmatizzazione di questo popolo, condannare ogni forma di xenofobia e di ideologia fondata sulla "superiorità razziale". Pertanto, il Comitato esprime la convinzione che, per rafforzare l'efficacia di strategie, programmi o piani d'azione volti a migliorare la situazione e l'integrazione dei rom a livello internazionale, nazionale o locale, sia necessario portare avanti una lotta risoluta contro la violenza a sfondo razzista e dare vita ad azioni per migliorare la fiducia tra la popolazione rom e la comunità più ampia, come predisposto adeguatamente dalle linee guida dell'Ecri. Di conseguenza, si sottolinea la necessità che

gli Stati membri adottino una legislazione primaria specifica in linea con le norme internazionali ed europee e istituiscano organi per promuovere la parità di trattamento e per assistere le vittime di discriminazioni e modalità per registrare i reati di matrice razzista. Inoltre, all'interno della Dichiarazione viene evidenziato come gli atteggiamenti presenti tra la popolazione "non rom" siano un fattore cruciale che deve essere affrontato: infatti le misure di integrazione devono includere sia azioni destinate alla popolazione rom – in particolare le azioni positive – sia azioni mirate alla popolazione non rom, per la lotta contro la violenza e la discriminazione in

NEGLI ULTIMI ANNI L'UNIONE EUROPEA HA ADOTTATO UNA SERIE DI AZIONI IN FAVORE DELL'INCLUSIONE DELLE POPOLAZIONI ROM:

- **Dosta!** – Il Consiglio d'Europa ha attuato una campagna di sensibilizzazione intitolata Dosta! (che significa "Basta!" nella lingua romani). La campagna, che sottolinea il contributo positivo fornito dai rom alla società, è stata lanciata nel 2006 in dodici Stati membri. Si è dotata di un sito internet interattivo, ha preparato spot televisivi, progetti scolastici, formazioni per i media e per gli insegnanti e assegna un premio alle collettività locali che si sono distinte per le loro iniziative a favore del rispetto e della tutela dei diritti dei rom.
- **La Dichiarazione di Strasburgo** – Gli eventi del 2010, in cui si è assistito a espulsioni di rom da parte di Paesi dell'Europa occidentale, hanno condotto il Segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland, a invitare i rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea e della comunità rom a riunirsi a Strasburgo per condannare la discriminazione diffusa e impegnarsi a migliorare la situazione. La Dichiarazione di Strasburgo, adottata in tale occasione, incoraggia a proseguire una serie di nuove iniziative a favore dei rom. È stato nominato un Rappresentante speciale del Segretario generale per le questioni relative ai rom, Jeroen Schokkenbroek, supportato da un gruppo incaricato di condurre le attività.
- **La formazione dei mediatori** – Dagli inizi del 2011, il Consiglio d'Europa ha lanciato un progetto per la formazione di mediatori (Roma mediators training programme - Romed), la maggior parte dei quali di origine rom, per facilitare la comunicazione tra le comunità rom e le istituzioni pubbliche su questioni pratiche quali la scolarizzazione dei bambini rom, l'accesso alle cure mediche, all'alloggio e al mondo del lavoro. Esperti del Consiglio d'Europa e formatori specializzati forniscono ai mediatori le competenze necessarie per svolgere una mediazione efficace e imparziale tra le autorità locali e la comunità rom. Partecipano per il momento a questo programma i seguenti Paesi: Bulgaria, "ex Repubblica iugoslava di Macedonia", Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Moldova, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Turchia e Ucraina. Altri Paesi aderiranno al programma, grazie in parte a un'assistenza finanziaria dell'Unione Europea, in modo che tale iniziativa diventerà un'azione congiunta delle due istituzioni a partire dalla metà del 2011. Il Consiglio d'Europa organizza inoltre delle sessioni di formazione per rafforzare le competenze degli avvocati in questo settore specializzato.
- **Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011 (Bruxelles, 5.4.2011)** – La Comunicazione tende a delineare un quadro comune europeo per

particolare contro i pregiudizi stereotipati e la diffidenza generalizzata.

In più parti della Dichiarazione è evidenziata la stretta relazione che esiste tra inclusione e lotta contro la discriminazione; pertanto si richiede che ogni programma di strategia o politica interna sviluppata per migliorare la situazione e l'integrazione includa, oltre alle misure volte a promuovere l'inclusione sociale ed economica dei rom in settori quali l'istruzione, la sanità, l'occupazione e gli alloggi, ulteriori misure che combattano la discriminazione, in linea con la Raccomandazione 5 (2008) sulle politiche in Europa. Tali misure potrebbero includere la ricerca sul fenomeno della discriminazione di

questa minoranza e attività di sensibilizzazione tra le popolazione maggioritarie, condotte in collaborazione con le organizzazioni rom, al fine di affrontare costruttivamente gli stereotipi e i pregiudizi a loro associati.

A questo proposito si sottolinea il ruolo e la responsabilità dei media e dei giornalisti, i quali vengono invitati, insieme ai governi e alle autorità pubbliche a tutti i livelli, a non utilizzare la retorica anti-rom, in particolare durante le campagne elettorali, e di condannare con vigore, in modo rapido e pubblicamente, tutti gli atti di violenza razzista, comprese le minacce e le intimidazioni, così come l'odio diretto contro di loro.

lo sviluppo di strategie nazionali di integrazione a favore dei rom, offrendo l'opportunità di unire gli interventi a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) con tutte le parti interessate, compresi i rom, per risolvere uno dei più gravi problemi sociali, la mancata inclusione dei rom.

- Alleanza europea di città e regioni per l'inclusione dei rom – Il Vertice dei sindaci sui rom, organizzato dal Congresso dei poteri locali e regionali e dal Rappresentante speciale del Segretario generale del Consiglio d'Europa per le questioni relative ai rom ha adottato il 22 settembre 2011 una dichiarazione finale in cui si afferma di sostenere «la proposta di istituire un'Alleanza europea di città e regioni per l'inclusione dei rom, intesa come ambito di cooperazione, di condivisione di buone prassi, di rafforzamento delle capacità di azione locali e regionali, di individuazione dei problemi specifici e forza propositiva nella ricerca di soluzioni, nonché di assistenza per garantire il finanziamento delle attività a favore dei rom partendo dalla base, dal livello più vicino ai cittadini». Il gruppo, composto da undici città e regioni, si è riunito diverse volte tra dicembre 2011 e settembre 2012 per lavorare di concerto con diversi partner sul concetto di questa "Alleanza europea delle città e regioni per l'inclusione dei rom". L'idea è quella di una struttura di cooperazione flessibile e agevole che possa supportare città e regioni e rafforzare le loro

politiche a favore dell'integrazione dei rom. Tutto ciò attraverso un sostegno pratico, un'attività di informazione su politiche e fonti di finanziamento, scambi di esperienze e buone pratiche. Le attività potranno essere incentrate su questioni tematiche come istruzione, la questione abitativa, salute e occupazione così come questioni trasversali quali *empowerment* e partecipazione, accesso ai pubblici servizi e ai finanziamenti, diritti e doveri. Le prime attività sono state avviate a fine 2012.

- Condividere le tattiche più riuscite – È in preparazione una banca dati, nella quale le autorità nazionali e locali, le ong e tutti i soggetti che operano a favore dei rom potranno trovare informazioni sulle buone pratiche già attuate. Lo scopo è di predisporre un catalogo delle politiche e dei progetti che si sono dimostrati validi e che potrebbero essere adattati e applicati in altri Paesi o in altri contesti, al fine di stimolare cambiamenti positivi e continui in tutta Europa. Al contempo, un gruppo di esperti designati al massimo livello dai 47 Stati membri del Consiglio d'Europa si riunisce due volte all'anno. Il Comitato di esperti *ad hoc* sulle questioni rom (Cahrom) funge da luogo di incontro e di scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati membri. Il Cahrom, che riferisce direttamente al Comitato dei ministri, può presentargli pareri o raccomandazioni in vista della loro adozione e allertarlo su nuove questioni che richiedono un'attenzione urgente.

Nella Dichiarazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa esprime la convinzione che, per rafforzare l'efficacia di strategie,

programmi o piani d'azione volti a migliorare la situazione e l'integrazione dei rom, è necessario portare avanti una lotta risoluta

I COMMENTI GENERALI 15, 16 e 17 del marzo 2013 del COMITATO ONU sui DIRITTI del FANCIULLO



Tessa Onida

Nel marzo 2013 il Comitato Onu sui diritti del fanciullo ha licenziato tre attesi Commenti generali che sono, al contempo, un approfondimento su alcuni diritti sanciti dalla Convenzione del 1989 (Crc) e una guida a beneficio degli Stati impegnati a dare una corretta attuazione ai diritti in essa proclamati.

Il primo dei Commenti generali a essere licenziato è stato il n. 15 del 14 marzo 2013¹, interamente incentrato sulla spiegazione e

sull'individuazione della portata giuridica del diritto dei bambini² alla salute sancito dall'art. 24 della Crc³. Il diritto alla salute si atteggia, in modo del tutto fisiologico, a "diritto base" su cui poggiano tutti gli altri: senza un'efficace tutela della salute dei bambini, a non essere garantiti non sono soltanto i loro diritti ma la loro stessa sopravvivenza. Quanto appena osservato, peraltro, è ancora più significativo quando tale diritto è inteso – come fa il Comitato Onu – secondo una concezione olistica, atta, cioè, a ricomprendervi non solo un'adeguata attività di cure, di prevenzione e promozione della salute, ma anche lo stesso diritto del bambino a crescere e svilupparsi secondo alti standard di salute, idonei a permettergli di esprimere tutto il suo "potenziale umano"⁴.

Il secondo Commento generale a essere licenziato è stato il n. 16 del 15 marzo 2013⁵, che



riguarda gli effetti negativi – in crescita negli ultimi decenni secondo i dati in possesso del Comitato – prodotti sui diritti dei bambini dalle imprese che svolgono attività economiche-commerciali. Fattori come la globalizzazione delle economie, l'*outsourcing* e la privatizzazione delle funzioni statali hanno determinato, infatti, una crescente influenza delle attività economiche svolte da soggetti alla ricerca del massimo profitto sui diritti dei minori. Ciò è avvenuto sia quando i minori sono stati chiamati a lavorare, in modo più o meno regolare, all'interno dei procedimenti produttivi, trovandosi nella condizione di lavoratori di minore età⁶; sia – anche se intuitivamente in modo meno drammatico – quando i minori e si sono trovati nel ruolo di consumatori-utilizzatori dei beni o servizi prodotti e messi sul mercato da parte delle imprese. Su questo tema è poi interessante notare che il Commento generale individua, come fonte degli obblighi gravanti sugli Stati rispetto all'impatto delle attività di business sui diritti dei minori di età, non solo la Convenzione ma anche il Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile e il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati⁷. Il Comitato, pur ammettendo che, ad oggi, non esiste nessuno strumento internazionale giuridicamente vincolante sul tema del rispetto dei diritti umani in sede di attività economiche, afferma – per la prima volta in questo settore – che il dovere di rispettare i diritti dei bambini contenuti nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali si estende al di là delle istituzioni dei singoli

Stati e si applica anche alle imprese e ai privati. Pertanto, tutte le imprese hanno precise responsabilità in tema di diritti dei minori, e i singoli Stati devono vigilare affinché sul loro territorio le attività di business non abbiano ripercussioni negative sui diritti dei minori. Il business in sé – precisa il Comitato – non è certamente un male e, anzi, può essere un motore fondamentale per permettere alle economie di crescere; tuttavia non si può pensare che la realizzazione dei diritti dei bambini sia “un'automatica conseguenza” della crescita economica perché questa, se non è ben governata, ha un impatto fortemente negativo sul rispetto dei diritti dei soggetti deboli e, in particolar modo, dei bambini. È per questo motivo che il Commento mira a indicare, in modo estremamente preciso, sia gli obblighi che gravano sugli Stati, sia le misure che gli stessi sono chiamati ad adottare per assicurare il rispetto dei diritti proclamati nella Convenzione sul loro territorio anche quando le attività economiche che vi vengono esercitate non sono da loro direttamente gestite ma sono nelle mani di soggetti privati o di grandi società di carattere nazionale o internazionale. Il terzo e ultimo Commento generale oggetto di questa presentazione è il n. 17 del 18 marzo 2013⁸, incentrato sull'importanza che per i bambini rivestono il gioco e le altre attività ricreative. Preoccupato per lo scarso impegno mostrato, in generale, dagli Stati membri per garantire questo diritto soprattutto nei riguardi dei soggetti più vulnerabili come le ragazze, i bambini poveri, i bambini disabili e quelli appartenenti a minoranze o migranti, il Comitato chiede agli Stati di rinnovare il loro

1 Committee on the Rights of the Child, General comment 14 March 2013, n. 15 (2013), *The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (Article 24)*.

2 Nella nozione di bambini sono compresi tutti i minori degli anni 18.

3 «Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. Gli Stati si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la

malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficiano di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare. Gli Stati adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali

pregiudizievole per la salute dei minori. Gli Stati si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo».

4 Del resto, la visione olistica del diritto alla salute è anche quella che fu adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità quando, all'atto della sua costituzione, fu deciso di definire la salute non semplicemente come assenza di malattia o infermità, ma come uno stato di benessere della persona che non ha riguardo solo all'aspetto fisico e mentale, ma anche al generale benessere sociale della persona.

5 Committee on the Rights of the Child, General comment 15 March 2013, n. 16 (2013), *On State obligations regarding the*

impact of the business sector on children's rights.

6 In tali casi si pone il grave problema dello sfruttamento del lavoro minorile.

7 Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si sono affiancati, infatti, i due Protocolli opzionali approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000 che sono stati ratificati dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46, *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000*.

8 Committee on the Rights of the Child, General comment 18 March 2013, n. 17 (2013), *The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (Article 31)*.

I tre Commenti generali del Comitato Onu sono, al contempo, un approfondimento su alcuni diritti sanciti dalla Crc e una guida a beneficio degli Stati impegnati a dare una corretta attuazione ai diritti in essa proclamati.

impegno su questo fronte perché il gioco e la ricreazione sono attività assolutamente essenziali per la salute e il benessere dei bambini. Queste attività, infatti, favoriscono lo sviluppo della creatività, della fantasia, della fiducia in se stessi, delle capacità relazionali, della forza fisica e dell'abilità. Studi sul tema, poi, hanno dimostrato che il gioco e la ricreazione concorrono a ogni aspetto dell'apprendimento perché hanno un valore intrinseco per il piacere che offrono e perché contribuiscono a sviluppare la capacità di negoziare facendo ritrovare ai bambini l'equilibrio emotivo e aiutandoli a risolvere i conflitti eventualmente insorti. Inoltre, è scientificamente dimostrato che è soprattutto attraverso le attività ludiche che i bambini esplorando il mondo che li circonda, lo scoprono, ed elaborano la loro particolare collocazione all'interno di esso.

Al di là degli altri e numerosi aspetti che meritano di essere messi in evidenza in questa presentazione⁹, quello che più colpisce è che il Comitato insiste molto anche sulla necessità che i genitori non organizzino le giornate dei loro figli facendoli passare da un impegno all'altro senza concedere loro il tempo per giocare (o anche di non fare niente). Per questo motivo gli Stati sono chiamati a creare le condizioni (predisponendo strutture *ad hoc* e garantendone il buono stato e la sicurezza) perché i bambini si possano incontrare per giocare liberamente con i loro coetanei, anche perché, così facendo, contribuiscono al rafforzamento e allo sviluppo della società civile: giochi o sport imposti, infatti, non costituiscono una vera ricreazione¹⁰.

Prima di proseguire nella segnalazione degli aspetti più rilevanti dei singoli Commenti generali conviene dare, brevemente, uno sguardo di insieme a questi atti licenziati dal Comitato, per evidenziare che si caratterizzano – come peraltro era lecito aspettarsi – per essere costruiti secondo una comune struttura: in tutti e tre i Commenti, infatti, prima vengono indicate le basi giuridiche che giustificano l'intervento del Comitato, ne viene quindi precisato il contenuto e la portata, e, da ultimo, il Comitato provvede a segnalare agli Stati membri, in modo estremamente particolareggiato, l'iter da seguire per conseguire un effettivo miglioramento in rife-

rimento al tema approfondito, suggerendo altresì gli strumenti di cui gli Stati si devono dotare per verificare i cambiamenti effettivamente ottenuti.

Così, secondo lo schema appena indicato, nel **Commento generale n. 15** viene innanzitutto riconosciuto che i governi hanno compiuto, dall'adozione della Convenzione, indiscutibili progressi nella tutela della salute dei bambini, poi si segnala che c'è ancora un lungo cammino da fare per una completa attuazione della stessa: la maggior parte delle malattie, delle morti e delle disabilità che affliggono le popolazioni, infatti, potrebbero essere efficacemente prevenute, contrastate e sconfitte se ci fosse un maggiore impegno da parte degli Stati. Il Comitato sottolinea, inoltre, come alla salute e al benessere dei minori sia da attribuire la massima importanza e ciò – oltre che per i motivi già indicati sopra – per l'aspetto etico che caratterizza questo tema (gli individui più deboli devono godere delle maggiori difese), e perché esso, in prospettiva, è il presupposto stesso di una positiva crescita e un positivo ricambio generazionale dell'intera società.

Degno di una particolare sottolineatura è poi il fatto che il Comitato si rivolge a tutti i soggetti – pubblici o privati – impegnati nell'assistenza dei minori, in quanto l'art. 3 della Convenzione – spiega lo stesso Comitato – pone un obbligo generale che non si limita allo Stato e al suo apparato ma si estende anche al settore privato (che include imprese commerciali e organizzazioni no profit), settore che sta assumendo un ruolo sempre più importante nello sviluppo e nel perfezionamento delle tecnologie, dei farmaci, delle attrezzature e di quanto altro può contribuire a migliorare la tutela delle salute dei bambini¹¹.

Il Comitato richiama l'attenzione sulle opportunità che ci vengono offerte dai grandi progressi compiuti nel settore delle comunicazioni che possono ripercuotersi positivamente anche nelle cure per gravi malattie frequenti tra i minori come, ad esempio, l'Hiv/Aids e la mortalità neonatale e adolescenziale. In molti Paesi, infatti, non viene ancora fatto un uso adeguato di questo strumento per la promozione e la tutela della salute dei bambini. È poi altresì fondamentale,

⁹ Sui principali di questi ci soffermeremo più avanti.

¹⁰ In questo Commento generale il Comitato non affronta il problema degli sport fatti praticare dai genitori ai figli con un'eccessiva carica agonistica; il tema dello sport – che il Comitato riconosce essere un altro grosso problema – infatti è toccato solo marginalmente nel General Comment n. 17 del 2013.

¹¹ Ed è per questo che il Comitato ha scelto di esprimersi così – adottando una terminologia univoca ma anche marcatamente generale, atta a ricomprendere il maggior numero possibile di soggetti e di ipotesi – per essere sicuro di essere compreso da tutti i soggetti, pubblici e privati, che sono impegnati nella difesa e cura dei minori.

prosegue il Comitato – in considerazione del fatto che i diritti dei bambini riconosciuti dalla Crc sono ontologicamente indivisibili e interdipendenti – che gli Stati agiscano simultaneamente su più piani impegnandosi per realizzare velocemente il diritto dei bambini alla non discriminazione, in particolare in relazione al genere (com'è noto fortemente critica è la situazione per le femmine) e all'orientamento sessuale.

In un quadro spiccatamente caratterizzato da una forte attenzione agli aspetti sociali relativi al benessere del minore il Comitato raccomanda, poi, che sia garantita ai bambini la possibilità di partecipare – quando ne siano in grado per età e maturità – alle decisioni che li riguardano direttamente o indirettamente.

Alla lettera C del Commento n. 15 il Comitato riprende e specifica in riferimento al diritto alla salute il ben noto (e fondamentale per tutta la materia del diritto minorile) principio del superiore interesse del minore. Tale principio – ribadisce il Comitato – deve essere osservato in tutte le decisioni relative alla salute sia con riferimento ai bambini come singoli, sia con riferimento ai bambini come gruppo. Inoltre, dall'esegesi dell'art. 24 della Convenzione il Comitato fa emergere una nozione di «più alto livello possibile di salute», atta a comprendere un insieme di libertà e di diritti. Vi sono ricomprese, infatti, la libertà di controllare la propria salute e il proprio corpo, ivi comprese la libertà sessuale e riproduttiva, e i diritti di accesso a tutta una serie di servizi, beni e condizioni che garantiscono la parità nel godimento del miglior stato di salute sotto ogni punto di vista e necessità. Viene anche spiegato che la malnutrizione deve essere considerata una forma di malattia, alla quale gli Stati sono chiamati a porre rimedio, innanzitutto provvedendo a realizzare la disponibilità per tutti di sufficiente acqua potabile.

Infine, il Commento n. 15 conclude con due raccomandazioni: dare allo stesso la massima diffusione possibile perché solo così le istituzioni nazionali potranno essere costrette a fare gli sforzi necessari per applicarlo; e inviare al Comitato un'informazione completa sulle eventuali carenze applicative che dovessero essere riscontrate perché solo così si potranno fare pressioni per indurre gli Stati

a compiere gli sforzi necessari per la sua concreta attuazione.

Il **Commento generale n. 16** riguarda, come poc'anzi ricordato, gli effetti negativi che possono riverberarsi sui diritti dei bambini proclamati dalla Crc in seguito al loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nelle attività di business. Nel fare ciò il Comitato dà specifiche indicazioni su come garantire l'attuazione della Convenzione anche al settore privato prescindendo, completamente, dalle dimensioni delle imprese (che possono essere nazionali o transnazionali), dal settore in cui operano, dall'ubicazione delle stesse e dalla loro struttura e proprietà. Inoltre, non volendo lasciare fuori nemmeno i soggetti che svolgono un'attività economica senza fine di lucro, il Comitato dà anche delle indicazioni sugli obblighi che gravano sulle organizzazioni no profit che svolgono un ruolo rilevante nella fornitura dei servizi fondamentali per il godimento dei diritti dei bambini. In particolare, nel Commento vengono indicati quattro principi generali della Convenzione che devono guidare le scelte degli Stati al momento di prendere delle decisioni in materia di attività economiche-commerciali. Tali principi sono:

- il principio di non discriminazione (art. 2 Crc)¹², che vieta agli Stati di adottare delle normative in tema di business che non siano – volontariamente o involontariamente – discriminatorie nei confronti dei bambini¹³;
- il principio del superiore interesse del minore, che richiede agli Stati di fare una valutazione all'insegna di questo principio in ogni procedura – legislativa, amministrativa o giudiziaria – destinata ad avere un impatto diretto o indiretto sui bambini e che sta diventando sempre più una sorta di “stella polare” per i legislatori dei singoli Stati e per i giudici chiamati a dirimere questioni che incidono sui diritti minorili (art. 3 della Convenzione)¹⁴;
- il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del minore (art. 6 Crc)¹⁵, che vieta, ad esempio, che il degrado alimentare e la contaminazione derivante dallo svolgimento incontrollato delle attività di business possano compromettere i diritti dei bambini alla sicurezza alimentare, all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici;

12 «Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari».

13 Viene, anzi, chiesto agli Stati di sradicare tutti i comportamenti discriminatori nei confronti dei bambini, in particolare quelli in situazione di particolare vulnerabilità.

14 «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo».

15 «Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo».

- il principio di partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12 Crc)¹⁶, che impone agli Stati di consultarsi sempre con i bambini che, per natura, hanno difficoltà a far sentire la loro voce, prima di intervenire sulle questioni che li riguardano¹⁷.

Nel Commento generale n. 16 sono poi indicati da parte del Comitato anche quattro macro-obblighi che gli Stati membri devono rispettare per garantire una reale protezione dei bambini e degli adolescenti in ambito commerciale. Questi obblighi sono: 1) il rispetto dei diritti dei bambini, nel senso che uno Stato non può mai agevolare, direttamente o indirettamente, una qualsiasi violazione dei diritti dei bambini; 2) la protezione dei diritti dei bambini, nel senso che ogni Stato membro ha il dovere di proteggere i diritti affermati nella Convenzione e nei suoi protocolli opzionali contro ogni violazione, anche se compiuta da terzi; 3) la promozione dei diritti dei bambini nel senso che ogni Stato membro è tenuto a intraprendere delle azioni per agevolare il godimento dei propri diritti da parte di tutti i bambini che vivono nel suo territorio; 4) la predisposizione di ricorsi e soluzioni per far fronte alla violazione di tali diritti, nel senso che gli Stati sono tenuti a fornire efficaci rimedi e misure in caso di violazione dei diritti dei bambini da parte di soggetti terzi come possono essere le imprese impegnate in attività di business.

Il Comitato, infine, passa a indicare gli obblighi che gravano sugli Stati in specifici contesti nei quali l'impatto delle imprese commerciali sui diritti minorili può essere particolarmente critico a causa degli inadeguati quadri giuri-

dici e istituzionali degli stessi. È il caso, ad esempio, dei Paesi nei quali è diffusa la cosiddetta "economia informale" che può mettere a serio rischio i diritti dei bambini sia in quanto impiegati come mano d'opera a basso costo da chi gestisce l'attività economica, sia come destinatari dei prodotti realizzati e messi sul mercato che, il più delle volte, sono insalubri o quantomeno poco sicuri. Si precisa, poi, che gli Stati membri, in virtù degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione, sono tenuti a rifiutare prestiti da organizzazioni internazionali se tali prestiti rischiano di determinare delle violazioni dei diritti dei bambini; la Convenzione e i suoi protocolli, infatti, non prevedono deroghe anche di fronte ad autentiche situazioni di emergenza.

Nel **Commento generale n. 17**, il Comitato richiama gli Stati membri sull'importanza del gioco e della ricreazione nella vita dei bambini osservando che la mancanza degli investimenti in questo settore dimostra, meglio di ogni altra cosa, la scarsa attenzione con cui questo tema è stato, almeno finora, affrontato da parte degli Stati. Degli investimenti, invece, sono assolutamente necessari perché i profondi cambiamenti sul modo in cui i bambini crescono stanno avendo un forte impatto sulla loro effettiva possibilità di godere dei diritti proclamati dall'art. 31 della Crc. La popolazione urbana, infatti, sta significativamente crescendo soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e questo fenomeno contribuisce a determinare un sensibile aumento della violenza in tutte le sue forme: nelle case, nelle scuole, attraverso i mass media e per le strade. Nei Paesi più ricchi, poi, la natura dei giochi messi sul mercato dalle industrie del settore sta influenzando negativamente le stesse forme di coinvolgimento dei bambini nelle attività ricreative, culturali e artistiche. Inoltre, l'eccessiva pressione per il successo scolastico comporta una forte compressione dei diritti sanciti dall'art. 31 anche nei Paesi dove i bambini non sono sfruttati nella cosiddetta economia informale: un'educazione sempre più focalizzata su obiettivi accademici e di apprendimento formale va inevitabilmente a scapito della partecipazione al gioco e, conseguentemente, del raggiungimento di risultati di sviluppo più ampi.

¹⁶ «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

¹⁷ Ciò specialmente con quelli che hanno più difficoltà a far sentire la loro voce come i bambini delle minoranze, dei gruppi indigeni o quelli affetti da disabilità.

Dai tre Commenti emergono i principi cui saranno tenuti a ispirarsi gli Stati membri: i bambini dovranno risultare protetti al meglio possibile, poco importando che ciò sia frutto dell'azione di organi pubblici o di organismi privati, che comunque agiscono sotto l'egida dello Stato.

Descritta la situazione esistente il Comitato si pone essenzialmente tre obiettivi nel Commento generale n. 17 che possono così essere sintetizzati:

- indurre gli Stati membri a varare delle misure finalizzate alla piena attuazione del diritto al gioco e alla ricreazione contenuto nell'art. 31 della Convenzione;
- valorizzare il ruolo e la responsabilità del settore privato compresi i soggetti e gli enti che operano nei settori delle attività ricreative, culturali e artistiche;
- fornire delle linee guida per tutte le persone che lavorano a contatto con i bambini compresi i genitori che valorizzino correttamente l'importanza del gioco e del tempo libero.

Poi, dopo aver approfondito il contenuto e indicato la portata giuridica dell'art. 31 della Convenzione, il Comitato seguendo – anche in questo caso – un approccio olistico sul diritto al gioco passa a spiegare il significato che tale diritto assume alla luce di numerosi altri articoli della Convenzione come il diritto alla non discriminazione (art. 2)¹⁸ o il diritto del minore ad essere ascoltato (art. 12)¹⁹.

Concludendo si può osservare che, pur con le differenze relative ai diversi argomenti trattati, l'osservazione comparata e d'insieme dei tre Commenti generali fa emergere i principi concreti che appaiono e sono proclamati fondamentali cui saranno tenuti a ispirarsi gli Stati membri per ogni futura attuazione legislativa e amministrativa. Ciò che interessa il Comitato, infatti, è che in ogni circostanza i bambini risultino davvero protetti al meglio possibile, poco importando che quel risultato sia conseguito per opera diretta dello Stato e degli organi pubblici o piuttosto per opera di istituzioni e organismi privati, che comunque agiscono sotto l'egida e con l'appoggio dello Stato. Tale atteggiamento, volto a guardare più alla realtà sostanziale che agli astratti comandamenti del diritto, è, in linea generale, un approccio positivo, a patto che siano condivisi tutti i principi giuridici cui si ispira, e non manchino strutture pubbliche aventi il potere e il compito di controllarli e di farne osservare il rispetto da parte di qualunque ente coinvolto, sia esso pubblico o privato. Ciò richiede, necessariamente, un'ampia dif-

fusione dei diritti in parola a ogni livello e in particolar modo fra i minori, cui sono destinati. E richiede, inoltre, che i bambini siano messi concretamente in grado di avere facile accesso a quelle strutture, giudiziarie o amministrative o altre comunque adibite alla loro protezione e a far rispettare i loro diritti. Non è sufficiente, infatti, che strutture di tal genere esistano, perché i bambini, non foss'altro che per rispetto reverenziale, possono incontrare grande difficoltà anche solo a farsi sentire nel mondo degli adulti che contano e decidono per loro. Ecco quindi che ai primi posti per la tutela dei diritti dei bambini è da prevedere proprio un sistema che concretamente li faciliti nella richiesta di vedere rispettati i loro diritti, prima e sopra tutto fissando e rendendo noto a loro stessi e a chi di loro si occupa, che essi hanno diritto di essere ascoltati ogni qual volta debba esser presa una decisione che li riguarda.

Il Comitato Onu poi non accetta che forme apparentemente legittime celino e coprano realtà di fatto oggi inaccettabili, e con i Commenti generali 16 e 17 mette a nudo quelle realtà togliendo agli Stati la possibilità di continuare a ignorarle. Nel Commento n. 16, in particolare, il Comitato mette in risalto che non sempre tra business e diritti dei minori tutto fila liscio: anzi, l'attività di business incontrollata può creare nuove forme di sfruttamento del lavoro minorile. Riguardo a questo tema è poi doveroso fare un riferimento a un particolare tipo – purtroppo frequente – di sfruttamento dei bambini che è lo sfruttamento sessuale nel campo pedopornografico, che si articola in numerose, orribili e pericolose forme di prostituzione che vedono bambini e adolescenti venduti come schiavi del sesso. Né può essere taciuto da parte del Comitato il raccapricciante utilizzo dei bambini nelle operazioni belliche, di vario tipo e pericolosità, non escluse quelle che comportano uno stretto contatto con le mine antiuomo. L'assoluta doverosità di far cessare questi tipi di utilizzo criminale dei bambini, infatti, è sottolineata in tutti i modi dal Comitato, che mette in rilievo come oltre ai pericoli fisici immediati si creino anche sicuri danni psicologici che incideranno, come un marchio indelebile, sulla crescita dei bambini.

¹⁸ Cfr. nota 12.

¹⁹ Cfr. nota 16.



■ NUOVE TIPOLOGIE DI AFFIDO E RIUNIFICAZIONE FAMILIARE. STRATEGIE PER RAFFORZARE LE COMPETENZE DI RAGAZZI E GENITORI

Padova
26 settembre 2012

Paola Milani, Sara Serbati, Aida Urrea,
M. Angels Balsells, Nuria Fuentes

Il seminario che si è svolto il 26 settembre 2012 presso l'Università di Padova ha rappresentato un'importante occasione per riflettere sui temi del lavoro con le famiglie e ragionare sui percorsi finalizzati a rafforzare le competenze di bambini, ragazzi e genitori che vivo-

no situazioni di vulnerabilità, in un interessante confronto con ricercatori e operatori spagnoli che stanno conducendo progetti nello stesso ambito. Il seminario è stato infatti realizzato grazie allo scambio culturale in corso tra LabRief (Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare del Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia, psicologia applicata dell'Università di Padova) e GRISIJ (Gruppo di ricerca e intervento socioeducativo per l'infanzia e l'adolescenza, che raggruppa ricercatori di diverse università spagnole). I temi di ricerca oggetto della collaborazione fra LabRief e GRISIJ sono molteplici; fra questi uno considerato centrale è quello dell'affido familiare in quanto ancora molti (circa 30.000), e apparentemente in aumento, sono i bambini allontanati dalla famiglia di origine in Italia, di cui circa la metà in affido e l'altra metà in comunità residenziale. Grazie all'attuale dibattito, frutto anche della spinta di esperienze normative importanti, prima fra tutte la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (1989), sta emergendo la consapevolezza dell'importanza di lavorare per raggiungere tre macro-obiettivi del sistema di welfare:

1. diminuire il numero di bambini in collocamento esterno alla famiglia naturale;
2. migliorare l'appropriatezza degli interventi di allontanamento;

3. realizzare, fra i bambini allontanati, il sorpasso dei bambini in affido, rispetto a quelli in comunità, in special modo per quanto riguarda i bambini più piccoli.

Questi tre obiettivi richiedono, da parte dei governi, degli enti locali, degli enti di ricerca un innovativo lavoro culturale per favorire un reale investimento sulla formazione sia degli operatori sia delle famiglie affidatarie, oltre che un rafforzamento dell'investimento sulla famiglia di origine. È, infatti, ormai assai condivisa l'idea che il diritto del bambino alla propria famiglia superi l'antitesi fra tutela del minore e cura delle relazioni con la famiglia di origine, in favore di una loro corrispondenza che rende possibile oggi una rilettura del principio del "superiore interesse del bambino" alla luce dell'importanza dei legami e delle relazioni.

Le nuove Linee di indirizzo nazionali sull'affido familiare sono molto esplicite a riguardo; infatti già nella definizione stessa di affido che viene posta all'inizio del testo si legge: «L'affido familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra soggetti diversi del pubblico e del privato sociale. L'affido familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto alle famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli, con il fine di garantire ai bambini la giusta opzione rispetto alla stabilità della loro collocazione. La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un continuum e fanno comunque riferimento alla stessa finalità di riunificazione del bambino o della bambina con la propria famiglia».

Questo *incipit* delle nuove Linee di indirizzo dovrebbe poter costituire un nuovo *incipit* anche per i servizi che si occupano di affido e soprattutto rispetto alla cultura e agli atteggiamenti nei confronti della famiglia naturale dei bambini: se troppo spesso l'affido è stato considerato un modo per sostituire una famiglia che non funziona bene con una che

funziona meglio, oggi sappiamo che uno dei fattori predittivi di successo più significativi identificati dalla ricerca è il fatto che la famiglia affidataria svolga un ruolo di famiglia aggiuntiva, in una logica di arricchimento delle configurazioni familiari per il bambino, di riconoscimento reciproco, piuttosto che di sostituzione o, addirittura, di negazione reciproca. I genitori affidatari, in questa logica, sono delle co-mamme e co-papà che si rapportano in una logica di aiuto e di lealtà, piuttosto che di giudizio, nei confronti della famiglia di origine.

Un aspetto centrale diventa dunque la conoscenza e il confronto con approcci, modelli e strumenti con cui affrontare il lavoro con le famiglie vulnerabili. E questo è il motivo che ha condotto al seminario del 26 settembre 2012, che ha dato la possibilità a molti operatori italiani di conoscere il programma spagnolo ideato da GRISIJ, denominato Programa de Formación para el Acogimiento en Familia Extensa (PFAFE). Il programma è particolarmente significativo in quanto:

- si basa sull'idea dell'affido come strumento di protezione dei legami e non solo dei bambini;
- è centrato sull'importanza dell'affido intrafamiliare: a partire dal dato secondo cui in Spagna ben l'85% degli affidi è intrafamiliare (50% a livello internazionale), questa forma di affido va studiata e sostenuta in modo specifico e adeguato. Consapevolezza questa non ancora così evidente nel nostro contesto culturale in cui l'affido intrafamiliare, pur essendo assai frequente, non è ancora oggetto di attenzione specifica;
- questa stessa forma di affido permette, nonostante anche alcuni rischi, una maggior frequenza di contatti con le famiglie naturali e quindi una maggior percentuale di riunificazioni familiari.

La nascita del PFAFE ha previsto il coinvolgimento delle famiglie affidatarie e dei professionisti, entrambi esperti in materia, e di un gruppo di ricercatori del GRISIJ. L'identificazione dei bisogni delle famiglie affidatarie è dunque avvenuta attraverso la raccolta dei contributi derivanti dalla riflessione e dalle esperienze dei professionisti, nonché dallo scambio di esperienze delle famiglie affida-

Il seminario del 26 settembre 2012 ha rappresentato un'occasione per riflettere sui temi del lavoro con le famiglie che vivono situazioni di vulnerabilità, in un interessante confronto con ricercatori e operatori spagnoli che stanno conducendo progetti nello stesso ambito.

Oggi sappiamo che tra i più significativi fattori predittivi di successo dell'affido è il fatto che la famiglia affidataria svolga un ruolo di famiglia aggiuntiva, in una logica di arricchimento delle configurazioni familiari per il bambino, piuttosto che di sostituzione o di negazione.

rie e dalla rassegna della letteratura disponibile sul tema.

La finalità del programma è promuovere lo sviluppo delle famiglie affidatarie nelle abilità genitoriali, rispetto alle quali si individuano tre dimensioni:

- **cognitiva (conoscenza).** In relazione al processo di affido e alle sue implicazioni (diritti e doveri), le differenze intergenerazionali, i ruoli familiari, i problemi comuni, il rinforzo personale, le risorse della società, ecc.;
- **comportamentale (abilità).** Si riferisce allo sviluppo di abilità che permettono di affrontare con competenza il compito di educare un bambino in tutti i suoi bisogni e aspetti specifici (stili educativi, risoluzione dei conflitti, ecc.);
- **attitudinale ed emozionale (atteggiamenti).** È la disposizione volta ad accettare il passato del bambino, i sentimenti e i ricordi familiari, mostrando rispetto per la famiglia biologica e per le circostanze che hanno portato alla separazione. Inoltre si rivolge a sostenere il bambino a mantenere e apprezzare la propria storia e ad accettare e comprendere i propri sentimenti di ambivalenza e di insicurezza. È la disponibilità a favorire i contatti con i genitori d'origine.

Il programma si sviluppa in nove sessioni di lavoro (cfr. tabella 1), che toccano tutti gli aspetti considerati più rilevanti nel processo dell'affido intrafamiliare e si susseguono per tutto il tempo in cui il bambino risiede nella famiglia affidataria.

Ogni sessione si svolge con attività di gruppo, che prevedono la partecipazione di circa sedici/diciotto persone.

Le attività di gruppo sono ritenute centrali, in quanto offre ai partecipanti l'opportunità di:

- condividere esperienze, soddisfazioni, domande ecc.;
- far parte di un gruppo con gli stessi interessi, desideri, bisogni e aspettative;
- analizzare i propri atteggiamenti e confrontarli con quelli delle altre persone;
- ottenere una visione più ampia e approfondita su alcuni aspetti specifici dell'affido;
- comprendere i diversi punti di vista di tutti i soggetti coinvolti nel processo di affido;
- riflettere sulle proprie reazioni a situazioni nuove.

Tabella 1. Lo sviluppo del programma PFAFE

Sessione di lavoro	Tema
INTRODUZIONE	Le famiglie affidatarie: ci presentiamo
SESSIONE 1	L'affido intrafamiliare: aspetti specifici
SESSIONE 2	I ruoli di ognuno
SESSIONE 3a e 3b	Sviluppo evolutivo: i cambiamenti e le conseguenze
SESSIONE 4	Rapporti con i genitori biologici. Le visite
SESSIONE 5	Gli stili educativi
SESSIONE 6a e 6b	La gestione positiva del conflitto
SESSIONE 7	La prevenzione dei comportamenti a rischio
SESSIONE 8	Il rafforzamento personale alle persone affidatarie
SESSIONE 9	Il rapporto con la comunità e utilizzo delle risorse

Le strategie didattiche prevedono l'utilizzazione di dinamiche di gruppo che favoriscono:

- la partecipazione attiva delle persone;
- la persona intesa come soggetto di apprendimento e non oggetto d'insegnamento;
- imparare a pensare, riassociando il pensiero con le emozioni e le azioni;
- il facilitatore non trasmette le informazioni, ma coordina il processo di apprendimento.

Dal confronto con questa esperienza spagnola gli operatori che hanno partecipato al seminario hanno avuto modo di focalizzare anche tre aspetti chiave rispetto al lavoro con le famiglie d'origine e affidatarie:

1. valutare le famiglie, di origine come quelle affidatarie, vuol dire aprirsi all'ascolto guidati da un sincero e aperto desiderio di conoscenza, teso a *valorizzare* (lo spagnolo traduce il termine *analisi iniziale/assessment* con *valorización*) le loro competenze e i loro saperi per avviare il rapporto all'insegna del positivo riconoscimento reciproco;
2. con i bambini e le famiglie che sono nel circuito della protezione, abbiamo bisogno sempre di ripensare le modalità e i dispositivi del nostro intervento, senza paura di essere divergenti e, meglio ancora, provando a essere "tremendamente creativi";
3. nei gruppi di formazione delle famiglie accoglienti come nei gruppi di sostegno ai genitori naturali, il formatore non è tanto colui che insegna, ma un *dinamizzatore* – di processi, di idee, soprattutto di relazioni.

■ I PERCORSI FORMATIVI NAZIONALI PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI NEL 2012

Firenze ottobre-dicembre 2012

Giorgio Macario

Le finalità dell'azione formativa 2012 promossa dalla Commissione per le adozioni internazionali in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti hanno riguardato l'innovazione negli apporti, che ha contraddistinto in particolare la fase progettuale, e la diffusione a livello territoriale degli esiti della formazione. Per rendere operative tali finalità sono state prefigurate particolari attenzioni metodologiche e sono stati predisposti strumenti ad hoc, con la previsione di una auto-ricognizione già realizzata nei primi mesi del 2013 e volta al miglioramento dell'offerta formativa. Nonostante sia stato mantenuto l'impianto generale della formazione perché frutto di una costante evoluzione, l'articolazione dei lavori è stata calibrata con un'attenzione particolare alle due citate finalità, e ha comportato – per fare solo due esempi fra gli altri – la ricerca degli apporti conoscitivi metodologicamente più significativi e l'aumento del tempo dei lavori di gruppo con una progettazione calibrata del loro svolgimento.

Questo spazio di elaborazione e diffusione del pensiero e delle prassi che è ormai una sorta di laboratorio teorico-pratico continua a essere riproposto pur in tempi non facili. A parte chi ha lavorato alla sua realizzazione pratica, è doveroso ricordare che sono due i soggetti collettivi e istituzionali che rendono possibile il percorso. Il primo è naturalmente la Commissione, e le persone che al suo interno hanno

sempre creduto nel valore della formazione. Il secondo soggetto, insostituibile, è invece la comunità temporanea di pratiche e di pensiero che si ricostituisce a ogni incontro, composta di rappresentanti appartenenti a tutti i principali interlocutori della realtà delle adozioni: Regioni e servizi territoriali, enti autorizzati e giudici dei tribunali per i minorenni, cui dallo scorso anno si sono aggiunte le procure. Molti dei soggetti di questa "comunità di pratiche" si prestano spesso a esercitare il ruolo di esperti, pur da partecipanti, assumendo volta a volta funzioni che potremmo definire da *primus inter pares* (tavole rotonde, preparazione di sintesi, approfondimento di tematiche trasversali, ecc.). È un'alchimia unica nel panorama nazionale, che anche quest'anno si è riproposta con esiti più che soddisfacenti grazie al contributo attivo di molti.

Nel corso del 2012 sono stati realizzati tre corsi di formazione di quattro giornate ciascuno, suddivisi in una fase preliminare e in una di specializzazione entrambe di due giornate. Hanno partecipato circa 300 operatori in rappresentanza del target indicato, con un'assegnazione progressiva commisurata al numero di adozioni realizzate nell'ultimo triennio dai diversi servizi ed enti e un partecipante per ciascuna delle sedi giudiziarie.

Le aree di lavoro formativo hanno riguardato tre argomenti considerati di grande rilevanza nello sviluppo delle adozioni internazionali in Italia.

- Il primo corso ha riguardato la tematica *Le adozioni internazionali dal pre al post-adozione* (9/10 ottobre e 13/14 novembre 2012). Trattare un argomento così vasto è impresa non semplice ma rappresenta spesso una necessità inderogabile in caso di subentri, sostituzioni e ri-utilizzi di personale nel settore, magari a distanza di tempo. Favorire il ricambio nelle équipe adozioni e negli staff degli enti autorizzati e agevolare la sensibilizzazione e la formazione di chi va progressivamente a sostituire gli operatori "storici" del settore si è rivelata una necessità che si accresce di anno in anno e che ha favorito un'ottima accoglienza anche in questo secondo anno di attuazione.
- Il secondo corso ha affrontato il tema dell'*Accesso alle informazioni sulle origini nelle adozioni internazionali* (16/17 ottobre e

27/28 novembre 2012), sempre più all'attenzione dei diversi soggetti protagonisti dell'adozione internazionale, che chiama in causa una molteplicità di aspetti che vanno dalla conoscenza della propria condizione di adottato e alle informazioni sul contesto di provenienza, alle caratteristiche della famiglia biologica e alla presenza di eventuali fratelli o altri parenti. I risvolti e le implicazioni giuridiche nella concreta realizzazione nelle pratiche giudiziarie e sociali, così come le implicazioni psicologiche connesse alla ricostruzione della propria storia di vita hanno rappresentato solo alcuni degli aspetti più significativi presi in considerazione.

- Il terzo corso ha approfondito il tema del *Sostegno alla famiglia adottiva a partire dall'inserimento del bambino adottato* (23/24 ottobre e 11/12 dicembre 2012), considerato come una delle fasi più delicate nella costruzione del nuovo nucleo familiare. Momento classicamente ritenuto di avvio della fase post-adoztiva, rappresenta in realtà il punto di partenza della vita del nucleo familiare e quindi dell'adozione in quanto tale, portando a sintesi tutta la preparazione realizzata nel pre-adozione e prefigurando le possibili evoluzioni del post-adozione. L'adeguato sostegno alle figure genitoriali anche sull'ansioso e poco trattato tema delle verifiche sanitarie, oltre che sulle particolarità dell'inserimento di bambini con *special needs*, ha rappresentato concretamente un approfondimento fortemente sentito, anticipato lo scorso anno da un analogo corso sulla preparazione delle coppie in caso di adozione di bambini con bisogni speciali.

La metodologia che ha caratterizzato gli interventi formativi ha teso a ricercare il *mix* ottimale fra riflessioni pratico-teoriche sulle esperienze, sistematizzazioni dei lavori di ricerca in merito agli specifici argomenti trattati e contributi più di taglio teorico-metodologico. Ugualmente, l'impostazione del lavoro formativo come formazione-intervento (attento cioè alle ricadute operative successive e ai cambiamenti innescati direttamente dai partecipanti) e la trasversalità delle proposte che tengono conto delle diverse fasi dal pre- al post-adozione – sia come premesse sia come conseguenze dell'intervento – hanno costituito fattori metodologici essenziali per

consentire un confronto esteso fra le diverse aree territoriali, favorendo altresì per quanto possibile l'innovazione nei singoli servizi territoriali e negli enti autorizzati.

La diffusione delle iniziative formative negli ambiti territoriali ha già comportato la raccolta, a corsi conclusi, di oltre 120 specifiche schede utili anche per favorire l'elaborazione degli interventi post-formazione in ambito territoriale.

La valorizzazione delle più innovative fra le esperienze pregresse e l'utilizzo degli operatori esperti durante le attività formative – secondo le modalità già delineate e altre ancora – ha inteso favorire un apprendimento quanto più possibile integrato. Analogamente è accaduto per quanto riguarda i lavori di gruppo con lo staff che si è particolarmente impegnato in specifiche sessioni di approfondimento e preparazione, che hanno favorito la costituzione di “gruppi-ricercatori collettivi” e di “gruppi-comunità” secondo le indicazioni più innovative presenti in letteratura¹.

Per la prima volta, in riferimento alla formazione nazionale realizzata nel 2012, è stato possibile accreditare gli eventi formativi realizzati. L'alta qualità ampiamente riconosciuta negli anni ha consentito di acquisire per ciascun corso 24 crediti per gli assistenti sociali e ben 32,7 crediti ECM per gli psicologi e le altre figure professionali previste. Unitamente a tale innovazione, l'altro consistente cambiamento realizzato, connesso in particolare ad agevolare le strategie di diffusione del lavoro formativo nei rispettivi ambiti territoriali, ha riguardato la preparazione in tempo reale di una chiavetta usb per ciascuno dei partecipanti, che raccoglie la documentazione del percorso e materiali di approfondimento.

Il livello di soddisfazione dei partecipanti, direttamente esplicitato e percepibile nelle fasi conclusive di tutte e tre le attività formative, è risultato molto consistente; analogamente i partecipanti si sono espressi relativamente al raggiungimento degli obiettivi formativi, e dai primi riscontri relativamente agli strumenti valutativi somministrati tali pronunciamenti appaiono ampiamente confermati. L'analisi più puntuale di tutti gli item esplorati potrà poi fornire indicazioni preziose per il prosieguo delle attività formative già previste per il 2013.

¹ Per i “gruppi-ricercatori collettivi” cfr. Kaneklin, C., *Il gruppo in teoria e in pratica*, Milano, Cortina, 2010. Per i “gruppi-comunità” cfr. invece Enriquez, E., *Essere un gruppo che pensa. Dal ripiegamento identitario al lavoro di interrogazione per fondare gruppi innovativi*, in «Animazione sociale», n. 262/2012.

■ TUTELA DELLE PERSONE MINORI DI ETÀ E RISPETTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI

I LAVORI DEL XXXI CONVEGNO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

Roma
22-24 novembre
2012


Luciano Spina

Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia è uno dei diritti affermati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 176/1991.

Nel Preambolo, al principio sesto, la Convenzione stabilisce che «il fanciullo [...] deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli». Sebbene esistano

pochissimi riferimenti ai diritti del minore nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una spinta importante con riguardo alla tutela dei diritti dei figli nelle relazioni con i genitori proviene dalla giurisprudenza della Corte Edu, per la quale il concetto di famiglia è inteso in modo ampio, in quanto non solo è indipendente dal vincolo del coniugio tra i genitori stessi, ma prescinde, talvolta, persino dal riconoscimento giuridico del vincolo di filiazione¹. La novità costituita dall'avvento della giurisprudenza Edu nel panorama giuridico italiano, oltre che segnare un contributo importante, insieme alla modifica dell'art. 111 della Costituzione, per l'affermazione anche in materia civile minorile del giusto processo, ha focalizzato l'attenzione sulla tutela del rispetto della vita familiare, tutela che deve confrontarsi nella decisione dei casi concreti con la pari attenzione ai diritti del soggetto di minore età, essendo necessario operare un bilanciamento quando fra i due diritti possa verificarsi una contrapposizione. È importante però ricordare che nel bilanciamento delle situazioni in gioco, nei casi di incapacità genitoriali che si riverberano negativamente sull'equilibrio del bambino – quando cioè ci si trova dinanzi a condotte pregiudizievoli dei genitori, con compressione dei diritti e dei bisogni del figlio – la nostra Costituzione legittima un intervento sostitutivo in modo che le funzioni genitoriali siano comunque assolte (art. 30) per poter garantire, ai sensi dell'art. 2, il diritto allo sviluppo umano del bambino. Come è stato ricordato, «il diritto del genitore non è pertanto costituzionalmente assoluto»².

La stessa Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che la separazione del figlio dai genitori sia possibile qualora risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo (art. 9); l'art. 19 sancisce l'obbligo per gli Stati parti di adottare ogni misura (anche) legislativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma (anche) di abbandono o di negligenza, con adozione di misure di protezione che dovranno includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario. Il fanciullo che non può essere lasciato nell'ambiente familiare nel suo proprio interesse ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali da parte dello Stato, con la previsione di una protezione sostitutiva, che può concre-



¹ Si veda, in tale direzione, Corte Edu, 27 aprile 2010, *Moretti e Benedetti c. Italia*.

² Moro, A.C., *Diritti del minore e diritti della famiglia*, in *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, scritti scelti e annotati*, a cura di Fadiga, L., Milano, Franco Angeli, 2006, p. 186.

tizzarsi anche tramite l'istituto dell'adozione (art. 20).

Le fonti normative internazionali sono univoche nel prevedere la necessità di una tutela in ambito giudiziario nei casi di inidoneità genitoriale e l'art. 3 della Convenzione Onu impone di perseguire il superiore interesse del fanciullo affinché tale tutela sia realizzata in modo concreto ed effettivo.

Nella prospettiva di una cultura della tutela dei diritti, quelli del minore all'educazione, alla cura, all'istruzione e all'affetto, in generale a una crescita equilibrata, costituiscono pertanto il riferimento fondamentale per poter inquadrare il tema dei provvedimenti convenienti che il giudice deve adottare per ristabilire un equilibrio di relazioni familiari e di crescita armoniosa del bambino.

Con le giornate di studio si è voluto approfondire in che modo la magistratura lavora con la rete dei servizi rispetto a una situazione familiare problematica e come si arriva a tale tipo di decisione (allontanamento); in particolare, si è tentato di rendere visibile il lavoro del magistrato minorile (e familiare), quella parte che spesso viene vista solo dall'esterno nel suo aspetto che può apparire dirompente perché genera una frattura tra il minore e la sua famiglia e suscita emozioni forti.

L'obiettivo principale che ci siamo posti nel progettare il convegno è stato quello di cercare di approfondire, quando non è possibile evitare l'allontanamento, come e in quali contesti tale provvedimento deve essere realizzato. Non è passato molto tempo dalle terribili immagini del caso del bambino di Cittadella allontanato con la forza da scuola per essere

collocato presso una comunità individuata dal padre e il dibattito che ne è conseguito per giorni e giorni su tutti i quotidiani e su tutte le televisioni. Come AIMMF abbiamo chiarito quali indicazioni possono essere tratte in positivo da quella vicenda, soprattutto nell'evidenziare le carenze di una fase esecutiva dei provvedimenti civili e la necessità di introdurre un'adeguata disciplina normativa di tale fase visto che ancora è in discussione la possibilità di utilizzare in tale materia la procedura ex art. 612 cpc (esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare)³.

Un'attenzione va posta anche alla qualità del lavoro delle comunità, alle modalità educative utilizzate, alle complicità giuridiche del lavoro degli operatori, al tipo di rapporti che debbono avere (se li debbono avere) con la famiglia e con i servizi. Appare poi importante capire quali sono le diverse offerte sul territorio e per quali tipologie di intervento. La qualità delle comunità da chi viene controllata? Dopo la prevista chiusura degli istituti ci sono ancora situazioni camuffate che hanno cambiato solo il nome da istituto in comunità?

Va ribadito e verificato in concreto il ruolo del Pubblico ministero nella vigilanza sulle comunità, ma va anche approfondito il potere del Garante nazionale per l'infanzia ai sensi dell'art. 4, cc. 2 e 3 della legge 112/2011⁴ e come si differenziano i due tipi di controllo.

A nostro avviso, tutte le valutazioni che riguardano l'adozione del provvedimento di tutela debbono avvenire nell'ambito di una cornice processuale ben disciplinata, ma, a fronte di una normativa carente e imperfetta, riteniamo importante individuare delle regole chiare – possibilmente univoche e accettate da tutti gli operatori – con la doverosa attenzione ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Edu, soprattutto per quanto riguarda la necessità del coinvolgimento del minore nel procedimento che lo riguarda, il suo ascolto, la valutazione del suo miglior interesse ed il rispetto delle garanzie di tutti i soggetti interessati.

Bisogna riconoscere che quanto si è voluto realizzare con le giornate di studio è un'operazione coraggiosa da parte della giustizia minorile, perché tocca proprio uno dei nodi nevralgici dell'attività di tale settore.

³ Si veda il documento AIMMF in http://www.minoriefamiglia.it/pagina-wwww/mode_full/id_1085/
⁴ Attraverso le visite e ispezioni che direttamente ha facoltà di realizzare presso strutture pubbliche o private ove siano presenti minori o nei centri penali minorili (IPM, CPA, comunità e istituti di semilibertà), previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del giudice che procede.

Non è passato molto tempo dalle terribili immagini del bambino di Cittadella allontanato con la forza da scuola per essere collocato presso una comunità individuata dal padre e il dibattito che ne è conseguito per giorni su tutti i quotidiani e su tutte le televisioni.

Non si può non considerare che molto si sta dibattendo, in modo vivace, talvolta fino allo scontro, sulle azioni/decisioni dei servizi e istituzioni, in quanto il tema bambini allontanati dai genitori è un tema complesso che crea e ha creato drammi nei bambini stessi, nelle famiglie e anche nei servizi e negli operatori. I media pongono molta attenzione a tali situazioni, anche se talvolta non viene fornita una informazione corretta e completa e si tende ad accreditare l'idea di provvedimenti illegittimi e arbitrari (si parla volutamente di "sequestro di bambini" da parte dello Stato, dei giudici, degli assistenti sociali), senza affrontare minimamente il problema della sofferenza e del pregiudizio del minore che con quei provvedimenti si cerca di interrompere o di ridurre.

Si ferma l'attenzione solo alla fine di un percorso, che è stato avviato tempo prima, con la scoperta di un caso di violenza, di sofferenza, di patologia delle relazioni familiari, e non si guarda al futuro, alla prospettiva della "cura" delle relazioni malate che si tende a realizzare con il provvedimento di tutela. Taluno parla di "giustizia intrusiva" per criticare i provvedimenti che dispongono l'allontanamento dei figli dai genitori. È vero, si tratta di un'intrusione nelle relazioni familiari, ma un'intrusione legittima e giustificata dalla tutela di un interesse superiore. Certamente dobbiamo porci il problema di evitare approcci superficiali, errori di valutazione o scarsa attenzione all'adozione di tutte le misure atte a evitare tali interventi estremi; non vogliamo difendere situazioni mal gestite o prassi distorte, che pure ci sono, e che certamente troverebbero la sede naturale di risoluzione nei gradi superiori di giudizio. Non possiamo però giustificare l'idea dell'arbitrio, quale si vorrebbe avallare da una certa parte di alcuni organi di informazione e dell'opinione pubblica – spesso condizionata da chi è stato raggiunto da uno di tali provvedimenti – rispetto all'intervento del giudice nelle situazioni familiari problematiche, anche perché lo Stato non può rinunciare ai suoi doveri di protezione dei soggetti deboli.

La questione di fondo che si pone in tale materia è quella dei diritti dei soggetti coinvolti nei procedimenti minorili, della effettività della loro tutela e del loro bilanciamento.

Nelle giornate di studio si è voluto approfondire in che modo la magistratura lavora con la rete dei servizi rispetto a una situazione familiare problematica e come si arriva alla decisione di allontanare il minore dalla famiglia, cercando in particolare di rendere visibile il lavoro del magistrato minorile (e familiare).

Sarebbe però miope non considerare quanto siano gravi le ripercussioni sui diritti dei bambini in un momento in cui i gravi effetti della crisi economica si abbattano sulle persone e sulle famiglie e producono sempre più esclusione sociale e il rischio di frammentazione dei legami familiari e di crisi personali.

Più volte è stato poi sottolineato – di recente anche da parte del Garante nazionale per l'infanzia – l'arretramento della cultura dei diritti dei minori che si è verificata in Italia negli ultimi anni⁵.

Crediamo che non si possa rischiare di assistere passivamente all'incremento, anche a livello giudiziario, degli effetti della crisi – economica e culturale – rimanendo a guardare.

Occorre lavorare su un progetto alto per la Giustizia minorile, che difenda e rilanci la cultura della salvaguardia dei diritti fondamentali dei minori, che miri a superare le difficoltà e le divergenze per riporre un'attenzione reale e concreta alla costruzione di un "sistema" avanzato di giustizia minorile, attento ai vari livelli di protezione, giudiziaria, amministrativa e sociale e che abbia come riferimenti operativi sia le indicazioni del Piano nazionale per l'infanzia, sia i principi affermati nelle Linee guida del Consiglio d'Europa del 2010 per una giustizia "child friendly".

Riteniamo che per salvaguardare e rafforzare la tutela dei diritti dei minori e degli adulti coinvolti nei procedimenti minorili debba essere riaffermata l'effettività della specializzazione della giustizia minorile e familiare – che più di ogni altro settore della giustizia necessita di operatori qualificati, formati e motivati – e nel settore civile debbono essere rafforzate le garanzie di un giusto processo, con norme che stabiliscano una volta per tutte le regole dello stesso.

⁵ Ci pare significativo di tale negativa situazione il comportamento di un rappresentante delle istituzioni, quale il Presidente dell'Unione Province Italiane, il quale per protestare contro un provvedimento legislativo di taglio dei fondi da parte dello Stato abbia minacciato di spegnere i termosifoni nelle scuole frequentate dai bambini.

In tema ordinamentale va poi sottolineato come la direzione obbligatoria, anche dal rispetto delle direttive sovranazionali, deve essere quella della costituzione di un organismo giudiziario autonomo, con composizione multiprofessionale, con funzioni esclusive in materia civile, penale e amministrativa.

Inoltre, riteniamo che la giustizia minorile e familiare – come ricordato anche in recenti documenti associativi – debba connotarsi per alcuni caratteri imprescindibili: essere accessibile, prossima, competente a comprendere le condotte e i fatti di sentimento, attenta all'ascolto, con attitudini miti, capace di relazionarsi con i servizi e con le strutture di mediazione del territorio e svolgersi in tempi ragionevoli.

Vanno quindi rimossi tutti gli ostacoli di carattere procedurale, organizzativo ed economico (gravissima, sul piano dell'efficacia degli interventi, è la riduzione delle risorse economiche per i servizi del territorio e per gli Ussm) che possano vanificare l'obiettivo principale della materia di cui ci occupiamo, quale è la garanzia della tutela dei diritti dei soggetti di minore età e il sostegno alle famiglie, sostegno che risulta indispensabile per l'affermazione di tali diritti.

L'auspicio con cui si è chiuso il convegno è che possa continuare per il prossimo futuro il confronto e la riflessione tra tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati, servizi), rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni della società civile, sul solco del lavoro avviato nel settembre 2012 in occasione del seminario organizzato dall'Aimmf, in collaborazione con l'Anm, "Per una giustizia a misura di minore".

■ IN DIFESA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA IL RUOLO DEI GARANTI PER L'INFANZIA IN ITALIA: AMBITI DI INTERVENTO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Firenze
15 febbraio 2013

Barbara Guastella

I garanti per l'infanzia rivestono un ruolo centrale per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Figure di collegamento tra due mondi spesso distanti (quello delle politiche e quello delle nuove generazioni), hanno il compito di restituire voce ai bisogni e alle aspettative dei più piccoli e far sì che i loro interessi siano messi al centro dell'agenda politica dei governi.

I relatori intervenuti al convegno internazionale organizzato dal Centro di ricerca dell'Unicef insieme alla Regione Toscana, al Garante regionale per l'infanzia della Toscana e all'Istituto degli Innocenti il 15 febbraio scorso hanno avviato una riflessione che ha cercato di mettere a fuoco gli ambiti di intervento e le prospettive di sviluppo dei garanti per l'infanzia in Italia, a partire da un confronto con i dati e gli approfondimenti contenuti nel rapporto del Centro di ricerca dell'Unicef *In difesa dei diritti dell'infanzia, uno studio globale sulle istituzioni indipendenti dei diritti umani per l'infanzia, presentato proprio in occasione dell'incontro*.

La prima parte della giornata di studio è stata dedicata alla presentazione del rapporto e alla riflessione sul ruolo del Garante in Italia. Il rapporto è stato illustrato dall'autrice, Vanes-

sa Sedletzki, da Gordon Alexander, direttore del Centro di ricerca, e da Maria Herczog, membro del Comitato internazionale sui diritti dell'infanzia. Sedletzki ha evidenziato le principali questioni trattate nel documento e alla fine del suo intervento ha indicato tre "lezioni" per il contesto italiano: creare un coordinamento tra il livello locale e il livello nazionale, investire nella creazione di partnership e, infine, definire alcune aree strategiche e monitorare i risultati raggiunti.

Lo studio, il primo a livello mondiale sulle istituzioni indipendenti preposte alla tutela dei diritti dei più piccoli, mette in luce gli obiettivi e le potenzialità dei garanti per l'infanzia. L'idea di realizzare una ricerca sull'argomento, si spiega nell'introduzione, «trae origine dall'interesse di lunga data del Centro di ricerca Innocenti nei confronti dell'avanzamento di tali istituzioni, esplicitato già in precedenti pubblicazioni. Dal 2001, il Centro riceve numerose richieste di informazioni riguardo a istituzioni indipendenti da parte di addetti ai lavori (responsabili di decisioni politiche, ong, donatori, organizzazioni internazionali e gli stessi difensori civici) alla ricerca di consigli e linee guida». L'obiettivo dello studio è dunque quello di «rispondere ad alcune delle domande più frequenti fornendo una vasta gamma di lezioni ed esperienze utilizzabili per costituire, rafforzare e collaborare con tali istituzioni».

Secondo quanto messo in evidenza dal rapporto, i Paesi che istituiscono figure indipendenti per garantire i diritti dei minori sono in aumento. Negli ultimi due decenni sono state create oltre 200 istituzioni di questo tipo in 70 Paesi nel mondo. Nel 1981 la Norvegia è stato il primo Paese a istituire il garante per l'infanzia, ancora prima dell'adozione della

Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989. Nel 1986 il Costa Rica ha seguito l'esempio norvegese. Da allora la nascita delle istituzioni indipendenti ha subito una forte accelerazione, soprattutto in Europa e in America Latina. I Paesi dell'Africa (principalmente nella regione orientale e meridionale del continente) e dell'Asia (soprattutto nella regione meridionale e orientale) hanno cominciato a creare istituzioni indipendenti per i diritti dell'infanzia solo a partire dagli anni 2000, mentre in Medio Oriente e Nord Africa il tema ha ottenuto di recente grande attenzione.

Le istituzioni indipendenti dei diritti umani per l'infanzia assumono, nei diversi Paesi, forme e denominazioni differenti. Il loro ruolo è quello di «monitorare le azioni dei governi e di altri enti, promuovere la realizzazione dei diritti dell'infanzia, raccogliere reclami, fornire rimedi a eventuali violazioni e offrire uno spazio per il dialogo su bambini e adolescenti all'interno della società e fra i minorenni e lo Stato. Difendere gli interessi superiori dei bambini e dar voce a questi ultimi sono compiti centrali per la loro missione». Tuttavia le sfide che i garanti si trovano a dover affrontare non sono poche e in un contesto di grave crisi come quello attuale «queste organizzazioni, in genere di piccole dimensioni, sono oggetto di tagli di bilancio».

Il rapporto approfondisce vari aspetti, fra i quali l'accessibilità dei garanti per l'infanzia da parte dei minori, ovvero la capacità di queste istituzioni di entrare in contatto con i bambini e gli adolescenti. Dallo studio emerge che i minori presentano relativamente pochi reclami in prima persona ai garanti: «i motivi possono essere molteplici, ma questo dato indica in modo evidente che i mecca-

Il convegno internazionale organizzato dal Centro di ricerca dell'Unicef insieme alla Regione Toscana, al Garante regionale per l'infanzia della Toscana e all'Istituto degli Innocenti ha avviato una riflessione che ha cercato di mettere a fuoco gli ambiti di intervento e le prospettive di sviluppo dei garanti per l'infanzia in Italia.

Nel corso del convegno è stato presentato il rapporto del Centro di ricerca dell'Unicef *In difesa dei diritti dell'infanzia*, il primo studio a livello mondiale sulle istituzioni indipendenti preposte alla tutela dei diritti dei più piccoli.

nismi per sporgere reclamo non sono ancora sufficientemente a misura di bambino».

Il tema dell'accessibilità dei garanti per l'infanzia da parte dei minori è stato affrontato dai relatori durante il convegno. Ne ha parlato, ad esempio, Grazia Sestini, Garante regionale per l'infanzia della Toscana e coordinatrice dei lavori della mattina, a proposito delle diverse sfide contenute nel rapporto: «sottolineo un punto caldo del nostro lavoro, l'accessibilità dei garanti da parte dei minori. I bambini e i ragazzi segnalano ancora poco rispetto a quanto segnalano gli adulti. È necessaria un'estrema attenzione nel trattamento dei dati che provengono da bambini e adolescenti. Fondamentali anche i tempi delle risposte. Dare tardi una risposta a un minore implica una minore fiducia in questa istituzione». Sul tema si è soffermato anche Alexander: «le istituzioni responsabili della tutela dei diritti dei minori ci sono, ma dobbiamo potenziare la possibilità per i minori di raggiungere direttamente queste figure».

Nella sua relazione, l'ultima della serie di interventi dedicati alla presentazione del rapporto, Herczog ha illustrato il lavoro svolto dal Comitato internazionale sui diritti dell'infanzia e il ruolo delle organizzazioni non governative, dell'Unione Europea e di altre istituzioni europee.

I lavori sono proseguiti con gli interventi di Vincenzo Spadafora, Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, e Laura Laera, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze e consigliere dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia. Spadafora si è soffermato sul ruolo del garante per l'infanzia e sulla sua importante funzione di collegamento tra il mondo delle politiche e il mondo delle nuove generazioni, «che si

traduce nella necessità di far dialogare tra loro i diversi soggetti che si occupano di infanzia e adolescenza e garantire un coordinamento che spesso manca». Laera ha concentrato l'attenzione, fra l'altro, sui rapporti tra l'autorità giudiziaria e il garante per l'infanzia, due figure che possono collaborare su molti temi, come, ad esempio, l'ascolto del minore. «L'ascolto non riguarda solo l'aula giudiziaria – ha spiegato –, ma significa dare la possibilità al minore di essere informato su tutto ciò che gli succede e di esprimere le proprie opinioni».

Nel pomeriggio si è tenuta la *lectio magistralis* di Emanuele Rossi, docente di diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, che ha tracciato un quadro delle principali norme, nazionali e internazionali, che riguardano i diritti dell'infanzia. A seguire, gli interventi di alcuni garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e le conclusioni del convegno, che sono state affidate a Salvatore Allocca, assessore al welfare della Regione Toscana.

Nel nostro Paese la figura dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a livello nazionale è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112. Nominato dai presidenti di Camera e Senato, il Garante nazionale dura in carica quattro anni e ha un ruolo centrale nel promuovere la tutela dei diritti dei minori, vigilare sull'applicazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e segnalare alle autorità competenti casi di violazione dei diritti dei minori. L'Authority è chiamata a collaborare con le reti internazionali dei garanti e con i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza.



■ UN UNICO STATUS GIURIDICO: QUELLO DI FIGLIO

Firenze
25 febbraio 2013

Barbara Guastella

La legge 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*, riconosce ai figli naturali gli stessi diritti di quelli legittimi. Un traguardo importante, che ha modificato profondamente il nostro ordinamento, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli. Sulle novità introdotte dalla legge si sono confrontati magistrati e avvocati il 25 febbraio scorso, a Firenze, durante il convegno *Un unico status giuridico: quello di figlio*, organizzato dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana in collaborazione con la sezione territoriale fiorentina dell'associazione CamMiNo - Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni.

La legge è composta da sei articoli, che prevedono: nuove disposizioni in materia di filiazione naturale, ispirate al principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli; una delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, al fine di eliminare ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi; la ridefinizione delle competenze di tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli; disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento e, infine, modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile. I relatori hanno tracciato un quadro delle principali novità sostanziali e procedurali della norma, soffermandosi anche sulle sue criticità e su alcuni problemi interpretativi. Due aspetti, questi, che sono stati affrontati da tutti i magistrati e gli avvocati intervenuti all'incontro.

Il convegno – aperto da Grazia Sestini, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana – è stato introdotto dall'intervento di Monica Brogi, avvocato e presidente della sezione fiorentina dell'associazione CamMiNo, ed è proseguito con le relazioni di Elena Urso, ricercatrice di diritto privato comparato all'Università di Firenze, di Salvatore Palazzo, presidente della Sezione famiglia del Tribunale di Firenze, e di Laura Laera, presidente del Tribunale per i minori della città capoluogo toscano.

Secondo Elena Urso «questa riforma probabilmente non soddisfa le aspettative di tanti operatori e lascia irrisolti tanti nodi, ma segna comunque una svolta importante, perché la tutela giuridica e sociale del minore non può risentire del ruolo predominante della famiglia legittima. La nuova legge spazza via una discriminazione che ancora il nostro ordinamento ammetteva». La ricercatrice ha illustrato le principali novità introdotte dal provvedimento. «Norma cardine della legge è quella prevista dal quarto comma dell'articolo 1, in base al quale ai figli naturali si riconosce un vincolo di parentela con tutti i parenti e non solo con i genitori». Un'altra importante novità riguarda i figli incestuosi (comma 3 dell'articolo 1), che possono essere riconosciuti «previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio». A questo proposito Urso ha spiegato che «regola ed eccezione si ribaltano. Ora il riconoscimento può essere negato soltanto in via eccezionale, per salvaguardare l'interesse del minore». La ricercatrice ha affrontato vari aspetti della riforma, dedicando attenzione anche all'articolo 2, che prevede la delega al governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione: «la legge lascia in buona parte al futuro esecutivo la funzione di completare un quadro ancora incompiuto. Alcune scelte possono far discutere. Dobbiamo vedere come i magistrati e gli avvocati sapranno dare a questa riforma, nell'attesa dei decreti di attuazione, un contenuto che sarà poi compito del legislatore e del governo definire e già da ora è correlato a un disegno da realizzare».

Palazzo ha espresso un giudizio estremamente positivo sulla legge. Il suo intervento si è focalizzato sul tema della ripartizione della com-

petenza fra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, disciplinata dall'articolo 3, che prevede la modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento. Il nuovo articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile stabilisce che «sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni». «In base al nuovo articolo 38 – ha spiegato il presidente della Sezione famiglia del Tribuna-

le di Firenze – tutte le problematiche di competenza del tribunale per i minori rientrano nella competenza del giudice ordinario ove vi sia pendenza di una causa di separazione o divorzio».

Diversa la posizione di Laura Laera su quest'ultimo punto: «l'articolo è formulato male e per noi interpreti è un grande lavoro da fare. Si tratta di un tema delicato che avrebbe richiesto un impegno e un'attenzione maggiori da parte del legislatore. Finché esiste questa dicotomia che tutti noi auspichiamo finisca presto con l'istituzione del tribunale della famiglia, lo spartiacque fra le due competenze che ha un senso è questo: al giudice ordinario spetta tutto ciò che concerne l'esercizio della potestà mentre al tribunale per i minorenni spetta tutto ciò che concerne la titolarità della potestà. Questa è una differenza che è stata ben tracciata dalle sentenze della Corte di cassazione. Il tribunale per i minorenni è un tribunale specializzato. Quando sento parlare di giudice monocratico e penso ai piccoli tribunali ho qualche preoccupazione». Nell'ultima parte del suo contributo Laera ha parlato delle difficoltà che hanno impedito la creazione del tribunale della famiglia. «Il problema principale è la competenza territoriale. Ci sono delle resistenze sia da parte di alcuni avvocati contrari alla concentrazione di competenze in un territorio più vasto, sia da parte della magistratura. Sappiamo che non è possibile pensare a un tribunale specializzato che non abbia una competenza territoriale più vasta, perché occorre che molti casi arrivino alla sua attenzione e quindi c'è bisogno di maggiore organico». Laera ha concluso con una riflessione sulla necessità di una riforma generale del sistema giudiziario, «un sistema fermo a cento anni fa, basato sulla carta e sulle notifiche per posta e quindi molto distante dal mondo attuale, in cui tutto viaggia via web».

Al convegno sono intervenute anche Manuela Cecchi, presidente dell'Aiaf (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) Toscana, Elena Zazzeri, presidente della Camera minorile Giampaolo Meucci di Firenze, e Gabriella Stomaci, presidente della sezione territoriale di Firenze dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.

Cecchi si è soffermata sui commi 7 e 8 dell'articolo 1. Il primo stabilisce che «l'articolo 315

La legge 10 dicembre 2012, n. 219, riconosce ai figli naturali gli stessi diritti di quelli legittimi. Un traguardo importante, che ha modificato profondamente il nostro ordinamento, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.

del codice civile è sostituito dal seguente: «art. 315 (Stato giuridico della filiazione) – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Il comma 8 così recita: «dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente: “art. 315-*bis* (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Cecchi ha citato alcune sentenze del Tribunale di Varese sul diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti e sul tema dell'ascolto, che «danno una lettura chiara della legge e dei suoi principi». Riguardo a quest'ultimo argomento, «il problema principale rimane: come ascoltare il minore?». Zazzeri ha aperto il suo intervento dicendo di essere «molto scontenta di questa legge, non per il principio che porta, ma perché è una legge scritta male». La presidente della Camera minorile Giampaolo Meucci di Firenze ha affrontato, fra l'altro, il tema della ripartizione della competenza fra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni: «ritengo che la competenza debba rimanere al tribunale per i minorenni, perché è un tribunale specializzato, mentre le sezioni famiglia in qualche caso sono specializzate, in altri casi non lo sono: occorrono una formazione e una competenza che molto spesso questi giudici non hanno». La giornata di studio si è conclusa con la relazione di Stomaci, che si è soffermata sulle novità procedurali della legge.



■ L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI AL TEMPO DELLA CRISI

Milano
12 aprile 2013

Samantha Tedesco

La tavola rotonda che si è tenuta a Milano il 12 aprile 2013 ha riunito diversi esperti del settore dell'accoglienza per confrontarsi sulla situazione attuale in Italia dei bambini e dei ragazzi fuori famiglia. Promossa da SOS Villaggi dei Bambini onlus, Cnca, Cncm, Cismai e Agevolando e moderata dal direttore di «Vita», ha visto la presenza di oltre 130 partecipanti che hanno riempito la sala Alessi messa a disposizione dal Comune di Milano che ha patrocinato l'evento. La giornata è stata anche l'occasione per approfondire i contenuti delle Linee guida Onu relative all'accoglienza eterofamiliare¹.

La situazione attuale, determinata dagli effetti della crisi economica, è drammatica: bambini in condizioni di vita molto compromesse non vengono segnalati alle autorità giudiziarie, per evitare di doverli poi collocare in comunità e sostenerne i costi; bambini già in comunità rischiano di essere dimessi a prescindere dalla conclusione del loro percorso perché gli enti locali non sostengono più le rette, o ancora, rischiano di essere trasferiti in comunità “meno costose” senza nessuna tutela dei loro bisogni e a prescindere dall'importanza dei legami già costruiti. Le strutture di accoglienza vengono scelte in base al costo, non vengono quasi più concessi prosegui amministrativi e quindi a 18 anni compiuti i ragazzi vengono dimessi senza che ciò corrisponda a una reale acquisizione di autonomia; non ci sono sufficienti servizi di prevenzione delle crisi familiari e di lavoro sul recupero delle competenze genitoriali; molte infine sono le realtà costrette a chiudere per mancanza di fondi. Il tutto, in palese violazione della Convenzione Onu sui diritti del

¹ *Linee guida Onu sull'accoglienza eterofamiliare* adottate nel dicembre 2009 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; all'indirizzo <http://www.minori.it/minori/linee-guida-onu-accoglienza-eterofamiliare> sono disponibili la versione inglese originale e la versione italiana nella traduzione non ufficiale curata da SOS Villaggi dei Bambini onlus.

fanciullo e delle Linee guida Onu sopra citate. Parallelamente si assiste a costanti attacchi ideologici verso le comunità di accoglienza come se fossero una misura da abolire perché inadeguata, costosa, dannosa e “lesiva” dei diritti “naturalisti” dei genitori.

Si è quindi pensato fosse necessario incontrarsi per meglio comprendere qual è la reale situazione in Italia, chi sono i bambini in comunità, quali bisogni hanno, quali bisogni soddisfano le comunità di accoglienza, quali buone prassi tuttora esistono e *resistono* nei progetti di accoglienza fuori famiglia, cosa dicono le Linee guida Onu in materia di bambini fuori famiglia e come vengono applicate negli altri Paesi europei e, in ultimo, cosa è necessario venga attuato dalle autorità italiane.

Accanto ai diversi “esperti” di settore che hanno portato il loro contributo, è stata importante la presenza del Garante per l’infanzia e l’adolescenza Vincenzo Spadafora e dei ragazzi e ragazze che stanno vivendo l’esperienza di vivere in comunità nelle case famiglia dei Villaggi SOS. Sono intervenuti anche giovani adulti che hanno condiviso il loro sapere anche “esperienziale” dopo aver terminato il percorso in comunità e che hanno dato vita all’associazione Agevolando, per sostenere i ragazzi in uscita dalle realtà di accoglienza.

Anna Maria Bertazzoni, direttrice dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, ha illustrato la situazione dei dati aggiornati al 31 dicembre 2010. I minorenni fuori famiglia risultano 29.309, con un’equivalenza sostanziale a livello nazionale tra accolti in comunità alloggio (14.781) e in famiglie affidatarie (14.528), seppure con differenze territoriali. I più numerosi sono gli adolescenti (poco più del 60% ha un’età tra gli 11 e 17 anni), il 63% dei bambini ha fratelli o sorelle e ben il 53% ha uno o più fratelli o sorelle anch’essi accolti. Un ruolo fondamentale assume anche la famiglia d’origine: solo un bambino su 100 fuori famiglia è orfano di entrambi i genitori. Le cause di allontanamento sono prevalentemente di origine relazionale e legate all’inadeguatezza genitoriale, anche se tra le motivazioni secondarie emergono problemi economici della famiglia, problemi abitativi e problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori. Circa il 40% dei bambini e dei ragazzi non è alla prima esperienza di accoglienza; la percentua-

le di bambini da più di 24 mesi (oltre quindi i due anni previsti dalla legge 149/2001 come periodo massimo) è del 48%. Questa fotografia conferma quanto riportato come criticità dalle realtà di accoglienza presenti: tempi di permanenza lunghi, bambini che “transitano” da una realtà di accoglienza all’altra anche in seguito al fallimento di percorsi di accoglienza, motivazioni dell’allontanamento legate all’inadeguatezza genitoriale che fanno presupporre come sarebbe importante poter attivare tempestivamente programmi di prevenzione degli allontanamenti con al centro le famiglie d’origine.

Le realtà di accoglienza presenti, tra cui SOS Villaggi dei Bambini, hanno raccontato il lavoro che svolgono per prevenire gli allontanamenti, per ridurre i periodi di permanenza in comunità e per offrire ai servizi del territorio programmi diurni, meno onerosi in termini economici e sociali. C’è quindi la volontà di trovare risposte nuove ma occorre che ci siano investimenti e che si considerino le comunità di accoglienza non un “problema” ma una delle possibili risposte nella “filiera delle opportunità”, a partire dal diritto di ciascuno e di tutti di “avere un progetto per sé”: autentico – rispettoso delle storie individuali – pertinente – temporaneo, come sottolineato dal Cnca.

I ragazzi che hanno vissuto o stanno ancora vivendo un’esperienza di accoglienza hanno sottolineato l’importanza di promuovere una cultura dell’accoglienza “fuori-famiglia” che sappia riconoscere quali siano gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione per garantire percorsi protettivi di qualità: l’ascolto, la partecipazione dei bambini e ragazzi e l’attuazione del “principio della continuità dell’intervento”. Un buon intervento non può esimersi dalla necessità di progettare e realizzare azioni in grado di permettere ai giovani che lasciano le comunità una volta diventati maggiorenni di raggiungere la loro autonomia e finalizzare i percorsi avviati in precedenza, in funzione di una cura efficace, integrata e risolutiva. Questo principio invece raramente trova applicazione: a 18 anni e un giorno i ragazzi diventano improvvisamente adulti e non vi sono risorse per accompagnarli gradualmente a una autonomia personale, abitativa, lavorativa.

La tavola rotonda del 12 aprile 2013 ha riunito diversi esperti del settore dell'accoglienza per confrontarsi sulla situazione attuale in Italia dei bambini e dei ragazzi fuori famiglia. Importante la presenza di ragazzi e ragazze che stanno vivendo o hanno concluso l'esperienza di vivere in comunità nelle case famiglia dei Villaggi SOS.

«Il percorso in casa famiglia o in comunità di tipo familiare è uno dei percorsi che può essere realmente tutelante per un bambino che subisce e potrebbe continuare a subire e vedere violenze. Molti di quelli che hanno vissuto l'esperienza della comunità sono riusciti a ricevere coraggio, forza, educazione, sostegno morale e psicologico, tutti elementi fondamentali per crescere e diventare adulti. Riconosciamo in quel luogo un punto di riferimento, come se noi fossimo delle barchette in mezzo al mare e quello fosse il nostro faro», ha raccontato Jennifer Zicca, che ha vissuto in una casa di accoglienza e oggi è socia di Agevolando.

Vincenzo Spadafora ha evidenziato come la situazione attuale non sia riconducibile unicamente alla crisi economica, ma anche all'arretramento culturale sui diritti dell'infanzia, con operazioni di disinformazione da parte dei mass media, che sono gravi, non solo perché scorrette, ma anche per i danni che possono produrre in termini culturali, incidendo sul pensiero di tantissime famiglie che guardano un certo tipo di trasmissioni televisive e non si rendono conto che la realtà è estremamente diversa.

Il lavoro preventivo con le famiglie d'origine deve essere un diritto e non un lusso: ci sono sempre meno fondi pubblici per questi interventi sia prima, che durante che dopo l'accoglienza. Eppure investire su questi programmi con le famiglie significa ridurre i collocamenti in comunità alle situazioni in cui questa misura è davvero necessaria per il benessere dei bambini, significa ridurre i tempi dei collocamenti e quindi risparmiare non solo risorse economiche ma anche traumi, se-

parazioni, attese e in ultima analisi sofferenza ai bambini. I collocamenti eterofamiliari non devono essere valutati in base al costo ma in riferimento alle Linee guida Onu e ai relativi principi di necessità – utilizzare il collocamento quando è necessario per la protezione del bambino e non “come ultima spiaggia” quando non c'è più nulla da fare – e appropriatezza, ovvero scegliere il percorso di accoglienza più appropriato per quel bambino prevedendo fin dall'inizio il coinvolgimento della famiglia d'origine e un lavoro serio per il recupero delle capacità genitoriali.

Ancora, dall'incontro è emersa l'urgenza di continuare a investire sui percorsi post dimissione, che prevedono l'accompagnamento dopo i 18 anni, per garantire che il diritto alla famiglia sia anche il diritto a costruire una propria famiglia, a diventare quindi adulti consapevoli in grado di occuparsi di sé e di prendersi cura dei propri affetti. Un ulteriore aspetto problematico riguarda le differenze di opportunità di servizi sul territorio nazionale, che produce evidenti discriminazioni a danno dei bambini e delle loro famiglie: una questione cronica del nostro Paese che necessita un intervento per essere rimossa.

I partecipanti hanno sottolineato due attenzioni indispensabili di cui le autorità sono chiamate a farsi carico. Da una parte, vi è l'adempimento di quanto richiesto dal Comitato Onu sui diritti del fanciullo (Osservazioni finali CRC/C/ITA/CO/ ottobre 2011 2° Rapporto supplementare), nella raccomandazione n. 40: «Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, nell'ambito delle sue competenze, garantisca un'applicazione efficace ed equa della legge n. 149/2001 (“Diritto del minore alla propria famiglia”) in tutte le regioni e che [...] tenga conto delle Linee Guida in materia di accoglienza etero-familiare allegata alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142».

Dall'altra, sul fronte tutto interno italiano, vi è la definizione dei Livelli essenziali di prestazioni (art. 117 Costituzione lettera m), che potrebbero contribuire a dare risposte omogenee ai nodi critici esistenti, ad esempio prevedendo l'esistenza su tutto il territorio nazionale di servizi per la famiglia atti a garantire quanto previsto dalle Linee guida Onu e dalla legge 149/2001.

RASSEGNA NORMATIVA

settembre-dicembre 2012



a cura di Tessa Onida

LA RASSEGNA NORMATIVA SEGNALE alcune delle principali novità giuridiche che riguardano i minori di 18 anni e il contesto sociale in cui essi crescono.

I commenti sono suddivisi per aree tematiche, individuate in base ai raggruppamenti degli articoli della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (di seguito Crc) e suoi Protocolli così come proposti dal Comitato Onu*, e sono strutturati in maniera tale da mettere in evidenza le principali novità normative che, di volta in volta, si presentano nell'ambito del diritto minorile ai vari livelli: internazionale, nazionale e regionale.

I criteri sulla cui base viene deciso quali novità giuridiche commentare sono essenzialmente due, tra di loro complementari: il valore della norma sotto il profilo della gerarchia delle fonti e l'impatto sociale che essa è destinata a produrre. Per tali motivi sono analizzati anche quegli atti, come le circolari ministeriali, che a volte sono particolarmente idonei a descrivere gli orientamenti adottati dai vari enti, anche se non sono vere fonti giuridiche valevoli erga omnes. Gli stessi criteri guidano la selezione a livello internazionale, con riguardo sia al fatto che la normativa sia vincolante per gli Stati ai quali è diretta, sia al tema trattato, anche se in atti che per loro natura non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati.

* Misure generali di applicazione (artt. 4, 42 e 44.6), Principi generali (artt. 2, 3, 6 e 12), Diritti civili e libertà (artt. 7, 8, 13-17 e 37(a)), Ambiente familiare e assistenza alternativa (artt. 5, 9-11, 18.1-2, 19-21, 25, 27.4 e 39), Salute e servizi di base (artt. 6, 18.3, 23, 24, 26 e 27.1-3), Attività educative, culturali e di svago (artt. 28, 29 e 31), Misure speciali di protezione (artt. 22, 30, 32-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40).



NORMATIVA INTERNAZIONALE

Organizzazione delle Nazioni Unite

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

Security Council, Resolution adopted on 19 September 2012, n. 2068 *Children and armed conflict*

Nella Risoluzione del 19 settembre 2012 il Consiglio di Sicurezza, pur riconoscendo i risultati ottenuti con le precedenti risoluzioni (tra le più recenti la n. 1882/2009 e la n. 1998/2011), che hanno consentito la firma di piani d'azione tra i Paesi in conflitto per il ritiro di migliaia di bambini dalle guerre, si dichiara ugualmente molto preoccupato per la mancanza di progressi in quelle zone dove le parti in guerra continuano a reclutare bambini per i conflitti armati, e a far registrare violenze sessuali e attacchi contro scuole e ospedali. Inoltre il Consiglio di Sicurezza, pur dicendosi disponibile ad adottare altre e nuove misure per combattere questi fenomeni, ricorda che l'obbligo di attivarsi in questo senso grava principalmente sugli Stati membri ai quali spetta il compito di perseguire con determinazione i responsabili dei genocidi, dei crimini contro l'umanità e di ogni altro crimine per-

petrato contro i bambini. Accoglie con favore la recente nomina, avvenuta nel settembre scorso, del nuovo Rappresentante speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati Leila Zerrougui e, ribadendo l'importanza del suo ruolo, la invita a informare sempre il Consiglio di Sicurezza circa le questioni relative ai progressi compiuti per eliminare i bambini e gli adolescenti dai conflitti armati. Infine il Consiglio invita il gruppo di lavoro a progettare entro un anno, con il supporto del Rappresentante speciale, possibili azioni per aumentare la pressione sui soggetti responsabili del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e richiede al Segretario Generale di continuare a presentare relazioni annuali su questo tema predisponendo la sua prossima relazione entro il mese di giugno 2013.

Consiglio d'Europa

Attività educative, culturali e di svago
[artt. 28, 29 e 31]

Committee of Ministers, Recommendation adopted on 12 December 2012,
CM/Rec(2012)13, *Ensuring quality education*

Il Comitato dei ministri, con la Raccomandazione del 12 dicembre 2012, indica come tema cruciale da portare avanti, anche prioritariamente rispetto ad altri, quello del diritto all'educazione, che solo se "di qualità" può considerarsi davvero un diritto goduto. Tale diritto, ricorda il Comitato, riveste un ruolo importante nello sviluppo delle società europee perché, oltre a rappresentare una questione di giustizia individuale, è anche una responsabilità pubblica degli Stati membri. L'istruzione di qualità, infatti, deve essere garantita a tutti, e perché sia realmente così è necessario che le Autorità pubbliche nazionali si sforzino di includere nelle loro politiche anche una "formazione di qualità" quale vero e proprio elemento di spicco non solo per gli alunni ma anche per i loro genitori (o tutori legali), quando per ragioni di età o per altri validi motivi non sono in grado di prendere decisioni proprie.

Viene poi evidenziato che un' "educazione di qualità" deve: garantire l'accesso all'apprendimento a tutti gli studenti, in particolare quelli delle categorie deboli o svantaggiate; fornire un ambiente di apprendimento non violento, in cui i diritti di tutti siano rispettati; sviluppare la personalità degli studenti, individuando i talenti e le capacità dei giovani al fine di incoraggiarli a completare i programmi scolastici iniziati; permettere agli alunni e agli studenti di sviluppare fiducia in se stessi, pensiero critico e adeguate competenze per diventare cittadini responsabili; basarsi su insegnanti qualificati.

Il Comitato sottolinea, inoltre, alcuni elementi necessari per garantire un'istruzione di qualità: innanzitutto i bambini in età scolare devono avere non solo il diritto ma anche l'obbligo di partecipare a un'istruzione di qualità – pubblica o privata – gratuita; i genitori devono avere non solo il diritto di iscrivere a scuola i propri figli ma anche il dovere di farli studiare, tant'è vero che il Comitato dei ministri richiama il ruolo delle Autorità nazionali per prevedere la possibilità di sanzionare i responsabili di comportamenti contrari all'obbligo di far studiare i propri figli. Nel caso di istruzione differenziata, poi, l'accesso a programmi specifici deve essere comunque equo e tenere adeguatamente conto delle aspirazioni e delle capacità degli alunni; se il corso completo dell'educazione prescolare o una parte di esso non è obbligatorio, le autorità pubbliche devono comunque fare in modo di dare ai bambini in quella fascia di età la possibilità di iscriversi nei programmi prescolari.

Il Comitato indica, infine, alcune misure che devono essere adottate per tutelare i gruppi di bambini più vulnerabili, cioè per quelli che non sono in grado di fare uso di programmi di istruzione tradizionale (per mancanza di conoscenza della lingua, per aver proceduto in modo diverso nei precedenti programmi scolastici, o disabili) chiedendo di accertare con precisione quelli che necessitano di norme particolari. Le autorità pubbliche devono a questo proposito assicurare che i fattori culturali o linguistici siano riconosciuti come patrimonio di uno studente piuttosto che come incapacità di seguire i programmi di educazione e sollecita gli Stati a trovare una soluzione ai motivi della difficoltà il più rapidamente possibile.

Misure speciali di protezione
[artt. 22, 30, 38, 39, 40, 37(b)-(d), 32-36]

Committee of Ministers. Recommendation CM/Rec(2012)10, adopted on 19 September 2012, *on the protection of child and young athletes from dangers associated with migration*

Committee of Ministers/Parliamentary Assembly. CM/AS(2012)Rec1985 final, adopted on 29 October 2012. *Undocumented migrant children in an irregular situation: a real cause for concern – Parliamentary Assembly Recommendation 1985 (2011)*

Nell'ambito delle misure di protezione sono due i temi, entrambi concernenti i diritti dei minori stranieri, presi in esame dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

La prima Raccomandazione, adottata il 19 settembre 2012, riguarda il tema dei minori stranieri e della protezione che gli Stati membri devono loro assicurare quando migrano in Europa dai loro Paesi sperando in una carriera in ambito sportivo. Purtroppo, infatti, assai di frequente i trasferimenti danno luogo all'immigrazione clandestina tanto che, in alcuni casi estremi, tale fenomeno si confonde con quello del traffico di esseri umani che sfrutta la passione per lo sport e la povertà di "giovani atleti" (di età tra 15 e 24 anni) che dopo essere stati ingaggiati vengono sfruttati da intermediari senza scrupoli.

Il Comitato sottolinea che, sebbene nessun trattato internazionale prenda in esame o approfondisca specificatamente la tratta propria nel contesto dello sport, devono applicarsi le norme già esistenti¹ come per esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo opzionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, come anche l'articolo 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Il Comitato poi identifica i "pericoli connessi con la migrazione" con la massiccia fuga di giovani talenti; problemi di integrazione a causa di cambiamenti culturali e discriminazioni; l'abbandono scolastico dei giovani; l'immigrazione clandestina; lo sfruttamento, da parte degli agenti sportivi e altri intermediari, della vul-

nerabilità e dell'ignoranza dei giovani atleti e delle loro famiglie; il traffico di esseri umani. Il Comitato raccomanda, quindi, agli Stati membri di prendere in considerazione alcune misure di contrasto allo sport rischioso, per esempio: facilitare la creazione di strutture e opportunità per i giovani atleti per promuovere lo sport nei Paesi più poveri; sostenere lo sviluppo della qualità nella formazione sportiva per i bambini al di sotto dei 18 anni; lavorare in collaborazione con le competenti autorità sportive per favorire partenariati e gemellaggi tra i club informando, attraverso campagne di sensibilizzazione e attività locali, i giovani atleti e le loro famiglie circa i rischi degli spostamenti dai loro Paesi verso l'Europa; incoraggiare le organizzazioni sportive ad applicare misure adeguate per prevenire gli abusi in relazione alla migrazione dei giovani atleti, garantendo che il consenso scritto dei genitori dei minori sia stato realmente ottenuto; far assumere alle persone fisiche o giuridiche, per contratto, la responsabilità di organizzare e pagare agli atleti viaggi di ritorno, aiutandoli a reinserirsi nel loro Paese di origine; incoraggiare l'istituzione di un sistema di riconoscimento reciproco delle sanzioni contro chi viola le norme.

Nella seconda raccomandazione, adottata il 29 ottobre 2012, il Comitato risponde a una precedente Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare (Rec n. 1985 del 2011) che prendeva in esame la preoccupante questione dei "bambini migranti irregolari privi di documenti" e chiarisce che gli Stati membri dovrebbero adottare anche in queste situazioni, come richiesto dalle norme internazionali per i diritti umani, tutte le misure necessarie a garantire cibo, vestiario, alloggio e assistenza medica per un'efficace protezione dei bambini. Il Comitato ricorda poi che il fenomeno dei bambini e degli adolescenti privi di documenti porta con sé due importantissime questioni: quella dei diritti dei bambini e quella del fenomeno delle migrazioni dei bambini "in movimento", tra cui i minori richiedenti asilo, i rifugiati, i minori non accompagnati, quelli separati, sfollati e apolidi. Nel documento si richiama con forza l'attenzione degli Stati sul fatto che la vulnerabilità di questi bambini – che non hanno nessuno su cui contare – è aggravata dalla mancanza di documenti che li porta a diventare più facilmente di altri vittime di vio-

¹ Cfr. sul punto anche l'articolo 2 (a) del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, e l'articolo 3 (a) della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 182 relativa alla proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

lenze e abusi. Il Comitato ricorda anche alcuni strumenti fondamentali come le Linee guida sulla giustizia a misura di bambino e altre raccomandazioni (Rec(2007)9 sui “progetti di vita per i minori migranti non accompagnati”, Rec(2008)4, “rafforzare l’integrazione dei figli di immigrati e di origine immigrata”, Rec(2009)13 sulla “nazionalità dei bambini”) adottati in questi anni, che contengono già efficaci misure per promuovere l’effettiva attuazione di strumenti comuni europei.

Unione Europea

Diritti civili

[artt. 7, 8, 13-17, 19 e 37(a)]

Commissione europea, Comunicazione del 10 settembre 2012, COM(2012) 495, *Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2012 (strategia dell’UE per la gioventù 2010-2018)*.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 novembre 2012, sulla partecipazione e inclusione sociale dei giovani, con particolare attenzione a quelli provenienti da un contesto migratorio.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla panoramica del dialogo strutturato con i giovani sulla partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, pubblicato in GUUE l’11 dicembre 2012, C 380.

L’Unione Europea ha affrontato il tema della partecipazione degli adolescenti e dei giovani sotto più punti di vista. Con la Comunicazione del 10 settembre 2012, la Commissione europea ha presentato la sua Relazione sulla gioventù, sulla base della Strategia UE per la gioventù (2010-2018) adottata dal Consiglio il 27 novembre 2009. Nella Relazione chiede che nell’ambito della politica europea per la gioventù si attribuisca la massima priorità



all’occupazione, all’inclusione sociale, alla salute e al benessere dei giovani. La relazione, prodotta con cadenza triennale dalla Commissione, ribadisce che l’UE e gli Stati membri devono concentrare la loro attenzione sui giovani per aiutarli a sostenere l’impatto della crisi economica. I suoi obiettivi sono: 1) creare maggiori e migliori opportunità per i giovani e 2) promuovere la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la solidarietà. La strategia, della durata di 9 anni, si articola in tre cicli. Verso la fine di ciascun ciclo viene redatta una relazione UE sulla gioventù in cui si valutano i risultati e si propongono nuove priorità per il successivo ciclo triennale. Se adottate dal Consiglio, le nuove priorità si applicheranno a partire dal 2013-2015.

La Relazione 2012 comprende una sintesi del modo in cui la strategia UE per la gioventù è stata attuata a livello nazionale e dell’Unione a partire dal 2010 oltre a riportare un’analisi esaustiva della situazione in cui versano i giovani. La relazione si basa sui contributi forniti dagli Stati membri, dagli enti pubblici e dai ministeri nonché sulle consultazioni intrattenute con i giovani stessi. In essa la Commissione individua nella partecipazione e nell’inclusione sociale due degli otto settori d’intervento prioritari². La Relazione mette in risalto che le iniziative per combattere la disoccupazione tra i giovani contribuiscono in misura massima anche a combattere la loro esclusione sociale sottolineando la necessità di affrontare il tema della povertà fin da piccolissimi per prevenire una povertà di tipo intergenerazionale. Molti Stati, poi, confermano l’importanza di affrontare l’inclusione sociale mediante un approccio plurisetoriale, ad esempio l’istruzione, l’occupazione o le politiche sanitarie, i programmi di formazione specializzata per animatori socio-educativi e giovani volti a

² Gli altri sono: istruzione e formazione occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, attività di volontariato, cultura e creatività, i giovani e il mondo.



sensibilizzare l'intercultura e la lotta contro i pregiudizi. Negli ultimi anni, infatti, la partecipazione dei giovani ha rivestito un ruolo di primo piano nel programma politico dell'UE per la gioventù, e il Consiglio ha confermato il proprio impegno in quest'ambito promuovendo la "partecipazione dei giovani alla vita democratica" come priorità generale della seconda presidenza dove il dialogo strutturato ha assunto un peso sempre maggiore come strumento per coinvolgere i giovani nel processo decisionale. Così, tutti gli Stati membri hanno istituito gruppi di lavoro nazionali per organizzare consultazioni con i giovani e alimentare i dibattiti a livello dell'UE. La Commissione, poi, ha adottato misure volte a rafforzare la base di conoscenze comprovate sulla partecipazione attraverso l'Eurobarometro "Gioventù in movimento" e attraverso uno studio sull'evoluzione dei modelli partecipativi dei giovani. Sono stati avviati, inoltre, due processi che verranno portati a compimento nel prossimo ciclo triennale: in particolare, la rielaborazione del Portale europeo per i giovani come piattaforma interattiva per l'impegno *online* e una tessera "Youth on the move" che agevolerà ulteriormente la mobilità e la partecipazione giovanili attraverso incentivi e servizi informativi e di assistenza.

Con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri adottate il 27 novembre 2012, si è concluso l'esame del panorama europeo sulla partecipazione e l'inclusione sociale dei giovani, soprattutto per quanto concerne la partecipazione e l'inclusione di bambini e adolescenti che provengono da un contesto migratorio. In questo contesto ci sembra opportuno ricordare chi sono i "giovani provenienti da un contesto migratorio", distinguendoli dai "giovani cittadini dell'UE che si trasferiscono da uno

Stato all'altro": appartengono ai primi sia i giovani cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, a prescindere dal loro luogo di nascita, sia quelli che sono divenuti cittadini dello Stato membro di accoglienza ma i cui genitori sono nati fuori dell'UE. Appartengono, invece, al secondo gruppo i cittadini dell'UE che soggiornano in un Paese dell'UE diverso da quello in cui tali cittadini o i loro genitori sono nati e che pertanto esercitano il diritto di libera circolazione e soggiorno ai sensi del trattato. La differenza non è solo formale ma sostanziale, poiché sono diversi gli inquadramenti giuridici che si applicano ai cittadini di Paesi terzi rispetto ai cittadini dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione. Infatti, tutte le misure che si riferiscono all'integrazione si applicano ai cittadini di Paesi terzi, mentre le misure relative all'inclusione e alla partecipazione attiva nella società locale si applicano sia ai giovani cittadini dell'UE che si trasferiscono da uno Stato all'altro sia ai giovani provenienti da un contesto migratorio.

Nelle conclusioni si evidenzia che un numero crescente di studi mostra che i giovani provenienti da un contesto migratorio continuano ad essere nettamente svantaggiati nell'istruzione, sul mercato del lavoro e nella transizione dall'istruzione al mercato del lavoro, sebbene gran parte di questo gruppo di persone si sia integrata o sia nata nel Paese di residenza. Il Consiglio, quindi, fissa delle priorità per incoraggiare la partecipazione e l'inclusione sociale dei giovani provenienti da un contesto migratorio:

- coinvolgere i giovani nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione di tutte le politiche che li coinvolgono;
- promuovere il dialogo e la comprensione interculturali (in particolare coinvolgendo attivamente nella società persone provenienti da contesti culturali diversi e combattendo qualsiasi discriminazione e altre forme di intolleranza);
- promuovere la parità tra giovani donne e giovani uomini, fornendo pari accesso all'istruzione e alle formazioni di qualità e facilitando una transizione progressiva dall'istruzione al mercato del lavoro;
- riconoscere il ruolo dell'apprendimento non formale e informale;

- coinvolgere attivamente le autorità locali, regionali e nazionali nell'attuazione delle politiche di inclusione sociale; e rafforzando la loro cooperazione su questioni associate alla migrazione, compreso il sostegno alla partecipazione e all'inclusione sociale dei giovani;
- riconoscere l'importanza dell'apprendimento della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali del paese di accoglienza nonché di altre lingue straniere.

Nella Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, pubblicata l'11 dicembre 2012, si conferiscono ai giovani maggiori responsabilità e opportunità per essere cittadini più attivi e partecipare alla vita democratica. Nel ribadire che il coinvolgimento dei giovani dovrebbe avvenire in tutte le fasi del dialogo strutturato³, la Risoluzione prende atto di alcune proposte emerse dalle raccomandazioni elaborate dalle conferenze sulla gioventù tenutesi a Varsavia, Sorø e Nicosia, dove sono stati evidenziati come settori prioritari:

- la partecipazione dei giovani in tutti i livelli dei processi decisionali;
- il riconoscimento (per le organizzazioni giovanili) di canali per sviluppare le capacità e le competenze dei giovani, specie di quelli con minori opportunità;
- effettuare un'azione di sensibilizzazione sui valori comuni europei estendendo il dialogo strutturato a tutti i giovani, compresi quelli non appartenenti ad alcuna organizzazione e con minori opportunità;
- la partecipazione di altri esperti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo ai gruppi di lavoro nazionali, a seconda della pertinente priorità tematica del dialogo strutturato.

Infine, la risoluzione mette in rilievo che il gruppo di giovani maggiormente a rischio di povertà e di esclusione sociale è rappresentato dai cosiddetti *neet* ("not in employment, education and training"), ovvero giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione e indica che nell'UE la percentuale di giovani a rischio di povertà o di esclusione sociale è più elevata rispetto a quella della popolazione generale e che pertanto occorre stabilire il carattere prioritario dell'inclusione sociale nel settore della gioventù.

Misure speciali di protezione

[artt. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36]

Comitato economico e sociale europeo.

Parere del 18 settembre 2012, C 351

Un quadro per la pubblicità diretta ai giovani e ai bambini, pubblicato in GUUE

15 novembre 2012, n. C 351/6

L'obiettivo che si pone il Comitato economico e sociale europeo (CESE) con questo parere è di contribuire all'informazione, al dibattito e all'eventuale approfondimento delle misure, di carattere giuridico o di altro tipo, che proteggono le persone di età minore quando vengono esposte a messaggi lesivi per il loro corretto sviluppo fisico, mentale e morale. L'argomento è di grande importanza essendo in gioco la protezione dei diritti fondamentali dei minori richiamati e sanciti nelle convenzioni internazionali ed europee⁴ e, qui, il Comitato affronta un punto cruciale rappresentato dall'impatto della pubblicità sui minori perché, pur riconoscendo a questa anche una funzione informativa e chiarificatrice a favore dei consumatori, osserva che quando è rivolta ai bambini e agli adolescenti comporta, spesso, conseguenze quasi sempre dannose ora per il contenuto violento, ora per il messaggio fortemente erotico. Conseguenze che possono incidere, a volte in maniera irreversibile, sulla formazione fisica, psichica, morale e civica dei minori, portando a comportamenti violenti e a una precoce erotizzazione di bambini e adolescenti.

Il CESE ritiene, infatti, che sia necessaria un'armonizzazione giuridica a livello UE, al fine di vietare la pubblicità che utilizza indebitamente e abusivamente l'immagine di minori in temi non legati all'infanzia e all'adolescenza e raccomanda, altresì, di dettare un corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e dell'interpretazione dei messaggi pubblicitari inserendo materie nei programmi scolastici di aiuto a una migliore comprensione dei messaggi pubblicitari (anche per i genitori), in modo da proteggere i minori dai messaggi recepiti in maniera distorta che derivano da una cattiva interpretazione della pubblicità – come i fenomeni della scelta di "eroi", o di "schemi sociali di comportamento" e "stili di vita" – che va a incidere sulla loro personalità⁵. Il Comitato segnala, poi, che l'incitamento al consumo ec-

³ Il dialogo strutturato – che assume la forma di consultazioni nazionali a livello di ogni singolo Stato membro e di Conferenze Giovanili UE a livello europeo – rappresenta uno spazio aperto ai giovani e i responsabili delle politiche per discutere ed entrare nel merito delle politiche giovanili UE e uno strumento per garantire che le politiche giovanili rispondano alle esigenze e le aspettative dei giovani in Europa.

⁴ Cfr. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea artt. 24 e 32.

⁵ Il Comitato riporta i risultati di interessanti studi che dimostrano che fino ad una certa età i minori non filtrano la comunicazione pubblicitaria, soprattutto quando il messaggio tende all'eccesso e lo stesso annuncio viene ripetuto fino allo sfinitimento. La percezione della pubblicità differisce in funzione delle diverse fasce di età. Fino ai cinque anni, i bambini non sono capaci di percepire la differenza tra programmazione e annunci e, anche a partire da quell'età, non riconoscono alla pubblicità la sua funzione persuasiva. Questa capacità si manifesta solo intorno agli otto anni e, comunque, non in tutti i bambini. Questo non significa tuttavia che i bambini possano rendersi conto che i messaggi sono tendenziosi e mettono in luce gli aspetti positivi del prodotto reclamizzato trascurandone altri più negativi. Quando i bambini più grandi vedono un annuncio come un fattore di divertimento, l'impatto è maggiore e la loro capacità di elaborazione dei messaggi pubblicitari non li rende necessariamente immuni dalla pubblicità e dai suoi obiettivi, nella misura in cui esistono altre tecniche di persuasione più sofisticate e altrettanto efficaci che permettono di influenzare i loro comportamenti.

cessivo non solo porta al sovra-indebitamento ma può anche stimolare abitudini di consumo che determina bisogni artificiali che creano un falso concetto di “felicità”. Provoca inoltre l’adesione a determinate marche le quali a loro volta creano situazioni critiche per i minori che non vi hanno accesso. Una conseguenza a tutto questo è il “bullismo di marca” all’interno delle scuole che colpisce i minori che non usano vestiti o prodotti “firmati” o, in ogni caso, di moda, determinando comportamenti devianti o situazioni di grande infelicità personale.

Quanto osservato nel documento mostra che il quadro legislativo dell’UE non è all’altezza delle esigenze di protezione dei diritti dei minori nei confronti delle comunicazioni commerciali, in particolare quelle che provengono da Internet e dai social network. Le disposizioni giuridiche degli Stati membri nazionali in questo settore sono tutt’altro che uniformi e non riescono a completare il quadro giuridico dell’Unione Europea che – rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati dell’UE – è “inutilmente complesso e troppo confuso”. La maggior parte degli Stati membri, infatti, si è limitata o a un recepimento minimo delle direttive dell’UE oppure a un’applicazione più rigida delle norme che arrivano a vietare la pubblicità rivolta ai minori, ma nessuna di queste disposizioni stabilisce che, per proteggerli e tutelarne la dignità umana, è necessario procedere a un “controllo preliminare” nel rispetto dei principi fondamentali della libertà di espressione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo in applicazione della relativa Convenzione europea.

Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, pubblicata in GUUE 14 novembre 2012, n. L 315

Il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale è un obiettivo perseguito da anni dall’Unione Europea: basti pensare in particolare alla decisione quadro 2001/220/GAI che la direttiva in esame mira a rivedere per migliorare il livello

di tutela delle vittime nei procedimenti penali alla luce delle più recenti direttive approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio⁶.

Innanzitutto occorre precisare che la direttiva si applica in relazione ai reati commessi e ai procedimenti penali che si svolgono nell’Unione conferendo quindi diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo per i procedimenti penali che si svolgono all’interno dell’UE. Nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, la direttiva dichiara in più paragrafi di essere diretta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e psichica, alla libertà, il principio di non-discriminazione, i diritti dei minori, delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale. Inoltre, muovendo dalla constatazione che un reato è soprattutto una violazione dei diritti individuali delle vittime, la direttiva dichiara apertamente i suoi due obiettivi: che le vittime ricevano «informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali» e che gli Stati membri assicurino alle vittime «riconoscimento e trattamento non discriminatorio, in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o con un’autorità competente operante nell’ambito di un procedimento penale» in modo da avere tutelata la propria situazione senza diventare vittime di discriminazioni ed essere protette da vittimizzazione secondaria, intimidazioni e ritorsioni.

Al paragrafo 14 si chiede espressamente che, per una corretta applicazione della direttiva, se la vittima è un minore, dovrà innanzitutto essere considerato come preminente l’interesse superiore del minore⁷ procedendo a una valutazione individuale dove si privilegi un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione l’età, la maturità, le opinioni, le necessità e le preoccupazioni. Inoltre si chiarisce che le vittime minorenni dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie. Un altro principio cui vuole attenersi la direttiva lo stabilisce il paragrafo 34, secondo cui non si può parlare di giustizia se le vittime non riescono a spiegare e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti o se non sono in grado di far valere i propri

⁶ Vedi la Direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri; della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, nonché della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

⁷ Così come stabiliscono la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.



diritti (es. prevedendo un servizio di interpretazione e di traduzione gratuita durante l'interrogatorio delle vittime per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze). Si richiama, inoltre, l'attenzione a non esporre a rischi chi è particolarmente vulnerabile, come le vittime di violenze reiterate, le vittime di violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono alle quali dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica (paragrafo 38).

La direttiva prevede anche dei servizi di assistenza specialistica per le vittime, utili soprattutto se basati su un approccio integrato, che tengano conto delle esigenze specifiche della gravità del danno subito a seguito del reato, del rapporto tra vittime, autori di reato, minori e loro ambiente sociale e che informino le persone vittime di reato dell'esistenza della direttiva in questione in modo che esse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle in modo rispettoso e sensibile. Tra le forme di assistenza che potrebbero offrire: la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio a esame medico e forense ai fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati.

Infine si ritiene di particolare importanza il paragrafo 69, dove la direttiva fa presente di non incidere sul diritto di quelle norme più generali contenute in altri atti giuridici dell'Unione che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di particolari categorie di vittime come quelle della tratta degli esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia⁸.

Consiglio dell'Unione Europea, Conclusioni del 26 novembre 2012, *Strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi*

Nella *Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi*, proposta dalla Commissione europea nel maggio 2012⁹, si delineavano quattro aree d'azione volte a: favorire la disponibilità in linea di contenuti di qualità per i ragazzi e i giovani; sensibilizzare e responsabilizzare ragazzi, genitori e insegnanti; creare per i ragazzi un ambiente in linea sicuro, incoraggiando in particolare impostazioni di *privacy* consone all'età e un uso più ampio degli strumenti di controllo parentale; contrastare la diffusione di immagini di abusi sessuali su minori, in particolare tramite la cooperazione tra operatori del settore, autorità di contrasto e linee di emergenza.

Nelle Conclusioni il Consiglio approva l'adozione della strategia e sottolinea la positiva natura di internet che, quale mezzo interattivo, offre numerose opportunità per lo sviluppo dell'"alfabetizzazione mediatica"¹⁰, in particolare delle competenze digitali, che stimolano il pensiero critico, le capacità analitiche, l'innovazione e la creatività, e osserva che i ragazzi si devono poter avvicinare senza rischi alle nuove tecnologie. Poi, nel far presente le particolari esigenze dei minori e la loro vulnerabilità mentre navigano sul web, il Consiglio richiama l'attenzione degli Stati a creare investimenti adeguati nelle politiche se non si vuole correre il rischio di un grave danno alla società.

Il Consiglio raccomanda inoltre di intervenire in due aree: la prima riguarda i "contenuti di qualità per i ragazzi", dove si invitano gli Stati membri a sviluppare sistemi di classificazione in base all'età e dei contenuti che siano affidabili e confrontabili in Paesi che hanno dispositivi diversi, sempre nel rispetto delle differenze culturali degli Stati membri; e di scoprire sistemi per creare traduzioni automatiche migliori, contribuendo in tal modo alla creazione del mercato unico digitale. Nella seconda area raccomandata – relativa alla "sensibilizzazione e responsabilizzazione" – il Consiglio invita gli Stati membri a intensificare l'attuazione di strategie per includere nelle scuole l'insegnamento della sicurezza in linea e delle competenze digitali incoraggiando l'uso di internet in tutte le materie scolastiche e sostenendo un'adeguata formazione degli insegnanti.

⁸ Come giustamente osservato da S. Recchione in *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della convenzione di Lanzarote*, l'entrata in vigore della direttiva 2012/29/EU imporrà allo Stato italiano un'integrale rivisitazione dello statuto processuale della vittima. ⁹ COM(2012) 196.

¹⁰ Cfr. Raccomandazione della Commissione 2009/625/CE sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per un'industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva che definisce il concetto riferendosi alla «capacità di accedere ai media, di comprendere e valutare criticamente i diversi aspetti dei media e dei loro contenuti».

Commissione europea, COM(2012) 554 def. del 28 settembre 2012, *Relazione intermedia al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati*

Nel maggio 2010 la Commissione ha adottato il Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014) cui ha fatto seguito l'adozione, da parte del Consiglio, delle conclusioni relative al medesimo tema ("Giustizia e affari interni", Lussemburgo, 3 giugno 2010). Entrambi gli atti erano chiaramente caratterizzati dal nuovo approccio al fenomeno dei minori non accompagnati fondato sul principio della prevalenza del superiore interesse del minore. Tale fondamentale principio impone, com'è noto, che l'interesse del minore sia considerato preminente per qualsiasi azione debba essere intrapresa nei confronti dei minori da parte di autorità pubbliche o istituzioni private. Il Piano individuava, poi, precise linee d'azione finalizzate alla prevenzione, all'accoglienza e all'identificazione di soluzioni durature riguardo al fenomeno dei minori non accompagnati da attuare tramite specifiche misure adottate dalle istituzioni, dalle agenzie dell'Unione Europea, dagli Stati membri e dalle parti interessate. Inoltre, il Piano chiedeva anche alla Commissione di riferire al Consiglio e al Parlamento – entro la metà del 2012 – circa l'attuazione degli interventi in esso indicati. Così, nella Relazione la Commissione risponde illustrando gli sviluppi registrati tra maggio 2010 e giugno 2012 e indicando le vie da seguire attraverso la realizzazione di azioni mirate. Sottolinea, altresì, che tutti gli interventi dovranno tener conto della caratteristica peculiare propria delle migrazioni dei minori non accompa-

gnati nell'Unione, individuata nella non temporaneità di un fenomeno che coinvolge ogni anno migliaia bambini originari di Paesi terzi o apolidi. Le ragioni di tali spostamenti sono molteplici: molti bambini e adolescenti fanno parte di gruppi fuggiti dai loro Paesi a causa di conflitti armati, catastrofi naturali, discriminazioni o persecuzioni (Afghanistan, Iraq, Africa). Molteplici sono anche le storie che li contraddistinguono: alcuni vengono inviati dalle proprie famiglie, altri arrivano in Europa con la speranza di ricongiungersi con i propri familiari, altri ancora sono ingaggiati dalla malavita per alimentare la tratta degli esseri umani e destinati allo sfruttamento. In tale contesto emerge poi nitidamente la decisione della Commissione di considerare prioritario il finanziamento di progetti concernenti i minori non accompagnati e l'azione di stimolo fatta nei confronti degli Stati membri e le organizzazioni internazionali per utilizzare al massimo possibile le risorse finanziarie disponibili. A tal proposito viene anche osservato che le numerose e comuni azioni intraprese dall'Unione e dai singoli Stati membri per proteggere i minori non accompagnati dirette a contrastare il fenomeno della tratta hanno determinato uno sviluppo tutto sommato coerente degli strumenti legislativi, finanziari e politici riguardanti i minori anche se c'è ancora molto lavoro da fare se si vuole migliorare la ricerca di questi flussi di immigrazioni. Nonostante l'impegno comune, infatti, la Commissione si trova a fare i conti con lacune di non facile soluzione come la "raccolta dei dati", resa difficile per questi motivi: 1) i minori non accompagnati non costituiscono un gruppo omogeneo di persone e sono assistiti da autorità diverse (impedendo, di fatto, di rientrare nella raccolta di dati svolta periodicamente dagli Stati membri)¹¹ 2) molti dati riguardano solo il rilevamento iniziale, cioè prendono in esame il momento in cui i minori entrano nel territorio di uno Stato membro, mentre mancano quelli del percorso intrapreso successivamente. Occorre, quindi, intensificare gli sforzi per il reperimento e lo scambio di dati quantitativi e qualitativi, comprese le statistiche disaggregate in base al sesso, e tali sforzi non dovranno limitarsi ai rilevamenti iniziali dei minori non accompagnati accolti nei centri di accoglienza e dei

¹¹ Abbiamo dati statistici affidabili sui minori non accompagnati che chiedono asilo ma abbiamo anche una forte carenza di statistiche sui migranti clandestini o sulle vittime di tratta, sebbene la situazione sia già volta a migliorare la revisione degli orientamenti per la raccolta dei dati che ha spostato l'attenzione sui permessi di soggiorno rilasciati a minori non accompagnati che non chiedono asilo o a cui non è stato rilasciato un permesso di soggiorno perché vittime di tratta.

minori rimpatriati. La Commissione chiede infatti che gli Stati membri insistano nel reperimento di dati sui minori non accompagnati che chiedono asilo, senza tralasciare i dati dei minori che immigrano irregolarmente o sono vittime della tratta di esseri umani.

Considerando che il Piano vedeva nella prevenzione della migrazione a rischio e della tratta dei minori il primo passo per affrontare efficacemente la questione della migrazione dei minori non accompagnati si osserva, poi, che tale cooperazione non dovrà limitarsi alla stesura di misure di prevenzione ma dovrà soffermarsi su altri aspetti pertinenti come il ripristino dei legami familiari e la garanzia del rimpatrio sicuro dei minori per evitare il pericolo che questi cadano nuovamente nelle reti dei trafficanti. Inoltre, affinché il fenomeno dei minori non accompagnati sia conosciuto e compreso, la Commissione ricorda di aver promosso azioni di sensibilizzazione e di formazione per migliorare l'identificazione tempestiva dei bambini e degli adolescenti vittime di tratta e per informare i giovani e le loro famiglie sui rischi legati alla migrazione irregolare. Viene affrontato anche il problema della condivisione delle informazioni sulle iniziative intraprese, la necessità di avere una cooperazione stabile e uno scambio costante di conoscenze e prassi con i Paesi di origine e di transito, e l'importanza dell'ottimizzazione, da parte degli Stati, dell'utilizzo delle risorse disponibili.

Infine, si ricorda che l'UE ha continuato a rafforzare le misure di accoglienza e l'accesso alle garanzie procedurali specifiche per i minori e la protezione delle vittime e ha istituito un gruppo di esperti coinvolti nel processo migratorio che ha esaminato l'aspetto della ricerca delle famiglie dei minori e lo ha posto tra le prime questioni da affrontare facendo emergere l'indispensabile partecipazione dei Paesi di origine. Tra le priorità emerge, in particolare, l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e la necessità di formare i tutori legali: agli Stati si chiede così di designare, fin dall'arrivo di un minore sul territorio europeo e fino al raggiungimento di una soluzione sostenibile, un tutore o una persona responsabile con il compito di accompagnarlo, assisterlo e rappresentarlo in tutte le procedure.

NORMATIVA NAZIONALE

Misure generali di applicazione

[artt. 4, 42 e 44, par. 6]

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare

L'approvazione delle attese Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare¹² può essere considerata un buon punto di partenza per riuscire a perseguire il mandato legislativo della legge 149/2001, quello, cioè, di garantire il diritto fondamentale dei minori a crescere nell'ambito del proprio nucleo familiare. Negli anni, infatti, i pochi dati disponibili che hanno permesso di comparare, nelle diverse aree del Paese, la situazione dei bambini fuori famiglia hanno evidenziato una diffusione estremamente diversificata dell'affidamento familiare sul territorio nazionale; nonostante lo sviluppo di numerose buone pratiche di affido nelle varie Regioni, inoltre, non si è riusciti a ovviare al problema del mancato accompagnamento alla legge di azioni programmatiche e normative "capillari". Si è sentita perciò l'urgenza di creare uno strumento d'indirizzo che fosse omogeneo sull'intero territorio nazionale per tutelare, proteggere e intervenire in favore dei minori chiarendo, allo stesso tempo, che «le linee di indirizzo non si sostituiscono alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione dell'affidamento familiare sui territori», ma, al contrario, «offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto ai principi, contenuti e metodologie di attuazione organizzato all'interno del documento nella forma delle "raccomandazioni" che andranno a costituire un riferimento unitario per gli amministratori regionali e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l'affidamento familiare».

Le linee d'indirizzo hanno una struttura particolare: a ogni argomento corrisponde un obiettivo, e per ciascun approfondimento sono state individuate una o più raccomandazioni esplicitate in una o più indicazioni

¹² Le linee d'indirizzo nascono dal progetto nazionale *Un percorso nell'affido* sviluppatosi dal confronto di un gruppo di lavoro formato da operatori ed esperti dei diversi livelli istituzionali con l'obiettivo di incentivare l'apertura delle famiglie e della comunità all'affidamento familiare, consolidando, o costituendo quando mancanti, tutti quei servizi di supporto in grado di sostenere le famiglie e i bambini durante l'esperienza.

operative che in maniera dettagliata presentano la metodologia o gli strumenti da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi. Dei tre capitoli presi in esame, e dei relativi obiettivi¹³, il secondo capitolo descrive le caratteristiche dell'istituto dell'affidamento familiare che – per rispondere alle diverse condizioni dei minori (e delle loro famiglie) quando versano in gravi difficoltà – prevede una pluralità di forme al fine di rispondere in modo il più possibile mirato ai diversi bisogni e a quelli in evoluzione. L'obiettivo in evidenza in questo capitolo è quello di fornire agli operatori (in un contesto normativo in cui le forme di accoglienza non vengono descritte nel dettaglio) dei criteri che «permettano di distinguere tra quelle che pos-

getto ben definito è quella per adolescenti che hanno superato i 18 anni (paragrafo 224.c): nella specifica raccomandazione (224.c.2), è indicato che al termine del progetto il ragazzo abbia più possibilità: permanere nella famiglia affidataria, rientrare nella famiglia d'origine o avviare un percorso di vita autonoma. Per quanto concerne l'indicazione operativa, invece, è scritto che le amministrazioni sostengono, in varie forme, le famiglie affidatarie che continuano ad accogliere l'adolescente che ha raggiunto la maggiore età riconoscendo, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all'autonomia, un contributo per le spese connesse al progetto come, per esempio, una cauzione per l'alloggio e le spese per l'affitto per alcuni mesi ecc.



¹³ Il primo capitolo definisce i soggetti coinvolti dall'istituto dell'affidamento familiare, le relative azioni di supporto e le forme di coordinamento finalizzate alla costruzione di reti tra servizi, famiglie e associazionismo; il terzo capitolo pone l'attenzione sul percorso di affidamento fin dalle fasi di promozione e dell'informazione che hanno l'obiettivo di stimolare e far maturare nuove "risorse familiari" disponibili a realizzare i progetti di affidamento familiare e di ampliare la consapevolezza e la conoscenza rispetto a cosa sia realmente questo istituto e su come funzioni.

¹⁴ Il Comitato Onu, nelle sue Osservazioni conclusive del 31 ottobre 2011, nella parte relativa ai Principi generali aveva manifestato forte preoccupazione nei confronti dell'Italia che restava fra gli Stati dove permanevano discriminazioni in danno dei figli nati fuori del matrimonio e richiamava il legislatore a unificare lo *status filiationis*.

¹⁵ In tutti gli articoli del codice le parole "figli legittimi" e "figli naturali" sono sostituite da "figli".

sono ricondursi all'istituto dell'affidamento familiare e le forme spurie che solo nominalmente possono essere ricondotte all'affido, in quanto si sostanziano in un intervento di accoglienza diverso».

Tra le tipologie di affidamento familiare il paragrafo 220 comprende una forma particolare di affidamento «in situazioni di emergenza» (paragrafo 224.b) per bambini di età compresa tra gli 0 e i 10 anni coinvolti in situazioni improvvise e gravi da richiedere un intervento immediato: nella corrispondente raccomandazione (224.b.1) si specifica che spetta alle amministrazioni competenti, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, con la collaborazione delle associazioni e delle reti familiari, realizzare «attività specifiche per promuovere, formare e sostenere un gruppo di persone disponibili ad interventi di accoglienza temporanea ed immediata». Un'altra forma di affidamento familiare che prevede un pro-


Principi generali [artt. 2, 3, 6 e 12]

Legge 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*, pubblicata nella GU 17 dicembre 2012, n. 293

Il principio ispiratore che caratterizza tutta la nuova legge sulla filiazione è quello della prevalenza dell'interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. Fin da una prima lettura della legge – che ha modificato il codice civile, le disposizioni di attuazione del codice civile e quelle transitorie –, infatti, si coglie, chiaramente, la volontà del legislatore di raggiungere un'effettiva uguaglianza giuridica¹⁴ tra figli legittimi, naturali e adottivi, considerandoli d'ora in avanti tutti semplicemente "figli"¹⁵ a prescindere dalla situazione dalla quale siano nati (nuovo art.

315 cc). Vengono, così, superate le differenze che la riforma del diritto di famiglia del 1975¹⁶ aveva lasciato in vita e i figli naturali godranno di un normale rapporto di parentela con i parenti del genitore che li ha riconosciuti (art. 74 e 258 cc), compresi i diritti ereditari e di mantenimento. Nel caso, invece, sia presentata una richiesta di riconoscimento di figli nati da rapporti incestuosi¹⁷, caso per cui prima la legge stessa poneva un divieto generale essendovi il rischio che il riconoscimento finisse per danneggiare il minore, secondo la nuova disciplina spetterà al giudice¹⁸ decidere sulla base del superiore interesse del minore se è il caso di permettere tale riconoscimento dando corso, così, al principio per cui i figli sono tutti uguali, oppure se non sia meglio derogare a tale principio nel caso in specie perché si andrebbe a generare un effetto negativo sul minore, quindi, contro la *ratio* a cui è ispirata tutta la legge 219/2012.

Il legislatore stabilisce inoltre non solo che il figlio deve essere mantenuto, educato e istruito, ma che gli deve essere anche fornita, da parte dei genitori, un'assistenza morale che ne rispetti le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La legge ribadisce il diritto del minore a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti e il diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano; indica, infine, i doveri dei figli che sono principalmente quelli di rispettare i propri genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa.



Disabilità, salute e servizi di base [artt. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1-3) e 33]

Legge 8 novembre 2012, n. 189.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, pubblicata nella GU 10 novembre 2012, n. 263, S.O.

La legge 189/2012 introduce alcune importanti novità per i minori in tema di bevande alcoliche e per tutelare la salute, anche mentale, dei giovani: per quanto riguarda il primo ambito, la legge innanzitutto aggiunge l'art. 14-ter alla legge 125/2001, *Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*, e introduce l'obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta. Poi, nel caso la norma venga violata una sola volta è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se, invece, il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta da 500 a 2.000 euro e vi è anche la sospensione dell'attività per tre mesi.

Sotto il profilo della somministrazione, invece, non cambia quanto stabilisce l'art. 689, comma 1 cp, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a infermi di mente; il che comporta che i titolari di pubblici esercizi sono tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche da asporto, con obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al banco o al tavolo il limite resta quello dei 16 anni. L'articolo 689 cp viene modificato in altre parti: viene estesa la sanzione prevista per chi somministra bevande alcoliche ai minori di anni 16 anche a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici dell'utilizzatore, o che non prevedano persone preposte a effettuare tale controllo. La seconda modifica aggiunge alle pene già previste sia una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro sia, in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16, la sospensione dell'attività per tre mesi.

¹⁶ Tale riforma ha, in primo luogo, il merito di aver sostituito alla formula «filiazione illegittima» (con la quale, fino ad allora, il legislatore designava i figli nati da persone non unite in matrimonio) con la formula, fino ad oggi diffusa e accreditata, di «filiazione naturale».

¹⁷ Parentela e affinità in linea retta all'infinito o parentela in linea collaterale di secondo grado.

¹⁸ Naturalmente quella valutazione di prevalenza dell'interesse deve essere operata dal giudice, che, se si tratta di minore, sarà il tribunale per i minorenni (così il nuovo art. 251 cc nel delicato caso di autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi).

19 Tra le norme più innovative della Convenzione, che con questa legge entrano a far parte del nostro ordinamento, si annoverano le seguenti: la proibizione della diffusione di materiale che pubblicizzi in qualunque modo le attività delittuose considerate tali dalla Convenzione; la partecipazione del settore privato, in particolare dei settori del turismo, bancario, dei provider, l'elaborazione e l'implementazione di politiche di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso strumenti di autoregolamentazione (es. codici di condotta); l'introduzione della fattispecie criminosa del *grooming* (cioè dell'adescamento anche a mezzo Internet), la creazione di Unità investigative specializzate per effettuare indagini sotto copertura sulla pedopornografia *on-line*, il reato di corruzione di minore (quando si obbliga un minore ad assistere ad abusi sessuali o ad attività sessuali che coinvolgono uno o più adulti), il rafforzamento delle procedure di identificazione dei minori raffigurati in materiale pedopornografico, l'allontanamento del reo dal nucleo familiare, la previsione fra le circostanze aggravanti dei reati sessuali a danno di minori, l'indurre o obbligare la vittima attraverso l'uso di alcool, droghe, o altre sostanze che possano arrecare grave danno alla vittima.

20 Si prenda come esempio la disciplina prevista dalle leggi n. 66/1996 *Norme contro la violenza sessuale*, n. 269/1998 *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori*, n. 38/2006 *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*.

21 Vedi art. 5 della legge in esame. Di questo articolo, tra i vari altri aspetti che qui non prendiamo in esame, è importante la lettera c) dove il legislatore nazionale ha previsto (quando debbano essere raccolte in fase investigativa le dichiarazioni di un minore riguardo a reati di abuso, violenza e sfruttamento sessuale) la necessaria presenza di un esperto in "psicologia o psichiatria infantile". L'esperto deve essere presente non solo quando si discute la vittima del reato, ma in tutti i casi in cui debbano essere raccolte dichiarazioni di minori nell'ambito di procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 351 comma 1 *ter* cpp (come modificato).

Sul tema della salute, anche mentale, la nuova legge interviene con l'art. 7, comma 4, con cui vengono espressamente vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive e di rappresentazioni (teatrali o cinematografiche) rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. La legge vieta anche qualsiasi forma di pubblicità su quotidiani, periodici, pubblicazioni, anche via internet, destinati ai minori nei quali si evidenzino anche solo uno di questi aspetti: l'incitamento al gioco o la sua esaltazione; la presenza di minori; l'assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita.

Lo stesso criterio è seguito per i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, che saranno obbligati a esporre, fuori e dentro i locali, informazioni, a cura delle asl, che avvertano circa i rischi correlati al gioco. Infatti anche in questo caso la legge vieta ai minori di anni 18 l'ingresso nelle aree destinate al gioco, e in quelle dove si trovano i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al RD 773/1931. Nell'ipotesi in cui durante un controllo si dovesse accertare la presenza di minori all'interno di queste sale, il gestore soggiace alle sanzioni previste dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La legge indica, inoltre, che debbano essere segnalati i servizi di assistenza pubblici o privati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al "gioco d'azzardo patologico" attivi sul territorio.

Infine la legge prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnali agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del gioco responsabile affinché le scuole, nell'ambito della propria autonomia, «possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo».



Misure speciali di protezione

[artt. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36]

Legge 1 ottobre 2012, n. 172, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, pubblicata nella GU 8 ottobre 2012, n. 235

Con la legge 172/2012 è stata finalmente ratificata la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 (entrata in vigore il 1° luglio 2010) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. In questo modo la Convenzione – considerata ad oggi lo strumento più avanzato sulla materia e il primo che impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori (compresi gli abusi commessi all'interno della famiglia, con l'uso di forza, costrizione o minacce) – è diventata un apparato giuridico che impegna anche lo Stato italiano. Infatti, unificando la legislazione degli Stati sul tema della tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la Convenzione ha gettato le basi per riuscire a combattere più efficacemente questi fenomeni che spesso si caratterizzano proprio per essere trans-nazionali. In essa si chiede agli Stati di perseguire i reati anche quando vengano commessi da propri cittadini sul territorio di un altro Stato, e di applicare la propria giurisdizione anche agli autori di reati che, senza avere la cittadinanza di quello Stato, vi risiedono abitualmente prevedendo, altresì, anche misure preventive e programmi di sostegno alle vittime.

Il legislatore italiano per migliorare la tutela offerta ai minori dall'ordinamento giuridico sul tema della lotta alla pedofilia e alla pedopornografia è poi andato oltre al semplice recepimento della normativa contenuta nella Convenzione¹⁹, offrendo non solo importanti adeguamenti al testo della Convenzione delle norme nazionali di contrasto alla pedofilia e della pedopornografia²⁰, ma cogliendo l'occasione per prevedere l'introduzione di incisive modifiche al codice penale e al codice di procedura penale²¹. Viene, quindi, anticipata la soglia di punibilità dei comportamenti dei

pedofili, ponendo l'attenzione a tutti quegli atteggiamenti che spesso si riscontrano nei momenti che precedono l'abuso (come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori), viene prevista una risposta repressiva caratterizzata da un aumento delle pene e dei tempi di prescrizione²² dei reati, e definita una disciplina più stringente sulle modalità di partecipazione ai programmi di recupero sociale previsti per gli autori di questi crimini.

Fra le nuove fattispecie di reato introdotte nel codice penale troviamo l'art. 414-*bis* (pubblica istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (oltre che con le pene accessorie di cui all'art. 600-*septies* e sempre che il fatto non costituisca più grave reato) «chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione», istiga a commettere in danno di minori i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico²³, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione. Alla medesima pena soggiace anche chi, «pubblicamente, fa l'apologia di questi reati». In questo caso ciò che il legislatore ha voluto richiedere è semplicemente che l'istigazione sia idonea²⁴ a indurre a commettere il reato, quantomeno sul piano della prova della concreta pericolosità della condotta e, quindi, che vi sia un nesso che lega l'istigazione alla commissione del fatto istigato. La pubblica apologia, poi, è intesa come istigazione indiretta consistendo, secondo la giurisprudenza²⁵, nel persuadere un gran numero di persone mediante un linguaggio suggestivo a un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione del reato.

Altro nuovo reato introdotto dalla legge in esame è quello richiamato nell'art. 609-*undecies* cp – rubricato Adescamento di minorenni –, che interviene sulla delicata questione dell'adescamento dei minori anche tramite web. La Convenzione, all'art. 23, si limitava a chiedere che tale adescamento andasse a buon fine, mentre nella legge 172 il legislatore ha voluto evidenziare una netta anticipazione della tutela penale a comportamenti non ancora effettivamente lesivi della sfera sessuale del minore definendo il reato di “adescamen-

to” come «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», e prevedendo che tale condotta di adescamento di un minore infra-sedicenne sia punita con la pena da uno a tre anni. Qui è prevista una clausola di riserva che subordina la punibilità all'impossibilità di ricondurre il fatto in altra e più grave fattispecie incriminatrice.

La legge riscrive anche il reato di prostituzione minorile (art. 600-*bis*) provvedendo innanzitutto a ristabilire le pene pecuniarie previste e fissando nuovi limiti edittali (la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro) per chiunque «recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto»; mentre, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000». Se, poi, tali fatti sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici la pena è aumentata da un terzo alla metà. Qui la novità rispetto alla normativa che già prevedeva il reato (vedi art. 3 della L. 75/1958) consiste nell'aumentata cornice sanzionatoria applicabile alla nuova disposizione e all'autonomia della condotta di reclutamento – perché l'agente si attiva al fine di porre la vittima nella disponibilità di chi vuole trarre vantaggio dall'attività di meretricio – rispetto a quella di induzione (qui non si richiede attività di persuasione al fine di far prostituire il minore).

Un'altra novità della legge 172/2012 è quella di avere introdotto nel nostro codice penale (art. 602-*quater*) una disposizione sull'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, dovendosi intendere cioè ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa ed estendendo la minore età dai quattordici anni (richiesta precedentemente) a minore età in generale.

²² Vedi il raddoppiamento dei termini di prescrizione art. 4, comma 1 lett. a) per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cp) e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II cp.

²³ Cfr. Corte di cassazione, sezione penale, sentenza del 18 febbraio 2013, n. 5143, che si sofferma sulle modifiche apportate dalla legge 172/2012 agli articoli 600-*ter*, *quater* e *septies* cp riguardanti la definizione di materiale pedopornografico e sul concetto di detenzione di immagini pedopornografiche.

²⁴ Cfr. Corte di cassazione, sezione penale, sentenza n. 26907/2001 sulla natura di reato di pericolo concreto.

²⁵ Cfr. Corte di cassazione, sezione penale, sentenza 13541/1986.

NORMATIVA REGIONALE

Principi generali

[artt. 2, 3, 6 e 12]

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,
 Decr. Pres. Prov. 15 ottobre 2012, n. 36.
*Regolamento di esecuzione concernente
 il Centro di tutela contro le discriminazioni*

Facendo un passo indietro alle finalità previste dalla LP 28 ottobre 2011, n. 12 sull'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri di Bolzano, l'art. 1 lettera e) specificava l'individuazione e l'eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni riconducibili direttamente o indirettamente a varie tipologie di diversità (identità etnica, linguistica, culturale e religiosa) delle cittadine e dei cittadini stranieri, per garantire pari opportunità di inserimento sociale, culturale e contrastare ogni forma di razzismo. E istituiva, all'art. 5, comma 1, il Centro di tutela contro le discriminazioni finalizzato anche alla rilevazione e alla raccolta di casi ritenuti discriminatori, nonché degli elementi utili ad accertarne la pertinenza.

Sulla base di quanto stabilito nella legge, il Regolamento qui in esame prevede che singole persone, in qualità di vittime o testimoni di discriminazione, enti pubblici, privati e rappresentanti dell'associazionismo possano segnalare al Centro di tutela i casi di presunte attività discriminatorie e che successivamente saranno trasmessi agli organi provinciali coinvolti eventuali notifiche di comportamenti discriminatori avvenuti presso uffici pubblici. Il Centro di tutela, poi, organizza e svolge attività informativa, formativa e di sensibilizzazione, ma promuove anche lo studio dei fenomeni discriminatori al fine di creare e diffondere una cultura sorretta dal principio fondamentale del diritto di uguaglianza. Attraverso appositi protocolli di intesa, il Centro opera anche con istituzioni locali e soggetti attivi nel settore della tutela, (migranti, di persone con background migratorio, questioni di genere, di orientamento sessuale, di

disabilità o di religione) localmente attivi nella promozione e nella tutela del diritto all'uguaglianza.

Il Centro svolge attività di mediazione che si attiva dal momento in cui vengono segnalati episodi discriminatori da contrastare fino alla loro conclusione, tuttavia, se la mediazione non produce esiti positivi, il Centro di tutela ha la possibilità di avvalersi del sostegno di reti di collaborazione per attivare un'adeguata tutela alla persona per la quale è stato chiesto l'intervento. Nei casi più complessi, il Centro esprime un parere sulla discriminazione e illustra alla persona richiedente le eventuali forme di tutela garantite dall'ordinamento giuridico. Il Centro di tutela, infine, presenta pubblicamente una relazione annuale, nella quale sono illustrati i risultati dell'attività svolta.


Ambiente familiare

[artt. 5, 18 (par. 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (par. 4) e 39]

REGIONE MARCHE, legge regionale
 15 ottobre 2012, n. 29, *Norme per il sostegno
 dei genitori separati e divorziati in situazione
 di difficoltà*, pubblicata nel BU Marche
 25 ottobre 2012, n. 102

REGIONE UMBRIA, Reg. reg. 19 ottobre 2012,
 n. 15, *Modificazioni al Reg. reg. 20 maggio
 2011, n. 5- Norme concernenti gli interventi
 per le famiglie vulnerabili in attuazione
 dell'articolo 7 della legge regionale
 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina
 dei servizi e degli interventi a favore
 della famiglia)*, pubblicata nel BU Umbria
 24 ottobre 2012, n. 46

A legiferare in quest'ambito sono le Marche con la legge 29/2012 e l'Umbria con il Regolamento n. 15/2012: in particolare la Regione Marche con la LR 29/2012 si rivolge ai coniugi separati legalmente, divorziati e a quelli che sono in fase di separazione o divorzio (la legge precisa che sono esclusi i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, in particolare, per il reato di atti persecutori previsto nella legge 38/2009) con l'obiettivo descritto nell'art. 1



di «favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione e il divorzio» (comma 1) e di promuovere «misure di sostegno in favore dei coniugi [...] in situazione di difficoltà economica» (comma 2). La concretezza di tale obiettivo trova riscontro nella realizzazione di centri di assistenza e di mediazione familiare che forniscono un sostegno alle coppie divorziate o separate, in particolare quelle che attraversano una fase di definizione delle modalità di realizzazione dell'affidamento previsto dalla L. 54/2006. La Regione Marche, inoltre, disciplina l'erogazione di «interventi comunali di sostegno al reddito volti a far fronte alle necessità abitative dei coniugi non assegnatari della casa familiare e in situazione di grave difficoltà economica» in modo che possano garantire anche in situazioni di scioglimento della vita di coppia lo svolgimento del loro ruolo genitoriale.

L'Umbria, invece, con il regolamento 15/2012 – che modifica il precedente regolamento 5/2011 (sulle norme concernenti gli interventi per le “famiglie vulnerabili”²⁶ in attuazione dell'articolo 7 della 16 febbraio 2010 n. 13) – individua un modo per favorire le famiglie vulnerabili che rischiano di entrare all'improvviso in una situazione di povertà intervenendo sul tetto minimo e il tetto massimo dell'ISEE per accedere all'intervento previsto dalla legge e stabilisce che lo status economico fissato dall'ISEE deve essere ricompreso fra 4.500 e 15.000 euro anziché 7.500 e 23.000 euro.

Attività educative, culturali e di svago [artt. 28, 29 e 31]

REGIONE CAMPANIA, LR 21 dicembre 2012, n. 36, *Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge 1° agosto 2003, n. 206, (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo)*, pubblicata in BU Campania 28 dicembre 2012, n. 79

REGIONE PUGLIA, LR 19 novembre 2012, n. 32, *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)*, pubblicata in BU Puglia 21 novembre 2012, n. 167

REGIONE PUGLIA, LR 22 ottobre 2012, n. 31, *Norme in materia di formazione per il lavoro*, pubblicata in BU Puglia 26 ottobre 2012, n. 156

REGIONE VENETO, LR 28 settembre 2012, n. 39, *Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi*, pubblicata in BU Veneto 5 ottobre 2012, n. 82

REGIONE MARCHE, LR 19 novembre 2012, n. 32, *Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)*, pubblicata in BU Marche 29 novembre 2012, n. 114

La legislazione regionale appartenente a questa categoria contiene norme di diversa tipologia: in particolare due regioni, la Campania e la Puglia, hanno disciplinato attività di tipo sociale. La Campania, con la LR 36/2012, si adegua all'attuazione della legge nazionale 206/2003 sul riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori sostenendone e riconoscendone l'attività sociale e promuovendone le iniziative tramite erogazione di contributi sulla base della valutazione dei progetti da parte di un Comitato tecnico scientifico che approva a maggioranza un documento di programma annuale. Quest'ultimo – dotato di un'indicazione analitica di tutte le iniziative, i progetti e le attività rite-

²⁶ Cfr. 2 del Regolamento 5, che individua gli elementi che caratterizzano la vulnerabilità della famiglia: le famiglie numerose composte da un minimo di quattro componenti; madri o padri separati con figli; famiglie dove si sono verificate delle situazioni sociali di rischio (per esempio, la nascita di un figlio o affido o adozione; la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare; la scomposizione della famiglia causata da separazione giudiziale o consensuale o di fatto o divorzio; l'insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza; la perdita o la difficoltà di accesso all'alloggio; l'ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione).

nute meritevoli di sostegno – ha valore vincolante ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi ai benefici. Con la legge si cerca poi di promuovere tutti gli interventi e azioni diretti a garantire lo sviluppo individuale e una corretta socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità; si sostiene, quindi, la realizzazione di programmi finalizzati a diffondere lo sport, le iniziative culturali e tutte quelle che hanno come scopo di far uscire i minori dall'emarginazione, dalla discriminazione razziale, dal disagio e della devianza. Anche la Puglia con la nuova LR 32/2012 si preoccupa di fornire una disciplina più vicina e adatta a tutte le persone, comprese quelle meno garantite socialmente. A tal fine, modifica la precedente legge sullo sport (LR 33/2006) compiendo un importante passo avanti sia nei confronti delle persone adulte e minori di età disabili, sia prestando una particolare attenzione alla cura della salute dei minori. Per far questo la legge promuove in tutte le scuole primarie della Regione l'attività fisica e prevede programmi di correzione delle abitudini alimentari sbagliate.

Sempre la Puglia, questa volta in ambito della formazione e lavoro, con l'approvazione della LR 31/2012 si adegua alla recente normativa nazionale (testo unico dell'apprendistato emanato con D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167) che fornisce la cornice legislativa di disciplina degli aspetti formativi dell'apprendistato. La legge passa, pertanto, a prevedere le nuove tipologie di apprendistato: per la qualifica e per il diploma professionale, l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, l'apprendistato per attività di ricerca o per l'alta formazione (la struttura della formazione, la stabilirà il regolamento attuativo). La legge prevede inoltre specifici incentivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, incentivi alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di "bottega scuola" (art. 8) e introduce la figura del "maestro artigiano" (art. 9) per diffondere l'interesse dei giovani all'esercizio delle attività artigianali dopo aver terminato la scuola dell'obbligo.

In ambito più strettamente educativo e scolastico si sono mosse le regioni Veneto e Marche. Il Veneto ha modificato la vecchia disciplina (LR 32/1990) degli interventi regionali per i servizi educativi per la prima infanzia con la LR 39/2012, che riconosce l'importanza degli effetti della musica e della lettura ad alta voce sui bambini in età prescolare. Con questa legge vengono modificati i criteri di erogazione dei contributi regionali per gli asili nido, concessi in conto capitale, che possono riguardare anche l'acquisto di strumenti musicali o di materiale di ausilio ad attività musicali o di lettura ad alta voce e la realizzazione di progetti inerenti le attività musicali, di lettura ad alta voce e di psicomotricità. La legge specifica che tali contributi sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l'importo massimo di 4.000,00 euro per asilo nido. Invece la Regione Marche, con LR 32/2012, si adegua al gruppo di regioni che hanno affrontato il tema della scuola in relazione ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) muovendosi, come la legge nazionale 170/2010, in un'ottica preventiva dell'insuccesso scolastico. Infatti, la Regione interviene per individuare al più presto questi disturbi che, limitando l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e degli adolescenti fino a comprometterne l'equilibrio psicologico. A tal fine la legge assicura possibilità di screening, diagnosi e riabilitazione precoce dei DSA; promuove l'importante attività di formazione e aggiornamento degli operatori socio-sanitari e prevede iniziative mirate a preparare, ma soprattutto a sensibilizzare, i genitori sulle problematiche connesse ai disturbi specifici di apprendimento e sollecitando iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione.



HANNO SCRITTO IN QUESTO NUMERO

M. ANGELS BALSELLS

Membro del gruppo di ricerca GRiSiJ (Grup de recerca sobre intervencions socioeducatives a la infància i la juvenut - Research Group on Socio-educational Intervention among Infants and Young People), Università di Barcellona e Lleida.

MARCO BRICCO

Attore, regista, musicista, formatore, fa parte della Compagnia teatrale Stilema/Unoteatro di Torino e da oltre venticinque anni conduce attività di laboratorio, formazione e spettacolo, sia in ambito teatrale che musicale. Lavora sull'intero territorio nazionale con bambini e ragazzi; con insegnanti ed educatori di ogni ordine di scuola; con famiglie, con disabili e con gruppi di traumatizzati cranici. Fra le sue pubblicazioni: *Alfabeto Teatro. Idee e materiali per un percorso teatrale dai tre ai dieci anni* (2001) e *Fare Teatro al Nido. Idee e percorsi operativi da giocare con i bambini* (2007).

CHIARA CAPASSO

Assistente sociale specialista presso L'Orsa Maggiore cooperativa sociale, Napoli, coordinatrice del Servizio Cesta (Centro sostegno e tutela dell'affido) del Comune di Napoli.

MARIA LUISA CATTANEO

Psicologa e psicoterapeuta, è responsabile del Servizio di Clinica transculturale della Cooperativa Crinali di Milano. Per la stessa cooperativa è responsabile delle attività psicologiche, sociali e di mediazione linguistico culturale dei due Centri di salute e ascolto per le donne immigrate e i loro bambini delle aziende ospedaliere San Paolo e San Carlo Borromeo di Milano. È infine coordinatrice e docente del Corso annuale di clinica transculturale della Cooperativa Crinali.

FABRIZIO COLAMARTINO

Critico cinematografico, dirige dal 2000 la rivista di critica cinematografica *FrameOnLine* e collabora con vari periodici tra i quali *Close Up* e *FilmMakers Magazine*. È consulente del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, per il quale cura l'area di documentazione filmografica.

SABINA DAL VERME

Ostetrica e formatrice nella Clinica ostetrico ginecologica dell'Università di Milano, presso l'azienda ospedaliera San Paolo di Milano. Lavora nel Centro di salute e ascolto per le donne immigrate e i loro bambini della stessa Azienda Ospedaliera. Partecipa inoltre, come coterapeuta, al Servizio di Clinica transculturale della Cooperativa Crinali, Milano. È infine docente nel Corso annuale di clinica transculturale della Cooperativa Crinali.

AUREA DISSEGNA

Pubblico tutore dei minori della Regione Veneto, fin dagli esordi del suo percorso professionale si è occupata di minori e famiglie multiproblematiche, con particolare approfondimento della Tutela dei minori vittime di maltrattamento e abuso, di famiglie in difficoltà, in autonomia e in équipe, nell'ambito della Pubblica

Amministrazione. In parallelo ha maturato esperienze nel settore giudiziario minorile, come Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Venezia e come Consigliere onorario presso la sezione minori della Corte d'appello; nel settore formativo come docente presso l'Università di Ca' Foscari e come formatore in corsi di formazione delle professionalità educative e socio-sanitarie.

GRAZIA FALLARINI

Pedagogista, si è occupata di disabilità e psichiatria con progetti di mediazione delle relazioni attraverso le NT. Dal 2000 coordina, in provincia di Novara, progetti come *Puzzle*, *Sguardi Bambini* e *Starebenestaremale* in cui i linguaggi artistici vengono coniugati con l'arte dell'educazione. È docente di Pedagogia e Tecniche di Animazione presso l'Agenzia formativa del C.I.S.A. Ovest Ticino.

NURIA FUENTES

Membro del gruppo di ricerca GRiSiJ (Grup de recerca sobre intervencions socioeducatives a la infància i la juvenut - Research Group on Socio-educational Intervention among Infants and Young People), Università di Barcellona e Lleida.

ELENA GAVAZZI

Counsellor professionale e formatrice, è presidente della Cooperativa Crinali di Milano. In quest'ambito è responsabile del coordinamento e della gestione delle diverse attività e progetti in cui la cooperativa opera e, in particolare, dei progetti in campo educativo rivolti ad alunni migranti e alle loro famiglie.

MARIANNA GIORDANO

Assistente sociale specialista presso L'Orsa Maggiore cooperativa sociale, Napoli, supervisore del servizio Cesta (Centro sostegno e tutela dell'affido) del Comune di Napoli.

BARBARA GUASTELLA

Giornalista, ha collaborato ad alcuni quotidiani e settimanali, occupandosi, fra l'altro, di cinema e temi sociali. Attualmente è redattrice del sito minori.it. Nel 2008 ha curato la rassegna stampa specializzata sull'obbligo di istruzione per conto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa di Firenze (allora Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica), ente con il quale ha continuato a collaborare fino al 2010. Nel 2009 ha pubblicato *Viaggio della memoria a Ebensee e Mauthausen*.

GIORGIO MACARIO

Formatore, psicologo e psicosociologo, è consulente dell'Istituto degli Innocenti dalla fine degli anni '80. Responsabile della formazione nazionale per la legge 285/97 dal 1998 al 2003. Dal 2001 è responsabile della formazione nazionale per le adozioni internazionali. Insegna Educazione degli adulti all'Università di Genova e fa parte del Comitato scientifico della Libera Università dell'Autobiografia. Fra le principali pubblicazioni: *Dall'Istituto alla casa* (2008), *L'arte di formarsi* (2008) e *Dove va la scrittura* (2012).

FEDERICA MARZANO

Psicologa dell'età evolutiva, collabora presso la divisione che si occupa delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla progettazione di interventi finalizzati a favorire l'applicazione dei diritti sanciti dalla CRC e al monitoraggio e all'analisi della programmazione e della progettazione locale in materia di infanzia e adolescenza.

PAOLA MILANI

Docente di Pedagogia della famiglia all'Università di Padova, si occupa di sostegno alla genitorialità, qualità nei contesti educativi, relazioni scuole-famiglie-servizi, progettazione e valutazione degli interventi socio-educativi con i bambini e le famiglie vulnerabili nella prospettiva della resilienza. È membro del direttivo dell'Association Internationale de Formation et Recherche en Education Familiale e membro esperto dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

MARIA CARMEN NAPOLITANO

Penalista del Foro di Firenze, ha un'esperienza quasi ventennale come avvocato di parte di bambini e ragazzi vittime di maltrattamenti e abusi sessuali. Impegnata da anni anche in attività di formazione e supervisione a livello regionale, nazionale ed europeo, fa parte di un network di avvocate specializzate nella rappresentanza di soggetti vulnerabili vittime di violenza.

TESSA ONIDA

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze, ha lavorato per l'Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche (attualmente Ittig). Dal 2002 svolge attività di documentalista giuridica curando le rassegne e i commenti della normativa sulla tematica minorile per il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze.

ELISABETTA RENIERI

Penalista del Foro di Firenze, ha un'esperienza quasi ventennale come avvocato di parte di bambini e ragazzi vittime di maltrattamenti e abusi sessuali. Impegnata da anni anche in attività di formazione e supervisione a livello regionale, nazionale ed europeo, fa parte di un network di avvocate specializzate nella rappresentanza di soggetti vulnerabili vittime di violenza.

MARIA RISO

Funzionario della Direzione Servizi educativi del Comune di Torino, opera per la realizzazione dei progetti di inclusione scolastica e nello specifico per i minori con cittadinanza non italiana, rom, sinti e caminanti oltre che di progetti di contrasto alla dispersione scolastica tra i quali il progetto *Provaci ancora, Sam!*. Ha seguito per diversi anni i progetti di inclusione sociale e scolastica della popolazione rom e sinti sul territorio cittadino anche attraverso il progetto umanitario *Interventi in rete per fasce di popolazione a rischio*.

VALENTINA ROSSI

Giurista, ricercatrice dell'Istituto degli Innocenti dal 2000, collabora presso l'Ufficio Minori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla progettazione di

interventi finalizzati a favorire l'applicazione dei diritti sanciti dalla CRC e al monitoraggio e all'analisi della programmazione e della progettazione locale in materia di infanzia e adolescenza.

SARA SERBATI

Dottore di ricerca in Scienze pedagogiche, della formazione e dell'educazione, è assegnista di ricerca post dottorato presso l'Università di Padova. Gli interessi di ricerca riguardano la progettazione e la valutazione degli interventi socioeducativi (in particolare legati alla domiciliarità) con i bambini e le famiglie vulnerabili nella prospettiva della resilienza e l'intervento di sostegno ai genitori nei servizi di protezione e tutela.

LUCIANO SPINA

Consigliere della Corte d'appello di Brescia, attuale Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, magistrato esperto in materia minorile.

SAMANTHA TEDESCO

Già membro dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e adolescenza, dal 2007 è Responsabile Area programmi e sviluppo di SOS Villaggi dei Bambini onlus. Si occupa del monitoraggio della qualità in Italia delle oltre 50 realtà di accoglienza e di tutti i programmi di prevenzione e rafforzamento familiare. Supervisiona l'organizzazione dei percorsi di formazione del personale educativo e definisce gli interventi di promozione della partecipazione dei bambini e dei ragazzi accolti. È inoltre responsabile nazionale di tutte le attività di *advocacy* a favore dei bambini fuori famiglia ed è parte del network Gruppo CRC e del coordinamento PI.DI.DA.

CHIARA TOGNOLOTTI

Insegna Storia del cinema alla facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Firenze. Si occupa in particolare di cinema francese e di cinema d'animazione. Tra le sue pubblicazioni: *Al cuore dell'immagine. L'idea di fotogenia nel cinema europeo degli anni Venti* (2005); *Mondi possibili. Un viaggio nella storia del cinema d'animazione* (con A. Antonini, 2008); *Idee di cinema. L'arte del film nel racconto di teorici e cineasti* (con G.M. Rossi, 2010); *L'immagine opaca. Il cinema di Max Ophüls* (2012).

AIDA URREA

Membro del gruppo di ricerca GRiSiJ (Grup de recerca sobre intervencions socioeducatives a la infància i la juvenut - Research Group on Socio-educational Intervention among Infants and Young People), Università di Barcellona e Lleida.

GLORIA VITAIOLI

Dopo la laurea triennale in Operazioni di pace, gestione e mediazione dei conflitti con una tesi sulla prevenzione della violenza nella scuola dell'infanzia, si sta specializzando con la laurea in Metodologia della ricerca sociale presso l'Università di Firenze. Dal 2006 collabora con il Laboratorio permanente per l'Educazione alla pace dell'Università di Firenze nella progettazione, conduzione e valutazione di interventi formativi nelle scuole e attualmente con l'Istituto degli Innocenti in supporto alle attività nel Servizio Ricerca e monitoraggio.



Dipartimento per le Politiche della Famiglia



Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali



Cittadini in crescita

nuova serie, 3/2012

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze il 15 maggio 2000 (n. 4965)

ISSN 1723-2562

Direttore responsabile Folco Cimagalli

Comitato di redazione Donata Bianchi, Maria Burani Procaccini, Adriana Ciampa, Paola Milani, Maria Gabriella Zimpo



Istituto degli Innocenti
Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze
n. verde 800 435433
www.minori.it - cnda@minori.it

Redazione Donata Bianchi, Anna Buia, Barbara Guastella, Cristina Mattiuzzo, Gloria Vitaioli, Tessa Onida

Supporto tecnico-organizzativo Maria Bortolotto

Progettazione e realizzazione editoriale Barbara Giovannini, Paola Senesi

Stampa Del Gallo Editore, Spoleto (PG) – marzo 2014

Per le tavole riprodotte in questo numero

PEANUTS by Charles M. Schulz © Worldwide LLC/distributed by Universal Uclick/Ilpa Milano

Questa pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti nel quadro delle attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Tutta la documentazione prodotta dal Centro nazionale è disponibile sul sito web www.minori.it. La riproduzione è libera, con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia, salvo citare la fonte.

www.minori.it

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Il **sito web** del Centro nazionale è dedicato all'informazione sulla realtà dell'infanzia e dell'adolescenza e sulle iniziative che ne promuovono i diritti. Il sito propone notizie e approfondimenti, segnala eventi e dà ampio spazio a documenti, ricerche e progetti che promuovono il benessere delle nuove generazioni. Si sostiene così lo scambio di saperi ed esperienze, nella consapevolezza che una migliore informazione in questo campo favorisce l'aggregazione tra le istituzioni, gli operatori del settore, le associazioni di volontariato e le famiglie.

Sul sito sono consultabili i contenuti prodotti dal Centro nazionale e dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: rapporti e relazioni, indagini, monitoraggi, tavole statistiche, banche dati, rassegne, progetti, pubblicazioni (tutte acquisibili in formato pdf).

Notizie e documenti sono organizzati anche per argomento, tipo di risorsa, titolo e indice alfabetico delle categorie. I materiali sono rintracciabili sia tramite ricerca testuale libera, sia grazie al sistema di etichettatura che consente collegamenti trasversali determinati da tag e categorie.

PER SEGNALARE INIZIATIVE E INVIARE MATERIALI E RAPPORTI

potete **CONTATTARE** la redazione del sito tramite mail a

portale@minori.it

o attraverso il numero verde **800 435 433**

Tra gli spazi tematici dedicati, l'**AREA 285** raccoglie le attività fatte per concretizzare questa legge e mette a disposizione i progetti e i relativi materiali riconosciuti come buone pratiche. Da qui è possibile consultare la nuova Banca dati progetti 285 delle Città riservatarie.

Per agevolare l'accesso degli utenti ai propri servizi e alle proprie risorse, il Centro nazionale ha attivato il numero verde gratuito **800 435 433**

Al numero verde risponde sempre la "storica" **segreteria del Centro nazionale** ed è possibile richiedere informazioni e pubblicazioni e mettersi in contatto con i diversi settori di attività.